

96.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AGLIETTA: Sulla decisione di chiudere il carcere di Pinerolo (Torino) (4-10244) (risponde VASSALLI <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5955	Tornado (4-15196) (risponde BUTINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5960
AGLIETTA: Sulle spese sostenute dalla RAI per la realizzazione di programmi e per le collaborazioni esterne, con particolare riferimento al contratto siglato con la Società italiana produzioni di Milano (4-12986) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) ..	5956	BASSI MONTANARI: Sui criteri adottati dal provveditore agli studi di Piacenza nell'elaborazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale (4-14081) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5961
ALBORGHETTI: Sulla decisione del sindaco di Carenno (Bergamo) di pretendere il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani per l'intero anno a fronte di una manifestazione durata solo sei giorni (4-02311) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>)	5958	BATTISTUZZI: Per il ripristino della prima classe della scuola media annessa al conservatorio di musica di Mantova (4-16442) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5962
ALPINI: Sulla mancata riliquidazione dell'imposta relativa all'indennità di fine rapporto ed alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982, come previsto dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 (4-03586) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>)	5958	BELLOCCHIO: Sulle iniziative adottate in relazione alle usurpazioni di terreni demaniali denunciate a suo tempo dall'ex sindaco di Castelvoturno (Caserta) (4-09268) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>)	5963
ANDREIS: Sulla trattativa in corso per la vendita all'Iran di aerei MRCA		BELLOCCHIO: Per un intervento presso la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania volto a garantire l'apertura permanente dello sportello bancario delle terme di Guardia Piemontese in comune di Acquappesa (Cosenza) (4-13557) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>)	5963

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
<p>BENEVELLI: Per un intervento volto ad evitare la soppressione della prima classe della scuola media annessa al conservatorio musicale di Mantova (4-15634) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 5964</p> <p>BOATO: Per l'eliminazione di alcuni inconvenienti e disagi dell'utenza provocati dalla cattiva gestione degli impianti e dei servizi da parte della SIP (4-09772) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5964</p> <p>BORRUSO: Sulle iniziative da assumere al fine di garantire il sollecito rimborso delle imposte pagate in eccesso sulle indennità di fine rapporto, ai sensi della legge 26 settembre 1985, n. 482 (4-15749) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 5966</p> <p>BRESCIA: Per la definizione della pratica di pensione intestata alla signora Gerarda Ruvo di Potenza (4-12153) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 5968</p> <p>BULLERI: Per la sollecita conclusione dei lavori di costruzione del centro operativo del movimento postale di Pisa (4-11641) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 5968</p> <p>CAMBER: Sulla non completa utilizzazione dei fondi destinati alla liquidazione degli indennizzi in favore dei profughi giuliano-dalmati (4-12716) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) .. 5969</p> <p>CANNELONGA: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la direzione dell'Istituto poligrafico e zecca dello</p>	<p>Stato intenderebbe delegare a stabilimenti privati, anziché al proprio stabilimento di Foggia, la stampa dei ricettari e dei fustelli autoadesivi previsti dal decreto-legge 30 giugno 1987, n. 257, riguardante disposizioni urgenti in materia sanitaria (4-00301) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 5969</p> <p>CASINI PIER FERDINANDO: Sullo stato di abbandono del cimitero civile cattolico di Rodi (Grecia) (4-09711) (risponde VITALONE, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 5971</p> <p>CASTAGNOLA: Sulla chiusura da parte del Banco di Napoli di alcuni sportelli situati nel comune di Genova (4-10649) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 5971</p> <p>CICONTE: Per la predisposizione di un'inchiesta in merito al comportamento antisindacale tenuto dall'azienda agricola Bertolami di Lamezia Terme (Catanzaro) (4-11156) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 5972</p> <p>CIMA: Sulla differenziazione di trattamento prevista dalla circolare ministeriale del 31 ottobre 1984 per i detenuti sottoposti in passato a regime speciale (4-13281) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 5973</p> <p>CIPRIANI: Sull'opportunità che l'onorevole Valdo Spini opti tra la carica di assessore alla cultura del comune di Firenze e quella di sottosegretario di Stato all'interno (4-16359) (risponde ANDREOTTI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>) 5974</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
COLOMBINI: Sul trasferimento dal carcere di Rebibbia in Roma a quello di Reggio Emilia del detenuto Maurizio Chirico (4-14181) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	11165) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 5980
5975	DEL DONNO: Sui costi sostenuti dalla RAI per la trasmissione in diretta del Festival di San Remo (Imperia) (4-16190) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) ..
COSTA RAFFAELE: Sulle iniziative che si intendono adottare in merito all'assenteismo dei dipendenti del Ministero dei beni culturali (4-15229) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>)	5980
5975	DI PRISCO: Sulla decisione del gruppo Remondi e Caporossi di rinunciare al finanziamento loro assegnato dal Ministero del turismo e dello spettacolo (4-12544) (risponde MURATORE, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)
CRIPPA: Per una relazione al Parlamento sulle decisioni del comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di elargire un credito d'aiuto alla Turchia per l'approvvigionamento di radar per il controllo del traffico aereo (4-08970) (risponde VITALONE, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5981
5976	FERRANDI: Per la revoca delle disposizioni ministeriali che dispongono la soppressione dell'autonomia amministrativa di quattro scuole medie del Trentino (4-13039) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
d'AMATO LUIGI: Sulle iniziative da assumere al fine di garantire un sollecito rimborso delle imposte pagate in eccesso sulle indennità di fine rapporto, ai sensi della legge 26 settembre 1985, n. 482 (4-08130) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>)	5981
5978	FERRARINI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alle prevaricazioni poste in essere dalla SIP nei confronti degli utenti, con particolare riferimento alle norme contenute nel nuovo regolamento di servizio per gli abbonati (4-09828) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)
d'AMATO LUIGI: Sulla gestione del Banco di Roma, anche in relazione a quanto dichiarato al <i>Corriere della Sera</i> dall'amministratore delegato Ercole Ceccatelli (4-10202) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>)	5982
5980	FIANDROTTI: Sulla strategia che il Banco di Napoli intende adottare in relazione alla situazione di perdita nel nord (4-12514) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>)
DEL DONNO: Sui posti disponibili presso il Ministero delle finanze per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili, in relazione alla domanda presentata dal signor Vito Damato, residente a Rutigliano (Bari) (4-	5983
	FIANDROTTI: Sui motivi per i quali la RAI-TV non ha trasmesso in eurovisione la cerimonia finale del concistoro delle chiese valdesi (4-14654) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)
	5984

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

	PAG.		PAG.
FILIPPINI ROSA: Sull'inopportunità, ai fini ambientali, della localizzazione del nuovo istituto di pena genovese nei siti individuati dal comune (4-08844) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5985	LIA: Per un intervento volto a consentire una corretta interpretazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, concernente il concorso dello Stato nelle spese degli enti locali relative ai maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità di esproprio (4-14417) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>)	5990
FIORI: Per il sollecito rimborso delle imposte pagate in eccesso sulle indennità di fine rapporto (4-09253) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>)	5986	LUCCHESI: Sui finanziamenti previsti dal fondo FIO per la realizzazione del Progetto Pisa e sui provvedimenti adottati per la salvaguardia delle mura di tale città (4-05758) (risponde CIRINO POMICINO, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>)	5992
FIORI: Per la sollecita attuazione, da parte del Ministero del tesoro, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, riguardante le procedure per l'applicazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (4-12951) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>)	5987	LUCCHESI: Per il miglioramento dei servizi forniti dalla SIP nella città di Lucca (4-07228) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5993
FIORI: Per un intervento volto ad evitare una mobilità selvaggia ed indiscriminata in sede di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 (4-13924) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5987	LUCCHESI: Per un intervento volto a consentire alla nave italiana <i>Joran-II</i> l'ingresso nel porto di Sète (Francia) e lo scarico del vino proveniente da Gallipoli (Lecce) (4-08349) (risponde VITALONE, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5994
GRIPPO: Sulle misure che si intendono adottare per garantire la corresponsione degli stipendi al personale dipendente delle comunità montane, inquadrato in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285 (4-12769) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>)	5989	LUCENTI: Sui motivi della mancata erogazione dei contributi statali a favore dell'Ente autonomo regionale teatro massimo Bellini di Catania (4-14507) (risponde MURATORE, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	5994
GUIDETTI SERRA: Sull'inopportunità della soppressione del carcere di Pinerolo (Torino) (4-10168) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5990	MACERATINI: Per il miglioramento dei servizi pubblici nel comune di Mentana (Roma), ed in particolare nella zona di via della Torre (4-09256) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>)	5995

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
MACERATINI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione agli illeciti posti in essere nella gestione della USL-RM-22 dal presidente Santino Esigibili (4-12995) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 5995	MANNA: Sul trasferimento delle funzioni di tesoreria del comune di Avellino dalla Banca popolare dell'Irpinia alla Banca popolare di Pescopagano (4-11244) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6000
MACERATINI: Sulla mancanza di illuminazione pubblica in alcune vie del centro di Viterbo (4-13754) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) 5996	MARRI: Per un intervento volto a consentire l'immediato esonero dall'assoggettamento della pensione al fisco italiano, sulla base di una semplice dichiarazione di responsabilità dei pensionati residenti in paesi che hanno concluso con l'Italia accordi per evitare la doppia imposizione fiscale (4-08119) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 6001
MACERATINI: Sui tempi necessari perché l'ufficio cambi proceda all'acquisizione ed archiviazione dei dati valutari in forma nominativa, al fine di combattere la criminalità mafiosa in campo finanziario (4-15256) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 5996	MASINA: Sull'eventuale utilizzazione per la repressione della guerriglia, da parte del governo filippino, dei fondi italiani destinati al reinserimento sociale degli insorti che depongano volontariamente le armi e sulla vendita di aerei militari italiani a detto paese (4-12953) (risponde BUTINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 6002
MAMMONE: Per un intervento volto ad evitare la prevista soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Anagni (Frosinone) (4-08670) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 5997	MATTEOLI: Per la predisposizione di un'ispezione ministeriale atta ad esaminare le possibilità di adibire il palazzo <i>ex Thouar</i> a nuova sede del tribunale di Pisa (4-11117) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 6003
MANNA: Sulla legittimità della concessione, da parte del comune di Avellino, alla signora Anna Maria De Mita, consorte del Presidente del Consiglio, di un terreno su cui realizzare un centro riservato ai ragazzi spastici, nonostante l'esistenza di analogo ricovero donato al comune dalla Repubblica Federale di Germania dopo il terremoto del 1980 (4-10219) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) 5997	MATTEOLI: Sulla gestione del centro carni di Chiusi (Arezzo) (4-15172) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6004
MANNA: Sugli illeciti posti in essere dalla Banca popolare dell'Irpinia, con particolare riferimento ai prestiti concessi ai signori Giuseppe Iapicca e Raffaele Rosario Porfido (4-11065) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) .. 5998	MENZIETTI: Per la realizzazione di un'autorimesa in prossimità del nuovo edificio delle poste e telecomunicazioni in costruzione a Pisa (4-09628) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) .. 6006

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
MOMBELLI: Sul mancato rimborso delle imposte pagate in eccesso sulle indennità di fine rapporto di lavoro, ai sensi della legge 26 settembre 1985, n. 482 (4-03682) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 6006	dell'Aquila nel comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) (4-15033) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6012
MONELLO: Sull'inopportunità di rendere il liceo classico di Comiso (Ragusa) sezione staccata di quello di Vittoria (4-14723) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6008	ORSENIGO: Per la pubblicazione dell'elenco delle amministrazioni locali indebitate con enti previdenziali e società di servizi (4-11672) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) 6012
MONELLO: Per un intervento volto ad evitare la soppressione dell'autonomia della scuola media di Scoglitti (Ragusa) (4-14872) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6009	ORSENIGO: Sulla mancata rispondenza tra i fatti realmente accaduti e gli avvenimenti riportati nello sceneggiato della RAI-TV nella fuga di diossina dall'ICMESA di Seveso (Milano), avvenuta il 10 luglio 1976 (4-12571) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) .. 6013
MONTANARI FORNARI: Per l'accogli-mento della richiesta di cassa integrazione speciale a favore dei dipendenti del gruppo RDB di Piacenza (4-13378) (risponde CIRINO POMICINO, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>) 6010	PALMIERI: Sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali registrati nel 1988 in provincia di Vicenza e nelle altre province del Veneto (4-10960) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 6014
NAPOLI: Per un intervento presso gli organi della regione Calabria al fine di individuare le motivazioni dell'abbandono di numerose automobili, di proprietà della regione medesima, molte delle quali sotto sequestro o garanzia di crediti (4-00996) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 6010	PALMIERI: Per la revoca del decreto ministeriale relativo alla fusione delle scuole medie Vivaldi e Carta di Vicenza (4-14245) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6015
NAPOLI: Per la sollecita apertura dell'ufficio postale nel nuovo abitato di Roghudi (Reggio Calabria) (4-14992) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6011	PARLATO: Per conoscere quante e quali siano le giunte municipali con presenza congiunta di consiglieri comunali della DC e del PCI (4-02054) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) . 6015
NICOTRA: Per la sollecita istituzione di un ufficio postale in località Piano	PARLATO: Per un intervento volto ad integrare il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1987, n. 496, relativo al regolamento dei lavori, provviste e servizi da eseguire

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
<p>in economia da parte della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con l'inserimento dell'obbligo di osservare la riserva a favore del Mezzogiorno (4-02197) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6016</p> <p>PARLATO: Per un intervento presso la RAI-TV volto a garantire la ricezione dei programmi televisivi nelle zone dei comuni di Bellona e di Piana di Monteverna (Caserta) (4-10370) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6017</p> <p>PARLATO: Sul giudizio del Governo in relazione alla iniziativa editoriale <i>Lettera Sud</i> assunta dall'onorevole Giovanni Gorla (4-10526) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6018</p> <p>PARLATO: Per la rivalutazione del trattamento pensionistico corrisposto al personale della scuola collocato a riposo tra il 2 giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, anche in relazione alla sentenza costituzionale n. 504 del 21 aprile 1988 (4-15405) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6019</p> <p>PAZZAGLIA: Per un adeguamento delle indennità spettanti ai componenti le commissioni degli esami di concorso del Ministero delle poste (4-11442) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6020</p> <p>PAZZAGLIA: Per il potenziamento degli uffici addetti al disbrigo delle pratiche di risarcimento dei danni subiti dagli italiani proprietari di beni in Jugoslavia (4-13048) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6020</p>	<p>PAZZAGLIA: Per l'ampliamento dell'organico dell'ufficio cancelleria della pretura di Bonorva (Sassari) (4-14453) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 6020</p> <p>PELLEGATTA: Per un intervento volto a consentire il riscatto ai fini pensionistici del corso di studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale, anche in relazione alla domanda presentata dalla signora Matilde Ciampaglia di Gallarate (Varese) (4-09840) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6021</p> <p>PELLEGATTA: Sulla gestione della Campione d'Italia iniziative SpA da cui dipende il casinò di Campione d'Italia (Como) (4-11625) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6022</p> <p>PELLICANÒ: Sul giudizio del Governo in merito ai motivi che hanno determinato le dimissioni del dottor Sandro Molinari dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto di Banca e Riscatto (4-10853) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6022</p> <p>PERANI: Per un chiarimento in merito all'applicabilità di misure sanzionatorie nei confronti degli elettori che non esercitano il diritto di voto in caso di consultazioni referendarie (4-02653) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) 6023</p> <p>PERANI: Per la revoca della decisione di sopprimere la classe prima della scuola media annessa al conservatorio di Mantova (4-15659) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6024</p>

	PAG.		PAG.
PETROCELLI: Sulle iniziative da assumere per garantire ai consiglieri degli enti locali ed ai cittadini la possibilità di prendere visione degli atti ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (4-02265) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>)	6025	zione di un nuovo avviso di gara in merito all'appalto-concorso per l'affidamento del servizio di manutenzione, gestione e controllo del collettore fognante e dell'impianto di depurazione delle acque dell'agglomerato industriale di Lecce, con particolare riferimento alla necessità di consentire una più larga partecipazione alle imprese locali (4-09113) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>)	6031
PICCOLI: Sul servizio dedicato all'Alto Adige dalla rubrica del TG 3 Samarca, mandato in onda il 4 maggio 1989 (4-13785) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	6026	POLI BORTONE: Sui criteri seguiti per l'assegnazione di rivendite di tabacchi, con particolare riferimento alla situazione del comune di Levèrano (Lecce) (4-10392) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>)	6032
PIRO: Sulla mancata effettuazione dei rimborsi dell'IRPEF trattenuta sulle indennità di fine rapporto, di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482 (4-11404) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>)	6027	POLI BORTONE: Sui criteri seguiti per l'assegnazione di rivendite di tabacchi, con particolare riferimento alla situazione del comune di Leverano (Lecce) (4-10977) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>)	6032
PIRO: Per l'estensione al personale della scuola collocato in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici economici previsti dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale del 5 maggio 1988 (4-16155) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	6029	POLI BORTONE: Sui costi e sui contenuti del cortometraggio <i>Il duce le volle sportive</i> prodotto dall'Istituto Luce (4-10627) (risponde REBULLA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	6033
POLI BORTONE: Sull'opportunità di trasferire il commissario del Governo presso la Regione Puglia, anche in relazione alla sua richiesta all'amministrazione regionale di chiarimenti sull'elezione del presidente dell'ERSAP (4-08823) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>)	6030	POLI BORTONE: Sull'iter della domanda presentata da Pellegrino Primaldo di San Cesario (Lecce) per il rilascio di un'autorizzazione per rivendita di tabacchi (4-11824) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>)	6034
POLI BORTONE: Per un intervento presso il Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese di Lecce volto alla riformula-		PORTATADINO: Sulla mancata applicazione delle norme previste dall'articolo 7 della legge 26 settembre 1985, n. 482 concernente i rimborsi di im-	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
<p>posta applicata in misura maggiore del dovuto sulle liquidazioni delle indennità di fine rapporto dei dipendenti statali (4-06111) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 6034</p> <p>PROCACCI: Per un intervento volto a rendere più agevole il rapporto dei cittadini con il Ministero dell'agricoltura, anche in relazione ai vani tentativi effettuati dall'interrogante per ottenere da detto dicastero il testo della circolare del 3 giugno 1987 (4-16206) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6036</p> <p>RABINO: Per la sollecita emanazione di un provvedimento legislativo che preveda l'istituzione della categoria dei vini tipici (4-13501) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6037</p> <p>RABINO: Per la sollecita emanazione di un provvedimento legislativo che preveda l'istituzione della categoria dei vini tipici (4-13682) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6037</p> <p>RALLO: Per la ricostruzione della carriera del professor Pietro Garbari e per il riconoscimento allo stesso dei benefici per gli insegnanti delle scuole italiane all'estero (4-14006) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6038</p> <p>RALLO: Per un intervento volto a garantire il miglioramento delle strutture scolastiche della provincia di Trieste, in relazione alla decisione del provveditorato agli studi di non istituire per il prossimo anno scolastico 1989-1990 la prima classe elementare nella scuola Filzi di San Giovanni (4-14637) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6038</p>	<p>RAUTI: Sugli aiuti forniti dall'Italia alla Somalia per la cooperazione allo sviluppo, in relazione ai continui disordini che si verificano in quel paese (4-15282) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ... 6039</p> <p>RINALDI: Sulle procedure avviate dal Ministero delle finanze per il rimborso agli aventi diritto delle imposte pagate in eccesso sulle liquidazioni per fine rapporto di lavoro e sui tempi di pagamento di detti rimborsi (4-02943) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 6040</p> <p>ROCELLI: Per un intervento volto ad evitare il previsto trasferimento a Mestre degli uffici dell'ispettorato della seconda zona dell'ASST di Venezia (4-13318) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6042</p> <p>RONCHI: Sulla mancata demolizione del crossodromo e dell'aerodromo siti nel comune di Velletri (Roma) (4-09407) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) 6043</p> <p>RUSSO FRANCO: Sulla veridicità della notizia stampa secondo la quale il venditore ambulante senegalese Abdow Diaw sarebbe stato picchiato dai vigili urbani di Pisa, in quanto privo di licenza di commercio (4-03194) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) 6043</p> <p>RUSSO FRANCO: Per un intervento volto ad eliminare le disfunzioni esistenti nella riscossione da parte dell'amministrazione postale del servizio telex (4-05618) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6044</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
<p>RUSSO FRANCO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per risolvere il problema del lavoro nero nella zona dell'Argentario (Grosseto) (4-05754) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 6046</p>	<p>SOSPURI: Sulla correttezza delle operazioni di verifica condotte per conto dell'ufficio IVA di Pescara sulla contabilità del consorzio Aternum (4-02108) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 6050</p>
<p>RUSSO FRANCO: Sui servizi gestiti dalla ITALCABLE con la società <i>Washington International Teleport (WIT)</i> tramite la <i>Travel Matic International</i> (4-11854) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) .. 6046</p>	<p>SOSPURI: Per la revisione della delibera regionale con la quale è stata approvata la realizzazione di una discarica privata in località Colle Cese, presso Spoltore (Pescara) (4-09089) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) 6052</p>
<p>RUSSO SPENA: Sull'incidente mortale verificatosi presso il cantiere navale della ditta Marrale nel porto di Genova (4-15041) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 6047</p>	<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per un intervento volto a far luce sui metodi di gestione dell'attuale dirigenza della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, anche in relazione ai fidi concessi alla <i>All leasing</i> di Torino al centro di un <i>crack</i> di oltre 130 miliardi (4-09732) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6053</p>
<p>RUTELLI: Per un intervento presso il governo USA volto a garantire il ricorso in appello a favore di Leonard Peltier, membro del movimento indiano d'America, condannato per omicidio nel 1977 (4-14905) (risponde BUTINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 6048</p>	<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per il commissariamento della Cassa di risparmio di Asti (4-11942) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6054</p>
<p>RUTELLI: Per un intervento volto a sospendere gli aiuti alla Somalia, stante le continue violazioni dei diritti umani poste in essere in quel paese (4-15136) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 6048</p>	<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sulla legittimità della costituzione, da parte della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, insieme alla Banca di Piacenza, alla Cassa di risparmio di La Spezia ed alla Banca emiliana, di una società di trattamento informazioni denominata STI (4-11970) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6055</p>
<p>SCARLATO: Sugli aiuti comunitari predisposti dall'AIMA per la trasformazione di pomodori (4-11639) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6049</p>	<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sull'attività di propaganda effettuata da numerosi istituti di credito a favore dell'onorevole Giovanni Gorja (4-12304) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6057</p>
<p>SINESIO: Sulla ventilata soppressione della pretura di Bivona (Arigento) (4-14131) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 6050</p>	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sul convegno sponsorizzato dalla Cassa di risparmio di Alessandria sul tema «Salute e lavoro nella società che cambia (4-14620) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6057	TASSI: Sulle notizie relative ai ritardi con i quali il Medio credito centrale effettua le rimesse attese dagli imprenditori (4-10770) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6062
STEFANINI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la fusione tra le Casse di risparmio di Ancona e di Macerata (4-08374) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6057	TASSI: Sul contemporaneo insediamento di due membri della stessa famiglia nel CORECO di Parma e sul collegio giudicante del locale TAR (4-12083) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 6063
STRADA: Per la revoca della decisione di trasformare la scuola media G. Galilei di Romanengo (Cremona) in sezione staccata di quella di Soncino (4-14982) (risponde MATTARELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 6059	TASSI: Sulla gestione dello IACP di Parma, con particolare riferimento all'affidamento a studi professionali di numerose attività (4-12245) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 6064
TASSI: Per un intervento volto ad accertare la regolarità della gestione dell'ufficio del registro di Pavullo nel Frignano (Modena) (4-04590) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>) 6059	TORCHIO: Per un intervento volto a garantire la uniformità delle decisioni concernenti la copertura dei posti di consigliere comunale rimasti vacanti nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti (4-12776) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'interno</i>) 6065
TASSI: Sui criteri in base ai quali la USL 2 di Piacenza ha ritenuto di aprire un procedimento disciplinare nei confronti della dottoressa Daniela Tansini, medico assistente con funzioni amministrative, per omissione di prestazione sanitaria (4-08538) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 6061	TORCHIO: Per il ripristino dei posti di vice-direttore amministrativo, soppressi dal Ministero delle poste nelle direzioni provinciali di Mantova e Cremona (4-13212) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6066
TASSI: Sulle valutazioni del Governo in merito all'utilizzazione ed all'esposizione della bandiera tirolese e della bandiera europea da parte dell'amministrazione provinciale di Bolzano (4-09722) (risponde MACCANICO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 6062	TREMAGLIA: Sui provvedimenti adottati per garantire l'esercizio del diritto di voto per le elezioni europee ai cittadini italiani residenti in paesi extracomunitari (4-12602) (risponde BUTINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 6067

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
<p>TREMAGLIA: Sui disservizi della SIP e sui programmi di ammodernamento dell'azienda stessa (4-13230) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6069</p> <p>VESCE: Sull'assunzione, da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato, di centoventi persone provenienti dalle categorie previste dalla legge 20 aprile 1968, n. 482, sul collocamento speciale e sull'istituzione di una ulteriore segreteria di presidenza (4-14140) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6071</p> <p>VESCE: Per l'emanazione del decreto ministeriale necessario affinché gli agricoltori italiani possano usufruire in tempo utile dei fondi concessi</p>	<p>dalla CEE, per poter procedere ai lavori di rimboschimento (4-15722) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 6072</p> <p>VITI: Per la sollecita realizzazione della nuova sede per gli uffici delle poste centrali a Matera (4-11234) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 6073</p> <p>ZOLLA: Per il riconoscimento alla signora Clelia Cabibbo, attualmente in servizio presso la USL n. 55 di Verbania (Novara), dell'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 (4-12395) (risponde CARLI, <i>Ministro del tesoro</i>) 6074</p>

AGLIETTA, VESCE, FACCIO, CALDERISI e RUTELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

in data 4 dicembre 1988 una delegazione radicale ha visitato il carcere di Pinerolo nel quale dal 25 novembre 1988 sono in sciopero della fame 29 detenuti a seguito della programmata chiusura del carcere;

le ragioni della protesta e le osservazioni sia dei detenuti che delle guardie carcerarie raccolte dalla delegazione sono le seguenti: né i detenuti né le guardie carcerarie sono stati informati delle motivazioni che hanno determinato la chiusura del carcere, non vi è stata alcuna verifica sulla situazione effettiva della casa di pena e sui disagi cui andavano incontro, in conseguenza della chiusura, i detenuti e gli agenti di custodia, al fine di ricercare eventuali soluzioni che evitassero tali disagi;

per quanto riguarda gli agenti di custodia hanno evidenziato che il trasferimento in altre carceri, dopo un consolidato radicamento nella realtà locale, sarebbe un fatto traumatico; in particolare nelle carceri del Sud dove, oltre alle difficoltà logistiche, testualmente, « svolgere questo mestiere vuol dire piegarsi »;

hanno inoltre dovuto scegliere senza alcun preavviso e senza alcuna indicazione ulteriore una località di trasferimento, pena il trasferimento di ufficio; viene richiesto per tanto di non tenere conto dei fogli firmati in tali condizioni;

per quanto riguarda i detenuti le condizioni di umanità, vivibilità e assi-

stenza garantiti nel carcere di Pinerolo appaiono irripetibili in altre case di pena; oltretutto essendo tutti e 29 tossicodipendenti per cui l'aspetto dell'assistenza è particolarmente rilevante anche in funzione di una azione di recupero;

sia gli agenti, che i detenuti hanno infine rilevato e protestato per la disinformazione operata dalla RAI nazionale in relazione all'azione nonviolenta in atto da oltre 10 giorni —:

le motivazioni alla base della decisione di chiudere la casa circondariale di Pinerolo, se si è tenuto conto delle esigenze degli agenti di custodia e dei detenuti con riferimento al ruolo del carcere nello spirito della riforma carceraria, di recupero e inserimento nel tessuto sociale;

se la magistratura di sorveglianza cui sono demandate le scelte di misure alternative è sollecita nell'esaminare le richieste e se vi sono richieste sospese relative ai detenuti in questione;

se non intenda il Ministero riesaminare il caso di Pinerolo, anche alla luce della civiltà della sollecitazione attuata attraverso una iniziativa rigorosamente nonviolenta, al fine di ricercare soluzioni più adeguate alle diverse esigenze;

se il Ministero abbia informato o meno preventivamente gli istituti carcerari destinati alla chiusura onde averne indicazioni utili in relazioni alle singole e diverse situazioni; in caso affermativo i motivi del fatto che tale iniziativa nel caso di Pinerolo, non sia stata portata a conoscenza degli interessati. (4-10244)

RISPOSTA. — *La soppressione di alcuni istituti penitenziari, disposta con decreto ministeriale 23 novembre 1988, è correlata all'esigenza di procedere ad una razionalizzazione delle risorse edilizie e ad una migliore redistribuzione del personale dell'amministrazione penitenziaria, tenuto conto della generale tendenza verso una progressiva diminuzione della popolazione detenuta, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 663 del 1986 e n. 330 del 1988, nonché del ridotto grado di utilizzazione a livello penitenziario dei complessi oggetto del provvedimento medesimo.*

Peraltro, il citato decreto ministeriale è inteso a conseguire notevoli economie di costi gestionali nonché a permettere una migliore utilizzazione del personale sia civile sia militare, anche in vista della imminente entrata in funzione di alcuni nuovi istituti in via di consegna all'amministrazione penitenziaria. Tuttavia, con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1989 è stata sospesa l'esecutività del decreto di soppressione relativamente ad alcuni istituti penitenziari, tra cui la casa circondariale di Pinerolo.

Si comunica infine che, secondo quanto riferito dal presidente del tribunale di sorveglianza e dell'ufficio di sorveglianza di Torino (uffici giudiziari territorialmente competenti sulla casa circondariale di Pinerolo), le richieste di misure alternative pervenute dal suddetto carcere sono sempre state esaminate con puntuale attenzione e massima sollecitudine. Il prospetto che segue illustra il movimento generale delle richieste presentate dai detenuti del carcere di Pinerolo, e i relativi provvedimenti emessi in merito dal citato tribunale nel corso dell'anno 1988:

Semilibertà:

*richieste pervenute: 9;
richieste respinte: 7;
richieste concesse: 2;
richieste pendenti: 0.*

Liberazione anticipata:

*richieste pervenute: 12;
richieste respinte: 2;
richieste concesse: 8;
richieste pendenti: 2.*

Affidamento in prova al servizio sociale:

*richieste pervenute: 12;
richieste respinte: 5;
richieste concesse: 4;
richieste pendenti: 3.*

Detenzione domiciliare:

*richieste pervenute: 2;
richieste respinte: 1;
richieste concesse: 1;
richieste pendenti: 0.*

Differimento pena:

non sono pervenute richieste.

Liberazione condizionale:

*richieste pervenute: 4;
richieste respinte: 1;
richieste concesse: 1;
richieste pendenti: 2.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

AGLIETTA, CALDERISI, MELLINI, RUTELLI e TEODORI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che*

la Società italiana produzioni, con sede a Milano in via Boccaccio 14 da tempo ha stretto rapporti di collaborazione con la rete due della RAI;

*tali rapporti di collaborazione si sono concretizzati con la fornitura di programmi preregistrati (l'ultimo dei quali è la *Macchina della verità* in onda il lunedì sera) o con collaborazioni per la realizzazione di trasmissioni direttamente prodotte dalla rete due;*

*in particolare la Italiana produzioni ha siglato con la RAI un contratto con il quale si impegna, dietro un compenso di due miliardi e ottocentocinquanta milioni, a contattare ed ingaggiare gli ospiti per la nuova trasmissione di Pippo Baudo. *Serata d'onore:**

da anni ormai la RAI (pur avendo un deficit vicino ai mille miliardi, oltre 15.000 dipendenti e strutture faraoniche) stipula contratti di collaborazione, di produzione e di locazione con società esterne per realizzare trasmissioni che l'azienda potrebbe produrre con i propri mezzi;

da più parti è stato denunciato che tali scelte sono funzionali al finanziamento di gruppi clientelari vicini ai partiti politici che direttamente gestiscono le reti RAI —:

se sia in grado di riferire in base a quali criteri e in base a quali procedure è stata individuata e scelta l'Italiana produzioni per la collaborazione alla trasmissione *Serata d'onore*, quali contratti siano stati formalizzati tra la seconda rete della RAI e quante società;

se ritenga tale scelta corrispondente a criteri di economicità;

se sia in grado di valutare la cifra spesa dalla RAI per la realizzazione di programmi e per le collaborazioni esterne e se è in grado di specificare quali siano i programmi realizzati con supporti tecnici e logistici esterni;

se non ritenga di dover intervenire per sollecitare una maggiore razionalizzazione delle risorse che la RAI è in grado di esprimere nonché per frenare il ricorso ai contratti esterni. (4-12986)

RISPOSTA. — *Il problema posto, riguardante la gestione aziendale, rientra nella competenza esclusiva degli organi direttivi della concessionaria ed, in modo specifico, del consiglio di amministrazione di detta società. Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare

la concessionaria RAI, la quale ha riferito che la società La Italiana Produzioni è regolarmente iscritta nel proprio albo dei fornitori e che i rapporti negoziali conclusi con la medesima nel corso del 1988 e del 1989 riguardano i programmi in onda sulla seconda rete TV Mare contro mare, La macchina della verità e Serata d'onore, perfezionati nel pieno rispetto delle procedure contrattuali previste dal regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, a suo tempo deciso dal consiglio di amministrazione della concessionaria. I programmi Mare contro mare e La Macchina della verità sono due proposte esterne presentate ed approvate con le ordinarie procedure aziendali, sui cui progetti produttivi la sunnominata società disponeva all'origine dei diritti di ideazione e di utilizzazione economica, trasferiti alla RAI contestualmente agli accordi relativi alla concreta realizzazione dei programmi in appalto.

In merito al programma Serata d'onore, la RAI ha precisato che non risponde al vero che il contratto stipulato con La Italiana Produzioni prevedeva, come obbligazioni a carico della società in questione, soltanto quelle di contattare ed ingaggiare gli ospiti per la nuova trasmissione di Pippo Baudo: in realtà le prestazioni della società appaltatrice erano di diversa e più complessa natura, alternando a servizi di carattere squisitamente artistico prestazioni di contenuto essenzialmente tecnico, quali la fornitura e la messa in opera degli impianti, luci colorate e speciali, idonee alla valorizzazione dei numeri effettuati dagli artisti nel corso dello spettacolo ed anche la fornitura e la messa in opera degli impianti di amplificazione ed audio sala, la fornitura di gruppi elettrogeni per l'eventualità che l'esecuzione dei numeri necessitasse di una spesa elettrica superiore alla portata dell'utenza disponibile presso il teatro di Montecatini Terme. Il tutto con l'ausilio di personale tecnico di specifica competenza, al fine di garantire l'effettuazione delle prestazioni a perfetta regola d'arte.

Circa il contenuto artistico delle obbligazioni a carico della società appaltatrice, la RAI ha riferito che esso non consisteva soltanto nella ricerca e nella contrattualiz-

zazione degli ospiti d'onore, che la seconda rete ha concorso a scegliere indicando una specifica rosa di nomi costituita da personaggi di indubbia notorietà, ma anche di tutti gli artisti che hanno eseguito i numeri di contorno, ispirati alla vita ed alla carriera degli ospiti d'onore, in linea col contenuto peculiare della trasmissione.

Per quanto riguarda il ricorso all'appalto, la concessionaria ha precisato che le reti televisive, una volta accertata l'inesistenza o l'indisponibilità di risorse interne idonee alla realizzazione delle prestazioni richieste, anche nel periodo di programmazione delle singole produzioni, sono costrette a rivolgersi a società appaltatrici esterne per i servizi non altrimenti fruibili con la tempestività necessaria in relazione alle esigenze di palinsesto, soprattutto quando, come nel caso in questione, si tratta di programmi in diretta. I mezzi tecnici forniti dalla società appaltatrice per il programma Serata d'onore hanno integrato quelli aziendali apprestati nel teatro di Montecatini Terme, di cui è stata accertata l'insufficienza: l'appalto, comunque, è stato formalizzato dopo la verifica dell'indisponibilità di altri mezzi aziendali per la specifica prestazione. Il tutto per un corrispettivo globale che, rapportato ai cachet normalmente erogati agli ospiti ed agli artisti ed ai costi delle prestazioni tecniche, è stato sufficientemente contenuto e, comunque, perfettamente in linea con i costi usualmente riconosciuti dalla RAI agli appaltatori di programmi analoghi.

Da ultimo si significa che la RAI, nel 1988, ha sostenuto una spesa di 594,8 miliardi di lire per la realizzazione diretta di programmi e di lire 117,5 miliardi per le collaborazioni esterne.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

ALBORGHETTI, AULETA e CRIPPA.— Ai Ministri dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che

il sindaco del comune di Carenno, provincia di Bergamo, ha emesso in data 28 ottobre 1986 un avviso di accertamento di tributi locali pretendendo il pa-

gamento della tassa sui rifiuti solidi urbani per l'intero anno per una manifestazione svoltasi solo nei giorni dal 29 luglio al 3 agosto 1986 ed omettendo di adottare analogo provvedimento per altre manifestazioni a carattere temporaneo —:

se la pretesa del sindaco del comune di Carenno del pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani per l'intero anno a fronte di una manifestazione avente una durata di sei giorni, oltre che infondata ed illegittima, non sia da considerare discriminatoria, atteso anche che, per manifestazioni analoghe, non vi è stata la stessa pretesa;

se non ritenga necessario intervenire per assicurare a tutti i cittadini di quel comune parità di trattamento. (4-02311)

RISPOSTA. — A seguito dello svolgimento in Carenno della Festa dell'Unità 1986 il sindaco ha inviato agli organizzatori avviso di accertamento per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. La tassa è stata applicata non nella misura annuale, bensì in quella prevista per le licenze temporanee, nell'ordine del 20 per cento della tariffa ordinaria.

Il ricorso prodotto in prima istanza dall'interessato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è stato respinto dall'intendente di finanza, mentre il gravame di secondo grado è stato accolto nella considerazione che per le manifestazioni di durata limitata a pochi giorni e non ricorrenti non si realizza il presupposto impositivo. A tale orientamento risulta essersi adeguata l'intendenza di finanza di Bergamo che, infatti, ha accolto il ricorso prodotto avverso l'avviso di accertamento emesso per analogo manifestazione svoltasi nel 1987.

Il Ministro dell'interno: Gava.

ALPINI. — Ai Ministri delle finanze edel lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso

che la legge 26 settembre 1985, n. 482, ha modificato il trattamento

tributario delle indennità di fine rapporto di lavoro;

che l'articolo 4 della citata legge, ha stabilito la riliquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 fissando le modalità e l'ammontare di conguaglio;

che l'articolo 4 prevede che la riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo 7, doveva essere effettuata entro l'anno 1986 per le indennità e le altre somme percepite nell'anno 1980, ovvero percepite anche in anni antecedenti;

allo stato non sono stati rispettati detti termini e che gli interessati, nonostante i solleciti per ottenere i relativi rimborsi, non hanno ricevuto alcuna risposta —

i motivi che hanno causato questa grave inadempienza dello Stato nei confronti di milioni di lavoratori.

L'interrogante desidera conoscere altresì quando detta inadempienza verrà sanata con il tanto atteso rimborso di cui alla riliquidazione della imposta sulle indennità di fine rapporto di lavoro. Certamente l'incresciosa vicenda penalizza, sotto ogni profilo sociale, economico e morale, milioni di lavoratori. (4-03586)

RISPOSTA. — Con legge n. 482 del 26 settembre 1985 è stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riliquidazione, su istanza di parte, delle indennità percepite prima dell'entrata in vigore di detta nuova normativa. All'articolo 7 della citata legge fu stabilito che la riliquidazione doveva avvenire nel 1986 per le somme percepite fino al 1980, nel 1987 per le indennità del 1981 e nel 1988 per quelle degli anni seguenti.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 veniva inoltre fissato, non essendo possibile assicurare la presentazione dell'istanza completa di tutti i documenti entro il 28 febbraio 1986, un ulteriore termine

(30 settembre 1986) per l'invio della sola documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro, necessaria per la riliquidazione e non allegata all'istanza stessa. Ciò posto dal lato formale occorre poi rilevare che per la riliquidazione sulla base della nuova norma e al fine di consentire l'effettuazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, si sono rese necessarie varie fasi di lavoro, sia amministrative che tecniche, consistenti:

nella predisposizione di un apposito modello di istanza e definizione delle informazioni da acquisire meccanicamente (formazione delle specifiche tecniche);

nella definizione di tutte le fasi procedurali previste per l'affidamento della commessa di acquisizione dei dati delle istanze al Consorzio nazionale esattori (lettera di preincarico, parere di congruità dei prezzi da parte dell'ufficio tecnico erariale (UTE), stipula della Commessa e visto di approvazione delle Corti dei Conti).

Da tali esigenze procedurali è dunque emersa la impossibilità materiale di rispettare i termini previsti dal citato articolo 7 della legge n. 482; infatti l'iter per il perfezionamento della Commessa con il Consorzio nazionale esattori si è concluso nel gennaio 1987 e quindi solo da tale data è iniziato il ritiro delle istanze presso le intendenze di finanza e la conseguente attività di perforazione. Contestualmente il centro informativo della direzione generale imposte dirette, tramite la società affidataria SOGEI, ha provveduto alla predisposizione della procedura automatizzata di riliquidazione articolata in due fasi:

una prima fase caratterizzata dallo svolgimento di adempimenti previsti presso le intendenze di finanza (controllo formale delle istanze e verifica delle situazioni pendenti, ordinamento delle istanze, allegazione alle stesse di tutta la documentazione pervenuta entro il 30 settembre 1986 e invio agli uffici imposte competenti alla riliquidazione);

una seconda fase per la riliquidazione dell'imposta e per gli eventuali provvedi-

menti di rimborso da parte degli uffici imposte e dei centri di servizio di Roma e di Milano.

In ordine alla prima fase è stato rilevato da parte del centro informativo della direzione generale imposte dirette che l'aggregazione della documentazione inviata entro il 30 settembre 1986 agli originali delle istanze è stata particolarmente difficoltosa. Dai dati, da ultimo, comunicati dalle intendenze di finanza, risulta che a fronte di 1.082.155 istanze presentate sono state inviate agli uffici ed ai competenti centri di servizio, per l'espletamento delle operazioni di riliquidazione dell'imposta, oltre un milione di istanze.

In ordine alla seconda fase, con circolare n. 25 dell'8 ottobre 1988 della direzione generale delle imposte dirette sono state date istruzioni di servizio per gli uffici imposte e per i centri di servizio per consentire l'avvio della liquidazione.

Al riguardo va opportunamente evidenziato che il centro informativo ha dovuto effettuare la sperimentazione ed il collaudo della predetta procedura presso taluni uffici periferici, soprattutto nella considerazione che il nuovo sistema impositivo ha previsto, anche per il regime transitorio in esame, la rilevanza di talune condizioni che il vecchio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenzionali e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e le altre indennità e somme; valutazione particolare delle eccedenze di indennità maturate fino al 31 maggio 1982 a favore di talune categorie di lavoratori subordinati).

In tale sede è stato rilevato che numerose istanze (oltre l'80 per cento) non sono state corredate di documentazione con conseguenti difficoltà per la riliquidazione e per l'effettuazione degli eventuali rimborsi spettanti. Per consentire in ogni caso la riliquidazione delle istanze, con decreto del Ministro delle finanze 8 ottobre 1988 è stata prevista la possibilità per gli uffici di richiedere in via automatica la documentazione che gli interessati devono produrre entro 90 giorni. Ciò implica una ulteriore necessità di tempi tecnici ma rende liquida-

bili istanze che altrimenti non potrebbero avere seguito.

Per quanto riguarda la procedura per la esecuzione dei rimborsi dovuti a seguito di riliquidazione, l'articolo 4 della su citata legge n. 482 ha stabilito che sono applicabili le disposizioni previste, per i rimborsi IRPEF automatizzati, dall'articolo 42bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1988 necessario per la emissione degli ordinativi collettivi di pagamento da parte dell'amministrazione e dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia. A partire dal 28 dicembre 1988 è stata attivata la procedura che consente agli uffici di trasmettere al sistema le informazioni necessarie per la liquidazione automatica degli eventuali rimborsi.

Alla data attuale, infatti, sono stati predisposti tre ordinativi collettivi di pagamento riguardanti 91.493 soggetti per un totale di lire 85.471.682.000, per i quali sono stati emessi i vaglia cambiari della Banca d'Italia. È, altresì, disposto entro novembre un ulteriore ordinativo collettivo di pagamento che riguarderà circa centomila soggetti, per un totale di circa 80 miliardi (portando così a oltre 165 miliardi i rimborsi).

Giova precisare, infine, che, poiché la procedura automatizzata consente di conoscere mediante interrogazione lo stato di lavorazione delle istanze, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette per avere notizie sui rimborsi, ed al fine anche di eventuali aggiornamenti dell'indirizzo la cui richiesta, secondo le vigenti procedure, può essere inoltrata agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze: Formica.

ANDREIS e SALVOLDI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il giornale in lingua araba, edito a Londra, *Al Hayad*, ha pubblicato il 22 giugno 1989 la notizia di trattative fra i governi italiano e iraniano per la vendita

da parte del nostro paese alla Repubblica islamica d'Iran di 50 cacciabombardieri Tornado;

la rivista tedesco-occidentale *Weltwoche* del 20 luglio 1989 ha ripreso e citato « ambienti bene informati del governo di Teheran » che avrebbero confermato la notizia —

se siano in corso trattative per l'esportazione di MRCA Tornado fra l'Italia e la Repubblica islamica d'Iran;

in caso di risposta positiva di quale quantità si tratti;

in base a quali considerazioni il Governo ritenga di dover autorizzare tale trattativa;

se il Governo non ritenga, vista la situazione caratterizzata tuttora da un precario equilibrio nella regione, di non dover annullare ogni vendita di armi ai paesi protagonisti della guerra del Golfo, per favorire la ricostruzione con le esportazioni esclusivamente di prodotti civili.

(4-15196)

RISPOSTA. — *L'ambasciata d'Italia in Bonn già nel mese di luglio aveva riferito in merito ad una notizia di agenzia che riportava la segnalazione dell'esperto del partito dei Verdi tedesco per le questioni del disarmo, Mechtersheimer, circa la vendita da parte italiana all'Iran di 50 Tornado. Accertamenti subito effettuati in tale occasione hanno permesso di verificare l'infondatezza della notizie; del resto, come è noto, dalla fine del 1986 tutte le forniture di materiale bellico all'Iran sono sospese.*

Nulla risulta, in merito, agli atti di questo ministero, né il Ministero della difesa (che rilascia l'autorizzazione per l'inizio delle trattative previa l'acquisizione del parere del Ministero degli affari esteri) dispone di alcun elemento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

BASSI MONTANARI e PROCACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Piacenza ha elaborato il piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale per l'anno scolastico 1989-1990, in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1988, n. 426;

il provveditore, nel formulare il suddetto piano, non ha applicato in modo integrale la normativa vigente, decreto interministeriale 13 gennaio 1989, costituendo classi con più di 25 alunni e procedendo alla soppressione della prima classe di una scuola media statale, nonostante la dichiarazione dell'amministrazione comunale competente di essere nell'impossibilità di organizzare il trasporto degli alunni alla scuola media più vicina;

il provveditore ha disposto accorpamenti che interessano più di due sezioni di classe, disattendendo così alla circolare ministeriale n. 62 del 13 febbraio 1989 che dettava il contrario, richiamando l'attenzione sull'esigenza « volta a non pregiudicare la complessiva funzionalità didattica »;

tali criteri adottati prevedono anche una inutile mobilità del personale scolastico e la conseguente contrazione occupazionale —

se sia a conoscenza dei fatti riportati, quali misure intenda adottare perché le decisioni che riguardano l'azione e i processi educativi rivolti a bambini, preadolescenti e adolescenti, tengano conto della complessità dei problemi, tutelando i bisogni socio-psicologici degli alunni attraverso l'integrità del gruppo di classe, accorpando due classi e mai smembrandole in sottogruppi;

quali provvedimenti intenda assumere perché sia ridimensionato il numero delle oltre trentasei classi di scuola media sopresse nella provincia di Piacenza;

se giudichi necessario verificare che i criteri con i quali il provveditore di

Piacenza ha disposto il piano di razionalizzazione delle scuole della provincia, non rispondano esclusivamente a meccanismi aritmetici di fusioni e soppressioni, in un'ottica di puro ridimensionamento del servizio scolastico, finalizzato al contenimento della spesa. (4-14081)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Novara, in sede di definizione dell'organico previsionale di diritto le scuole medie per l'anno scolastico 1989/90 ha applicato, per quanto concerne la formazione delle prime classi, le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 gennaio 1989.

Detto decreto dispone, infatti che al limite massimo di 25 allievi si può derogare quando il numero complessivo degli allievi iscritti diviso per 25 dia luogo ad un resto che, ripartito tra un numero di classi pari al quoziente della divisione, determini la formazione di gruppi di consistenza non superiore a 27 unità.

Per quanto concerne invece l'accorpamento di seconde e terze classi di più di due sezioni si fa presente che con telex 23016 del 27 settembre 1989 è stato comunicato al provveditore agli studi che non è possibile l'abbinamento di terze classi formate da 12 e 16 alunni in presenza di allievi portatori di handicap. Si fa presente, infine che nel corrente anno scolastico non è stata istituita la prima classe di scuola media presso la sezione staccata di Ziano Piacentino, dipendente dalla scuola media di Borgonovo V. Tidone in quanto risultavano iscritti soltanto allievi.

Peraltro detta sezione dista dalla sede principale appena quattro chilometri percorribili con un normale mezzo di trasporto in altrettanti minuti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

BATTISTUZZI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che

il funzionamento della prima classe della scuola media annessa al conservatorio di Mantova è stato interrotto con co-

municazione di servizio n. 4450, diramata dal Ministero della pubblica istruzione al direttore del conservatorio stesso il 28 settembre 1989;

il decreto-legge 13 gennaio 1989, che ha emanato i criteri numerici per la formazione delle prime classi per l'anno 1989/90, sulla base del quale è stata stabilita la soppressione della prima classe della scuola media annessa al conservatorio di Mantova, deve riferirsi alle classi della scuola dell'obbligo, nelle quali l'afflusso degli alunni è determinato esclusivamente sulla base dei bacini di utenza e non a quelle nelle quali l'afflusso è determinato da ragioni particolari. Tra queste rientrano indubbiamente le classi della scuola dell'obbligo annesse ai conservatori di musica, per i quali l'ammissione è subordinata ad un esame attitudinale nelle materie musicali nonché al rispetto di una graduatoria per la copertura di un numero di posti limitato;

il provvedimento ministeriale sopra citato ha messo gli alunni, che pure erano stati ammessi alla prima classe dopo aver superato l'esame attitudinale, nella condizione di doversi iscrivere ad altra scuola media;

la soppressione della prima classe potrebbe pregiudicare per il futuro il regolare funzionamento della scuola che ha finalità educative speciali di notevole pregio culturale —

se non ritiene opportuno ripristinare il funzionamento della prima classe della scuola dell'obbligo annessa al conservatorio di musica di Mantova, anche allo scopo di garantire alla scuola stessa una regolare continuità. (4-16442)

RISPOSTA. — Il numero degli alunni — interessati a frequentare la prima classe della scuola media annessa al Conservatorio di Musica di Mantova — era stato effettivamente ritenuto, alla luce di un primo esame, alquanto al di sotto dei parametri prescritti dalle disposizioni normative, regolanti la materia per il corrente anno scolastico Tenuto conto, tuttavia della particola-

rità della scuola in questione e della mancanza nelle zone adiacenti di istituzioni similari come ha rilevato peraltro anche l'interrogante, si è ritenuto di apportare una deroga alle citate disposizioni e di autorizzare, quindi, anche per il corrente anno scolastico, il funzionamento della suddetta prima classe.

L'autorizzazione di cui trattasi è stata, infatti, concessa con decreto ministeriale, debitamente motivato, del 31 ottobre 1989.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

BELLOCCHIO e FERRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che da anni furono accertate dalla giunta comunale di sinistra dell'epoca (sindaco Luise) del comune di Castelvoturno (Caserta) operazioni di usurpazioni di terreni demaniali, che tale utile iniziativa non è stata seguita dalle successive amministrazioni e che fra l'altro si è in presenza, grazie all'iniziativa dell'amministrazione Luise a sentenze della magistratura che reintegrano il comune nel possesso dei beni usurpati — quali i motivi dell'inerzia degli attuali amministratori e quali iniziative s'intendano adottare perché il comune e quindi la collettività non sia defraudata dei suoi beni. (4-09268)

RISPOSTA. — *In merito all'occupazione di suoli demaniali nel comune di Castelvoturno, cui fa riferimento l'interrogante, si fa presente che il tribunale amministrativo regionale della Campania, in data 11 giugno 1985, annullando un provvedimento del commissario per gli usi civici, ha reintegrato l'amministrazione municipale nel possesso dei beni. Avverso tale decisione, gli interessati hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato.*

Il comune per la tutela dei propri interessi in giudizio ha nominato un proprio difensore. Non risulta che il Consiglio di Stato si sia ancora pronunciato.

Il Ministro dell'interno: Gava.

BELLOCCHIO, UMIDI SALA, ROMANI e DI PIETRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

la Banca d'Italia, con l'approvazione dell'ultimo piano sportelli, ha autorizzato a favore della Carical la trasformazione dello sportello delle terme di Guardia Piemontese in comune di Acquappesa (Cosenza) da stagionale a permanente;

da allora, pur essendo trascorso un notevole lasso di tempo nulla è accaduto;

peraltro anche lo sportello stagionale è stato chiuso, procurando notevoli danni ai cittadini ed al turismo —:

se risulti quali siano i motivi che hanno indotto la Carical a non dar seguito all'autorizzazione concessa, di cui in premessa;

quali iniziative s'intendano adottare perché i cittadini non siano privati di un servizio più che necessario. (4-13557)

RISPOSTA. — *La Banca d'Italia all'uopo interpellata, ha fatto presente che la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania stata è autorizzata, in occasione del piano nazionale sportelli 1986, a trasformare in dipendenza a piena operatività lo sportello stagionale ubicato nella frazione Terme Luigiane del comune di Guardia Piemontese (Cosenza), territorio al confine tra il comune di Guardia Piemontese e Acquappesa (Cosenza).*

In data 17 gennaio 1989 la cassa ha manifestato l'intendimento di trasferire il citato sportello nella frazione marina del comune di Guardia Piemontese. In proposito va precisato che la vigente normativa in materia di trasferimenti di dipendenze bancarie prevede la possibilità per le aziende di ubicare liberamente — entro due anni dalla data di presa d'atto da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata — i propri sportelli nell'ambito dello stesso territorio comunale, nonché di collocare gli stessi all'interno di determinate aree di mobilità territoriale ad esse attribuite, secondo una procedura autorizzativa semplificata, basata sul principio del silenzio assenso.

Con riferimento poi alla mancata attivazione di determinati servizi bancari correlati alla temporanea chiusura del citato sportello, si precisa che le aziende di credito valutano autonomamente la gamma di servizi offerti presso ciascuna dipendenza, in relazione alle caratteristiche dei mercati serviti. Per quanto concerne, infine, la possibilità di insediamento da parte di altre banche, si fa presente che, al momento, sono sospesi i termini per la presentazione di istanze dirette alla istituzione di nuovi sportelli che le aziende di credito possono presentare ai sensi dell'articolo 28 della legge bancaria. Allorché i termini saranno riaperti, le eventuali istanze, per l'apertura di nuovi sportelli nel comune di Acquapesa, saranno esaminate dalla Banca d'Italia in conformità alle direttive di massima stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed risparmio.

Il Ministro del tesoro: Carli.

BENEVELLI, BONFATTI PAINI e MASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la classe prima della scuola media annessa al conservatorio musicale di Mantova è minacciata in questi giorni di soppressione, dopo che erano regolarmente iniziate le attività didattiche per l'anno scolastico 1989-1990;

i frequentatori rischiano di trovarsi nella condizione di doversi cercare un'altra scuola, acquistando anche altri libri di testo, con danno economico per le famiglie;

gli uffici del Ministero della pubblica istruzione giustificano la decisione di chiudere la prima classe con il fatto che i tredici alunni iscritti non raggiungerebbero il numero di quindici previsto per l'autorizzazione;

la classe era già stata autorizzata dal provveditorato agli studi e per tali scuole sono ammesse deroghe per quanto riguarda il numero;

la scuola media annessa al conservatorio musicale di Mantova è unica per tutta la provincia —:

se non intenda urgentemente intervenire per garantire la continuità del lavoro scolastico nella prima classe della scuola media annessa al conservatorio musicale di Mantova. (4-15634)

RISPOSTA. — Il numero degli alunni — interessata a frequentare la prima classe della scuola media annessa al Conservatorio di musica di Mantova — era stato effettivamente ritenuto, alla luce di un primo esame alquanto al di sotto dei parametri prescritti dalle disposizioni normative, regolanti la materia per il corrente anno scolastico. Tenuto conto, tuttavia della particolarità della scuola in questione e della mancanza nelle zone adiacenti di istituzioni similari, come ha rilevato peraltro anche l'interrogante, si è ritenuto di apportare una deroga alle citate disposizioni e di autorizzare, quindi anche per il corrente anno scolastico, il funzionamento della suddetta prima classe.

L'autorizzazione di cui trattasi è stata, infatti concessa con decreto ministeriale, debitamente motivato del 31 ottobre 1989.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

BOATO e AGLIETTA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che recenti vertenze sindacali interne alla SIP, condotte in particolare dalla FILTE, hanno messo in risalto assurde situazioni che ricadono, come danno o rischio, sugli utenti del servizio telefonico e vanno risolte in modo uniforme sul territorio nazionale e non in modo sporadico a livello locale. Ci si riferisce in particolare ai seguenti problemi:

1) i pali di sostegno delle linee telefoniche SIP non sono a debita distanza dal bordo stradale, non rispettano le normative del settore e sono già stati causa di gravi incidenti a comuni cittadini. Il

caso più recente ci risulta avvenuto nella zona di Verona ove un automobilista ha perso la vita contro un palo posto troppo vicino al bordo stradale;

2) le cassette di smistamento delle linee SIP non sono dotate di crittidi servizio per i lavoratori dipendenti, per cui essi sono autorizzati ufficialmente dall'azienda ad operare utilizzando le linee del primo abbonato che capita loro a tiro. Lo sfortunato utente potrà avere per un po' la linea isolata o in parallelo con l'operaio SIP, che potrà sentire tutte le telefonate dell'utente, e poi alla fine l'utente si vedrà addebitato qualche scatto che certo non gli compete. È necessario e semplice invece, mantenere in ogni cassetta di smistamento una linea per i servizi interni SIP senza pesare in modo truffaldino sugli utenti;

3) i cavi SIP non sono protetti da correnti indotte, prodotte soprattutto in prossimità di centraline ENEL, per cui i cavi SIP possono divenire portatori di correnti elettriche di alta intensità che possono colpire sia lavoratori SIP sia ignari utenti, con danni anche gravissimi. È necessario risolvere il problema, che dal punto di vista tecnico è semplice, ma implica interventi diffusi su tutte le linee e perciò costosi per la SIP;

4) la SIP sta agendo sull'organizzazione del lavoro dei propri dipendenti per inviare le bollette agli utenti sempre con maggior anticipo sulla scadenza. Malgrado sulla bolletta sia riportata la data di scadenza del pagamento, il cittadino medio all'arrivo della bolletta va a pagarla; per cui dato che attualmente la SIP riesce ad inviaria a domicilio con circa un mese di anticipo rispetto alla scadenza, essa introita valuta sottraendola alle tasche dei cittadini con ovvi propri benefici. Ciò in netto contrasto con i diritti fondamentali dei consumatori —

se intende riferire al Parlamento sulla situazione nei quattro settori citati e imporre alla SIP di prendere con urgenza i provvedimenti del caso per risol-

vere queste situazioni che attualmente sono a danno dei consumatori. (4-09772)

RISPOSTA. — L'installazione dei pali di sostegno delle linee telefoniche viene eseguita dalla SIP secondo quanto stabilito dalla norma CEI n. 103-2, seguita dalla concessionaria sin dal 1972, che prevede una distanza minima dal ciglio della strada di almeno tre metri o, in casi speciali, una distanza non inferiore all'altezza fuori terra del palo. Si significa, inoltre, che il personale addetto alla riparazione e manutenzione delle linee telefoniche non è autorizzato ad effettuare dagli armadi riparti-linee telefonate di servizio ma, esclusivamente, chiamate di misura e di controllo sulle linee degli utenti che hanno inoltrato segnalazione di guasto al fine di verificare l'efficacia dell'intervento posto in essere.

Per quanto riguarda la protezione dei cavi telefonici dalle correnti indotte dalle linee elettriche ad alta tensione la SIP si attiene, invece, alla norma CEI n. 103-6 ed alle direttive CCITT in materia.

Occorre in proposito precisare che non risultano segnalazioni di incidenti occorsi al personale o ad utenti e che comunque, i lavori di ammodernamento della rete prevedono la revisione delle protezioni e l'apporto di ogni modifica ritenuta opportuna. Si soggiunge, infine, che per una migliore organizzazione del lavoro i vari centri elaborazione dati della SIP iniziano le operazioni di fatturazione e di stampa dei relativi bolettini nella seconda decade del mese precedente il bimestre cui si riferisce il pagamento provvedendo nel contempo alla spedizione scaglionata degli stessi ai vari utenti.

Talune volte, può, quindi, effettivamente, accadere che l'avviso di pagamento giunga a destinazione con un lieve anticipo sulla scadenza ma, poiché la data entro la quale deve essere effettuato il pagamento è impressa chiaramente sulla fattura, si ritiene che la procedura adottata dalla SIP non possa considerarsi lesiva dei diritti dei consumatori.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì.

BORRUSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per porre fine agli inammissibili ritardi nella esecuzione dei rimborsi di parte dell'IRPEF pagata dai lavoratori sulle indennità di fine rapporto e buonuscita liquidate dal gennaio 1980 al 30 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge n. 482, che ha introdotto nuove norme per la tassazione delle liquidazioni.

Al riguardo si sottolinea che sono passati più di tre anni da quando — si era nel febbraio 1986 — 1.071.000 lavoratori dei settori pubblico e privato inoltrarono alle intendenze di finanza competenti per territorio l'istanza ministeriale (il « modello » fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1985) per il parziale rimborso, a norma della legge di cui sopra.

Con la circolare 21 novembre 1987, n. 2597 il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette, divisione centro informativo — comunicava che quasi tutte le intendenze di finanza avevano trasmesso le istanze in questione agli uffici distrettuali delle imposte dirette ed ai centri di servizio di Milano e Roma. « Entro l'estate (del 1988) — piva (testualmente) la predetta circolare — si prevede possano essere ultimate le operazioni contabili e consegnate le « liste di rimborso » al Centro informativo delle imposte dirette, che dovrà emettere gli ordinativi collettivi di pagamento, da inviare alla Banca d'Italia ». L'istituto, a partire dall'autunno 1988, avrebbe dovuto recapitare agli aventi diritto i vaglia cambiari con gli importi da restituire, maggiorati degli interessi (12 per cento annuo). « L'intera procedura — concludeva la nota — sarà ultimata nei primi mesi del 1989 ».

Nell'autunno del 1988 non successe però niente di quanto formalmente preannunciato; venne invece emanata una seconda circolare (la n. 25 dell'8 ottobre, in applicazione del decreto ministeriale 19 settembre 1988, n. 481) con la quale si dava notizia che gli uffici distrettuali delle imposte dirette avrebbero predispo-

sto, entro la fine dell'anno, gli ordinativi di pagamento, mentre sarebbe stata cura della Banca d'Italia emettere i vaglia cambiari non trasferibili nei confronti dei beneficiari. Anche alla nuova scadenza indicata non è successo niente.

In aprile del corrente anno il Ministero delle finanze ha fatto sapere che la maggior parte di quanti avevano inviato l'istanza ricordata avrebbe ricevuto entro giugno i sospirati rimborsi; il 75 per cento circa, si affermava, avendo un buon 25 per cento degli interessati ommesso di specificare — nell'inoltrare la richiesta — dati essenziali che avrebbero avuto tempo novanta giorni per indicare in un apposito modulo da ricevere a domicilio. È arrivata la fine di giugno e poi la fine di settembre e non è successo ancora niente.

(4-15749)

RISPOSTA. — *Con legge n. 482 del 26 settembre 1985 è stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riliquidazione, su istanza di parte, delle indennità percepite prima dell'entrata in vigore di detta nuova normativa. All'articolo 7 della citata legge fu stabilito che la riliquidazione doveva avvenire nel 1986 per le somme percepite fino al 1980, nel 1987 per le indennità del 1981 e nel 1988 per quelle degli anni seguenti.*

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 veniva inoltre fissato, non essendo possibile assicurare la presentazione dell'istanza completa di tutti i documenti entro il 28 febbraio 1986, un ulteriore termine (30 settembre 1986) per l'invio della sola documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro, necessaria per la riliquidazione e non allegata all'istanza stessa.

Ciò posto dal lato formale occorre poi rilevare che per la riliquidazione sulla base della nuova norma e al fine di consentire l'effettuazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, si sono rese necessarie varie fasi di lavoro, sia amministrative che tecniche, consistenti:

nella predisposizione di un apposito modello di istanza e definizione delle infor-

mazioni da acquisire meccanicamente (formazione delle specifiche tecniche);

nella definizione di tutte le fasi procedurali previste per l'affidamento della commessa di acquisizione dei dati delle istanze al Consorzio nazionale esattori (lettera di preincarico, parere di congruità dei prezzi da parte dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), stipula della commessa e visto di approvazione delle Corti dei Conti).

Da tali esigenze procedurali è dunque emersa la impossibilità materiale di rispettare i termini previsti del dal citato articolo 7 della legge n. 482; infatti l'iter per il perfezionamento della commessa con il Consorzio nazionale esattori si è concluso nel gennaio 1987 e quindi solo da tale data è iniziato il ritiro delle istanze presso le Intendenze di finanza e la conseguente attività di perforazione. Contestualmente il Centro informativo della Direzione generale imposte dirette, tramite la società affidataria SOGEI, ha provveduto alla predisposizione della procedura automatizzata di riliquidazione articolata in due fasi:

una prima fase, caratterizzata dallo svolgimento di adempimenti previsti presso le Intendenze di finanza (controllo formale delle istanze e verifica delle situazioni pendenti, ordinamento delle istanze, allegazione alle stesse di tutta la documentazione pervenuta entro il 30 settembre 1986 e invio agli uffici imposte competenti alla riliquidazione);

una seconda fase, per la riliquidazione dell'imposta e per gli eventuali provvedimenti di rimborso da parte degli uffici imposte e dei centri di servizio di Roma e di Milano.

In ordine alla prima fase è stato rilevato da parte del Centro informativo della Direzione generale imposte dirette che l'aggregazione della documentazione inviata entro il 30 settembre 1986 agli originali delle istanze è stata particolarmente difficoltosa. Dai dati, da ultimo, comunicati dalle Intendenze di finanza, risulta che a fronte di 1.082.155 istanze presentate sono state inviate agli uffici ed ai competenti centri di

servizio, per l'espletamento delle operazioni di riliquidazione dell'imposta, oltre un milione di istanze.

In ordine alla seconda fase, con circolare n. 25 dell'8 ottobre 1988 della Direzione generale delle imposte dirette sono state date istruzioni di servizio per gli uffici imposte e per i centri di servizio per consentire l'avvio della liquidazione. Al riguardo va opportunamente evidenziato che il Centro informativo ha dovuto effettuare la sperimentazione ed il collaudo della predetta procedura presso taluni uffici periferici, soprattutto nella considerazione che il nuovo sistema impositivo ha previsto, anche per il regime transitorio in esame, la rilevanza di talune condizioni che il vecchio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenzionali e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e le altre indennità e somme; valutazione particolare delle eccedenze di indennità maturate fino al 31 maggio 1982 a favore di talune categorie di lavoratori subordinati).

In tale sede è stato rilevato che numerose istanze (oltre l'80 per cento) non sono state corredate di documentazione con conseguenti difficoltà per la riliquidazione e per l'effettuazione degli eventuali rimborsi spettanti. Per consentire in ogni caso la riliquidazione delle istanze, con decreto del ministro delle Finanze 8 ottobre 1988 è stata prevista la possibilità per gli Uffici di richiedere in via automatica la documentazione che gli interessati devono produrre entro 90 giorni. Ciò implica una ulteriore necessità di tempi tecnici ma rende liquidabili istanze che altrimenti non potrebbero avere seguito.

Per quanto riguarda la procedura per la esecuzione dei rimborsi dovuti a seguito di riliquidazione, l'articolo 4 della succitata legge n. 482 ha stabilito che sono applicabili le disposizioni previste, per i rimborsi IRPEF automatizzati, dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1988 necessario per la emissione degli ordinativi collet-

tivi di pagamento da parte dell'amministrazione e dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia.

A partire dal 28 dicembre 1988 è stata attivata la procedura che consente agli uffici di trasmettere al sistema le informazioni necessarie per la liquidazione automatica degli eventuali rimborsi. Alla data attuale, infatti, sono stati predisposti tre ordinativi collettivi di pagamento riguardanti 91.493 soggetti per un totale di Lire 85.471.682.000, per i quali sono stati emessi i vaglia cambiari della Banca d'Italia. È, altresì, disposto entro novembre un ulteriore ordinativo collettivo di pagamento che riguarderà circa cento mila soggetti, per un totale di circa 80 miliardi (portando così a oltre 165 miliardi i rimborsi).

Giova precisare, infine, che, poiché la procedura automatizzata consente di conoscere mediante interrogazione lo stato di lavorazione delle istanze, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette per avere notizie sui rimborsi, ed al fine anche di eventuali aggiornamenti dell'indirizzo la cui richiesta, secondo le vigenti procedure, può essere inoltrata agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze: Formica.

BRESCIA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

i motivi che ostacolano la definizione della pratica di pensione definitiva della signora Ruvo Gerarda, nata il 28 maggio 1921 — numero di posizione 2638591 — collocata a riposto dalla unità sanitaria locale n. 2 di Potenza il 29 maggio 1981. A distanza di 8 anni l'interessata percepisce ancora solo la pensione parziale. (4-12153)

RISPOSTA. — L'interessata fruisce di pensione definitiva, concessa con decreto n. 179365 del 27 aprile 1984, fin dal mese di novembre 1984. L'errore cui è stata indotta l'interessata deriva, presumibilmente, dalle annotazioni « liquidazione provvisoria » e « con riserva di revisione », talora apposte sugli assegni mensili di conto cor-

rente postale. Tali annotazioni sono stampate sui tagliandi riservati ai pensionati, annessi agli assegni di pensione, ogni qualvolta venga effettuato il pagamento di rate correnti aggiornate, o di eventuali differenze arretrate, a seguito di variazioni di carattere generale disposte direttamente dal centro nazionale di calcolo di Latina. Esse indicano soltanto che le liquidazioni effettuate, con procedura automatizzata, sono soggette a riscontro contabile da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986 n. 429.

Il Ministro del tesoro: Carli.

BULLERI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da tempo i lavori per la costruzione del centro operativo del movimento postale di Pisa sono sospesi;

il prolungarsi della sospensione priva il servizio postale di Pisa, oggi in piena crisi, di una struttura che può migliorarlo, mentre i lavoratori occupati nel cantiere rischiano il licenziamento —:

se ritiene di adottare i provvedimenti necessari per la ripresa e la conclusione dei lavori. (4-11641)

RISPOSTA. — Non risponde al vero la notizia secondo cui i lavori per la costruzione del centro operativo postale di Pisa sarebbero stati sospesi. Tali lavori iniziati in data 24 marzo 1988, hanno subito, invece, un temporaneo rallentamento, causato dalla necessità di adeguare il progetto esistente alla constatata effettiva situazione idrogeologica dell'area di sedime. L'inconveniente denunciato non dovrebbe, comunque, causare ritardi rispetto alla data prevista per l'ultimazione del centro operativo postale in parola, già fissata per il 25 marzo 1990.

Si partecipa, infine, che per porre rimedio alla irregolare situazione in cui versa il servizio postale nella provincia di Pisa si è

provveduto ad assumere un congruo numero di personale straordinario (180 unità) nonché ad inviare un funzionario ispettivo nell'ufficio movimento di Pisa-Ferrovia, il quale ha dato inizio alla riorganizzazione dei servizi per evitare che si formino giacenze degli effetti postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

CAMBER. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

a favore dei profughi giuliano-dalmati sono stati stanziati (col combinato disposto delle leggi n. 135 del 1985 e n. 41 del 1986, fondi inerenti la liquidazione delle posizioni in sofferenza;

tali fondi risulterebbero essere stati utilizzati solo parzialmente —:

a quanto ammontano gli stanziamenti specificamente rivolti alla liquidazione degli indennizzi a favore dei profughi giuliano-dalmati in relazione agli anni 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989;

qual è l'ammontare del residuo non utilizzato di tali stanziamenti al 31 dicembre 1988;

quali le ragioni del mancato pieno utilizzo dei fondi stanziati. (4-12716)

RISPOSTA. — La riserva stabilita dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura del 40 per cento dello stanziamento, per gli indennizzi a favore dei citati profughi, con decorrenza 1986, ammonta a:

lire 35.200.000.000 per l'anno 1986;

lire 56.850.000.000 per l'anno 1987;

lire 120.000.000.000 per l'anno 1988;

lire 63.200.000.000 per l'anno 1989.

Le somme non utilizzate, fino al 31 dicembre 1988, ammontavano a lire 102 miliardi circa, di cui 6 miliardi relativi al 1987 e 96 miliardi al 1988.

La mancata utilizzazione dei fondi stanziati è da imputarsi esclusivamente all'esi-

quità degli indennizzi corrisposti, in quanto le relative istanze si riferiscono a complessi di beni di modesta entità.

Infatti, nel 1987, sono state definite 1.436 pratiche, con una spesa media di 34 milioni circa per pratica; nell'anno 1988, invece, sono state definite 1.673 istanze per un importo medio di lire 14 milioni circa.

Si soggiunge, infine, che i pagamenti vengono disposti seguendo l'ordine cronologico delle deliberazioni adottate dalle competenti commissioni interministeriali le quali, peraltro, si uniformano ai criteri di precedenza stabiliti dall'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, modificato dall'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Il Ministro del tesoro: Carli.

CANNELONGA e GALANTE. — Ai Ministri del tesoro, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 257 « Disposizioni urgenti in materia sanitaria » prevede che le prestazioni e le proposte di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale debbano essere effettuate su modulari standardizzati ed a lettura automatica da definirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto-legge;

è previsto, per la stampa di detti ricettari standardizzati, l'intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

il comma 5 dell'articolo 2 di detto decreto-legge prevede che a decorrere dal 1° ottobre 1987 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei galenici siano dotati di bollini o fustellati aventi il requisito di autoadesività;

vive preoccupazioni si sono manifestate tra le maestranze dello stabilimento cartario dell'IPZS di Foggia e tra le Organizzazioni sindacali di categoria in riferi-

mento al diffondersi di voci circa orientamenti della Direzione nazionale dell'IPZS di delegare a stabilimenti privati la stampa di detti ricettari e bollini o fustellati autoadesivi —:

quali fundamenta hanno le « voci » circa la volontà della Direzione dell'IPZS di non utilizzare l'importante Stabilimento di Foggia — peraltro già utilizzato per produzioni di un certo valore (targhe automobilistiche, ecc.);

quali iniziative sono in corso e quali attrezzature si stanno predisponendo da parte dell'IPZS presso lo Stabilimento di Foggia per prepararsi ad approvvigionare il Servizio sanitario nazionale di quanto previsto dal decreto-legge n. 257 del 30 giugno 1987. (4-00301)

RISPOSTA. — *L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1987, n. 531, che ha convertito il decreto-legge 30 ottobre 1987 n. 443, pone a carico delle regioni e delle province autonome l'approvvigionamento dei modulari standardizzati, definiti con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

L'articolo 4, comma primo, del successivo decreto 11 luglio 1988, n. 350, prevede la possibilità per le regioni di avvalersi dei servizi offerti dal Poligrafico per le attività di stampa e distribuzione del ricettario alle unità sanitarie locali, secondo modalità e condizioni definite in apposite convenzioni da stipularsi fra le singole regioni e l'Istituto stesso.

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che qualora la regione non intenda avvalersi delle citate modalità di approvvigionamento l'Istituto poligrafico interviene fornendo, in via esclusiva, la carta filigranata avente le caratteristiche fissate dal Ministero della sanità e assicurando, inoltre, alle regioni la consulenza tecnica in materia di formazione dei capitoli che regolano l'affidamento della stampa e della distribuzione dei ricettari, con particolare riguardo alle disposizioni relative alle misure di sicurezza, nonché in

materia di controlli sull'osservanza delle norme di sicurezza fissate nei capitoli stessi.

In conformità a tali disposizioni, sono stati predisposti, di concerto con gli enti territoriali, schemi di convenzione e di contratto diversificati a seconda delle varie ipotesi previste.

Nel caso in cui le regioni e le province autonome scelgano di affidare all'Istituto la stampa e la distribuzione del ricettario, è prevista la consegna dei ricettari alle unità sanitarie locali con cadenze trimestrali, quadrimestrali o semestrali, a scelta degli enti territoriali, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Finora, sono stati definiti le convenzioni e i contratti con tutte le regioni e le province autonome, le quali hanno commissionato all'Istituto la stampa e la distribuzione del ricettario, ad eccezione della Toscana e Sardegna che ancora non hanno contattato l'Istituto poligrafico.

In data 13 settembre 1989 sono stati consegnati 1.186.830 ricettari, per complessive 118.683.000 prescrizioni, in relazione ai diversi fabbisogni annuali e sulla base dei tempi di distribuzione prescelti dai vari enti locali.

Per quanto concerne, poi, la produzione dei bollini fustellati autoadesivi per le confezioni di specialità medicinali erogabili dal servizio sanitario, l'Istituto poligrafico ha comunicato che il ministro della sanità, con decreto ministeriale 29 febbraio 1988, ha stabilito l'intervento diretto dell'Istituto poligrafico nella fase di fabbricazione e stampa dei bollini autoadesivi e la possibilità dello stesso di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di aziende fiduciarie, al fine di adeguare le modalità di fornitura alle esigenze produttive delle aziende farmaceutiche.

Il citato Istituto ha, altresì, precisato che lo stabilimento di Foggia è attrezzato soltanto per la produzione cartaria, mentre per la fabbricazione dei bollini, trattandosi di prodotti grafici, sono specificamente predisposte le dipendenze dell'Istituto site in Roma.

Il Ministro del tesoro: Carli.

CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che*

nel comune di Rodi (Grecia) si trova da anni in stato di completo abbandono il cimitero civile cattolico, all'interno del quale sono sepolti un centinaio circa di cittadini di origine italiana;

a pochi metri da detto cimitero si colloca quello militare italiano, mantenuto invece in perfetto stato;

nel solo comune di Rodi sono presenti, oltre a quello greco, due cimiteri turchi, uno ebraico, uno protestante tutti custoditi ed ottimamente curati —:

quali iniziative intende assumere per conoscere le ragioni che hanno portato al verificarsi di uno stato di così grave abbandono, da parte delle autorità competenti, del cimitero civile cattolico e quali eventuali possibilità di intervento il Ministero degli esteri intenda intraprendere onde garantire il rispetto del luogo sacro della sepoltura dei nostri connazionali.

(4-09711)

RISPOSTA. — *La precaria situazione del cimitero cattolico civile di Rodi, come quella di altri sacrari non appartenenti al demanio italiano, che sorgono su territori in passato sottoposti alla sovranità italiana, è da tempo nota al Ministero degli affari esteri. Le rappresentanze diplomatiche e consolari d'Italia in Grecia hanno in più occasioni interessato al riguardo le autorità locali. Queste, però, hanno sempre fatto presente che l'amministrazione di tale cimitero è demandata alla Chiesa cattolica, la quale, tuttavia, non possiede fondi sufficienti per procedere ad una sistemazione generale del sacrario. Al contrario, le comunità religiose ebraica, turca e protestante dell'isola sembrano in grado di far fronte alla manutenzione dei rispettivi cimiteri, che sono infatti meglio curati.*

Il commissario generale per le onoranze caduti in guerra ha avuto la possibilità di intervenire per la ristrutturazione della parte militare dello stesso cimitero di Rodi. Di conseguenza, d'intesa con le autorità con-

solari italiane, si sta provvedendo ad effettuare alcuni lavori, quali la chiusura di una breccia nel muro esterno o la costruzione di muretti di separazione sul viale principale, che contribuiranno ad una migliore sistemazione del sacrario nel suo insieme.

Peraltro, una sistemazione completa del cimitero richiederebbe, da quanto è stato appurato dal consolato d'Italia in Atene, un onere di circa lire 110 milioni. Tale tipo di spesa non può purtroppo gravare, in base alle vigenti norme, sui capitoli di bilancio gestiti dal Ministero degli affari esteri.

Tuttavia, l'ambasciata ed il consolato d'Italia in Atene continueranno a seguire attentamente la questione, svolgendo ogni possibile opera di sensibilizzazione a livello locale, così da giungere, quanto prima, ad una soluzione soddisfacente del problema.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Vitalone.

CASTAGNOLA e MONTESSORO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

il Banco di Napoli, sede di Genova, ha registrato difficoltà di gestione nelle sue attività locali;

in accordo con il sindacato, è già stata decisa la chiusura di quattro sportelli sui nove dell'area urbana anzidetta;

esiste un grande ed oggettivo problema di riorganizzazione delle strutture creditizie, controllate dallo Stato, proprio al fine di migliorare rendimenti, funzioni e rapporti costi-benefici, ovviamente considerando le novità già intervenute sul mercato ed altre che si accumuleranno fino al gennaio 1993 —:

se il Governo non ritiene che alla riorganizzazione si debba procedere in tempi rapidi e in una logica di espansione e di maggiore collegamento fra le attività da svolgere nelle aree finanziariamente più dinamiche e quelle di aree per cui necessitano dimensioni più ampie delle attuali;

se non reputa l'interrogante che siano da salvaguardare le presenze attuali di sportelli nell'area genovese, proprio al fine di non pregiudicare potenzialità esistenti (per le quali sarebbe in futuro disdicevole il rammarico di avervi rinunciato) in funzione non assistenziale, ma produttiva;

se non valuta che siano da confermare gli accordi intercorsi con i sindacali anche al fine di fugare apprensioni e preoccupazioni per il loro futuro da parte dei lavoratori interessati. (4-10649)

RISPOSTA. — *In base alla vigente normativa in materia di trasferimenti di dipendenze bancarie, le aziende di credito possono trasferire i propri sportelli all'interno di una determinata area di mobilità territoriale, alle stesse attribuite, secondo una procedura di autorizzazione semplificata, basata sul principio del silenzio-assenso.*

In linea con tali principi, il Banco di Napoli, a suo tempo, ha provveduto a comunicare all'organo di vigilanza trasferimento di quattro dipendenze ubicate nel comune di Genova. In proposito, va precisato che la scelta delle piazze di insediamento e la rinuncia ad altre rientrano nell'autonomia gestionale di ciascuna banca, in quanto volte a realizzare le proprie strategie operative in materia di articolazione della rete territoriale.

Il Ministro del tesoro: Carli.

CICONTE, NARDONE, LAVORATO e SAMÀ. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave episodio e della particolare situazione che si è venuta a determinare a Lamezia Terme (Cz) dove il segretario della FLAI e 32 braccianti agricoli sono stati denunciati con la imputazione di « interruzione di pubblico servizio » per essersi recati, dopo aver dato comunicazione alla locale stazione dei carabinieri, presso l'ufficio di collocamento di S. Eufemia Lamezia onde

richiedere il rispetto della legge. Era accaduto infatti che l'azienda agraria Bertolami nel mentre licenziava oltre 50 lavoratori, provvedeva nel contempo ad assumere altri operando per escludere quelli più sindacalizzati. Questo ultimo atto di palese violazione dei diritti dei lavoratori agricoli non rappresenta un episodio isolato ma bensì una situazione generalizzata di illegalità del mercato del lavoro in agricoltura e di proliferazione del caporalato;

quali valutazioni hanno di tale gravissimo episodio e quali provvedimenti urgenti, per la parte di loro specifica competenza, intendono adottare;

se non ritengono, per quanto di competenza, di avviare immediatamente una indagine su quanto è avvenuto per accertare tutte le responsabilità. (4-11156)

RISPOSTA. — *In base agli accertamenti esperiti dall'ispettorato del lavoro di Catanzaro, è risultato che nella zona di Lamezia Terme operano le aziende agricole: Bertolami Antonino, Bertolami Carmelo, cooperativa Bertolami e Bertolami Giuseppe.*

Per quanto concerne, in modo particolare, l'azienda Bertolami Antonino, le indagini ispettive hanno evidenziato che questa, nel mese di agosto del 1988, ha licenziato, tra gli altri, trentuno braccianti agricoli. Questi ultimi, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 79 del 1983, in data 14 settembre 1988, tramite un rappresentante della CGIL, hanno presentato alla sezione di collocamento di Sant'Eufemia istanza di prenotazione per essere successivamente avviati presso l'azienda in parola. Nella medesima giornata, lo stesso sindacalista ha inoltrato analoga domanda per un altro lavoratore che, in precedenza era stato licenziato dalla ditta Bertolami Carmelo.

L'8 novembre 1988, in base alla richiesta avanzata dall'azienda agricola Bertolami Giuseppe, la sezione di collocamento sopra citata, con nulla-osta n. 39 e 40/5850, ha provveduto all'avviamento al lavoro di dieci braccianti agricoli tra quelli iscritti nelle liste dei disoccupati, in quanto non vi erano più prenotazioni per questa

azienda, essendo stati quelli prenotati già tutti avviati.

A questo proposito occorre precisare che i trentadue braccianti, licenziati nel mese di agosto del 1988, cui prima si è fatto cenno, pur avendo presentato domanda di prenotazione, non figuravano iscritti nelle liste dei disoccupati. A seguito dei fatti più sopra riportati, però, i lavoratori in parola ed il sindacalista della CGIL, al quale si erano rivolti in precedenza, si sono recati, in data 26 novembre 1988, alla sezione di collocamento per protestare contro gli avviamenti operati dal responsabile della sezione stessa presso la ditta Bertolami Giuseppe, sostando nei locali dell'ufficio per circa due ore.

Il comandante della stazione dei carabinieri di Sant'Eufemia Lamezia, assieme ad un militare dell'arma, trovandosi a passare casualmente nei pressi dell'ufficio di collocamento, si è fermato e dopo aver appreso il motivo dell'occupazione ha voluto accertare di persona i fatti e le responsabilità ed il 29 dicembre dello stesso anno ha quindi, trasmesso un rapporto in tal senso al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lamezia Terme.

Per quanto riguarda, in particolare, l'azienda agricola Bertolami Antonino si precisa, infine, che l'ispettorato di Catanzaro, nell'ambito della costante vigilanza per la lotta al caporalato, ha effettuato quattro ispezioni, dal 18 ottobre 1988 al 29 giugno 1989, a seguito delle quali sono state accertate violazioni all'articolo 10, primo comma della legge 11 marzo 1970, n. 83, per aver, il responsabile della ditta, assunto al lavoro quindici dipendenti non per il tramite del competente ufficio di collocamento, e all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1964, n. 1412, per aver omesso di denunciare in favore di alcuni lavoratori le effettive giornate lavorative prestate.

Per tali violazioni sono stati notificati i relativi illeciti amministrativi, al sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

CIMA e VESCE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la circolare ministeriale n. 3068/5518 del 31 ottobre 1984 stabilisce disposizioni « tassative » in relazione ai detenuti precedentemente soggetti al regime ex articolo 90 dell'ordinamento penitenziario;

il contenuto della suddetta circolare è tale da mantenere nei fatti un regime di trattamento diverso da quello ordinario per i detenuti definiti « ex-differenziati »;

gli stessi devono sottostare a procedure di declassificazione prima di poter fruire degli stessi diritti dei detenuti soggetti al regime ordinario —:

se non ritenga che la definizione di « ex-differenziati », considerata la contemporanea fissazione di norme particolari di trattamento, costituisca un puro espediente verbale privo di effetti pratici, che mantiene nei fatti un regime di trattamento differenziato non previsto dalla legge se non per i casi indicati all'articolo 14-bis della legge n. 354 del 1975, relativo al regime di sorveglianza particolare; se abbia allo studio provvedimenti ed iniziative tali da portare ad un reale superamento della differenziazione e dei due circuiti carcerari;

su quali criteri oggettivi sia attualmente basata la procedura di « declassificazione » necessaria per accedere ai circuiti carcerario ordinario. (4-13281)

RISPOSTA. — La circolare ministeriale n. 3068/5518 del 31 luglio 1984 è stata emanata anteriormente all'abrogazione dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975, va precisato pertanto che in alcuni casi si impone la necessità della adozione di particolari cautele nei confronti dei detenuti maggiormente pericolosi, senza che ciò comporti un trattamento differenziato e, come tale, illegittimo.

Lo stesso ordinamento penitenziario, del resto, contiene una serie di disposizioni che confermano quanto sopra detto. In partico-

lare, l'articolo 14 della legge n. 354 del 1975 subordina l'assegnazione dei detenuti ai singoli istituti ed il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune ed alla esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

Analogamente, gli articoli 31 e 32 del regolamento fissano in concerto i criteri di assegnazione nelle varie sezioni in considerazione dell'età, delle precedenti esperienze penitenziarie, eccetera, prescrivendo altresì esplicitamente che i detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni e sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.

L'applicazione della normativa menzionata non vulnera certamente il principio generale della assoluta parità di diritti tra detenuti ex-differenziati e detenuti ordinari, né comporta l'attivazione del procedimento di sorveglianza speciale previsto dall'articolo 1 e seguenti della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Quest'ultimo, infatti, appare necessario solo nel caso in cui l'amministrazione ritenga opportuno, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, adottare le consentite restrizioni all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati ed alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

Nel caso in esame, invece, si deve più propriamente parlare di trattamento ordinario caratterizzato da un sistema di vigilanza più intenso, reso necessario dalla particolare personalità del detenuto. Conseguentemente non esistono criteri di declassificazione in quanto non esistono circuiti carcerari differenziati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CIPRIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Valdo Spini, sottosegretario all'interno, in seguito alla costituzione

della nuova giunta comunale di Firenze, ha assunto la carica di assessore alla cultura;

l'onorevole Spini si trova così a cumulare sulla propria persona diversi incarichi istituzionali: quello di parlamentare, di sottosegretario nel Governo, di consigliere comunale, di assessore alla cultura, oltre agli incarichi di direzione nel proprio partito;

sembra difficile ottemperare con la dovuta serietà a tutti questi incarichi se non a scapito della funzionalità stessa degli uffici ricoperti dall'onorevole Spini;

tenendo presente che l'incarico di assessore alla cultura in una grande città come è Firenze richiede tempo e impegno, e che analogo impegno dovrebbe, almeno in teoria, essere richiesto per esplicare correttamente la funzione di sottosegretario all'interno;

anche se l'interrogante sa che non esistono norme giuridiche che prevedono l'incompatibilità tra impegni di governo locale e quelli di governo nazionale, tuttavia non si ritiene per niente edificante la pratica dell'accumulo delle cariche. Tale pratica più che ad una seria democrazia parlamentare appartiene più verosimilmente alla tradizione dei paesi dell'est dell'era brezneviana —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda invitare l'onorevole Valdo Spini ad optare, per le ragioni sopra esposte, tra la carica di assessore alla cultura del comune di Firenze e quella di sottosegretario di Stato all'interno.

(4-16359)

RISPOSTA. — *Le incompatibilità sono stabilite per legge. Per il resto le capacità di lavoro mutano da persona a persona. Nel caso specifico sono noti la serietà dell'onorevole Valdo Spini e l'impegno che egli porta negli incarichi conferitigli.*

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Andreotti.

COLOMBINI e RECCHIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il detenuto Maurizio Chirico affetto da anni da epilessia (malattia neurologica) con crisi rare è stato a Rebibbia penale per più di un anno. In quel periodo ha lavorato in cucina svolgendo bene i suoi compiti e tenendo sempre un rapporto corretto;

a seguito di una denuncia per ingiurie, riportata in un altro carcere anni fa, il giudice, previa nomina di un perito, il quale si è limitato ad un esame della cartella clinica senza visitare il Chirico, lo ha trasferito al carcere di Reggio Emilia dove, pare, stia rapidamente peggiorando;

durante i processi subiti Maurizio Chirico è sempre stato ritenuto capace di intendere e di volere — quindi regolarmente condannato — dato che veniva sempre esclusa ogni malattia di origine psichica —:

sulla base di quali elementi il detenuto Maurizio Chirico è stato trasferito a Reggio Emilia;

se non si ritenga necessario, per evitare ogni peggioramento delle sue condizioni di salute e più complessive, riportarlo a Rebibbia penale. (4-14181)

RISPOSTA. — *Il detenuto Maurizio Chirico è stato inviato all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia in quanto sottoposto a misura di sicurezza inflittagli dal tribunale di Busto Arsizio a seguito di perizia psichiatrica.*

Su richiesta avanzata dallo stesso detenuto, l'ufficio competente di questo ministero, in data 20 giugno 1989, ha disposto il suo trasferimento presso l'ospedale psichiatrico di Aversa, ove attualmente egli trovasi internato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e per i beni culturali e*

ambientali. — Per sapere — in relazione allo sciopero dei dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali degli uffici di Firenze, che ha colpito migliaia di cittadini in giorni di piena attività turistica —:

se siano informati del fatto che le ultime statistiche sull'assenteismo dei dipendenti ministeriali vedono, in cima alla classifica degli assenti, i dipendenti dei beni culturali e ambientali, con assenze medie per ciascun dipendente di 37 giorni oltre alle ferie;

quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare. (4-15229)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne le assenze dei pubblici dipendenti, i cui dati vengono pubblicati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, è da porre innanzitutto in evidenza che quelle ivi rilevate sono da collegarsi ad istituti previsti dalla vigente normativa (malattia, maternità, cure termali, sciopero, eccetera).*

Per quanto riguarda poi l'entità di tali assenze, la circostanza che quelle che si riferiscono al Ministero per i beni culturali ed ambientali siano di numero superiore rispetto alla media delle altre amministrazioni, può essere in prevalenza riconducibile a talune peculiarità proprie di tale amministrazione. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha, infatti, a tale proposito fatto presente che tra i propri dipendenti di ruolo (in tutto 21.961 unità, escluso il personale dirigenziale) ben 9.660 sono custodi e guardie notturne, la gran parte dei quali, essendo addetta al servizio di tutela del patrimonio artistico, storico ed archeologico, svolge attività lavorativa in condizioni disagiate e, quindi, in situazioni di maggiore esposizione a fattori patogenetici.

Lo stesso ministero ha fatto, altresì, presente che il 20 per cento circa dei custodi assunti viene scelto tra gli invalidi civili, per servizio o del lavoro, ed inoltre che più di un terzo del personale dipendente è di sesso femminile e di giovane età, per cui

maggiore è l'incidenza delle assenze collegate alla maternità.

Circa infine le iniziative assunte per ricondurre in ogni caso le assenze dal servizio entro rigorosi binari di legittimità, risulta che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha con diverse circolari impartito agli uffici dipendenti una serie di direttive volte ad attivare validi ed aggiornati strumenti di controllo.

Il Ministro per la funzione pubblica: Gaspari.

CRIPPA, MARRI, GABBUCCIANI e MAMMONE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

se corrisponde a verità che il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo si appresta a deliberare la elargizione di un credito d'aiuto per oltre 30 milioni di marchi tedeschi alla Turchia per la fornitura di radar per il controllo del traffico aereo;

in base a quali valutazioni la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo consideri prioritario tale progetto sulla base dei principi ispiratori e delle finalità previste dalla legge n. 49;

se tale fornitura non sia legata pressoché esclusivamente alle esigenze e agli interessi della società Selenia che si è aggiudicata la gara internazionale grazie appunto ai finanziamenti della cooperazione allo sviluppo;

se i sistemi di controllo del traffico aereo e segnatamente i radar primari ATCR 33 m e secondari Monopulse SIR M, che compaiono sull'annuario *Jane's Weapon System* 1987-1988 come sistemi progettati per usi sia militari che civili, non siano suscettibili appunto di utilizzazione militare, in relazione alla eventuale localizzazione in siti di rilevante importanza strategica, in contrasto con le finalità e la lettera della legge n. 49 (articolo 1, comma 5);

se non intende altresì inoltrare immediatamente al Parlamento tutti i mate-

riali relativi al suddetto progetto per verificare contenuti e motivazioni dei pareri eventualmente espressi, la cui pubblicità è espressamente prevista dalla legge suddetta;

se non ritiene di sospendere ogni decisione in merito fino al chiarimento definitivo degli scopi e finalità del suddetto progetto. (4-08970)

RISPOSTA. — Il comitato direzionale istituito dalla legge n. 49 del 1987 ha approvato, nella riunione del 15 giugno 1988, con delibera n. 152, il documento di programmazione 1988, dal quale si evince che, per quanto concerne l'area geografica relativa al bacino del Mediterraneo e vicino Oriente, la Turchia rientra tra i paesi considerati prioritari. Inoltre, il comitato in questione, nella riunione del 29 settembre 1988, ha espresso parere favorevole sull'operazione relativa all'erogazione di un credito di aiuto per oltre 30 milioni di marchi tedeschi alla Turchia, per la fornitura di radar destinati al controllo del traffico aereo.

Il finanziamento del progetto per la realizzazione di un sistema di radar civili, rientra nel quadro di cooperazione triennale con la Turchia, concordato nel corso della commissione mista del 19-21 luglio 1988, che pone l'accento in particolare sulle iniziative progettuali di cooperazione che comportino un trasferimento tecnologico adeguato ai bisogni del paese, nei settori di sviluppo, tra cui è incluso appunto quello delle telecomunicazioni.

La Turchia è attraversata da numerose aerovie da nord-nord ovest verso sud-sud est particolarmente affollate. Si concentrano infatti in tali aerovie non solo il traffico da e per gli aeroporti turchi, ma anche tutti i sorvoli per i paesi dell'area medio-orientale; inoltre, l'intenso flusso turistico proveniente dall'Europa diretto verso le principali città della costa provoca situazioni di pericoloso affollamento delle aerovie, con i conseguenti gravi incidenti aerei del recente passato. Come ripetutamente riportato dai mass-media, le autorità turche, con l'emis-

sione del bando di gara e la stipulazione del contratto di fornitura radar, hanno voluto assicurare al paese la totale copertura dello spazio aereo per garantire la massima sicurezza sia nei sorvoli, dotandosi di numerosi radar secondari, sia negli avvicinamenti nelle aree più affollate, dotandosi di strumenti di controllo in area terminale.

Gli apparati radar primari e secondari appartenenti alle famiglie ATCR e SIR, costruiti dalla società Selenia per il controllo del traffico aereo civile, sono stati già acquisiti per tale scopo da 38 paesi esteri. Questa ampia diffusione è dovuta all'alta qualità ed affidabilità dei prodotti in questione che si sono imposti su quelli analoghi realizzati dalla più agguerrita concorrenza internazionale ed hanno conquistato una posizione di grande prestigio nel mondo. In particolare, nel recente passato, con i fondi della cooperazione sono stati forniti, per il servizio di controllo della circolazione aerea, radar primari e secondari della famiglia ATCR e SIR a Malta, alla Somalia, allo Zambia e simulatori per l'addestramento dei controllori del traffico aereo civile alla Colombia e all'Argentina.

I radar, progettati secondo le indicazioni ICAO (International civil aviation organisation), quali apparati civili destinati alla salvaguardia della vita umana in volo (sicurezza della navigazione aerea), non rientrano tra i materiali e sistemi progettati per usi militari e non necessitano quindi, per la loro commercializzazione, di alcuna autorizzazione dalle competenti autorità militari. Inoltre, per quanto concerne la possibile utilizzazione di tale impianto per fini militari, è opportuno far presente come il Ministero per il commercio estero, in sede di rilascio di licenza di esportazione, sia tenuto a sottoporre l'operazione al parere di un comitato speciale, composto da esperti e rappresentanti delle varie amministrazioni interessate. Di conseguenza, in tale sede, il comitato speciale si preoccuperà di acquisire l'idonea documentazione (e cioè il certificato di utilizzazione finale da parte delle autorità turche) a garanzia dell'uso esclusivamente civile degli impianti.

La presenza di tali apparati nell'annuario Jane's Weapon systems è quindi da

attribuire alla circostanza che in alcuni paesi l'approvvigionamento e la gestione dei sistemi per il controllo del traffico aereo civile è di competenza delle aviazioni militari (quanto sopra era valido anche per l'Italia fino all'istituzione dell'azienda autonoma per l'assistenza al volo, avvenuta qualche anno fa).

In particolare, il radar del tipo ATCR 33 m, da installarsi in Turchia, è un radar che impiega come trasmettitore un Magnetron a frequenza fissa e potenza ridotta a 500 chilovatt; in genere, per poter essere impiegati per scopi militari, i radar sono dotati di un trasmettitore del tipo Klystron a banda larga e devono inoltre essere insensibili ai disturbi e pertanto dotati di contromisure elettroniche e possedere grande agilità di frequenza.

Per quanto riguarda i radar SIR (radar secondari) essi sono dotati di interrogatore utile per ricevere due informazioni: identità e quota dell'aeromobile. Pertanto essi sono particolarmente caratteristici delle applicazioni civili; inoltre essi realizzano il controllo in rotta ad alta quota (30.000 ft) mentre la copertura di difesa necessita, come noto, di radar a bassa e bassissima quota.

Nella gara recentemente conclusa in Turchia, l'assegnazione alla Selenia è avvenuta soprattutto a seguito di una forte riduzione di prezzo che la società ha deciso di effettuare per battere la concorrenza della società francese Thomson-CSF, la quale, con il pieno sostegno politico e finanziario del proprio governo, aveva offerto prezzi bassi e allettanti condizioni finanziarie.

Infine, la direzione generale turca dell'aviazione civile del ministero dei trasporti e delle comunicazioni ha indicato nel bando di gara gli aeroporti utilizzati per voli commerciali nazionali e internazionali, al fine di incrementare la capacità dell'intero sistema per il controllo del traffico aereo civile in Turchia.

In definitiva, i benefici derivanti dall'incremento e dall'ottimizzazione del traffico aereo e civile avranno indubbi effetti positivi sullo sviluppo economico del paese utilizzatore; inoltre, l'acquisizione da parte della Turchia di prodotti italiani di alta

tecnologia costituirà un significativo elemento di incentivazione dei rapporti commerciali tra i due paesi, qualificando ancora una volta all'estero il livello industriale italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Vitalone.

d'AMATO LUIGI, RUTELLI, VESCE e CALDERISI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 482 del 26 settembre 1985 stabilì un sistema di tassazione meno pesante per le indennità di liquidazione, e nello stesso tempo fu prevista una retroattività di cinque anni;

migliaia di persone, nella speranza di rientrare in possesso di una parte del denaro sottratto alle loro liquidazioni, presentarono le relative domande alle Intendenze di Finanza competenti, usando i moduli messi a loro disposizione dal Ministero delle finanze;

l'istanza poteva essere presentata relativamente a rapporti cessati anteriormente al 1° ottobre 1985 e per i quali, alla data medesima, fosse intervenuta la liquidazione definitiva, sempreché le relative somme fossero state percepite tra il 1° gennaio 1980 e il 30 settembre 1985, ovvero fosse pendente giudizio avente per oggetto l'imposizione delle indennità e delle altre somme percepite —

1) se corrisponde al vero che le domande presentate non sono state, a tutt'oggi, ancora esaminate e se questo sia dovuto a precise disposizioni da parte del Ministero stesso;

2) se non ritenga opportuno dare disposizioni affinché agli interessati sia dato quanto prescritto per legge. (4-08130)

RISPOSTA. — Con legge n. 482 del 26 settembre 1985 è stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riliquidazione, su istanza di parte, delle in-

dennità percepite prima dell'entrata in vigore di detta nuova normativa.

All'articolo 7 della citata legge fu stabilito che la riliquidazione doveva avvenire nel 1986 per le somme percepite fino al 1980, nel 1987 per le indennità del 1981 e nel 1988 per quelle degli anni seguenti.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 veniva inoltre fissato, non essendo possibile assicurare la presentazione dell'istanza completa di tutti i documenti entro il 28 febbraio 1986, un ulteriore termine (30 settembre 1986) per l'invio della sola documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro, necessaria per la riliquidazione e non allegata all'istanza stessa.

Ciò posto dal lato formale occorre poi rilevare che per la riliquidazione sulla base della nuova norma e al fine di consentire l'effettuazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, si sono rese necessarie varie fasi di lavoro, sia amministrative che tecniche, consistenti:

nella predisposizione di un apposito modello di istanza e definizione delle informazioni da acquisire meccanicamente (formazione delle specifiche tecniche);

nella definizione di tutte le fasi procedurali previste per l'affidamento della commessa di acquisizione dei dati delle istanze al consorzio nazionale esattori (lettera di preincarico, parere di congruità dei prezzi da parte dell'ufficio tecnico erariale, stipula della commessa e visto di approvazione delle Corti dei conti).

Da tali esigenze procedurali è dunque emersa la impossibilità materiale di rispettare i termini previsti dal citato articolo 7 della legge n. 482; infatti l'iter per il perfezionamento della commessa con consorzio nazionale esattori si è concluso nel gennaio 1987 e quindi solo da tale data è iniziato il ritiro delle istanze presso le intendenze di finanza e la conseguente attività di perforazione.

Contestualmente il centro informativo della direzione generale imposte dirette, tramite la società affidataria SOGEI, ha provveduto alla predisposizione della procedura automatizzata di riliquidazione articolata in due fasi:

una prima fase caratterizzata dallo svolgimento di adempimenti previsti presso le intendenze di finanza (controllo formale delle istanze e verifica delle situazioni pendenti, ordinamento delle istanze, allegazione alle stesse di tutta la documentazione pervenuta entro il 30 settembre 1986 e invio agli uffici imposte competenti alla riliquidazione);

una seconda fase per la riliquidazione dell'imposta per gli eventuali provvedimenti di rimborso da parte degli uffici imposte e dei centri di servizio di Roma e di Milano.

In ordine alla prima fase è stato rilevato da parte del centro informativo della direzione generale imposte dirette che l'aggregazione della documentazione inviata entro il 30 settembre 1986 agli originali delle istanze è stata particolarmente difficoltosa.

Dai dati, da ultimo, comunicati dalle intendenze di finanza, risulta che a fronte di 1.082.155 istanze presentate sono state inviate agli uffici ed ai competenti centri di servizio, per l'espletamento delle operazioni di riliquidazione dell'imposta, oltre un milione di istanze.

In ordine alla seconda fase con circolare n. 25 dell'8 ottobre 1988 della direzione generale delle imposte dirette sono state date istruzioni di servizio per gli uffici imposte e per i centri di servizio per consentire l'avvio della liquidazione.

Al riguardo va opportunamente evidenziato che il centro informativo ha dovuto effettuare la sperimentazione ed il collaudo della predetta procedura presso taluni uffici periferici, soprattutto nella considerazione che il nuovo sistema impositivo ha previsto, anche per il regime transitorio in esame, la rilevanza di talune condizioni che il vecchio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenzionali e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e le altre indennità e somme; valutazione particolare delle eccedenze di indennità maturate fino al 31 maggio 1982 a favore di talune categorie di lavoratori subordinati).

In tale sede è stato rilevato che numerose istanze (oltre l'80 per cento) non sono

state corredate di documentazione con conseguenti difficoltà per la riliquidazione e per l'effettuazione degli eventuali rimborsi spettanti.

Per consentire in ogni caso la riliquidazione delle istanze, con decreto del ministro della finanze 8 ottobre 1988 è stata prevista la possibilità per gli uffici di richiedere in via automatica la documentazione che gli interessati devono produrre entro 90 giorni. Ciò implica una ulteriore necessità di tempi tecnici ma rende liquidabili istanze che altrimenti non potrebbero avere seguito.

Per quanto riguarda la procedura per la esecuzione dei rimborsi dovuti a seguito di riliquidazione, l'articolo 4 della succitata legge n. 482 ha stabilito che sono applicabili le disposizioni previste, per i rimborsi IRPEF automatizzati, dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1988 necessario per la emissione degli ordinativi collettivi di pagamento da parte dell'amministrazione e dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia.

A partire dal 28 dicembre 1988 è stata attivata la procedura che consente agli uffici di trasmettere al sistema le informazioni necessarie per la liquidazione automatica degli eventuali rimborsi.

Alla data attuale, infatti, sono stati predisposti tre ordinativi collettivi di pagamento riguardanti 91.493 soggetti per un totale di lire 85.471.682.000, per i quali sono stati emessi i vaglia cambiari della Banca d'Italia.

È, altresì, disposto entro novembre un ulteriore ordinativo collettivo di pagamento che riguarderà circa centomila soggetti, per un totale di circa 80 miliardi (portando così a oltre 165 miliardi i rimborsi).

Giova precisare, infine, che, poiché la procedura automatizzata consente di conoscere mediante interrogazione lo stato di lavorazione delle istanze, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette per avere notizie sui rimborsi, ed al fine anche di eventuali aggiornamenti dell'indirizzo la cui ri-

chiesta, secondo le vigenti procedure, può essere inoltrata agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze: Formica.

d'AMATO LUIGI, RUTELLI e CALDERISI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se siano esatte le cifre relative ai crediti irrecuperabili e in generale alle « sofferenze » del Banco di Roma, fornite dall'amministratore delegato signor Ceccatelli in una intervista pubblicata oggi dal *Corriere della Sera*, e per conoscere se e quali iniziative vi siano state da parte dell'Istituto di vigilanza per richiamare lo stesso signor Ceccatelli e gli altri amministratori del Banco di Roma — una delle tre banche di « interesse nazionale » — all'obbligo di una corretta sana gestione che, se fosse stata già in atto, non avrebbe consentito l'accumularsi di « sofferenze » per oltre 1.100 miliardi e l'urgenza di ricorrere al più presto ad un aumento di capitale di almeno 700 miliardi. (4-10202)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia ha comunicato di seguire costantemente, attraverso l'attivazione degli ordinari strumenti di controllo, l'evoluzione della situazione dell'istituto di credito. L'organo di vigilanza ha altresì riferito che in data 26 aprile 1989 l'assemblea del Banco di Roma ha deliberato l'aumento del capitale sociale il cui collocamento è integralmente garantito dall'azionista di maggioranza; l'operazione è stata motivata, tra l'altro, dall'esigenza di conseguire un adeguamento del livello di patrimonializzazione rispetto ai coefficienti minimi obbligatori.

Il Ministro del tesoro: Carli.

DEL DONNO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se risultino posti disponibili nelle aliquote riservate al Ministero delle finanze per le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili, tenuto conto della domanda di assunzione del signor Damato Vito, nato a Rutigliano il 24 febbraio 1949 e qui residente, che è

invalido civile, infortunato durante il servizio militare. (4-11165)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482 le amministrazioni dello Stato hanno facoltà di scegliere gli appartenenti alle cosiddette categorie protette e che ai sensi dell'articolo 24, terzo comma della legge 19 marzo 1988, n. 67 la scelta per le assunzioni obbligatorie deve essere effettuata sulla base del maggior grado di invalidità o mutilazione del soggetto, per cui si fa presente che attualmente non si rende possibile procedere all'assunzione dell'invalido civile Damato Vito stante il ridotto grado di invalidità al medesimo riconosciuto pari al 35 per cento, nonché per la ridotta disponibilità di posti (12) in relazione all'elevatissimo numero di aspiranti.

Il Ministro delle finanze: Formica.

DEL DONNO. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo. — Per sapere — tenuto conto della polemica sui costi della rassegna canora sanremese — quanto ha pagato l'ente televisivo di Stato per aver il privilegio di trasmettere in diretta le esibizioni dei cantanti che sul palcoscenico del casinò si sono sfidati. (4-16190)

RISPOSTA. — I problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione di detta società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito di aver stipulato, con la Publispei Srl degli eredi Ravera, un contratto che, a fronte del pagamento di 1.150 milioni, le ha consen-

tito di trasmettere, in esclusiva, la ripresa televisiva diretta della rassegna canora del festival di San Remo. La concessionaria ha precisato, altresì, di aver provveduto con mezzi propri alla esecuzione delle riprese ed alla realizzazione delle scenografie presso il teatro Tenda e il teatro del Casinò municipale, di aver fornito la propria orchestra e di aver scritturato direttamente i presentatori ed il comico Beppe Grillo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

DI PRISCO, BORDON e NICOLINI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che:

recentemente l'Associazione nazionale critici di teatro ha assegnato al gruppo « Remondi e Caporossi » il premio annuale come riconoscimento dell'alto valore artistico del lavoro « Rem e Cap », dell'attività svolta e di quella avviata durante quest'anno con la civica scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano;

con lettera datata 1° marzo 1989 al Ministero del turismo e spettacolo, Remondi e Caporossi rifiutano il finanziamento loro assegnato, con gesto di cui si può ben capire il doloroso travaglio ma anche il coraggioso significato culturale e politico e di esplicita denuncia dell'impraticabilità della circolare ministeriale in merito alla regolamentazione dei finanziamenti nel settore del teatro di prosa per chi intende come misura della produttività del teatro la qualità del lavoro e non il numero di giornate lavorative, più adatte a misurare la produttività di un lavoro aziendale di tipo tradizionale;

Remondi e Caporossi con questo gesto intendono denunciare un far politica per il teatro italiano che, mancando di programmazione, riservando alla distribuzione del teatro non « all'antica italiana » un giro separato e semi clandestino, mantiene il suo *humus* nella pratica dell'assistenzialismo e conduce ad una sorta di « guerra tra poveri » —:

come il Ministro intenda rispondere alla presa di posizione di Remondi e Caporossi;

quali politiche stia avviando nel tentativo di porre fine a questa situazione penalizzante ed umiliante particolarmente per il teatro d'arte e di ricerca. (4-12544)

RISPOSTA. — Per la stagione teatrale 1988/1989, alla compagnia club teatro diretta da Claudio Remondi e Riccardo Caporossi, era stata assegnata una sovvenzione di 250 milioni, a fronte di una previsione di 75 recite per sei spettacoli (di cui un solo nuovo allestimento e cinque riprese); a tale sovvenzione la compagnia club teatro ha rinunciato in data 10 marzo 1989.

Secondo i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni, previsti dalle circolari ministeriali, i costi sui quali viene calcolata una percentuale fissa per la parametrizzazione sono i costi per gli allestimenti (previsti nel caso in esame in 124 milioni) e gli oneri sociali (lire 52 milioni).

Pertanto la sovvenzione assegnata di 250 milioni era stata determinata in considerazione dell'alto valore artistico riconosciuto all'iniziativa; il che induce ad esprimere perplessità sulle ragioni della rinuncia al beneficio.

Comunque, il governo ha, com'è noto, presentato per la prima volta una proposta di legge di disciplina del settore teatrale (atto Camera n. 4244) nella quale si tratta anche con grande chiarezza del tema del teatro di produzione e ricerca (articolo 15).

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

FERRANDI, SOAVE, MASINI, LANZINGER, FACHIN SCHIAVI, DE JULIO, GUERZONI, BORDON, FINCATO, STRUMENDO, CALDERISI, RUTELLI, CAVERI, TAMINO e WILLEIT. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le norme di attuazione in materia scolastica (decreto del Presidente della

Repubblica 405 luglio 1988) della provincia autonoma di Trento prevedono, all'articolo 5, che all'istituzione e alla soppressione delle scuole nel Trentino « provvede la provincia in base a piani ad essa predisposti e d'intesa con il Ministero » e che lo Stato « assicura alle scuole della provincia una disponibilità complessiva di personale che tenga conto, oltre che della popolazione scolastica, di tutte le condizioni territoriali e socio-economiche che possano rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni »;

in netta contraddizione con dette norme, il ministro della pubblica istruzione, senza alcuna intesa con la provincia autonoma, ha disposto — nel quadro della razionalizzazione delle scuole medie per l'anno 1989-1990 — il provvedimento di soppressione dell'autonomia amministrativa didattica di quattro scuole del Trentino (nei comuni di Lavarone, Grigno, Canal San Bovo e Spiazzo Rendena) perché prive di presidi titolari e con un numero di classi limitato;

tale provvedimento, oltre a violare palesemente l'autonomia e le competenze della provincia di Trento in materia scolastica, non risponde ad alcun criterio e tanto meno ad una corretta valutazione sulle particolarità orografiche, demografiche e etniche-culturali delle zone interessate;

la disposizione ministeriale ha suscitato una vasta e giustificata protesta delle popolazioni locali, del mondo della scuola, delle forze politiche e sociali, delle assemblee elettive;

il consiglio scolastico provinciale aveva da tempo trasmesso al Ministro l'invito a soprassedere a qualunque provvedimento fin tanto non si fossero definiti in sede locale — come richiede appunto il decreto del Presidente della Repubblica 405 — corretti criteri di razionalizzazione delle varie realtà scolastiche;

rilevato che alla inopportuna iniziativa del Ministro fanno peraltro riscontro i ritardi e le incertezze della provincia

autonoma di Trento nella definizione delle norme in materia scolastica varate dal Governo nel luglio 1988 e che — senza togliere nulla alle esigenze di recuperare efficienza — devono favorire al massimo la qualificazione e lo sviluppo della scuola pubblica;

preso atto che in data 6 aprile 1989 il consiglio provinciale di Trento ha approvato all'unanimità, una mozione con la quale si impegna la giunta a « muovere un passo ufficiale nei confronti del Ministero per ottenere il formale ritiro del provvedimento » di razionalizzazione della rete scolastica trentina —:

se non intende il ministro della pubblica istruzione revocare subito il provvedimento in oggetto anche per evitare che la soluzione di problemi così delicati e importanti venga ancora una volta affidata agli organi giurisdizionali;

se non intende il Ministro della pubblica istruzione nel pieno rispetto delle singole competenze sollecitare la provincia autonoma di Trento a definire in tempi rapidi almeno quelle parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 che riguardano le intese tra l'autonomia provinciale e il Ministero della pubblica istruzione. (4-13039)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata è superata nel senso auspicato dall'interrogante, in quanto questa amministrazione ha revocato il piano di razionalizzazione disposto per la provincia di Trento.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

FERRARINI, FINCATO, DIGLIO, ALBERINI, CRISTONI e DEL BUE. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato il nuovo regolamento di servizio per l'abbonamento SIP che dovrebbe entrare in funzione il prossimo 1° dicembre;

detto regolamento contiene norme ambigue che possono configurare e consentire atteggiamenti assolutamente in contrasto con lo spirito e la forma della Costituzione e delle leggi vigenti come la possibilità dei centralinisti di alberghi ad ascoltare le conversazioni dei clienti oppure il consentire solo all'abbonato e ai familiari l'uso del telefono domestico, oppure altre norme ancora che mettono l'abbonato in condizioni di assoluta e passiva inferiorità;

che la SIP dovrebbe rimborsare 300 miliardi per gli aumenti delle tariffe in vigore per 11 mesi nel 1980, come da sentenza del Consiglio di Stato —:

quali iniziative i suddetti Ministri intendono attuare per difendere i cittadini dai soprusi e dalle prevaricazioni che devono subire da un'azienda pubblica, anche a fronte di un servizio assolutamente inadeguato rispetto ai bisogni e alle esigenze di una moderna società industriale. (4-09828)

RISPOSTA. — *Con il nuovo regolamento di servizio telefonico, approvato con decreto ministeriale n. 484 dell'8 settembre 1988, sono state introdotte molte innovazioni allo scopo di tutelare in modo più adeguato gli utenti nei confronti della concessionaria SIP, riequilibrando la posizione contrattuale delle parti.*

Nel provvedimento gli obblighi del gestore del servizio sono stati rafforzati con la previsione di sanzioni a suo carico per eventuali ritardi nella esecuzione di nuovi impianti e di traslochi e nella riparazione di guasti.

In adesione a tale nuovo orientamento la concessionaria SIP ha aggiornato le proprie strutture organizzative istituendo, presso le direzioni regionali, appositi uffici preposti alla tutela dell'utenza.

In merito poi a quanto asserito nel secondo punto dell'atto parlamentare in esame si significa che l'articolo 18 del nuovo regolamento consente l'uso dell'apparecchiatura terminale d'utente, oltre che al titolare, ai suoi familiari ed ai dipendenti, anche agli eventuali clienti, allargando così

l'area dei soggetti cui è riconosciuta la possibilità di utilizzare l'utenza telefonica privata.

Per quanto riguarda, inoltre, la possibilità di ascoltare le conversazioni telefoniche da parte dei centralinisti degli alberghi, nessuna norma, ovviamente riconosce detta facoltà.

In merito, infine, al problema dei rimborsi che la società SIP dovrebbe effettuare a seguito delle note sentenze riguardanti gli aumenti tariffari del 1980 si comunica che, stante la complessità delle problematiche giuridiche derivanti dalle suddette pronunce, è stata ravvisata l'opportunità di proporre al CIP l'avvio di una nuova istruttoria.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì.

FIANDROTTI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che

il Banco di Napoli presenta una situazione di buon reddito nelle filiali del Sud e di perdita di gestione nel Nord;

ciò deriva in buona parte dal tasso di trasferimento;

la direzione del Banco pensa di risolvere il problema riducendo la presenza al Nord;

questa scelta è sbagliata culturalmente, e sembra molto simile alla politica di Franceschiello di fronte all'assalto dei mille;

le scelte del Banco di Napoli sembrano dunque assai lontane da quelle di istituto di credito italiano e straniero nella prospettiva di integrazione europea;

le tesi in corso sulla forma societaria del rapporto industria-banca sono insufficienti a porre rimedio alle specifiche politiche del Banco di Napoli;

i problemi di gestione e il passato del Banco dovrebbero far propendere ben più per una gestione più flessibile, decentrata, connessa ai territori di insistenza

delle sedi, con un forte ruolo del personale;

ciò pone problemi di formazione del personale e di innovazione nella organizzazione e nella politica di servizio offerto, nonché di riqualificazione del personale al Nord, ed in particolare in Piemonte —:

se è a conoscenza di quanto esposto e quale ne sia il giudizio;

quale procedura intende suggerire in proposito;

se non ritenga di dover compiere un passo specifico presso il Banco di Napoli prima ancora e separatamente dal più generale interesse sul sistema bancario.

(4-12514)

RISPOSTA. — *La Banca d'Italia, interpellata in proposito, ha comunicato che le scelte in materia di organizzazioni e di formazione del personale rientrano nell'ambito dell'autonomia gestionale delle banche.*

Le aziende di credito, infatti, in base alla vigente normativa in materia di trasferimenti di dipendenze bancarie, possono trasferire i propri sportelli all'interno di una determinata area di mobilità territoriale ad esse attribuita, secondo una procedura autorizzativa semplificata basata sul principio del silenzio-assenso. La scelta delle piazze di insediamento e dei comuni da abbandonare rientra nell'autonomia di ciascuna banca, che in tal modo realizza la propria strategia in materia di articolazione della rete territoriale.

In linea con tali principi, il Banco di Napoli, che dispone, peraltro, di numerosi sportelli sulla piazza di Torino, ha manifestato l'intendimento di trasferire una propria dipendenza, ivi operante, in altro comune.

L'organo di vigilanza ha, altresì, riferito che il problema del depotenziamento nel nord dell'attività del menzionato istituto è stato esaminato dal comitato esecutivo dell'ente stesso, nella seduta del 14 giugno 1988, nel corso della quale sono state espresse valutazioni sulle politiche seguite nella trasformazione della articolazione ter-

ritoriale del banco in parola che coincide con l'intero territorio nazionale.

In particolare, il suddetto comitato ha preso atto degli esiti di una ricerca condotta per la verifica della adeguatezza delle strutture. L'indagine ha, infatti, posto in evidenza che al nord la presenza del banco si identifica in una rete poco capillare, caratterizzata da monosportelli nei capoluoghi di provincia, con elevatissimo grado di presenze bancarie, fattori tutti che aumentano le difficoltà di penetrazione. Di converso, al sud la presenza del banco è fortemente capillare ed è caratterizzata da grossi volumi di lavoro, da adeguata redditività, ma da basso grado di presenze bancarie.

Per tali motivi il Banco di Napoli ha considerato la possibilità di potenziare la propria rete con nuovi sportelli nel Mezzogiorno.

Il Ministro del tesoro: Carli.

FIANDROTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere i motivi per cui la RAI-TV non abbia trasmesso in eurovisione la cerimonia finale del concistoro delle Chiese Valdesi, avvenuta recentemente e tenuto conto che la RAI è l'unica rete europea a non aver aderito alla trasmissione.*

(4-14654)

RISPOSTA. — *Non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI sul contenuto programmatico delle trasmissioni. È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.*

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi d'indipendenza, di obiettività e di

apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radio-televisivo. Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato lamentato nella interrogazione in esame, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI, la quale ha fatto presente che dall'esame dell'atto parlamentare in questione non risulta chiaro a quale avvenimento l'interrogante intenda riferirsi, in quanto, da ricerche effettuate, non sembra che abbia avuto luogo la cerimonia citata nell'atto stesso.

La RAI ha precisato che sono stati effettuati, invece, servizi informativi nel corso dei vari telegiornali sull'Assemblea delle chiese, cristiane, tenutasi a Basilea nel maggio scorso. la concessionaria ha riferito inoltre di aver trasmesso in eurovisione, sulla seconda rete televisiva, la cerimonia di apertura del Convegno storico internazionale sul rimpatrio dei Valdesi in Italia, svoltosi domenica 3 settembre ultimo scorso alla presenza del Capo dello Stato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

FILIPPINI ROSA, CIPRIANI, RONCHI, RUSSO FRANCO e CEDERNA. — Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e per i problemi delle aree urbane. — Per conoscere — premesso che

il comune di Genova, su sollecitazione de Ministero di grazia e giustizia, ha indicato alternativamente due aree per la realizzazione della nuova struttura di pena e cioè « Monte Rosato » ed « ex cava del Forte Ratti », poco distanti fra loro e facenti parte del sistema agro-forestale-storico collinare;

la localizzazione indicata dal Piano regolatore, in vigore dal 1980, ovvero

« Castelluzzo di Molassana » si è rivelata errata ed impraticabile per la scarsa considerazione in cui sono state tenute le componenti e le dinamiche geologiche;

altresi anche le odierne individuazioni alternative del sito risultano, oltreché incompatibili con le attuali destinazioni di Piano Regolatore e con le indicazioni del sopraggiunto Piano Paesistico Regionale adottato ai sensi della legge 431/85 scarsamente sorrette da una preliminare indagine dell'impatto socio-ambientale e sul precario sistema infrastrutturale afferente alle località prescelte;

tali località rivestono a tutt'oggi un insostituibile ruolo dal punto di vista ricreativo, sportivo, agricolo-produttivo sostenuto da una microimprenditorialità rivolta ad attività di gestione ambientale e di manutenzione di versanti altrimenti sottoposti a fenomeni di franosità ed erosione dei suoli in un bacino idrografico ripetutamente sottoposto ad eventi alluvionali;

per quanto riguarda l'area di « Monte Rosato », su di essa vige un vincolo, posto ai sensi della legge 1497/39, con decreto ministeriale del 13 febbraio 1968: « dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Fontanegli, Stallo, Montelungo, Bavari », nel comune di Genova;

per ciò che riguarda la seconda ipotesi formulata dal comune di Genova, l'area in questione riguarda il piazzale di una ex-cava inattiva limitrofa al complesso monumentale di Forte Ratti (m. 572 s.l.m.), ambito questo che il PRG prevede come destinazione a « parco urbano » collinare per le sue intrinseche caratteristiche storico-ambientali, ricreative, naturali, paesaggistico-panoramiche;

entrambi i due luoghi sono sottoposti, per la loro acclività, a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

che, pur sottolineando la necessità di sostituire l'obsoleto ed invivibile impianto penitenziario cittadino, il tessuto urbano genovese presenta all'interno del

perimetro più estesamente edificato ampi « vuoti » e previsioni urbanistiche già rivolte all'insediamento o ristrutturazione di volumetrie;

già oltre 1500 abitanti delle località in questione hanno firmato un appello per la difesa e la salvaguardia ambientale delle aree, negligenzemente indicate dal comune di Genova come sedi del nuovo penitenziario —:

se, a fronte degli elementi sollevati, s'intenda rinunciare a sacrificare queste pregiate aree collinari per costruirvi il nuovo istituto di pena genovese;

se, d'intesa con l'amministrazione comunale genovese, possa risultare percorribile l'ipotesi di una collaborazione in uno studio finalizzato all'individuazione di una area, non sempre e non solo collinare, scelta e condivisa dalla popolazione interessata, da destinarsi all'insediamento carcerario futuro, viste le motivate opposizioni espresse dai cittadini nei confronti dei siti indicati dall'amministrazione.

(4-08844)

RISPOSTA. — Il Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, nell'adunanza del 5 luglio 1989, ha deliberato lo stralcio dal programma del nuovo istituto di Genova, a causa della perdurante indisponibilità di un'area idonea ed avuto riguardo all'esigenza di evitare l'ulteriore congelamento degli stanziamenti a suo tempo destinati alla realizzazione dell'opera.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che, come noto, la Corte costituzionale ha sentenziato che l'IRPEF non è dovuta sulle liquidazioni di fine rapporto di lavoro —:

se non ritiene opportuno di ovviare al gravame contenzioso aperto da tutti gli aventi diritto e disporre il rimborso di cui trattasi a tutti gli interessati.(4-09253)

RISPOSTA. — Rilevasi preliminarmente che l'interrogazione cui si risponde muove dalla erronea premessa secondo la quale la Corte Costituzionale avrebbe sentenziato la non assoggettabilità ad IRPEF delle liquidazioni di fine rapporto di lavoro. Al riguardo, occorre precisare che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 giugno-7 luglio 1986, n. 178, ha confermato la legittimità della nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, introdotta dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, fatta eccezione per la parte concernente la determinazione della base imponibile delle indennità di buonuscita percepite dai dipendenti statali.

È, infatti, con riferimento a tale determinazione che la sentenza in parola ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4, commi primo e quarto, della citata legge n. 482 del 1985, nella parte in cui non prevedeva che dall'imponibile da assoggettare ad imposta fosse detratta una quota percentuale corrispondente al rapporto tra l'aliquota dei contributi a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessivamente versata al Fondo di previdenza dell'ENPAS. Ne consegue, pertanto, che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale erano e rimangono circoscritti alla sola indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS.

Tuttavia il legislatore, al fine di dare concreta applicazione al principio di eguaglianza per situazioni sostanzialmente simili, ha provveduto, con successive disposizioni, ad estendere i principi stabiliti dalla citata sentenza anche alle indennità del settore pubblico per le quali sussiste la contribuzione degli aventi diritto, consentendo da ultimo (legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di riliquidazione non presentata ai sensi della menzionata legge n. 452 del 1985. Va da sé che la possibilità di presentare l'istanza di riliquidazione consentirà la definizione in via amministrativa di controversie pendenti avanti l'organo giudiziario.

Si fa, altresì, presente che è stato messo a punto un sistema di procedure di rim-

borso intese ad accelerare le riliquidazioni delle indennità in discorso. Infatti si è già proceduto da parte di taluni uffici all'emissione di ordinativi collettivi di pagamento in base ai quali la Banca d'Italia provvede ad emettere i vaglia cambiari.

Il Ministro delle finanze: Formica.

FIORI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, circa le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 obbliga le amministrazioni a dare comunicazione al personale dipendente dell'appartenenza a profilo con situazione di esubero, e che a tutt'oggi l'amministrazione del tesoro non ha provveduto ad inviare i richiesti dati al Dipartimento per la funzione pubblica, e quanto sopra con speciale riguardo al personale delle direzioni provinciali del tesoro, ove sembra che tale esubero sussista in particolare relativamente ai quadri direttivi del IX livello —:

se il Ministro non intenda interporre i propri buoni uffici al fine di sollecitare l'adempimento di quanto sopra, tenuto conto, oltre tutto, che dal 21 marzo 1989 decorre il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il personale interessato può produrre domanda di trasferimento.

(4-12951)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, con note del 3 novembre 1988 e del 5 maggio 1989, non appena rese definitive ed efficaci le attribuzioni delle qualifiche e dei livelli, a seguito della registrazione dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, ha provveduto con tempestività ad inviare al dipartimento per la funzione pubblica i dati di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concer-

nenti la situazione del personale centrale e periferico del Tesoro.

Parimenti, la Ragioneria generale dello Stato, con nota del 3 novembre 1988, ha trasmesso al menzionato dipartimento la situazione di esubero e di carenza del personale di ruolo, non di ruolo, comandato e fuori ruolo in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Ragioneria medesima. Va, infine, precisato che, per quanto riguarda le direzioni provinciali del Tesoro, non vi sono uffici con personale in eccedenza o con disponibilità di posti.

Il Ministro del tesoro: Carli.

FIORI. — Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica, del tesoro e per i problemi delle aree urbane. — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, sulla « mobilità » del personale docente nell'ambito della pubblica amministrazione e la relativa circolare ministeriale applicativa prendono in considerazione le situazioni di esubero di ogni singola scuola, e non una più ampia situazione che rientri nel criterio dell'eccezionalità della normativa sulla mobilità;

per effetto del suesposto criterio applicativo si potrebbe verificare che in una di due scuole medie vicine un insegnante di educazione tecnica (categoria più esposta alla mobilità) o di altra disciplina con oltre trenta anni di servizio sarà considerato « perdente posto e professionalità » e quindi esposto alle mobilità, mentre nell'altra scuola media vicina un altro insegnante della stessa disciplina con soli dieci anni di servizio resta titolare di cattedra e conserva la propria professionalità;

detta « mobilità selvaggia ed indiscriminata » non tiene conto né delle necessità di organico determinate dai futuri ed immediati collocamenti in quiescenza, né, tampoco, dei disagi di tipo socio-economici e logistico-abitativi sia del personale mobilitato sia delle rispettive fami-

glie esposte ad un indiscriminato nomadismo —:

se non ritengano opportuno assumere i provvedimenti necessari:

per evitare la sottoutilizzazione dei docenti riciclati in altri settori della pubblica amministrazione; la senilizzazione del personale docente e del servizio scolastico; la necessità di un immediato ed oneroso reclutamento di personale insegnante in sostituzione di quello che prossimamente andrà in quiescenza, dopo che con la mobilità degli attuali docenti si è provveduto a far scadere anche la loro professionalità;

promuovere una normativa per un prepensionamento con un abbuono di almeno cinque anni; un accertamento del personale esuberante almeno su basi provinciali, per meglio rispondere a criteri più equi di omogeneità e di selezione; un criterio di mobilità che non superi i 30-40 chilometri di distanza dalla residenza del mobilitato, per evitare i disagi dell'impossibilità di trovare nuovi alloggi all'interno di un mercato della casa così decisamente in crisi. (4-13924)

RISPOSTA. — *Le preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata — alla quale si risponde anche a nome del ministro per la funzione pubblica — si fondano su un presupposto che non trova riscontro nella normativa vigente, tenuto conto che, ai fini della mobilità del personale docente, le situazioni di esubero non vanno rilevate presso ogni singola scuola. Per quanto riguarda, comunque, i docenti di educazione tecnica e di educazione fisica della scuola media, per i quali, come rileva l'interrogante, più marcata si è appalesata la situazione di soprannumerarietà, il ministero non ha mancato di promuovere le iniziative ritenute più opportune a ridurre al minimo gli effetti negativi che deriverebbero agli interessati ed alla scuola ove si dovesse procedere ad una generalizzata mobilità verso altri settori della pubblica amministrazione.*

Tra tali iniziative si ricorda anzitutto, quella recentemente promossa in via legisla-

tiva attraverso l'aggiunta di un apposito articolo al testo del decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989, con il quale è stata reiterata com'è noto la normativa già emanata con gli analoghi decreti n. 249 e n. 315 del 1989. L'articolo in questione recante il n. 28, prevede infatti che i docenti di educazione tecnica e di educazione fisica, risultanti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole scuole, per effetto della riorganizzazione delle cattedre disposta a norma della legge n. 426 del 1988 non sono soggetti a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417.

I predetti docenti, — in conformità di quanto stabilito nel 2° comma del citato articolo 28 — hanno titolo, ove continuino a trovarsi in posizione di soprannumero, ad essere utilizzati annualmente nei posti vacanti o disponibili nelle singole province, con precedenza rispetto alle nuove nomine, sulla base di una graduatoria provinciale e secondo criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata. Gli insegnanti di cui trattasi potranno peraltro avvalersi delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 23 del summenzionato decreto-legge n. 357 del 1989 che prevedono, rispettivamente la riduzione a due anni dell'anzianità di servizio, prescritta per il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, e la possibilità che i docenti delle scuole secondarie, appartenenti a ruoli con situazione di soprannumerarietà, vengano utilizzati anche in istituti e scuole di altro ordine e grado per insegnamenti diversi, in base al solo titolo di studio posseduto.

Questo ministero, inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 426 del 1989 ha provveduto con l'ordinanza n. 282 del 10 agosto 1989 a delineare le procedure per l'attivazione di nuove figure professionali dell'area docente, tra le quali quella di operatore tecnologico che consentirà, entro i limiti del 20 per cento, il reimpiego degli insegnanti di educazione tecnica in soprannumero. Questi ultimi come i docenti di educazione fisica nelle stesse condizioni, avranno altresì di-

ritto a precedenza nell'ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno ai soggetti portatori di handicap, così come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 164 del 10 maggio 1989.

Quanto, comunque, alle norme regolanti l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni — che l'articolo 28 dello stesso decreto-legge n. 357 del 1989 ha ritenuto di dover confermare — si ricorda che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 3 — comma secondo — del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988, la situazione di esubero da cui trae origine la procedura di mobilità, deve essere accertata, per il personale della scuola, a livello provinciale vale a dire con riferimento agli organici delle singole province, distinti — per quanto concerne la scuola secondaria — per singole classi di concorso, così come precisato da questo ministero con la circolare telegrafica n. 127 del 13 aprile 1989.

In merito, infine, all'opportunità di una normativa volta al prepensionamento del personale in eccedenza, si ritiene che un provvedimento del genere — così come osservato dal dipartimento della funzione pubblica — si porrebbe in netto contrasto con la filosofia ispiratrice dell'istituto della mobilità, che è quella di conseguire non una riduzione dei pubblici dipendenti, ma solo una loro più razionale distribuzione in relazione alle effettive esigenze settoriali e territoriali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

GRIPPO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 19 del decreto n. 66 del 2 marzo 1989 blocca l'ammontare dei trasferimenti agli enti locali sull'entità raggiunta nel 1987 —:

quali misure si intendono assumere per garantire la corresponsione degli stipendi al personale inquadrato in base

alla legge n. 285 del 1988 — nei confronti dei quali non vige più l'articolo 7 della legge n. 138 del 1984 — costituente la stragrande maggioranza dei dipendenti delle comunità montane, tenuto conto che detti enti in virtù della disposizione richiamata in premessa, si troveranno nella posizione finanziaria di non poter erogare con propri fondi, dato l'elevato numero degli assunti *ex 85*, la differenza tra quanto dovuto per competenze maturate a decorrere dal 1988 e quanto garantito dallo Stato, con gravi ripercussioni sul funzionamento delle comunità montane che potrà sfociare anche in sostanziale paralisi operativa laddove il rapporto tra dipendenti di ruolo e assunti *ex 85* sia sproporzionato a vantaggio dei secondi.

(4-12769)

RISPOSTA. — Le disposizioni introdotte dal citato articolo 19 in materia di attribuzione dei trasferimenti erariali per il finanziamento del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, consentono, invero, una semplificazione delle procedure amministrative ai fini di una tempestiva attribuzione agli enti interessati dei fondi di cui trattasi. Non sembra, infatti, che la nuova disciplina abbia avuto riflessi negativi sui bilanci delle comunità montane, atteso che alle stesse, nel 1989, sono stati attribuiti, per il finanziamento delle spese correnti, trasferimenti statali per complessivi 70 miliardi, con un incremento di 10 miliardi (?? 16,6 per cento), rispetto agli analoghi contributi del 1988.

Si è, pertanto, dell'avviso che il volume delle risorse statali previsto dalla menzionata legge n. 144 del 1989, per l'anno 1989 — con esclusione delle ulteriori risorse statali destinate al sostegno degli investimenti (182 miliardi a titolo di rifinanziamento della legge n. 93 del 1981 e 13 miliardi a titolo di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1989) — appare adeguato all'assolvimento, da parte delle comunità montane, delle proprie funzioni.

Il Ministro del tesoro: Carli.

GUIDETTI SERRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

i 31 detenuti del carcere di Pinerolo da cinque giorni sono in sciopero della fame perché quel carcere non venga chiuso;

i detenuti di Pinerolo rifiutano l'idea di dover abbandonare un carcere che, grazie alle sue ridotte dimensioni, permette una vita più umana, evita le tensioni ed i problemi dei grandi penitenziari, consente alla persona detenuta di avere un rapporto stretto e costante con gli educatori e gli assistenti sociali, figure che la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 aveva individuato come strumenti per realizzare l'obiettivo di un carcere che non esaurisca il suo ruolo nella custodia, ma che si occupi di risocializzazione e rieducazione —:

se il Ministro non ritenga dannoso chiudere tali istituti penitenziari dove l'attuazione della riforma e la sperimentazione hanno dato risultati positivi e in particolare la cui gestione è gradita ai detenuti;

anche se esiste il piano generale riguardante le assegnazione dei detenuti ai vari carceri, quali si intenda chiudere o no, e le motivazioni delle decisioni.

(4-10168)

RISPOSTA. — *La soppressione di alcuni istituti penitenziari, disposta con decreto ministeriale 23 novembre 1988, è correlata all'esigenza di procedere ad una razionalizzazione delle risorse edilizie e ad una migliore redistribuzione del personale dell'amministrazione penitenziaria, tenuto conto della generale tendenza verso una progressiva diminuzione della popolazione detenuta, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 663 del 1986 e n. 330 del 1988, nonché del ridotto grado di utilizzazione a livello penitenziario dei complessi oggetto del provvedimento medesimo. Peraltro, il citato decreto ministeriale è inteso a conseguire notevoli economie di costi gestionali nonché a permettere una migliore*

utilizzo del personale sia civile che militare, anche in vista della imminente entrata in funzione di alcuni nuovi istituti in via di consegna all'amministrazione penitenziaria.

Tuttavia, per quanto attiene all'istituto in questione, si precisa che con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1989 è stata sospesa l'esecutività del decreto di soppressione relativamente ad alcuni istituti penitenziari, tra cui la casa circondariale di Pinerolo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

LIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

è stato seguito un particolare indirizzo dalla Cassa depositi e prestiti in ordine all'interpretazione da dare alla legge n. 458 del 27 ottobre 1988 titolata « Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio »;

è infatti accaduto che l'interrogante, quale sindaco del comune di Specchia (provincia di Lecce) ha rivolto istanza alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo da utilizzare per corrispondere ad un privato cittadino la somma liquidata dal tribunale di Lecce con la sentenza n. 1455 del 30 marzo 1983 a titolo di risarcimento danni causati dalla irreversibile destinazione del fondo occupato alla realizzazione di un'opera pubblica (cosiddetta accessione invertita);

la Cassa depositi e prestiti, con lettera del 1° giugno 1989, posizione 415066300, ha comunicato la « indisponibilità della Cassa alla concessione del mutuo in oggetto in quanto trattasi di risarcimento danni, non finanziabile dalla scrivente »;

l'interpretazione data dalla Cassa depositi e prestiti alla legge n. 458 del 1988 è sicuramente erronea e non può essere condivisa;

va infatti individuato qual è il significato da attribuire alla dizione contenuta nell'articolo 1 della legge n. 458 del 1988 di « maggiori oneri di esproprio », in particolare se tale previsione si riferisca solo alle indennità di esproprio o anche, come sembra più equo, alle somme da corrispondere a titolo di risarcimento danni;

ovviamente l'interrogante non intende riferirsi ad ogni tipo di risarcimento, ma solo a quello causato da un provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo;

tale condizione si verifica quando, realizzatasi comunque la irrimediabile trasformazione del suolo, il giudice amministrativo abbia dichiarato illegittimo il provvedimento espropriativo oppure lo stesso atto amministrativo abbia perso efficacia per la scadenza del termine;

concorrono molteplici circostanze per ritenere che nel concetto di « maggiori oneri » di cui all'articolo 1 della legge 458 del 1988 rientrino anche le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, certamente nel senso testè delimitato;

la prima considerazione è d'ordine logico-sistematico: infatti, è noto che la Corte costituzionale con l'ormai famosa sentenza n. 50/80 ha creato un vuoto legislativo che ha portato, di fatto, al riemergere della normativa del 1985 che ha comportato l'equiparazione, certamente insostenibile, tra indennità di esproprio e valore venale del bene. Tale circostanza ha creato ovvi e comprensibili problemi alle amministrazioni locali, le quali da allora di fatto non hanno più potuto offrire e soprattutto pagare indennità di esproprio, corrispondenti alla norma;

si sono verificate tre possibilità:

l'ente locale, non potendo offrire un equo indennizzo, si è limitato a disporre una somma irrisoria, determinazione ovviamente opponibile avanti la Corte d'appello;

l'ente locale, non potendo offrire un equo indennizzo, ha lasciato inutil-

mente decorrere il termine per l'offerta, sicché l'occupazione è divenuta illegittima;

il privato, nel caso l'offerta non sia seria, ha preferito impugnare il provvedimento espropriativo al TAR, si da farlo dichiarare illegittimo e quindi agire per il risarcimento;

è impossibile, all'interno delle tre ipotesi enunziate, distinguere quali siano finanziabili con le agevolazioni creditizie previste dalla legge n. 438 del 1986 e quali no;

infatti, al di là del *nomen juris* attribuito, sia esso indennità o risarcimento, comunque le somme da corrispondere trovano il loro logico e giuridico presupposto e fondamento in un unico fatto: la espropriazione;

anzi, a ben vedere, appare sicuramente illusorio escludere dalla previsione normativa esaminata le disponibilità da riconoscere a titolo di risarcimento, atteso che quest'ultime, per la maggior parte dei casi, si riferiscono a situazioni che si protraggono da lunghi anni e provocano comprensibile malcontento nel privato, illegittimamente espropriato;

di tale difficoltà si è fatto carico più volte il legislatore, provocando inizialmente la proroga legale della scadenza del termine e poi disponendo la finanziabilità delle somme così dovute attraverso il ricorso ai mutui;

soccorre poi, ad ulteriore comprova, un dato letterale incontrovertibile: la legge definisce finanziabili genericamente « i maggiori oneri di esproprio », e non solo le indennità, come riterrebbe la Cassa depositi e prestiti. E non può l'interprete distinguere ciò che il legislatore non differenzia;

in conclusione poi, appare quanto meno singolare che il legislatore dia dignità di legge ad un principio dibattuto in giurisprudenza (somme dovute a titolo di risarcimento *ex* articolo 1224 del codice civile) nell'articolo 3, proprio in

un contesto cioè riferibile alla liquidazione delle sole indennità;

la presenza invece nel testo della legge n. 458 del 1988 della determinazione delle somme da corrispondere, a titolo di risarcimento, avvalorando ulteriormente l'assunto principale sin qui sostenuto, e che cioè sono finanziabili anche gli oneri derivanti da risarcimento del danno —:

se non ritenga opportuno assumere iniziative per sollecitare un mutamento dell'indirizzo interpretativo seguito dalla Cassa depositi e prestiti;

quali misure intenda adottare al fine di evitare che la Cassa depositi e prestiti continui ad interpretare in modo distorto al sistema, e comunque limitativo ed iniquo, la legge n. 458 del 1988. (4-14417)

RISPOSTA. — *L'istituto, onde assicurare una corretta ed uniforme trattazione delle richieste di mutuo, ha provveduto ad emanare, nel gennaio 1989, apposita circolare esplicativa. Per quanto concerne, in particolare, l'individuazione dell'oggetto dei finanziamenti il menzionato istituto ha precisato che per maggiori oneri di esproprio debba intendersi la differenza quanto è stato determinato con atto definitivo in sede giudiziale o amministrativa e la misura dell'indennità di esproprio a suo tempo determinata con decreto dell'autorità regionale o dell'autorità delegata.*

Nell'eventualità che tale maggior onere sia stato già pagato, non è consentito assumere mutui per il debito estinto. Infatti, per maggiori oneri maturati alla data del 31 dicembre 1987 devono intendersi quelli derivanti dai sottoindicati atti definitivi alla data del 31 dicembre 1987:

sentenze passate in giudicato;

transazioni giudiziali o stragiudiziali;

accordi di accettazione effettuati dai soggetti espropriati;

determinazione contenuta nella perizia di stima emessa ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (per le regioni a statuto speciale l'ente dovrà citare

la norma e l'atto equivalente) depositata nei modi di rito, non impugnata e divenuta definitiva.

Nella menzionata circolare è, altresì, precisato che l'articolo 3 della richiamata legge, concernente il risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo, non trova copertura con i fondi indicati nell'articolo 1, mancando il titolo di spesa, per cui la normativa in esame non può essere estesa ai casi di cui trattasi.

Il Ministro del tesoro: Carli.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere:*

quali finanziamenti sono stati previsti dal nucleo di valutazione del FIO per la realizzazione del « Progetto Pisa »;

quali iniziative il Governo intenda adottare per cercare di salvaguardare, dalla grave situazione di degrado e di abbandono nel quale si trovano, le mura di Pisa.

L'interrogante fa presente che, contrariamente a quanto avvenuto per altre città italiane, Pisa, città d'arte e di storia, è stata trascurata nei finanziamenti.

Ove tale situazione dovesse perdurare si rischierebbe di dover assistere alla lenta riduzione di un'opera architettonica di notevole valore ed interesse e verrebbero così disattese antiche promesse i « Progetto Pisa » diverrebbe del tutto irrealizzabile. (4-05758)

RISPOSTA. — *Dal Ministero dei beni culturali ed ambientali venne presentata richiesta di finanziamento sui fondi FIO 1986 di un progetto riguardante il recupero e la valorizzazione delle mura, di monumenti e di opere d'arte, nonché la razionalizzazione del sistema museale e la costruzione di infrastrutture urbane della città di Pisa.*

Tale progetto fu esaminato, a norma di legge, dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e ritenuto non proponibile

al CIPE per il finanziamento in quanto costituito da una aggregazione di ben tredici interventi, eterogenei tra loro e non connessi funzionalmente, accmmunati solo dalla loro localizzazione nella città di Pisa. Per ciascuno di tali interventi, che si caratterizzavano come interventi unitari, da valutare quindi singolarmente, non era individuabile nel progetto né l'analisi della domanda né quella dei benefici. Ciò non consentiva di valutare singolarmente l'apporto dato da ciascuno di essi all'insieme dei benefici dichiarati. Di conseguenza non era possibile neppure una valutazione della congruità dei costi complessivi del progetto rispetto al complesso dei benefici. Mancava infine nella scheda progettuale l'analisi della gestione finanziaria dei beni.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Cirino Pomicino.

LUCCHESI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso:

che nella sede di Lucca la SIP ha deciso di ridurre l'organico dell'ufficio accettazione;

che il ridimensionamento dei servizi per il pubblico che deriva da tale decisione contrasta con gli investimenti per l'immobile;

che i sindacati hanno sottoposto alla SIP di Lucca un programma idoneo al miglioramento dei servizi —:

se non ritenga di intervenire sulla SIP al fine di ottenere da detta società uno standard qualitativo dei servizi per la città di Lucca adeguato ai tempi ed alla immagine che la SIP propone nei suoi messaggi pubblicitari. (4-07228)

RISPOSTA. — I problemi relativi ai rapporti di lavoro tra la SIP ed il proprio personale rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione di detta società, senza che questo ministero abbia alcuna possibilità di ingerenza in materia.

Il controllo di questa amministrazione sull'operato della SIP si limita, infatti, alla

vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione nonché alla verifica sull'andamento della gestione con particolare riferimento agli impianti ed al funzionamento dei servizi dati in concessione. Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria SIP la quale ha riferito che la decisione della propria agenzia di Lucca di ridurre da tre a due unità l'organico addetto al posto telefonico pubblico è stata determinata dalla constatata riduzione di attività lavorativa del personale conseguente all'introduzione di nuove procedure automatizzate.

L'abolizione del teletax, l'installazione di apparecchi a scheda magnetica, la distribuzione automatica dei gettoni hanno, infatti, notevolmente ridotto l'impegno del personale applicato al posto telefonico pubblico e reso opportuno lo spostamento di una unità, ormai in esubero, presso la sala del centro di lavoro servizi utenza. Occorre, peraltro, precisare che l'onere sopportato dalla SIP per la ristrutturazione dei locali in cui ha sede il citato posto telefonico pubblico rientra negli ordinari programmi di investimento previsti per l'adeguamento dei locali ubicati nei centri storici.

Si ritiene pertanto che il provvedimento adottato dalla SIP non abbia arrecato alcun pregiudizio all'utenza né sembra contrastare con il programma di investimenti recentemente attuato dall'azienda; l'intera politica appare, al contrario, finalizzata ad una gestione più razionale ed economica che, è auspicabile, comporterà un miglioramento dello standard qualitativo del servizio telefonico a vantaggio dell'utenza e degli operatori telefonici.

In merito, infine, al programma che, secondo quanto asserito nell'atto parlamentare in esame, sarebbe stato presentato dai sindacati per un miglioramento dei servizi telefonici, la SIP ha riferito che l'unico documento sindacale pervenuto è stato l'atto di protesta avverso l'avvenuta riduzione di organico del citato posto telefonico pubblico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

LUCCHESI. — *Ai Ministri degli affari esteri, per il coordinamento delle politiche comunitarie e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

il 13 settembre 1988 a Sète (Francia) i marittimi del luogo hanno, con il presumibile tacito assenso delle autorità, impedito alla nave mercantile italiana *Joran II* l'ingresso nel porto e lo scarico del vino proveniente da Gallipoli;

tale atteggiamento di netta chiusura, non solo verso le più elementari norme di collaborazione comunitaria, ma anche verso consolidati principi di libertà dei traffici, sembra debba attribuirsi alla richiesta di un gruppo di marittimi francesi i quali, lamentando che per il traffico del vino siano utilizzate navi mercantili italiane, avrebbero preteso che tale trasporto venisse invece effettuato da una nave francese in disarmo nel porto di Sète per mancanza di noli —:

se il Governo è a conoscenza del grave episodio;

quali sono le sue valutazioni;

quali provvedimenti intende adottare per far sì che alla *Joran II* sia consentito al più presto l'ingresso nel porto di Sète e lo scarico del vino. (4-08349)

RISPOSTA. — *A partire dal 13 settembre 1988, la banchina di pompaggio di vino del porto di Sète era stata occupata da marittimi francesi, probabilmente strumentalizzati da armatori locali, in segno di protesta per la mancanza di traffico per le navi cisterna francesi. Le maestranze in agitazione avevano altresì chiesto che il trasporto di maggiori quote di vino di provenienza italiana venisse effettuato da navi francesi.*

La capitaneria di porto di Montpellier vietava il 14 settembre, a titolo cautelativo, l'attracco della nave Joran II della compagnia Marnavi di Napoli; le operazioni di scarico si svolgevano comunque regolarmente nei giorni successivi per la tregua intervenuta fra le maestranze e le autorità francesi.

La questione è stata seguita fin dal primo momento dal Ministero degli affari esteri e dall'ambasciata d'Italia in Parigi, anche in vista di una riunione che si è tenuta il 20 settembre 1988, nel corso della quale è stato posto termine all'agitazione dei marittimi francesi, grazie all'offerta fatta da parte delle associazioni marittime di Sète agli armatori locali relativamente ad un congruo numero di carichi di vino di provenienza algerina. Da parte del Ministero degli affari esteri si è altresì provveduto a svolgere ulteriori passi presso il ministero della marina mercantile francese, il quale ha in seguito comunicato di aver inviato sul luogo una missione, allo scopo di risolvere su basi durature il problema dei marittimi di Sète in agitazione.

La questione continua tuttavia ad essere seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano, al fine di evitare, anche per il futuro, iniziative lesive degli interessi commerciali italiani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Vitalone.

LUCENTI e FINOCCHIARO FIDELBO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

L'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania ha iscritto nei suoi bilanci di previsione per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 contributi statali in base alla legge n. 800 del 1974;

detti contributi statali non risultano riscossi —:

i motivi della mancata erogazione dei contributi da parte del Ministero.

(4-14507)

RISPOSTA. — *Soltanto ora è possibile attivare la prescritta procedura di liquidazione, per il 1986, dell'assegnata sovvenzione a seguito del recente perfezionamento da parte del beneficiario della necessaria documentazione. La mancata liquidazione della sovvenzione afferente l'anno 1987 è imputabile alla non ancora pervenuta ne-*

cessaria documentazione consuntiva richiesta fin dal dicembre 1987.

Per l'anno 1988 non risulta, a tutt'oggi, possibile la liquidazione del saldo della sovvenzione assegnata (essendo stato già liquidato un acconto pari all'80 per cento) per carenza della relativa documentazione consuntiva richiesta con ministeriale n. 177 del 30 luglio 1988.

Sulla richiesta di sovvenzione per il 1989 dovrà essere acquisito il prescritto obbligatorio parere della commissione centrale per la musica in una delle prossime riunioni. Per detta istanza non è stato possibile acquisire il citato parere nell'ultima riunione della predetta commissione per imperfezione della relativa documentazione soltanto di recente regolarizzata.

Il Sottosegretario di stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

MACERATINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

gli abitanti di via della Torre a Mentana sono ormai giunti alla esasperazione per il comportamento delle autorità locali;

infatti quest'ultime si stanno dimostrando completamente insensibili alle pressanti richieste della cittadinanza che chiede miglioramenti in molti servizi pubblici, quali ad esempio la erogazione idrica, che risulta irregolare e saltuaria e la circolazione autoveicolare ormai giunta al collasso (la Nomentana è infatti costantemente bloccata) —:

quali iniziative intenda urgentemente assumere per restituire agli abitanti della zona i servizi necessari ad un vivere civile. (4-09256)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Mentana (Roma), per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, ha deliberato il raddoppio dell'acquedotto esistente, lavoro che sarà espletato non appena le disponibilità economiche lo consentiranno.

Per quanto concerne il traffico locale, sono allo studio, da parte dell'assessorato competente, misure di intervento atte a risolvere il problema. Queste verranno facilitate anche dall'espletamento del concorso in atto per l'assunzione di nuovi addetti alla polizia municipale da utilizzare per la disciplina del traffico urbano.

Il Ministro dell'interno: Gava.

MACERATINI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

personale ispettivo del Ministero del tesoro è attualmente presente presso la USL RM/22;

in detta unità sanitaria locale, il presidente Santino Esigibili si è reso e si rende protagonista di attività non consentite, come in particolare la concessione di non spettanti benefici giuridici ed economici a favore di taluni dipendenti, creandosi in tal modo i presupposti per cospicui aggravii al bilancio della menzionata USL e, quindi, in definitiva, a carico dell'erario —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per fare immediatamente cessare questo stato di cose. (4-12995)

RISPOSTA. — I servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato hanno effettuato nel periodo 10 aprile-16 maggio 1989, una verifica amministrativo-contabile presso la menzionata unità sanitaria locale. La relazione di verifica sarà trasmessa all'assessorato alla sanità della Regione Lazio e, per il tramite della regione, alla unità sanitaria locale interessata, onde consentirle un approfondito esame, nonché la trasmissione degli elementi giustificativi in ordine alle risultanze della verifica in parola. Altri esemplari della relazione verranno inviati al comune di Bracciano, al dipartimento per la funzione pubblica e alla procura generale della Corte dei conti, qualora risultassero fatti suscettibili di arrecare danno erariale. Detti enti, nell'ambito delle rispettive competenze, adotteranno i provvedimenti idonei a nor-

malizzare la gestione della unità sanitaria locale ispezionata, a recuperare le somme che dovessero risultare indebitamente erogate e ad accertare eventuali connesse responsabilità.

Si soggiunge, infine, che il rappresentante del tesoro in seno al collegio dei revisori della unità sanitaria locale RM/22 di Bracciano è stato invitato a seguire gli sviluppi dell'azione diretta a regolarizzare la gestione della unità sanitaria locale medesima.

Il Ministro del tesoro: Carli.

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che a Viterbo da diverso tempo alcune vie del centro (Via Fontanella del Suffragio, via del Suffragio, via di Mezzo e via della Volta Buia) sono prive di illuminazione pubblica con intuibile disagio per i cittadini — quali iniziative il Governo, in via immediata, intenda assumere, per quanto di sua competenza, per sostenere l'amministrazione comunale nel provvedere al più presto a questa elementare esigenza della viabilità urbana. (4-13754)

RISPOSTA. — *Il comune di Viterbo ha fatto conoscere che l'impianto di pubblica illuminazione nelle vie del Suffragio, di Fontanella del Suffragio, di Mezzo e della Volta Buia, nello scorso mese di maggio è rimasto inattivo per tre giorni a causa di un guasto tecnico, successivamente riparato dalla ditta installatrice.*

Dopo l'evento citato, non risulta che presso le vie suddette si siano verificate ulteriori interruzioni del servizio di pubblica illuminazione.

Il Ministro dell'interno: Gava.

MACERATINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

nella seduta del 19 aprile 1989 della Commissione Giustizia della Camera si ebbe l'audizione del dottor Azelio Ciampi, governatore della Banca d'Italia, sul fenomeno

della criminalità mafiosa in campo finanziario;

nel corso di tale audizione, a domanda dell'interrogante, il governatore Ciampi ebbe a riconoscere l'attuale insufficienza dei meccanismi di filtro delle operazioni finanziarie fra l'Italia ed i paesi esteri e ciò a seguito dell'anonimato delle rilevazioni statistiche di tali operazioni e dello svuotamento dei tradizionali poteri di controllo dell'ufficio italiano cambi, auspicandosi da parte dello stesso governatore Ciampi modifiche legislative che consentissero una qualche forma di ritorno al principio nominalistico nella rilevazione delle transazioni economiche con l'estero;

il sempre più negativo evolversi della situazione della criminalità organizzata in Italia sta rendendo ormai indifferibile che si adottino forme sempre penetranti di controllo sul movimento dei capitali;

l'occasione per procedere alla modifica auspicata dal governatore Ciampi sembra essersi presentata con le nuove norme che regolamentano il sistema statistico nazionale, laddove con l'articolo 4, espressamente si prevede che: « Gli enti che svolgono funzioni di vigilanza e di raccolta ed elaborazione di dati delle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai principi del presente decreto legislativo ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali »;

il professor Sabino Cassese, considerato il « padre » del menzionato decreto ha dichiarato al giornale *la Repubblica*, in data 31 agosto 1989, che in adesione al principio comunitario si procederà alla

conservazione dei dati valutari in forma individuale e nominativa, dati questi a disposizione soltanto dell'autorità giudiziaria —:

se, allo stato, l'Ufficio italiano cambi sia già tecnicamente in grado di procedere all'acquisizione ed alla archiviazione dei dati valutari in forma nominativa attesa l'imminente entrata in vigore del suddetto testo di legge e, in caso negativo, i motivi di tale impossibilità nonché i tempi tecnici occorrenti perché l'UIC sia posto in condizione di adeguarsi al principio che è alla base del ricordato articolo 4 e che costituisce uno strumento irrinunciabile nella lotta alla criminalità mafiosa in campo finanziario. (4-15256)

RISPOSTA. — *L'Ufficio italiano cambi, per quanto riguarda la conservazione dei dati valutari, a fini conoscitivi e statistici, si attiene alle vigenti norme di legge ed ai regolamenti.*

In relazione, poi, a quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si precisa che non sono state ancora emanate dalla CEE direttive volte all'armonizzazione delle legislazioni nazionali, in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali.

Il Ministro del tesoro: Carli.

MAMMONE, SAPIO e ROMANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Anagni ha sede, da circa 30 anni, un ufficio distrettuale delle imposte dirette a cui fanno capo 6 comuni del circondario (Paliano, Piglio, Serone, Acuto, Sgurgola, Anagni) e in cui attualmente lavorano diciotto impiegati —:

se corrisponde al vero la notizia di una imminente soppressione dell'ufficio stesso;

quali sono le motivazioni che hanno determinato tale eventuale decisione;

come si intende far fronte al grave disagio che la chiusura dell'ufficio inevitabilmente comporterà per i 40.000 utenti della zona. (4-08670)

RISPOSTA. — *Con la legge 15 luglio 1988 n. 275, è stata disposta — fra gli altri — la soppressione al 31 dicembre 1988 dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Anagni (Frosinone). Ciò si è reso necessario per dare attuazione al progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, al fine di raggiungere una maggiore funzionalità degli stessi nonché una riduzione dei relativi costi.*

Non si è ritenuto, pertanto, opportuno disporre ulteriori proroghe per il funzionamento di quegli uffici delle imposte che — come quello di Anagni — sono ricompresi in un distretto in cui è in funzione un centro di servizio.

Questa amministrazione non ritiene che eventuali disagi ai contribuenti del luogo possano oggi assumere apprezzabile rilievo alla luce della vigente normativa che ha abolito l'istituto del concordato e l'obbligo — da parte degli uffici delle imposte — al rilascio di certificati, nel contempo essendo stata attribuita ai nuovi centri di servizio la custodia delle dichiarazioni dei redditi. Di conseguenza, non essendo da tempo detti uffici più tenuti a fornire direttamente notizie in merito alle dichiarazioni medesime, i rapporti con i contribuenti locali si sono resi sempre più sporadici ed occasionali.

Il Ministro delle finanze: Formica.

MANNA e PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) di quali competenti iniziative abbiano deciso di farsi carico di fronte al fatto (in altri tempi si sarebbe detto assurdo o quanto meno sconcertante) che, con una delibera di giunta confezionata a tempo di record e alla chetichella, gli amministratori comunali di Avellino hanno concesso — istante la signora Anna Maria De Mita, consorte del Presidente

del Consiglio — un cospicuo appezzamento di terreno, nel famigerato quartiere dei Liguorini, e un altrettanto cospicuo contributo in danaro a che una sedicente associazione filantropica avellinese di cui la signora De Mita è presidentessa possa realizzare un ricovero riservato ai ragazzi spastici: un ricovero che già esiste, essendo stato donato dalla Repubblica Federale Tedesca pochi mesi dopo il terremoto del 1980;

2) se risponda al vero che il sindaco di Avellino, Lorenzo Venezia, è stato costretto a confezionare la delibera in seguito ad una telefonata intimidatoria ricevuta da Roma, e se sia vero che per aver dovuto operare in costanza di ricatto egli intende rassegnare il mandato;

3) se risponda al vero che il comitato di controllo sugli atti degli enti locali abbia dato a vista il suo *placet* alla delibera amministrativa;

4) se risponda al vero che il terreno concesso tamburo battente alla consorte del Presidente del Consiglio è stato appositamente espropriato. Nel caso che esso terreno fosse di proprietà del comune, gli interroganti chiedono di sapere quale destinazione fosse ad esso riservato nel chiacchierato piano regolatore generale della Città;

5) se risponda al vero che il danaro concesso alla pseudo-filantropica associazione di cui la signora De Mita è presidentessa è stato stornato dai fondi di cui il comune avellinese è stato dotato per tentare di completare, entro il presente secolo, la ricostruzione postsismica.

(4-10219)

RISPOSTA. — *Il consiglio comunale di Avellino, nella sua collegialità liberamente espressa, in data 4 novembre 1988, ha deliberato di cedere all'associazione irpina Noi con loro — dotata di personalità giuridica, giusta decreto del presidente della giunta regionale della Campania del 16 aprile 1986 — il diritto di superficie su un suolo di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di un complesso sportivo olimpico*

polivalente, centro sociale handicappati irpini Flora Beccari.

Il suolo in questione, che costituisce la residua parte di un'area più vasta espropriata a suo tempo dal comune per l'insediamento di prefabbricati leggeri per i terremotati del 1980, è ubicato in località periferica e non nel quartiere dei Liguorini. Tale area è destinata nel nuovo piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato con previsione di interventi connessi allo sport ed al tempo libero. La predetta delibera consiliare di cessione del terreno, trasmessa al Comitato regionale di controllo (CORECO) il 14 novembre 1988, è stata esaminata favorevolmente nella seduta del 29 novembre successivo.

In base ad una convenzione, parimenti esaminata senza rilievi dal CORECO, l'associazione Noi con loro, si è impegnata, una volta realizzata l'opera, a gestire per 29 anni il complesso che sarà poi acquisito al patrimonio del comune di Avellino. Per integrare i fondi necessari alla realizzazione della struttura il comune di Avellino non ha erogato alcun contributo.

Il Ministro dell'interno: Gava.

MANNA e PARLATO. — *Al Ministro del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno. — Per sapere se qualcuno abbia mai informato i ministri interrogati che la famigerata Banca Popolare dell'Irpinia pratica, tra l'altro, anche l'usura, che è ancora reato previsto e punito dal codice penale vigente in tutta l'Italia compresa l'Irpinia: e lo pratica non già di soppiatto, profittando dei tentatori ritagli di tempo e di spazio concessile dalle altolocate protezioni e cointeresenze di cui risulta all'interrogante goda, ma, viceversa, alla luce del sole, imponendo, redigendo, sottoscrivendo e registrando davanti ad un notaio contratti usurari: contratti che certi suoi clienti, con l'acqua alla gola, finiscono per accettare. I casi di usura accertati dagli interroganti sono due: si riferiscono agli anni 1983 e 1984, sono camuffati da contratti di mutuo, risultano redatti nella sede*

della banca in questione e sottoscritti e registrati, a cura del dottor Domenico Sarno, notaio di Avellino con studio alla via Partenio, 33, dall'avvocato Ernesto Valentino nella qualità di presidente della famigerata intoccabile bancooperativa a responsabilità limitata — e dagli imprenditori (a corto di danaro e di protezione) Giuseppe Iapicca, di Mirabella Eclano, e Raffaele Rosario Porfido, di San Potito Ultra, procuratore speciale della moglie Emma Tortora, di Casamarciano.

In virtù del primo dei due contratti (contratto di mutuo n. 80011 di repertorio, n. 17068 di raccolta, stipulato il 4 luglio del 1983), la banda rappresentata dal Valentino consentì di dare a titolo di mutuo biennale a detto signor Iapicca (vecchia conoscenza delle ricostruzioni postsismiche irpine) la somma di lire due miliardi, al tasso di interesse del ventisei per cento ad anno: come dire ad un tasso doppio di quello corrente anche cinque anni fa; il mutuatario si impegnò a restituire all'usuraio — in due rate annuali scadenti il 4 luglio del 1984 e il 4 luglio del 1985 — la somma mutuata, i due miliardi di lire, e gli interessi estortigli: ottocentonove milioni, 911 mila e 504 lire; e per garantire gli obblighi assunti, ancora prima di ricevere i soldi, detto signor Iapicca concesse ipoteca a favore della banca mutuante sui beni immobili di sua proprietà siti in Mirabella Eclano in località Passo Eclano Sant'Antonio; e, sempre prima di ottenere il danaro, provvide ad assicurare (presso l'agenzia della compagnia di assicurazione tenuta dalla figlia del Valentino: more solito) gli ipotecati immobili dal rischio di un possibile incendio: sottoscrisse, cioè, la polizza, e pagò il premio prim'ancora di firmare il contratto-capestro impostogli dalla « premiata » banca popolare.

Con l'altro contratto (di mutuo anch'esso: il n. 81489 di repertorio e n. 17809 di raccolta, stipulato, sempre nei locali della BPI e sempre a cura dello stesso notaio, il 7 dicembre del 1984), la banca concesse, a titolo di mutuo, stavolta quinquennale, al signor Raffaele Rosario Porfido, la somma di un miliardo e

cinquecento milioni di lire al tasso di interesse del ventiquattro per cento (a « tangente agevolata », rispetto a quello subito dallo Iapicca) e sempre ad anno; il mutuatario si obbligò a restituire, entro cinque anni, il miliardo e mezzo di lire mutuato e gli interessi (cinquecentoottanta milioni, 116 mila e 880 lire) mediante il pagamento di sessanta comode rate consecutive, a partire dal 7 gennaio del 1985, di soli quarantatre milioni, 151 mila e 948 lire ciascuna; concesse ipoteca, ancora prima di ricevere una sola lira, a favore della banca presieduta dal Valentino, dei suoi beni immobili e di quelli della moglie Emma Tortora (un centinaio di vani costituenti una ventina di appartamenti prospicienti ed adiacenti il centralissimo corso Vittorio Emanuele di Avellino nonché numerosi vani terranei con interrati), e provvide, *illico et immediate*, anch'egli prima ancora di vedere un solo quattrino, ad assicurare — presumibilmente presso la solita compagnia valentiniana — il patrimonio concesso in ipoteca alla banca mutuante: sottoscrisse la polizza e pagò il premio.

Così stando le cose, gli interroganti chiedono di sapere:

1) se le vittime dell'usura abbiano mai denunciato la Banca Popolare dell'Irpinia per essere stati costretti a sottoscrivere un contratto-capestro;

2) se il signor Giuseppe Iapicca abbia onorato fino in fondo il suo contratto o lo abbia rinnovato (ancorché nessun rinnovo fosse stato previsto per iscritto), o se, non avendo potuto far fronte agli impegni estortigli, abbia finito per perdere la parte del suo patrimonio concessa in ipoteca alla banca mutuante; e, nel caso, da quale consigliere di amministrazione della citata banda detti beni ipotecati siano stati incamerati, e a quale prezzo;

3) se il signor Raffaele Rosario Porfido e la di lui consorte Emma Tortora abbiano pagato finora e stiano tuttora continuando a pagare regolarmente le comode rate previste dal contratto di mutuo ad usura sottoscritto dal Porfido pro-

curatore speciale della Tortora, o non abbiano dovuto subire gli effetti disastrosi della clausola secondo cui (pagina 5, ultimo capoverso del loro contratto) il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe dato diritto alla banca mutuante « di chiedere la restituzione dell'intero importo del mutuo ancora dovuto in unica soluzione »;

4) se i ministri in epigrafe, ciascuno per la propria competenza, non ritengano di dover disporre, finalmente, tutte le indagini possibili al fine di accertare quante siano state, e quante e quali siano tuttora, le pratiche illecite nelle la Banca Popolare dell'Irpinia si è distinta e continua a distinguersi, ad avviso dell'interrogante, nel convincimento che le prestigiose taumaturgiche protezioni di cui ha sempre goduto le conferissero e le conferiscano il diritto di potersi sottrarre all'osservanza, delle leggi dello Stato gettando nel terrore della rappresaglia non soltanto l'inerte e anonimo contraddittore, ma addirittura intimidendo l'autorità della giustizia: se è vero, ed è purtroppo vero, che finanche la sua incarnazione — il Procuratore della Repubblica di Avellino — di fronte al dilagare dei sospetti, tutti eloquentemente fondati, non ha mai ritenuto di procedere. (4-11065)

RISPOSTA. — *In merito ai controlli effettuati dalla Banca d'Italia presso la predetta Banca popolare, il Governo ha riferito alla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1988, in occasione dello svolgimento degli atti parlamentari sulla gestione degli interventi pubblici per la ricostruzione delle zone terremotate in Campania e in Basilicata. Si precisa, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di controllo, ha avviato accertamenti ispettivi di carattere generale presso la citata azienda di credito.*

Per quanto concerne, poi, gli specifici quesiti relativi ai rapporti creditizi posti in essere dalla Banca popolare dell'Irpinia con i signori Iapicca e Porfido, l'organo di vigilanza ha provveduto ad interessare il men-

zionato istituto di credito, il quale, al riguardo, ha riferito che, nell'applicazione dei tassi di interesse, si è tenuto conto del tasso medio praticato dal sistema bancario nazionale e delle condizioni particolari del mercato in cui opera la Banca popolare dell'Irpinia.

Il Ministro del tesoro: Carli.

MANNA e PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

lo scorso 28 dicembre la Banca Popolare dell'Irpinia ha smesso di svolgere almeno le sue funzioni di tesoreria del comune di Avellino, e neppure pacificamente (ché il sindaco Lorenzo Venezia avrebbe rinfacciato all'ormai famigerato presidente, avvocato Ernesto Valentino, di essere fin troppo invadente); e che detta banca, lungi dal sapersi mostrare rassegnata, ha presentato ricorso al Coreco, ma non ha avuto fortuna, ché il Coreco non ha inteso ragioni: sicché giovedì scorso ha rigettato il suo ricorso ed ha legittimato la decisione della civica amministrazione di voltare pagina, finalmente;

considerato che il consiglio di amministrazione della Banca Popolare dell'Irpinia sembra si sia riunito per decidere la convocazione urgente dell'assemblea dei soci e stia valutando l'opportunità di presentarsi dimissionario in blocco: anche (o soprattutto) perché la estromissione decisa dall'amministrazione comunale di Avellino sarebbe stata considerata dal punto di vista politico, una dichiarazione, esplicita, di denegata paternità;

dal momento che, per effetto della estromissione senza appello di detta famigerata banca, le funzioni di tesoreria comunale sono ora affidate, così come costituito dalla medesima amministrazione avellinese, alla Banca Popolare di Pescopagano —:

quali condizioni avesse posto la banca cooperativa a responsabilità limi-

tata del Valentino e compagni (specializzata nella concessione di mutui a tassi usurari: cfr. l'interrogazione n. 4-11065) per poter continuare a prestare i suoi servizi di tesoreria comunale, e come mai l'amministrazione le abbia preferito la Banca Popolare di Pescopagano, la quale, a quanto pare, non si sarebbe offerta a condizioni molto più favorevoli rispetto a quelle proposte dalla liquidata concorrente. (4-11244)

RISPOSTA. — *Le aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria (escluse le casse rurali ed artigiane) possono assumere i servizi di tesoreria, anche per conto di enti pubblici, senza dover richiedere alla Banca d'Italia la preventiva autorizzazione, che è, invece, necessaria nel caso di espletamento del servizio per conto di enti a carattere nazionale o con organizzazione diffusa in almeno trenta province (articolo 99, terzo comma della legge bancaria).*

Negli altri casi, l'organo di vigilanza è informato delle condizioni che regolano l'assunzione e l'espletamento dei servizi in questione soltanto successivamente alla stipula della convenzione, tramite l'invio di una copia di quest'ultima da parte dell'azienda aggiudicataria del servizio, senza, peraltro, che siano rese note le condizioni offerte da eventuali concorrenti.

Per quanto concerne il caso segnalato, l'istituto di vigilanza ha comunicato che la convenzione tra la Banca popolare di Pescopagano ed il comune di Avellino, per l'espletamento del servizio di tesoreria, con decorrenza 1° gennaio 1989, è stata approvata dal CORECO in data 20 febbraio 1989. La Banca d'Italia ha, altresì, precisato che esula dalla propria competenza l'analisi delle motivazioni che inducono un ente ad operare le proprie scelte in materia di conferimento del servizio stesso.

Si soggiunge, infine, che la procura della Repubblica di Avellino, interpellata in proposito dal Ministero di Grazia e Giustizia, ha reso noto che i fatti riferiti non hanno formato oggetto di indagini da parte di quell'ufficio.

Il Ministro del tesoro: Carli.

MARRI, LAURICELLA e CIABARRI. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che i pensionati residenti in paesi che hanno concluso con l'Italia accordi per evitare la doppia imposizione fiscale, com'è noto, devono presentare all'INPS la richiesta di detassazione sull'apposito modulo predisposto a tal fine e che viene loro richiesto altresì di far apporre, in calce al predetto modulo, l'attestazione dell'ufficio fiscale del paese di residenza comprovante l'assoggettamento della pensione a quel regime fiscale;

considerato che tale ricorso all'autorità fiscale estera, oltreché defatigante per persone di età avanzata, determina per gli interessati conseguenze assai negative quali:

a) l'autodenuncia nei confronti del regime fiscale del paese di residenza con tutte le possibili conseguenze (vedi quanto verificatosi recentemente in Belgio);

b) la impossibilità di ottenere la detassazione della pensione in Italia sin dalla decorrenza iniziale in quanto l'INPS, quale sostituto d'imposta, deve operare le trattenute fiscali sulla medesima in attesa che l'interessato faccia pervenire il menzionato modulo con il visto dell'Ufficio fiscale estero. Tale visto, d'altra parte, non può essere concesso da quest'ultimo sino a quando l'interessato, ricevuta la comunicazione della concessione della pensione, non ne denuncia il godimento all'autorità fiscale estera;

c) l'onere per il pensionato di richiedere agli uffici finanziari italiani il rimborso della somma « indebitamente » trattenuta dall'INPS e la conseguente necessità che il fisco italiano ponga in essere complicate e onerose procedure di accertamento dei rimborsi richiesti. Si noti peraltro che tali richieste di rimborso devono essere avanzate prima del decorso dei limiti prescrizionali e infine che il pensionato, se tutto va bene, si vedrà restituire dopo qualche anno una somma che ha perso buona parte del va-

lore che aveva all'epoca in cui è stata trattenuta dall'INPS —:

se non ritiene che, onde non aggravare ulteriormente la già difficile situazione dei nostri pensionati residenti all'estero, non sia possibile consentire l'azione di una procedura che consenta l'immediato esonero dall'assoggettamento della pensione al fisco italiano sulla base di una dichiarazione di responsabilità del pensionato dalla quale risulti che il medesimo ha la propria residenza fiscale nello Stato estero ove riceve la pensione medesima. Per quanto ciò possa apparire paradossale, va detto che una tale prassi risulterebbe seguita proprio dagli uffici fiscali del Belgio — ove, com'è noto, tanti problemi sono stati recentemente sollevati dai nostri emigranti, anche in materia di imposizione fiscale — i quali non assoggettano al fisco le pensioni per il solo fatto che i titolari, a seguito del trasferimento della loro residenza in Italia, chiedono di ottenerne ivi il pagamento.

(4-08119)

RISPOSTA. — *La problematica concernente la procedura adottata dall'amministrazione italiana per la detassazione alla fonte delle pensioni di natura privatistica, erogate da enti previdenziali a connazionali residenti in paesi che hanno concluso con l'Italia accordi contro le doppie imposizioni sui redditi, va collocata nel contesto delle modalità applicative delle convenzioni internazionali. In particolare la certificazione ufficiale della competente autorità fiscale dello Stato estero, comprovante sia la residenza che la soggezione alle imposte in detto Stato, costituisce una condizione prescritta dalla maggior parte delle convenzioni relativamente alle principali fattispecie di reddito, non escluse le pensioni, per usufruire dei benefici previsti dalle convenzioni medesime. La richiesta di tale attestazione si rende necessaria, quindi, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni convenzionali.*

A riguardo, va fatto presente che le modalità tecniche stabilite per ottenere l'esenzione da imposte sulle pensioni di natura

privatistica rispondono a specifiche esigenze dettate dalle convenzioni anche allo scopo di prevenire eventuali fenomeni di evasione fiscale. Tuttavia, questa amministrazione, consapevole delle conseguenze negative connesse all'attuale sistema di certificazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, non mancherà di riesaminare la possibilità di una idonea soluzione del problema rappresentato.

Il Ministro delle finanze: Formica.

MASINA, LA VALLE e CRIPPA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

gli aiuti italiani allo sviluppo delle Filippine sono stati negli ultimi anni fortemente incrementati e in base a un accordo siglato nel settembre 1987 l'Italia verserà al governo di Manila complessivi 80 milioni di dollari;

600 mila dollari sono destinati a un Peace and reconciliation project che prevede aiuti per il reinserimento sociale degli insorti che depongano volontariamente le armi;

tale progetto risulta far parte del Counter insurgency program gestito dal generale Ramos, capo di stato maggiore delle forze armate filippine, le quali (vedi il rapporto di Amnesty International recentemente pubblicato) si sono rese, e si rendono, responsabili di atrocità nei confronti delle popolazioni delle zone di guerriglia —:

se possano i ministri escludere che i fondi italiani vengano usati per lo spostamento forzato delle suddette popolazioni o addirittura per finanziare i cosiddetti campi di assistenza, veri e propri accantonamenti di truppe irregolari, o vigilantes, la cui formazione — secondo il succitato rapporto — « viene incoraggiata dalle autorità civili e militari » ed alle quali truppe « si sono aggiunti i cosiddetti tadtad (nome che letteralmente significa « taglia-taglia » e trova le sue origini nella pratica diffusa in tale gruppo di mutilare le proprie vittime con dei machete);

inoltre, se i ministri siano a conoscenza che a Manila vi sono state accese polemiche negli ambienti politici a proposito dell'acquisto dall'Italia, a crediti agevolati, di 18 aerei SIAI Marchetti S-211, destinati alla repressione della guerriglia;

se non ritengano che la vendita di tali armi sia in contrasto con la difesa dei diritti umani e con la sensibilità manifestata da larga parte dell'opinione pubblica italiana, secondo la quale non debbono essere vendute armi a Paesi beneficiari di aiuti italiani: sensibilità che ha trovato preciso riscontro nell'articolo 1 della legge sul commercio delle armi, recentemente approvata dalla Commissione esteri della Camera in sede legislativa.

(4-12953)

RISPOSTA. — *Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo che il Governo italiano ha concordato di svolgere nelle Filippine figurano, tra gli altri, il progetto: Pace e riconciliazione. Tale progetto si propone la formazione di una comunità modello, costituita da circa mille famiglie di emarginati, ribelli pentiti e superstiti (orfani e vedove) di ufficiali dell'esercito, da insediare in un centro residenziale di 50 ettari nei pressi di Cagayan de Oro, a nord-ovest dell'isola di Mindanao. L'iniziativa è promossa dalla Xavier science foundation, gestita da padri gesuiti e si pone a sostegno del programma nazionale di riconciliazione e sviluppo, varato dal governo filippino per ricomporre pacificamente l'unità nazionale.*

Considerato l'obiettivo che il progetto intende perseguire (fornire abitazioni civili e infrastrutture a popolazioni estremamente povere e bisognose che affollano le bidonvilles intorno all'area di Cagayan de Oro) è da escludere lo spostamento forzato di popolazioni.

Il progetto Pace e riconciliazione, il cui costo si aggira sugli otto miliardi di lire, con finanziamento a dono, è stato già approvato dal comitato direzionale nel febbraio 1988. La sua realizzazione è stata affidata alla ONG Associazione volontari per il servizio internazionale (AVSI), per la parte riguardante le attività di insediamento

e di avviamento delle attività formative e socio-economiche e alla società Electroconsult per la progettazione delle opere civili.

In relazione alla fornitura di aerei della SIAI Marchetti alle Filippine, la decisione di quel paese di procedere all'acquisto risulta essere stata presa dopo approfondita discussione ai vari livelli istituzionali a Manila, centrata secondo gli elementi di informazione disponibili — sugli aspetti tecnici nonché commerciali delle offerte presentate da vari paesi. Da parte italiana, le trattative per la vendita dei velivoli risultano essere state autorizzate a fine luglio 1988. L'autorizzazione è stata data per la versione per usi civili da addestramento, collegamento e trasporto, purché i predetti velivoli non contengano apparati soggetti a specifiche restrizioni. La SIAI Marchetti ha successivamente concluso un contratto per la fornitura dei velivoli di cui si tratta, che verranno assemblati nelle Filippine.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

MATTEOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Premesso che:*

la situazione edilizia del tribunale di Pisa, anche alla luce del previsto aumento dell'organico dei magistrati in occasione dell'entrata in funzione del nuovo codice di procedura, è disastrosa per la mancanza di uffici;

il comune di Pisa ha rinunciato ad adibire il palazzo ex THOUAR a istituto scolastico preferendo altra soluzione;

il palazzo ex THOUAR trovasi in piazza San Silvestro vicino all'attuale tribunale; che lo stesso è di proprietà del demanio; che l'edificio è vincolato dalla sovrintendenza alle belle arti di Pisa —:

se non intendano predisporre una ispezione ministeriale atta ad esaminare la possibilità di adibire il palazzo ex THOUAR a nuovi uffici del tribunale di Pisa.

(4-11117)

RISPOSTA. — *Il comune di Pisa, tramite la presidenza del tribunale, ha comunicato*

di avere effettivamente preso in esame la possibilità di utilizzare i locali del complesso ex Thouar per adibirli ad uffici giudiziari. Furono esperiti alcuni sopralluoghi ai quali, oltre ai tecnici del comune di Pisa, della soprintendenza (essendo il fabbricato vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089), dell'ufficio tecnico erariale e del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, partecipano anche rappresentanti del tribunale di Pisa. Da tali sopralluoghi e da una stima di massima elaborata dai tecnici, i locali del complesso risultarono indicati allo scopo, per mancanza di spazio e di funzionalità, trattandosi, in particolare, di edificio destinato ad uso carcerario e scolastico.

Pertanto, l'amministrazione comunale, d'intesa con i capi degli uffici giudiziari, ha ritenuto di considerare, quale soluzione ottimale e definitiva, la realizzazione di un nuovo edificio giudiziario, affidando alla società Edil-prò l'incarico di procedere alla relativa progettazione.

Si è appreso, di recente, che il comune, in attesa della definitiva sistemazione di tutti gli uffici giudiziari nel nuovo edificio, sta acquisendo in locazione i locali al piano terreno di un ex supermercato per trasferirvi l'ufficio di conciliazione ed altri servizi, in modo da recuperare all'interno del palazzo di giustizia i locali per gli uffici di nuova istituzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

MATTEOLI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere — premesso che:

il Consorzio per la gestione del centro carni di Chiusi (AR) è di proprietà del Ministero dell'agricoltura e foreste;

all'interno dello stabilimento di cui sopra si sono verificate numerose trasformazioni: deviate, se non addirittura tagliate, le guidovie; modificate le stalle di sosta, predisponendo corridoi e recinti con tubi metallici; corridoi, preesistenti, chiusi in muratura ed altro:

numerose celle frigorifere sono state destinate alla conservazione ed allo stoccaggio del formaggio e, conseguentemente, poche celle restano adibite alla conservazione delle carni;

più appartamenti del complesso sono abitati da persone che non hanno alcun tipo di rapporto con il Consorzio e che, tra l'altro, pare non corrispondano alcuna cifra per l'affitto, luce, acqua e riscaldamento;

il suddetto Consorzio ha denunciato in bilancio, per l'anno 1987 solo dalla catena di macellazione, una perdita di circa 370 milioni;

la struttura è di pubblica utilità e pertanto deve essere salvaguardata e messa in grado di operare in maniera più produttiva e funzionale —:

se le modifiche apportate alle strutture interne del Consorzio, e le relative spese, sono state approvate ed autorizzate con regolare delibera del consiglio di amministrazione e se esista la ratifica da parte del Ministero, per competenza;

se il Consorzio abbia presentato regolarmente i bilanci e se, considerate le cifre e le voci delle perdite, non ritenga ipotizzabile il falso in bilancio;

se infine, reputi l'attuale consiglio di amministrazione del Consorzio gestione carni di Chiusi capace di gestire un complesso di tali dimensioni, oppure se, alla luce di quanto sopra esposto, non ritenga opportuno procedere ad una ispezione ministeriale. (4-15172)

RISPOSTA. — Il Centro carni di Chiusi, stabilimento realizzato dall'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale per concessione di questo ministero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è gestito da un consorzio promosso da questo stesso ministero, dalle regioni Toscana e Umbria, nonché dalla confederazione italiana coltivatori diretti, dalla confederazione italiana coltivatori, dalla confederazione generale dell'agricoltura e dalla confederazione cooperative italiane. Il consorzio — che non

ha fini di lucro e si propone la valorizzazione della produzione zootecnica del territorio interessato, a beneficio degli allevatori del settore, anche non direttamente associati — ha personalità giuridica di diritto privato, come espressamente evidenziato nel provvedimento che ne ha approvato lo statuto sociale, nel 1982. La gestione dello stabilimento è stata affidata al consorzio con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'agricoltura nell'anno 1985, previ pareri favorevoli del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Ciò premesso, per quanto concerne le situazioni segnalate, si rappresenta quanto segue.

I lavori relativi all'impianto in esame sono stati completati nel 1980 e regolarmente collaudati. Considerato il tempo trascorso da tale epoca sino alla presa in consegna provvisoria (novembre 1983) del complesso da parte del consorzio centro carni di Chiusi, quest'ultimo organismo manifestò al ministero l'esigenza di realizzare taluni adeguamenti tecnico-funzionali necessari all'avvio dell'attività.

In particolare detti adeguamenti si riferivano alle recinzioni, ai cancelli (compresi quelli del macello contumaciale) alle stalle di sosta bovini e suini, alle cabine, alle attrezzature e ai servizi. L'amministrazione ritenne di accogliere parzialmente le richieste del consorzio e incaricò l'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale di redigere apposita perizia, approvata con decreto ministeriale n. 569 dell'8 agosto 1984 nell'importo complessivo di 720 milioni, posto a totale carico dello Stato ai sensi del citato articolo 10 della legge n. 910 del 1966. Successivamente il consorzio ha manifestato al ministero l'esigenza di nuovi interventi, comportanti una spesa di 1.006 milioni, diretti a consensire una revisione di carattere generale delle strutture e degli impianti.

L'amministrazione, pur condividendo le esigenze espresse, non ha ritenuto di poter finanziare la relativa perizia, non solo per mancanza di mezzi finanziari disponibili, ma soprattutto perché le opere indicate si riferivano, per la maggior parte, a manu-

tenzione straordinaria e ordinaria e dovevano pertanto trovare fonte di finanziamento nell'ambito gestionale del consorzio, così come previsto dalla convenzione di affidamento in gestione. Il consorzio medesimo, in conseguenza, ha realizzato a proprie spese quegli interventi — particolarmente riferiti alla catena della macellazione bovini — ritenuti più urgenti ai fini del proseguimento dell'attività. Le relative spese sono state contabilizzate e riportate nei bilanci di esercizio 1986 e 1987, regolarmente approvati dall'assemblea annuale ordinaria dei soci.

Circa l'utilizzazione delle celle frigorifere è da rilevare che la loro capacità di stoccaggio, di 30 mila quintali circa, è stata utilizzata, nel corso dei precedenti esercizi sociali, soltanto al 50 per cento, con conseguente notevole incidenza dei costi generali e fissi, data la particolarità del settore frigorifero, su tutta la gestione del freddo. Si è pertanto posto il problema di consentire una più economica utilizzazione delle celle utilizzando alcune porzioni delle stesse per la conservazione di altri prodotti (formaggio e prosciutti in particolare).

Per quanto riguarda i bilanci consuntivi relativi agli esercizi sociali in cui ha operato il centro carni di Chiusi, essi sono stati regolarmente depositati presso il tribunale di Montepulciano, e, come dalle relazioni del collegio sindacale, sono risultati conformi ai dati delle scritture contabili. I relativi elaborati sono stati inviati, in quanto prescritto dalla convenzione di affidamento in gestione, oltreché a questo dicastero, a quelli del tesoro e dell'industria, che esercitano il controllo sulla regolarità degli adempimenti previsti dalla convenzione di affidamento in gestione.

È peraltro da precisare che, fatta la natura giuridica privata del consorzio, non sussiste l'obbligo generalizzato di inviare alle amministrazioni vigilanti le deliberazioni dei propri organi amministrativi ai fini di ottenere l'approvazione per la loro esecutività.

Per quanto concerne le perdite di esercizio, ammontanti al 31 dicembre 1988 a lire 2.857 milioni, esse sono state evidenziate chiaramente sia negli elaborati consuntivi

che nelle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nelle assemblee generali ordinarie dei consorziati sono state deliberate le modalità per farvi fronte, che risultano in via di realizzazione. È inoltre da rammentare che gli articoli 2 e 21 delle norme statuarie stabiliscono che al termine di un sessennio, compiutosi il 30 settembre scorso, vadano verificate le condizioni per il passaggio della gestione ad un consorzio di cooperative di produttori zootecnici, associazioni di produttori ed altre persone giuridiche operanti nel settore.

Per adempiere a tale prescrizione statutaria lo stesso consorzio, con delibera dell'assemblea generale ordinaria dei soci del 26 luglio 1989, ha inoltrato a questo Ministero la proposta di nomina di un commissario ministeriale, proposta accolta con provvedimento in data 5 ottobre 1989. Sarà compito dello stesso commissario verificare la sussistenza delle condizioni per il passaggio della gestione del centro carni di Chiusi ad un organismo costituito in prevalenza da enti cooperativi e da associazioni dei produttori zootecnici; provvedere alla gestione degli impianti predisponendo un documento di previsione dei fabbisogni di spesa da sostenere per il loro funzionamento; formulare un programma di attività per la migliore utilizzazione degli impianti e per una equilibrata gestione economica.

È infine da aggiungere che le destinazioni ottimali degli impianti del settore vanno considerate anche nel quadro degli obiettivi generali del piano, in via di predisposizione, per la realizzazione e lo sviluppo del comparto zootecnico nel suo complesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

MENZIETTI, MANGIAPANE, BULLERI, FAGNI e TADDEI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che

nella città di Pisa è in corso di realizzazione un nuovo edificio PT da destinare a centro operativo e che in detta opera non è prevista la costruzione del-

l'autorimessa per i mezzi di servizio adatti al recapito dei pacchi gestito direttamente dall'amministrazione;

a seguito di tale decisione i predetti automezzi dovranno essere ricoverati in altra sede con aggravio di costi e disagi nella gestione del medesimo servizio —:

quali provvedimenti intende prendere perché la nuova opera venga completata in rapporto alle esigenze di servizio e di contenimento delle spese correnti. (4-09628)

RISPOSTA. — Il progetto per la realizzazione del centro operativo postale di Pisa prevede, tra l'altro, la costruzione, nell'ambito dell'edificio, di idonei locali da destinare ad autorimessa per il ricovero e la manutenzione dei veicoli in dotazione della locale direzione provinciale. La realizzazione dell'opera è stata, però, rinviata per carenza di fondi sul relativo capitolo di spesa (527) e potrà essere avviata soltanto quando si renderà disponibile la necessaria copertura finanziaria.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì.

MOMBELLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che la legge 26 settembre 1985 prevede il rimborso dell'IRPEF pagata sui trattamenti di fine rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti —:

se risulta al ministro che detti rimborsi, previsti per gli anni 1980-81, nel 1986, e, per l'anno 1982, nel 1987, non sono stati tuttora effettuati;

quale sia la ragione di ciò e come intenda provvedere il ministro. (4-03682)

RISPOSTA. — con legge n. 482 del 26 settembre 1985 è stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riliquidazione, su istanza di parte, delle indennità percepite prima dell'entrata in vigore di detta nuova normativa.

All'articolo 7 della citata legge fu stabilito che la riliquidazione doveva avvenire nel 1986 per le somme percepite fino al 1980, nel 1987 per le indennità del 1981 e nel 1988 per quelle degli anni seguenti. Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 veniva inoltre fissato, non essendo possibile assicurare la presentazione dell'istanza completa di tutti i documenti entro il 28 febbraio 1986, un ulteriore termine (30 settembre 1986) per l'invio della sola documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro, necessaria per la riliquidazione e non allegata all'istanza stessa.

Ciò posto dal lato formale occorre poi rilevare che per la riliquidazione sulla base della nuova norma e al fine di consentire l'effettuazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, si sono rese necessarie varie fasi di lavoro, sia amministrative che tecniche, consistenti:

nella predisposizione di un apposito modello di istanza e definizione delle informazioni da acquisire meccanicamente (formazione delle specifiche tecniche);

nella definizione di tutte le fasi procedurali previste per l'affidamento della commessa acquisizione dei dati delle istanze al consorzio nazionale esattori (lettera di preincarico, parere congruità dei prezzi da parte dell'UTE, stipula della commessa e visto di approvazione delle Corti dei conti).

Da tali esigenze procedurali è dunque emersa la impossibilità materiale di rispettare i termini previsti dal citato articolo 7 della legge n. 482; infatti l'iter per il perfezionamento della commessa con il consorzio nazionale esattori si è concluso nel gennaio 1987 e quindi solo da tale data è iniziato il ritiro delle istanze presso le intendenze di finanza e la conseguente attività di perforazione. Contestualmente il centro informativo della direzione generale imposte dirette, tramite la società affidataria SOCEI, ha provveduto alla predisposizione della procedura automatizzata di riliquidazione articolata in due fasi:

una prima fase caratterizzata dallo svolgimento di adempimenti previsti presso le intendenze di finanza (controllo formale

delle istanze e verifica delle situazioni pendenti, ordinamento delle istanze, allegazione alle stesse di tutta la documentazione pervenuta entro il 30 settembre 1986 e invio agli uffici imposte competenti alla riliquidazione);

una seconda fase per la riliquidazione dell'imposta per gli eventuali provvedimenti di rimborso da parte degli uffici imposte e dei centri di servizio di Roma e di Milano.

In ordine alla prima fase è stato rilevato da parte del centro informativo della direzione generale imposte dirette che l'aggregazione della documentazione inviata entro il 30 settembre 1986 agli originali delle istanze è stata particolarmente difficoltosa.

Dai dati, da ultimo, comunicati dalle intendenze di finanza, risulta che a fronte di 1.082.155 istanze presentate sono state inviate agli uffici ed ai competenti centri di servizio, per l'espletamento delle operazioni di riliquidazione dell'imposta, oltre un milione di istanze.

In ordine alla seconda fase con circolare n. 25 dell'8 ottobre 1988 della direzione generale delle imposte dirette sono state date istruzioni di servizio per gli uffici imposte e per i centri di servizio per consentire l'avvio della liquidazione. Al riguardo va opportunamente evidenziato che il centro informativo ha dovuto effettuare la sperimentazione ed il collaudo della predetta procedura presso taluni uffici periferici, soprattutto nella considerazione che il nuovo sistema impositivo ha previsto, anche per il regime transitorio in esame, la rilevanza di talune condizioni che il vecchio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenzionali e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e le altre indennità e somme; valutazione particolare delle eccedenze di indennità maturate fino al 31 maggio 1982 a favore di talune categorie di lavoratori subordinati).

In tale sede è stato rilevato che numerose istanze (oltre l'80 per cento) non sono state corredate di documentazione con conseguenti difficoltà per la riliquidazione e per l'effettuazione degli eventuali rimborsi

spettanti. Per consentire in ogni caso la riliquidazione delle istanze, con decreto del ministro delle finanze 8 ottobre 1988 è stata prevista la possibilità per gli uffici di richiedere in via automatica la documentazione che gli interessati devono produrre entro 90 giorni. Ciò implica una ulteriore necessità di tempi tecnici ma rende liquidabili istanze che altrimenti non potrebbero avere seguito.

Per quanto riguarda la procedura per la esecuzione dei rimborsi dovuti a seguito di riliquidazione, l'articolo 4 della succitata legge n. 482 ha stabilito che sono applicabili le disposizioni previste, per i rimborsi IRPEF automatizzati dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1988 necessario per l'emissione degli ordinativi collettivi di pagamento da parte dell'amministrazione e dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia. A partire dal 28 dicembre 1988 è stata attivata la procedura che consente agli uffici di trasmettere al sistema le informazioni necessarie per la liquidazione automatica degli eventuali rimborsi. Alla data attuale, infatti, sono stati predisposti tre ordinativi collettivi di pagamento riguardanti 91.493 soggetti per un totale di lire 85.471.682.000, per i quali sono stati emessi i vaglia cambiari della Banca d'Italia.

È, altresì, disposto entro novembre, un ulteriore ordinativo collettivo di pagamento che riguarderà circa centomila soggetti, per un totale di circa 80 miliardi (portando così a oltre 165 miliardi i rimborsi).

Giova precisare, infine, che, poiché la procedura automatizzata consente di conoscere mediante interrogazione lo stato di lavorazione delle istanze, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette per avere notizie sui rimborsi, ed al fine anche di eventuali aggiornamenti dell'indirizzo la cui richiesta, secondo le vigenti procedure, può essere inoltrata agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze: Formica.

MONELLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, prevede un piano di razionalizzazione della rete scolastica;

l'assessore ai beni culturali e ambientali e alla pubblica istruzione della regione Siciliana, in data 13 maggio del corrente anno, ha inviato al provveditore agli studi di Ragusa una proposta complessiva di razionalizzazione;

tale proposta, preso atto che risultano sottodimensionati rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti sia il liceo classico di Comiso (5 classi), sia il liceo classico di Vittoria (5 classi), proponeva la « soppressione dell'autonomia del liceo classico di Comiso che diventerebbe sezione staccata di Vittoria »;

essa inoltre ha suscitato vive proteste a Comiso poco prima delle elezioni europee, da parte di esponenti politici di quella città, che hanno ritenuto forse offensivo che il liceo di una città di 30.000 abitanti fosse accorpato con quello di una città di oltre 55.000 abitanti, come Vittoria, per di più sede della USL, del distretto scolastico e titolare di sdi ogni ordine e grado, che ospita da decenni studenti dei comuni circoscriventi, fra cui numerosi provenienti da Comiso;

nella seduta del consiglio scolastico provinciale il provveditore ha relazionato sul piano proposto dall'assessorato e tale piano è stato approvato a maggioranza, almeno come si ricava dal verbale della seduta;

successivamente l'assessore regionale ai primi di giugno ha dato per certa la modifica nella precedente decisione sui licei, tramite la stampa (senza tenere conto che l'ultima parola spetta al ministro), accogliendo la proposta di accorpare il liceo di Vittoria con quello di Comiso che « vanterebbe rilevanti tradizioni cultu-

rali » ed è « preesistente al liceo classico di Vittoria »;

alla luce del fatto che è norma pacifica e consuetudinaria oltreché naturale accorpare le unità minori con quelle maggiori e che è indubitabile l'assurdità di un'eventuale decisione che accorpasse servizi di un comune maggiore con quelli di uno minore e da esso li facesse dipendere;

risulterebbero iscritti nel liceo di Vittoria per il nuovo anno scolastico 34 alunni contro i 9 di Comiso —:

se condivida la decisione dell'assessore regionale o non ritenga opportuno applicare la legge nella sua logica conclusione e cioè che in caso di soppressione è l'entità minore che va accorpata con la maggiore e non il contrario, come per motivi di campanilismo del tutto assurdo si intenderebbe fare. (4-14723)

RISPOSTA. — A norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 compete alla Regione Sicilia l'istituzione, la trasformazione e la soppressione di istituzioni scolastiche in base ai piani predisposti dalla regione medesima, d'intesa con l'amministrazione statale.

Non risulta tuttavia, a questo ministero che per l'anno scolastico 1989-1990 i licei classici di Comiso e di Vittoria siano stati aggregati dal succitato ente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

MONELLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la frazione di Scoglitti (comune di Vittoria — RG —) dopo decenni aveva visto riconosciuta con decreto l'autonomia della sua scuola media, con la separazione da una scuola media di Vittoria;

tale decisione, imperniata sulle autonome caratteristiche economiche e sociali della comunità di Scoglitti, distante 12

chilometri da Vittoria, aveva apportato non solo soddisfazione a studenti, famiglie e insegnanti, ma anche tangibili progressi nell'insegnamento a causa della migliore organizzazione del servizio dovuta alla presenza in loco del capo dell'istituto;

l'amministrazione comunale si è premurata di dotare la frazione di un moderno e funzionale edificio per la scuola media, ormai in fase di completamento;

l'entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 1988, n. 426, ha stabilito all'articolo 2 di razionalizzare la rete dei servizi scolastici, disponendo la soppressione dell'autonomia, per le scuole medie; degli istituti con meno di dodici classi;

in base a tale norma l'assessorato ai beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana ha proposto la soppressione dell'autonomia della scuola media di Scoglitti, che ha nove classi, che tornerebbe ad essere sezione staccata di una scuola media di Vittoria;

tale decisione ha suscitato gravi preoccupazioni tra gli studenti e le loro famiglie, provocando numerose prese di posizione anche di forze politiche e delle istituzioni, che vedono annullati d'un colpo i vantaggi così difficilmente conseguiti dopo decenni, in nome di un astratto principio di razionalizzazione;

la circolare applicativa della legge in questione di non provocare danni nell'erogazione del servizio scolastico alla comunità —:

se, alla luce dei motivi per i quali era stata concessa l'autonomia alla scuola media di Scoglitti per l'anno scolastico 1988-1989, il Ministro, che è chiamato ad approvare con decreto le proposte di soppressione, non ritenga di concedere una deroga per la scuola media di Scoglitti, al fine di non consentire il danno nel servizio cui lo stesso Ministero aveva voluto ovviare dopo tanti anni. (4-14872)

RISPOSTA. — *Compete alla Regione Sicilia — a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, l'istituzione, la trasformazione e la soppressione di istituzioni scolastiche — in base a piani predisposti dalla regione medesima, d'intesa con l'amministrazione statale.*

Nel caso in esame non è stata raggiunta alcuna intesa con la Regione Sicilia per la trasformazione in sezione staccata della scuola media di Scoglitti per l'anno scolastico 1989-1990.

Il Ministro della pubblica istruzione: **Mattarella.**

MONTANARI FORNARI e BIANCHINI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

dall'ottobre 1988 è stata inoltrata richiesta di cassa integrazione speciale a favore di dipendenti del gruppo RDB nord con sede centrale in Piacenza;

tale richiesta è stata oggetto di trattativa presso il Ministero del lavoro, presenti; il sindaco e assessori del comune di Piacenza; alla presenza di rappresentanti sindacali nazionali e territoriali e dei deputati della circoscrizione;

sulla proposta veniva espresso l'assenso del Ministero del lavoro;

la mancata approvazione del provvedimento citato, colpisce duramente operatori del settore, a maggioranza donne, i quali da anni non hanno prospettive di occupazione certa —:

quali siano le ragioni, dopo che per tale provvedimento era intervenuta una mediazione in sede ministeriale, del mancato accoglimento;

quali siano le motivazioni che hanno portato il CIPI ad esprimere parere negativo in contrasto con i propositi del Ministero del lavoro;

se non ritengano di riconsiderare per quanto di competenza la proposta, tenuto conto delle motivazioni che ave-

vano portato ad esprimere parere favorevole all'accoglimento per il citato provvedimento il Ministero del lavoro. (4-13378)

RISPOSTA. — *La società RDB-nord, con sede in Piacenza, non aveva ottenuto dal CIPI, in data 20 luglio 1988, la proroga del riconoscimento dello stato di ristrutturazione aziendale in precedenza deliberato dallo stesso CIPI per il periodo giugno 1983-dicembre 1987. Ciò in quanto la società stessa non era ancora pervenuta ad una definitiva sistemazione della manodopera eccedente. Successivamente il CIPI, in data 2 maggio 1989, ha preso in esame la proposta del ministro del lavoro intesa a rivedere la precedente decisione negativa, ma ha dovuto confermare la deliberazione del 20 luglio 1988, essendo risultata immutata la situazione della società RDB-nord.*

Quanto alla trattativa intercorsa nell'ottobre 1988, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti aziendali si fa presente che le trattative del genere, pur configurandosi, nell'ambito del procedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), come momento politico di particolare rilievo, non possono essere determinanti ai fini dell'accertamento delle situazioni di crisi e ristrutturazione aziendali: infatti, l'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, attribuisce al CIPI il compito di accertare la sussistenza dei presupposti di intervento della cassa integrazione guadagni.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Cirino Pomicino.

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

centinaia di auto di diverso tipo, molte (circa quattrocento) nuove o quasi nuove, di proprietà della regione Calabria, da anni e anni sono inutilizzate e giacenti in capannoni affittati dalla stessa regione Calabria;

su tali auto vengono pagate le previste tasse sulla proprietà;

molte di esse, tra cui la stessa auto blindata del Presidente della Giunta, sono sotto sequestro a garanzia di crediti (quattordici auto sono state sequestrate a seguito di azione legale della unità sanitaria locale di Venezia per un debito della regione Calabria);

almeno una ventina di « jeep » nuovissime, del valore di circa venticinque milioni ognuna, sono in sosta da due anni all'aperto in un'area di proprietà privata, sottoposte a deterioramento —:

se non intenda intervenire presso il commissario di Governo e presso la stessa regione Calabria allo scopo di trovare la motivazione e le soluzioni a questo grave stato di cose. (4-00996)

RISPOSTA. — *La Regione Calabria ha fatto presente che il parco autoveicoli fuori uso ammonta a 143 automezzi, e che, a seguito di esperimento infruttuoso di vendita all'asta, si procederà alla loro alienazione alla CRI, a seguito di due delibere della giunta regionale in applicazione del regio decreto-legge del 12 febbraio 1930, n. 84, e che, inoltre, le relative tasse di proprietà non vengono più corrisposte, in quanto i detti automezzi sono stati cancellati dal pubblico registro automobilistico. Per quanto attiene agli aspetti di esecuzione forzata di crediti nei confronti della regione, conclusosi con pignoramenti di autovetture, è stato affermato che attualmente non ne risultano esperiti.*

Infine, per quanto riguarda l'acquisto di 19 autovetture fuori strada, si è precisato che esse, acquistate dietro regolare espletamento della procedura di appalto-concorso, sono state cedute con contratto di comodato agli enti provinciali per l'espletamento dell'attività per vigilanza venatoria, e che comunque il loro parcheggio è stato effettuato nei locali dell'autoparco regionale e del concessionario regionale che le ha fornite.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

NAPOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da tempo la comunità di Roghudi, provincia di Reggio Calabria, si è trasferita nel nuovo abitato sul litorale ionico;

l'amministrazione comunale è impegnata a dotare di servizi il nuovo centro;

da tre anni ormai è stata avanzata la richiesta di riapertura dell'ufficio postale senza alcun riscontro da parte delle diverse direzioni locali e centrali del Ministero delle poste e telecomunicazioni nonostante la popolazione — e i pensionati — sia costretta a spostarsi di dieci chilometri per utilizzare il servizio —;

quali motivi ostino all'apertura dell'ufficio postale e se esistano responsabilità da parte delle diverse strutture burocratiche. (4-14992)

RISPOSTA. — *L'ufficio postale di Roghudi venne chiuso il 25 giugno 1971, a seguito dell'alluvione che nel febbraio di quell'anno provocò numerosi movimenti franosi rendendo inagibile l'intero centro abitato successivamente riedificato sul litorale ionico. Nel maggio 1986 la competente autorità comunale contattò la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria che dispose un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità dei locali destinati ad ospitare i servizi d'istituto. La consegna dei locali da parte dell'amministrazione comunale è avvenuta nel marzo 1988, con notevole ritardo, quindi, rispetto alla data ipotizzata in un primo momento.*

La competente direzione provinciale, consapevole delle giuste esigenze dell'utenza locale, ha immediatamente disposto sia l'installazione delle misure di sicurezza che l'esecuzione degli interventi necessari a conferire piena funzionalità al nuovo ufficio postale, il quale è stato attivato nello scorso mese di luglio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

NICOTRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi ha da tempo richiesto all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la istituzione di un ufficio PT in località Piano dell'Acqua, frazione che dista circa chilometri. 13 dal centro abitato, con circa mille abitanti in continua espansione, e la direzione compartimentale, a seguito di un esame preliminare dei dati di traffico, ha deciso di non procedere ulteriormente alla trattazione della pratica di istituzione dell'ufficio;

l'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni è un'azienda pubblica i cui servizi sono rapportati non in termini economici o utilitaristi, ma all'assolvimento del pubblico interesse —:

se non intenda avocare a sé la pratica, dando precisa disposizione per l'istituzione del richiesto ufficio postale in Piano dell'Aquila. (4-15033)

RISPOSTA. — *La situazione rappresentata è ben nota ai competenti organi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che hanno effettuato gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'esistenza dei presupposti richiesti per l'istituzione di un ufficio postale in località Piano dell'Aquila nel comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa). Questa amministrazione, infatti, in adesione al generale indirizzo di contenimento della spesa pubblica, subordina l'apertura di nuovi uffici all'esistenza di particolari condizioni quali la densità demografica della zona da servire, il numero degli utenti titolari di pensioni ivi residenti, la distanza della località dall'ufficio vicinore, la prevedibile entità delle operazioni che verranno richieste, la partecipazione del comune alle spese per le forniture del locale (decreto ministeriale ULA/4101/D/737 del 10 dicembre 1984).*

Dai predetti accertamenti è risultato che, nel caso in esame, mancano due elementi di quelli prescritti dal citato decreto ministeriale: infatti, gli abitanti sono 502,

mentre la normativa ne richiede cinquemila, ed il punteggio concernente l'attività lavorativa presuntiva raggiunge quota 684 contro quello stabilito di mille. Ciò stante, non vi è la possibilità al momento attuale di istituire un ufficio postale nella località considerata.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

ORSENIGO, SANGALLI, RIVERA, BONSIGNORE, TORCHIO, RIGHI, GOTTARDO, GALLI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, BIANCHINI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, SAPIENZA, GREGORELLI, RAVASIO, PAGANELLI, ZOLLA, CILIBERTI, BORRUSO, GELPI, CACCIA e REBULLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere —

in considerazione delle notizie pubblicate dal *Sole 24 Ore* nella edizione di lunedì 13 febbraio, relativamente all'ammontare dei debiti contratti dalle amministrazioni locali nei confronti di enti previdenziali e delle società di servizi pubblici, valutati in quattromila miliardi dovuti in larga parte all'inefficienza e alla inadeguatezza di molte amministrazioni —:

se non ritenga di fornire ulteriori, precisi elementi di valutazione, anche al fine di eliminare facili generalizzazioni che provocano disorientamento nella opinione pubblica, procedendo alla pubblicazione dell'elenco delle amministrazioni locali che si trovano nella situazione sopra indicata. (4-11672)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione non dispone di specifici dati sui debiti contratti dalle amministrazioni locali nei confronti degli enti previdenziali e delle società di servizi pubblici. Tuttavia elementi significativi in ordine alla dimensione del fenomeno possono essere ricavati dai dati raccolti da questo ministero per la conoscenza del fenomeno del debito sommerso dei comuni. I risultati espongono la situazione riferita agli ultimi mesi del 1986.*

Gli enti che avevano dichiarato condizioni di dissesto erano circa 1.300. La consistenza globale del debito arretrato fuori bilancio era pari a 1.295 miliardi di lire. Il 58 per cento di tale importo, circa 750 miliardi, era relativo ai comuni della Campania ed era in gran parte dovuto al comune di Napoli, che aveva dichiarato 555 miliardi di debito fuori bilancio. Un ulteriore 11 per cento del debito sommerso nazionale, circa 148 miliardi, andava attribuito ai comuni calabresi. Il rimanente 31 per cento, circa 397 miliardi, si distribuiva con maggiore uniformità nelle altre regioni, con consistenze variabili dal minimo di 4 miliardi della Liguria al massimo di 59 miliardi del Lazio.

È interessante la conoscenza della tipologia dei debiti. Dei 1.295 miliardi di debiti complessivi il 4,62 per cento era nei confronti dell'ENEL (59,8 miliardi), il 3,29 per cento si riferiva a contributi previdenziali (42,6 miliardi), l'1,03 per cento era costituito da debiti dell'unità sanitaria locale (13,3 miliardi), lo 0,36 si riferiva a revisione di prezzi (4,6 miliardi), l'1,62 per cento era determinato da interessi di mora (4,6 per cento miliardi). In ordine al restante 89,09 per cento (lire 1.154 miliardi) non veniva indicata alcuna causale. Alla luce dei risultati dell'indagine, questo ministero ha elaborato previsioni di risanamento degli enti locali dissestati, ora trafuse negli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Nel piano di risanamento che viene previsto dalle suddette disposizioni, gli enti saranno tenuti ad elencare tra l'altro i debiti fuori bilancio. Ciò consentirà di conoscere la loro esatta consistenza e la loro tipologia. I relativi dati verranno comunicati al Parlamento unitamente a tutte le notizie certificate dagli enti locali, come previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 1989.

Il Ministro dell'interno: Gava.

ORSENIGO, FUMAGALLI CARULLI, SANGALLI, MAZZUCONI, FORMIGONI,

BORRUSO, BARUFFI e CASATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nella trasmissione dello sceneggiato televisivo « Una lepre con la faccia da bambina », andato in onda il 22/23 marzo u.s. su Raidue, in orario di massimo ascolto, dove, con il proposito di denunciare alla opinione pubblica i disastri ecologici del nostro tempo, l'autore Gianni Serra si riferisce esplicitamente al dramma di Seveso a seguito dell'incidente del 10 luglio 1976 della fabbrica Icmesa di Meda;

l'interpretazione distorta, in assenza di qualsiasi elemento di verosimiglianza con i fatti realmente accaduti, con una rappresentazione caricaturale della popolazione della zona e di tutte le istituzioni, rasenta lo scherno per il dolore e le preoccupazioni vissuti dalle famiglie;

la unanime forte reazione negativa nei confronti del film da parte della popolazione di Seveso che si è sentita offesa per il modo diffamatorio e la faziosità delle tesi sostenute, accreditando nella pubblica opinione una immagine calunniosa e penalizzatrice delle tradizioni di civiltà e di cultura delle popolazioni brianzole;

si prende a pretesto ancora Seveso per la questione dell'aborto, strumentalizzando il dramma avvenuto, oramai lontano nel tempo e superato da anni, dimenticando le dichiarazioni delle autorità scientifiche che hanno riconosciuto che nessun feto presentava le temute alterazioni genetiche che avevano giustificato la loro soppressione —

chiedono al Governo se non ritenga di intervenire urgentemente presso la RAI-TV, affinché compia un gesto riparatore realizzando una trasmissione di pari udienza che ristabilisce la verità. (4-12571)

RISPOSTA. — *Non rientra fra i poteri di questo ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissio-*

sioni. È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo. Trattasi, quindi, di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha significato che il film *Una lepre con la faccia da bambina*, andato in onda sulla seconda rete TV, non è, nè voleva essere un film inchiesta o un documentario: è, infatti, stato tratto da un romanzo pubblicato nel 1978 ed ha, quindi, tutti personaggi non reali, anche se il romanzo stesso trae spunto dall'episodio accaduto a Seveso nel 1976. Le riprese non sono state effettuate a Seveso, ma in località nei pressi di Roma, proprio per non conferire al film un taglio troppo veristico e la storia — che parla della tenera amicizia di due adolescenti messi brutalmente di fronte ai gravi problemi della vita dal verificarsi di una tragedia collettiva — non intendeva riferirsi in modo specifico alla contaminazione da diossina avvenuta a Seveso, ma rappresentare, in materia emblematica, una situazione esistenziale che trascende il fatto locale. Alla trasmissione, pertanto, non può imputarsi, secondo quanto precisato dalla RAI, alcun tentativo di strumentalizzare quei tragici eventi, né i personaggi tratteggiati — i pro-

tagonisti ed i loro familiari — volevano avere un valore esemplificativo di tutta la comunità brianzola.

Del resto, ha continuato la concessionaria, il film sia quando è stato presentato a Capri nell'ambito del premio Italia, sia quando è stato trasmesso dalla seconda rete, ha riscosso il consenso della critica — Buzzolan de La Stampa e Del Buono del Corriere della sera — ed ha ricevuto apprezzamenti positivi anche da parte dell'onorevole Tognoli (come risulta da un'intervista apparsa sul Corriere della sera) che, al tempo dei fatti di Seveso, era sindaco di Milano. La concessionaria ha, infine, fatto presente che, nel corso della trasmissione *Fluff*, andata in onda sulla terza rete TV, l'onorevole Formigoni, il preside di una scuola di Seveso e numerosi altri abitanti della cittadina hanno potuto esprimere, durante un'intervista, il loro parere favorevole o il loro dissenso sulla rappresentazione di fatti che sono stati, e sono tuttora, oggetto di valutazioni diverse.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì.

PALMIERI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

1) il numero degli infortuni sul lavoro registrati nello scorso anno in provincia di Vicenza e nelle altre province del Veneto, specificando il numero di quelli mortali e gli invalidi, e la suddivisione per settori produttivi;

2) il numero delle malattie professionali riconosciute nel 1988 in provincia di Vicenza e nelle altre province del Veneto;

3) la comparazione dei suindicati dati (punti 1 e 2) con quelli relativi agli anni 1986 e 1987;

4) quanti controlli sono stati effettuati in provincia di Vicenza e nelle altre province del Veneto da parte degli organi preposti; e se gli organici di questi uffici sono sufficienti per affrontare i controlli relativi alle condizioni antinfortunistiche ed igienico-ambientali nei luoghi di la-

voro del vicentino e delle altre province del Veneto. (4-10960)

RISPOSTA. — *Gli ispettorati del lavoro non hanno la possibilità di conoscere direttamente il numero totale degli infortuni sul lavoro, né quello delle malattie professionali, in quanto le statistiche in merito vengono elaborate solamente dalla sede centrale dell'INAIL; si fa presente, pertanto, che la vigilanza in materia, sin dal 1° gennaio 1983, è stata trasferita dagli ispettorati del lavoro alle unità sanitarie locali. In conseguenza di ciò, gli ispettorati possono, però, svolgere inchieste per eventi infortunistici o per malattie professionali su incarico nell'autorità giudiziaria.*

Ciò precisato si forniscono, per quanto di competenza, i prospetti relativi agli accertamenti effettuati dagli organi ispettivi di questo ministero nella Regione Veneto in ordine alle materie in parola. È utile aggiungere, al riguardo, che tutti gli uffici ispettivi presenti in quella regione non dispongono di un ispettore medico del lavoro, mentre i tecnici in servizio sono tredici, compresi i capiservizio. Dette unità, fra l'altro, sono adibite oltre che alle inchieste per infortuni e malattie professionali, anche a pratiche di natura tecnica quali il collaudo e le verifiche di ascensori e montacarichi, l'istruttoria per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, eccetera.

Per un quadro complessivo della situazione nel Veneto, si trasmettono in allegato, i prospetti elaborati dall'INAIL, concernenti gli infortuni avvenuti negli anni 1986, 1987, 1988, suddivisi per settori produttivi con la precisazione dei casi definiti, nonché del tipo di definizione delle relative pratiche riguardanti la provincia di Vicenza ed il Veneto. Si trasmettono anche i dati inerenti le malattie professionali e le indagini ed i controlli esperiti negli ambienti di lavoro, disposti dalla competente direzione generale dall'INAIL nella regione interessata. I suindicati prospetti sono tutti in visione presso il Servizio Stenografia dell'Assemblea:

Per quanto attiene la rilevazione dei dati summenzionati, si fa presente che essa

viene realizzata sulla base della documentazione desunta dalla denuncia, nella quale, in particolare, il datore di lavoro è tenuto a dichiarare all'INAIL gli infortuni che abbiano comportato un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell'infortunio, da cui siano colpiti i lavoratori dipendenti, assicurati obbligatoriamente contro tale rischio.

Si precisa, infine che i dati suddetti affluiscono alla sede centrale dell'istituto mediante il sistema automatico di raccolta che li gestisce nella loro globalità ed è nel corso della loro elaborazione che vengono aggregati secondo criteri determinati, volti a soddisfare specifiche esigenze o richieste.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PALMIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — *Per sapere se intende revocare il decreto ministeriale relativo alla fusione della scuola media « Vivaldi » con la scuola media « Carta » di Vicenza. Trattasi infatti di decisione che l'interrogante giudica arbitraria, sia perché verrebbe colpito un importante quartiere della città (San Lazzaro) e sia perché il provveditore di Vicenza e la commissione preposta allo studio degli accorpamenti delle scuole hanno preso una decisione senza sentire il parere del consiglio scolastico provinciale e il parere del consiglio scolastico distrettuale.* (4-14245)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata è superata nel senso auspicato dall'interrogante.*

Infatti, con telex n. 23482 del 18 ottobre 1989 è stato revocato, per l'anno 1989/1990, il provvedimento di fusione delle scuole medie Vivaldi e Carta di Vicenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — *Per conoscere: quante e quali siano, a date correnti, le giunte municipali con*

presenza congiunta di consiglieri comunali della DC e PCI — da soli o con altri — e quanta parte di popolazioni amministrano, posto — che al 30 settembre 1986 secondo i dati del Ministero degli interni, le giunte PCI e DC più altri ma con l'esclusione dei consiglieri del PSI, erano 243 (delle quali 77 in comuni con sistema elettorale proporzionale, con una popolazione di 1.300.000 abitanti) e tendevano a crescere ulteriormente. (4-02054)

RISPOSTA. — Dalle risultanze dell'ultima rilevazione trimestrale sulla composizione degli organi esecutivi dei comuni, risulta che le giunte municipali rette da coalizioni DC-PCI sono complessivamente 248 con una popolazione censita di 1.612.260 abitanti, delle quali 121, con una popolazione di 1.442.680 abitanti, in comuni che eleggono il proprio consiglio con sistema proporzionale e 127, con una popolazione di 169.580 abitanti, in comuni a sistema maggioritario.

Le giunte comunali in cui sono congiuntamente presenti rappresentanti della DC, del PCI, del PSI e di altre formazioni politiche sono, in complesso, 275 con una popolazione censita di 1.677.926 abitanti, di cui 96, con una popolazione di 1.386.810 abitanti, in comuni a sistema proporzionale e 179, con una popolazione di 291.116 abitanti, in comuni a sistema maggioritario.

Escludendo, invece, dalla coalizione di cui sopra il PSI, le giunte municipali sono complessivamente 121, con una popolazione censita di 1.671.884 abitanti, di cui 79, con una popolazione di 1.612.319 abitanti, in comuni a sistema proporzionale, e 42, con una popolazione di 59.565 abitanti, in comuni a sistema maggioritario.

Il Ministro dell'interno: Gava.

PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA e TRANTINO. — *Ai Ministri del tesoro e per gli interventi*

straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere — premesso che

con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1987 n. 406 è stato approvato il « regolamento dei lavori, provviste e servizi da eseguire in economia da parte della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro »;

detto regolamento non reca alcuna disposizione che richiami l'obbligo di osservare la riserva in favore del Mezzogiorno per la fornitura di beni, servizi e lavorazioni;

particolarmente grave appare tale omissione sia in relazione ai minuziosi criteri dettati dal detto regolamento sia in relazione a lavori, a provviste e servizi per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare sito in aree del centro-nord —:

se si ritenga di dover precisare con opportune integrazioni del citato regolamento il permanere di detto obbligo di riserva specie per quanto attiene a quelle porzioni di patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrare site nelle regioni centro-settentrionali e che vedrebbero, in mancanza, affidate le forniture di lavori, provviste e servizi, esclusivamente ad imprenditori locali. (4-02197)

RISPOSTA. — Il Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1987 n. 433 che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1987, n. 407, disciplina le modalità di esecuzione di lavori, per la maggior parte, di modesta entità relativi alla manutenzione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni ubicato su tutto il territorio nazionale, consentendo in tal modo anche alle imprese del meridione la partecipazione agli interventi manutentivi che si rendono via via necessari per gli immobili siti nelle stesse regioni.

Si è, pertanto, dell'avviso che, ove fossero emanate disposizioni di privilegio a favore delle imprese del Mezzogiorno, sorgerebbero notevoli difficoltà nella concessione degli appalti per i lavori di cui trattasi, atteso che gli stessi nelle zone del centro-nord sono disposti, per la quasi totalità, da funzionari delegati che necessariamente debbono rivolgersi ad imprese locali.

Si soggiunge, infine, che l'eventuale riserva a favore delle imprese del Mezzogiorno solleverebbe ulteriori problemi in ordine alla sua attuazione, tenuto conto della disorganicità degli interventi manutentivi e della impossibilità di una programmazione per lavori che spesso rivestono carattere d'urgenza.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nella frazione Triflisco, nel comune di Bellona (CE), centro di interesse turistico a carattere regionale, si denota la totale mancata ricezione del secondo canale della televisione di Stato, nonché frequenti disturbi sul primo e sul terzo canale;

nel comune di Piana di Monte Verna, il primo canale della televisione pubblica è disturbato in continuazione, mentre la ricezione del terzo canale si alterna a zone d'ombra e ad un segnale debolissimo —:

quali provvedimenti si intendano adottare per consentire ai cittadini della frazione Triflisco, di Bellona, e di Piana di Monte Verna di ricevere in maniera meno approssimativa i segnali della televisione di Stato, anche alla luce del fatto che gli stessi continuano ad essere in regola con il pagamento dell'intero canone al quale non corrisponde, in maniera truffaldina, l'intera controprestazione;

se è a conoscenza di iniziative assunte dalla Rai e dal compartimento poste e telecomunicazioni di Napoli (ufficio

2°) in merito ai disservizi segnalati sia dall'amministrazione comunale di Bellona (in data 5 novembre 1988, con protocollo n. 6575) che da quella di Piana di Monte Verna (in data 24 ottobre 1988 protocollo n. 2523). (4-10370)

RISPOSTA. — *Il servizio di diffusione dei programmi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quelle segnalate, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale. Si tratta di una situazione ben nota sia a questo ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo per migliorare, ovunque occorra, il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.*

Per quanto attiene la situazione della località di Triflisco di Bellona la concessionaria, nel precisare che tale centro è stato censito per 37 abitanti, ha fatto presente che è prevista l'attivazione, entro il corrente anno, del ripetitore di Sant'Angelo in Formis che permetterà, di diffondere, anche in tale località, i programmi delle tre reti televisive. Per quanto riguarda, invece, i problemi di ricezione che interessano il comune di Piana di Monte Verna la RAI ha riferito che, a seguito della segnalazione fatta pervenire dalla amministrazione comunale interessata, la propria sede regionale per la Campania ha effettuato un sopralluogo tecnico dal quale è emerso che, mentre la ricezione dei programmi della prima rete televisiva, salvo episodici fenomeni interferenziali, può ritenersi soddisfacente, i programmi della terza rete, irradiati dalla stazione di Monte Vergine, vengono effettivamente ricevuti in modo precario e parziale. La concessionaria ha precisato, comunque, che è allo studio la realizzazione di un nuovo impianto ripetitore presso Monte Taburno che consentirà di raggiungere un buon livello di diffusione

dei servizi radiotelevisivi nazionali; purtroppo difficoltà intervenute nella individuazione di un canale di trasmissione disponibile hanno causato alcuni ritardi al lavoro di progettazione dell'impianto.

Quanto, infine, al pagamento del canone di abbonamento si precisa che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei segnali che possono essere captati. Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 marzo 1988 che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

PARLATO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

la stampa ha dato notizia di un iniziativa dell'onorevole Giovanni Gorla, già Presidente del Consiglio dei ministri, relativa alla redazione, stampa e diffusione di *Lettera Sud* iniziativa editoriale avente ad oggetto i problemi del Mezzogiorno (in chiave DC); che è noto peraltro che l'onorevole Giovanni Gorla, che dei problemi del Mezzogiorno ha una visione che si potrebbe qualificare « nordista », è divenuto leader di una corrente della DC e non ha mai nascosto l'ambizione di tornare ad essere un protagonista almeno nell'imminente congresso nazionale del suo partito nel quale dovrà essere eletto il nuovo segretario nazionale;

è peraltro più che legittimo che egli, con convegni, dichiarazioni stampa, iniziative editoriali, propaganda la propria immagine, anche se sulla sua vocazione di meridionalista c'è politicamente da discutere, tra l'altro della sponsorizzazione fatta a suo tempo, a Palazzo Chigi, del CONSUD in funzione surrogatoria della progettualità dei comuni e dei liberi professionisti del Sud;

meno legittimo invece appare che il Banco di Napoli, già oggetto dell'attenzione della « vigilanza » della Banca d'Italia a seguito dell'accumulo di elevate percentuali di sofferenza bancaria, sponsorizzi un'iniziativa così politicamente marcata, come si evince dallo stelloncino apparso sul n. 1 di *Lettera Sud* che così recita: « Questa lettera è stampata e diffusa con il contributo determinante del Banco di Napoli » —:

quali osservazioni abbia fatto od intenda fare sia in particolare che sul complesso delle sponsorizzazioni, contributi, attività promozionali e pubblicitarie del Banco di Napoli (e del quale si intende anche conoscere, ove sia ricavabile dai bilanci, l'importo) in rapporto alla coerenza tra tali impegni e l'efficienza ed i risultati della gestione avuto riguardo al pubblico interesse che, forse, non sempre coincide con quello dei beneficiati come l'onorevole Giovanni Gorla. (4-10526)

RISPOSTA. — I poteri attribuiti dalla legge all'organo di vigilanza creditizia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. In tale ambito non compete alla Banca d'Italia esprimere valutazioni su questioni, quale quella prospettata, attinenti a scelte rimesse all'autonoma determinazione dei competenti organi aziendali.

La Banca d'Italia, peraltro, in ordine alla questione segnalata, ha provveduto ad interessare il Banco di Napoli il quale ha riferito che *Lettera Sud* tratta, in particolare, importanti temi relativi al Mezzogiorno con l'obiettivo di deregionalizzare i problemi, valicando i limiti territoriali, per la modernizzazione del paese con una visione nazionale sia dei problemi che delle loro soluzioni. La *Lettera Sud*, inoltre, ha una diffusione mirata e capillare verso 50 mila lettori qualificati interessati alle problematiche del Mezzogiorno, in un momento di marcata evoluzione economica, sociale e legislativa. Pertanto, tenuto conto del ruolo che l'istituto riveste nell'economia delle regioni meridionali, è stata ricono-

sciuta l'opportunità che il banco stesso figurasse quale sponsor dei quattro numeri monografici dedicati al sud.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere — premesso che

il personale della scuola collocato a riposo dal 2 giugno 1977 al 1° aprile 1979 con legge n. 312 del 1980 venne inquadrato nei nuovi livelli retributivi-funzionali previsti dalla detta legge, ma la pensione iniquamente ed illegittimamente calcolata sulla base del cosiddetto « maturato economico », e cioè con una retribuzione convenzionale non rispondente per nulla alla effettiva anzianità di servizio: si calcolò cioè la pensione di un dipendente che avesse, ad esempio, quaranta anni di servizio utili per la pensione, con soli quindici anni utili ai fini economici, decurtando pesantemente la pensione: contro tale assurdo trattamento alcuni insegnanti fecero ricorso al TAR del Lazio, che inviò gli atti alla Corte costituzionale;

frattanto, dopo dure controversie sindacali e scioperi, il personale andato in pensione il 1979, ottenne il giusto riconoscimento nel calcolo della pensione di tutta intera l'anzianità pregressa a partire dal 1° febbraio 1981 con legge 24 luglio 1981, n. 391. Anche i pensionati degli anni 1977 e 1978, dopo numerosi contatti con le forze politiche, ottennero, con la legge 17 aprile 1985, n. 41, che fosse loro riconosciuto il diritto alla valutazione dell'intera anzianità di servizio. La pensione fu così loro riliquidata, ma con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986 (e non dal 1° febbraio 1981, come sarebbe stato logico e giusto, così come fu concesso a quanti andarono in pensione nel 1979);

la Corte costituzionale a sua volta, dopo aver preso in esame la decisione

interlocutoria del TAR del Lazio, con sentenza n. 504 del 21 aprile 1988 dichiarò illegittime le norme della legge 391 del 1981, che non prevedevano l'estensione ai dipendenti della scuola andati in pensione negli anni 1977 e 1978 dei benefici concessi al personale cessato dal servizio dopo il 1° aprile 1979 (e cioè di tutta intera l'anzianità pregressa maturata nel calcolo della pensione). La sentenza n. 504 della Corte costituzionale, secondo i calcoli fatti nel giugno del 1989 dal ministro del tesoro Amato, allora in carica, per i trentamila pensionati del personale della scuola degli anni 1977 e 1978, e per i cinque anni di retrodatazione previsti dal provvedimento, e che vanno dal 1981 (anno in cui fu concesso in beneficio ai pensionati dal 1979 in poi) al gennaio 1986, anno in cui il beneficio fu concesso anche ai pensionati degli anni 1977 e 1978, comporterebbe un onere per il bilancio dello Stato, valutabile in 528 miliardi —:

se il Governo intenda, come appare giusto e doveroso, provvedere immediatamente alla esecuzione della definitiva sentenza del TAR del Lazio e comunque della decisione di incostituzionalità assunta dalla Corte costituzionale, o quanto meno inserire nel disegno di legge finanziaria di imminente presentazione l'onere anzidetto, da corrispondersi a ben trentamila pensionati vittime da anni dell'iniquo e cinico dettato legislativo del quale ha fatto definitiva giustizia la Corte costituzionale, non essendo né lecito né morale ritardare, fosse anche di un solo giorno, quanto dovuto ai pensionati, — molti dei quali ormai anziani — in attesa da anni di quanto loro « scippato » a suo tempo. (4-15405)

RISPOSTA. — *Il Ministero del tesoro — al cui esame la questione era stata sottoposta in relazione all'esigenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria — ha autorizzato negli scorsi mesi questa amministrazione a dare corso alle operazioni preordinate all'emissione dei ruoli di variazione, relativi alla riliquidazione di cui trattasi.*

A seguito dell'anzidetta autorizzazione questo ministero, con circolare n. 329 del 30 settembre 1989, ha invitato i competenti dipendenti uffici ad aggiornare con la massima sollecitudine, le procedure automatizzate, ai fini dell'attribuzione a favore degli interessati, dei benefici conseguenti all'applicazione della sentenza cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

PAZZAGLIA, BAGHINO e MATTEOLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se non ritenga di affrontare e risolvere il problema delle indennità spettanti ai componenti le commissioni degli esami di concorso che attualmente percepiscono 65 lire lorde per ogni candidato esaminato, comprensive anche dei compensi per prestazioni straordinarie effettuate durante il mese.

(4-11442)

RISPOSTA. — La misura dei compensi spettanti a ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031. Tale normativa ha carattere generale e trova applicazione presso tutte le amministrazioni statali per cui un'eventuale modifica deve riguardare tutto il settore e non solo le aziende postelegrafoniche.

Si assicura, pertanto, che questo ministero assumerà ogni opportuna iniziativa atta a risolvere il problema che, effettivamente, riveste carattere di urgenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

PAZZAGLIA e PARIGI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se — di fronte al gravissimo ritardo nella definizione delle pratiche relative al risarcimento dei

danni subiti dagli italiani per la perdita dei beni nei territori occupati dalla Jugoslavia, nonostante siano trascorsi oltre quaranta anni dalla perdita dei beni — non ritenga indispensabile ed indilazionabile l'adozione di misure organizzative e di potenziamento degli uffici addetti, affinché entro il corrente anno si giunga alla definizione e liquidazione del dovuto.

(4-13048)

RISPOSTA. — Le pratiche in questione, ammontanti a circa 35 mila erano state definite, per la quasi totalità, in base alla precedente normativa, si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985 n. 135, che ha fissato nuovi coefficienti di rivalutazione degli indennizzi, le suddette pratiche devono essere istruite di nuovo per la determinazione della relativa riliquidazione.

Si fa, peraltro, rilevare che tali disposizioni, contenute nella legge n. 135, demandando la determinazione della riliquidazione alle commissioni interministeriali, hanno reso più lunghe e complesse le procedure per i competenti uffici che devono procedere ad un doppio esame dei fascicoli: una prima volta al momento dell'inoltro alle commissioni, un'altra all'atto dell'emanazione dei provvedimenti di riliquidazione. Non è stato pertanto possibile, finora, attesa la complessità dell'iter istruttorio, definire un maggior numero di pratiche.

In proposito giova, comunque, precisare che nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 1989 è stato approvato un disegno di legge inteso a snellire le procedure in questione.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PAZZAGLIA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia a conoscenza che a seguito dell'applicazione della legge 1 febbraio 1989, n. 30, sulla costituzione delle preture circondariali e relative sezioni distaccate, il comune di Bonorva (Sassari) dove già esisteva la pretura, è oggi divenuto sezione distaccata:

se, a seguito di questa modificazione dell'ordinamento territoriale delle preture in provincia di Sassari, all'attuale sezione distaccata di pretura del comune di Bonorva sarà conservato il preesistente ufficio di cancelleria, tenendo presente il carico di lavoro sia in campo del contenzioso civile, della giustizia penale, dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, del rilascio di certificazioni, di vidimazioni di libri contabili che ritualmente grava sul predetto ufficio. (4-14453)

RISPOSTA. — *Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1989, si è disposta la soppressione di alcune sezioni distaccate di preture circondariali comprese nelle tabelle B e C della legge 1 febbraio 1989 n. 30 e la costituzione di nuove sezioni da ricomprendere nella tabella C della predetta legge. Per quanto riguarda in particolare Bonorva, sezione distaccata dalla pretura circondariale di Sassari, si fa presente che la stessa è stata aggregata alla sede di Sassari.*

La revisione della geografia pretorile, ormai non più procrastinabile, è stata predisposta tenendo conto dell'indice di lavoro, calcolato sulla domanda di giustizia e non sulla resa, in modo da disattivare quelle sezioni con indice inferiore a 0,50. Si è tenuto conto, tuttavia, per sezioni con carico al di sotto di tale valore, di situazioni particolari, come l'ampiezza del bacino di utenza, l'orografia della zona, le difficoltà di accesso, il possibile isolamento per ragioni climatiche e il sistema viario, in modo da superare la meccanicità del dato.

Solo dopo un certo periodo di osservazione dei flussi ai lavoro potrà essere rivoduto e corretto l'ordinamento territoriale delle Preture.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

PELLEGATTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che il Ministero del tesoro ammette a riscatto*

ai fini pensionistici il corso di infermiera professionale —: se è intenzione dei vari Ministeri interessati ammettere analogamente a riscatto il corso per il conseguimento del diploma di assistente sociale, diploma post-scuola media superiore e di carattere, pertanto, para-universitario; infatti: l'articolo 69 del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680, stabilisce che « gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza (CPDEL) muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la c a ». Si rileva inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, è stato riconosciuto a tutti gli effetti di legge il valore abilitante di tale diploma; e ancora, la Corte dei conti con decisione n. 59560 dell'11 giugno 1986, sezione III giurisdizionale pensioni civili (depositata nel gennaio 1987), su ricorso della sig. Maria Cristina Apostolico accogliendo lo stesso, sentenziava che « accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto dichiara la ammissibilità a riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di studi per il diploma di assistente sociale ».

Per conoscere inoltre se, date le premesse, potrà essere accolta la domanda della sig. Ciampaglia Matilde nata il 28 luglio 1952 e residente in Gallarate indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale degli istituti di previdenza) dalla unità sanitaria locale n. 3 di Varese in data 28 dicembre 1987, protocollo n. 589834. (4-09840)

RISPOSTA. — *Il diploma di Assistente sociale non costituisce titolo di studio di grado universitario, equipollente al diploma di laurea. Di conseguenza, il relativo periodo di studi non può essere ammesso a riscatto. Tale principio trova anche conferma nella costante giurisprudenza della Corte dei conti la quale, in numerosi casi, ha sostenuto che il diploma di Assistente*

sociale costituisce soltanto titolo con valore professionale utile ai fini dell'esercizio di specifiche mansioni, ma di natura ed estensione diverse da quelle del diploma di laurea.

L'unica eccezione è costituita dalla deliberazione n. 59560 dell'11 giugno 1986 — cui si fa riferimento nell'interrogazione — rimasta, peraltro, limitata al caso deciso, senza altri riscontri. Anche il Ministero della pubblica istruzione — direzione generale dell'istruzione universitaria — ha espresso il parere che non possa sussistere equipollenza tra il titolo di Assistente sociale ed il diploma di laurea. Tale principio viene, sostanzialmente, ribadito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, da cui si rileva che al diploma di assistente sociale viene attribuito soltanto valore abilitante. In linea con i principi surriferiti, questa amministrazione, con decreto 31 marzo 1989, n. 986, ha respinto la domanda di riscatto del diploma di Assistente sociale presentata dalla signora Matilde Ciampaglia.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PELLEGATTA e SERVELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro. — Per sapere

se — in relazione a notizie apparse di recente sulla stampa, ed in particolare sul giornale *La provincia* di Como, nonché sulle discussioni che di recente hanno avuto luogo in sede del consiglio dell'amministrazione provinciale di Como, circa la gestione della « Campione d'Italia iniziative SpA » da cui dipende la locale casa da gioco (Casinò) non consideri opportuno procedere ad adeguati controlli sulla regolarità delle operazioni di cambio che in particolare vengono effettuate nella sede della stessa casa da gioco, e sulla giustificazione delle spese sostenute dalla società stessa per favorire l'afflusso di una clientela particolarmente qualificata. (4-11625)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, sentite in proposito la Banca d'Italia e la

commissione per le società e la borsa, non dispone di specifici elementi in merito ai quesiti posti dall'interrogante. La Banca d'Italia ha, infatti, riferito che le questioni sollevate esulano dalla propria competenza, atteso che alle operazioni della menzionata società non possono attribuirsi qualifiche di carattere valutario.

Parimenti, la Consob ha comunicato che la società Campione d'Italia Iniziative SpA, non rientra nel novero di quelle sottoposte alla vigilanza della commissione stessa.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PELLICANÒ. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che

il dottor Sandro Molinari, direttore generale della Cassa di risparmio delle province lombarde, si è dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione e dal comitato esecutivo della interamente controllata IBI;

tali dimissioni sarebbero state determinate dalla contestazione da parte del presidente dell'IBI della cessione e dalla contenuta valutazione di tale cessione del 30 per cento dell'Istituto di proprietà della Cariplo al Banco Santander, in cambio di eguale partecipazione nella controllata Banca di Jover —:

la valutazione che ritiene di poter fornire in merito alle operazioni in corso. (4-10853)

RISPOSTA. — Conformemente alle direttive generali fissate dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con delibera del 28 gennaio 1981, l'intervento della Banca d'Italia, in materia di partecipazioni di aziende di credito italiane in organismi creditizi e finanziari esteri, si concreta nella verifica della compatibilità delle scelte, liberamente effettuate dalle banche interessate, con le finalità di carattere generale volte ad assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema creditizio nel suo insieme.

Sono, comunque, valutate favorevolmente le iniziative che provengono da banche nazionali aventi adeguate dimensioni aziendali e con un significativo livello di attività internazionale, previo accertamento dell'idoneità patrimoniale e tecnica dell'ente creditizio interessato, ad instaurare o ad incrementare i rapporti partecipativi. L'organo di vigilanza provvede, altresì, ad accertare, sulla base delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, l'assistenza nel paese ove ha sede l'istituzione creditizia partecipata di sistemi di vigilanza adeguati, nonché la possibilità di acquisire gli elementi necessari ai fini di una vigilanza efficace.

La valutazione degli aspetti patrimoniali e reddituali delle operazioni intraprese è, invece, demandata alla esclusiva responsabilità degli organi aziendali. Per quanto concerne il caso segnalato, si informa che, in data 6 febbraio corrente anno, la Cassa di risparmio delle province Lombarde ha inoltrato istanza alla Banca d'Italia per essere autorizzata ad acquisire dal Banco de Santander una quota del pacchetto azionario della Banca Jover, controllata dal Santander; la Cariplo avrebbe ceduto in cambio all'istituto spagnolo una parte delle azioni del controllato Istituto bancario italiano. Il conguaglio relativo al maggior valore della quota IBI sarebbe stato corrisposto dal banco de Santander parte in azioni del medesimo Santander, parte in contanti.

La Banca d'Italia, ai fini di una più completa valutazione dell'operazione, ha invitato la Cariplo a fornire ulteriori elementi di informazione sulla Banca Jover e sull'entità delle quote oggetto di scambio. La Commissione centrale di beneficenza della Cariplo, nella riunione del 28 marzo ultimo scorso, esaminate le richieste di delucidazione, ha ribadito la convenienza dell'operazione nei termini prospettati.

La Banca d'Italia, tenuto conto che l'iniziativa è stata ripetutamente esaminata dagli organi aziendali della Risparmio, cui è demandata l'esclusiva valutazione dei profili reddituali e patrimoniali dell'operazione e considerato che la banca di Spagna ha concesso l'autorizzazione all'acquisizione, da parte della Cariplo, di una quota delle

azioni della Banca Jover, ha autorizzato la banca lombarda a dar corso alla predetta operazione nel rispetto, peraltro, della vigente normativa valutaria. Il trasferimento della quota di azioni IBI è stato perfezionato il 22 giugno 1989.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PERANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

1) il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, concernente il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, all'articolo 115, prevede misure di carattere sanzionatorio nei confronti degli elettori che non abbiano esercitato diritto di voto senza giustificato motivo (inclusione di un apposito elenco affisso all'albo comunale e menzione nel certificato di buona condotta);

2) la legge n. 352 del 1970, che regola le procedure referendarie, all'articolo 50, per quanto in essa non specificato, fa riferimento alle disposizioni contenute nel predetto testo unico e, quindi, anche all'articolo 115 del medesimo;

3) l'articolo 75 della Costituzione, al quarto comma, prevede, ai fini della validità del referendum, che si sia verificata la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e, quindi, sembra legittimare come espressione di volontà l'astensione dal voto, in netto contrasto con quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico sopra citato in riferimento al mancato esercizio del diritto di voto nelle altre consultazioni —:

se non ritenga indispensabile intervenire al fine di chiarire che, in caso di consultazioni referendarie, non sia da ritenere applicabile il disposto del citato articolo 115, chiaramente contraddittorio con la normativa costituzionale in tema di referendum, ovvero, come logica vorrebbe, se non si debba espressamente sancire il superamento di tale disposizione, quanto meno nel caso di referendum.

(4-02653)

RISPOSTA. — *L'articolo 115 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 per la elezione della Camera dei deputati, prevede misure sanzionatorie (menzione non ha votato sui certificati di buona condotta) nei confronti degli elettori che non abbiano esercitato il diritto di voto senza giustificato motivo.*

Detta norma, per interpretazione costante di questo ministero, non è estensibile ai referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 — che, all'articolo 50, rinvia, per quanto non da essa disciplinato, alle disposizioni del testo unico sopracitato — non potendo configurarsi anche per il referendum, contrariamente a quanto espressamente disposto (articolo 4) per le consultazioni politiche, l'obbligatorietà del voto, che è il presupposto indispensabile per farsi luogo alla sanzione amministrativa.

Tale tesi è confortata dal chiaro disposto dell'articolo 75, ultimo comma, della Costituzione secondo cui una proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, nonché dalla stessa interpretazione dell'articolo 36 della legge n. 352 che, demandando all'ufficio centrale del referendum, come primo adempimento, quello di accertare la sussistenza del prescritto quorum dei partecipanti, come sancito dal precetto costituzionale, ammette implicitamente la possibilità dell'astensione dal voto. Inoltre, l'applicazione di disposizioni di natura sanzionatoria — limitative, quindi, della sfera di libertà del cittadino, come nella fattispecie il detto articolo 115 — avrebbe richiesto uno specifico ed espresso richiamo normativo, così come operato dall'articolo 51 della citata legge n. 352 che estende esplicitamente alle consultazioni referendarie le sanzioni penali previste per le elezioni politiche.

Poiché, peraltro, sulla problematica di cui trattasi si sono registrati contrari orientamenti dottrinali, questo ministero ha ritenuto di acquisire al riguardo il parere del Consiglio di Stato, il quale, con il parere n. 40 del 1988 in data 3 febbraio 1988, ha confermato l'interpretazione costante di questo ministero.

Il Ministro dell'interno: Gava.

PERANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i genitori degli alunni della scuola media annessa al conservatorio di Mantova solo in data 22 settembre 1989 sono stati informati dal direttore del conservatorio che in data 25 settembre 1989 sarebbe stata soppressa la classe I, in quanto il numero dei bambini è risultato inferiore a quello richiesto dalla legge;

il numero dei bambini era già stato accettato dal provveditorato in sede di definizione dell'organico di diritto;

l'anno scolastico è già iniziato e non è assolutamente pensabile di chiudere ora la scuola;

esiste una circolare ministeriale che stabilisce che per le scuole speciali è ammessa la deroga al numero minimo;

la scomparsa della classe I farebbe cadere la continuità didattica per le classi II e III, per l'automatico spostamento dei docenti in ruolo;

tale operazione, se venisse portata a termine, comporterebbe notevoli danni morali e materiali per gli allievi e le loro famiglie;

la scuola media annessa al conservatorio è unica sul territorio mantovano —:

se non intende intervenire per porre rimedio ad una situazione che rischierebbe di creare notevoli turbative nell'ambito della scuola e preoccupazioni per gli alunni e le famiglie interessate.

(4-15659)

RISPOSTA. — *Il numero degli alunni — interessati a frequentare la prima classe della scuola media annessa al conservatorio di musica di Mantova — era stato effettivamente ritenuto alla luce di un primo esame alquanto al di sotto dei parametri prescritti dalle disposizioni normative, regolanti la materia per il corrente anno scolastico. Tenuto conto tuttavia della particolarità della scuola in questione e della mancanza nelle zone adiacenti di istituzioni similari, come*

ha rilevato peraltro anche l'interrogante, si è ritenuto di apportare una deroga alle citate disposizioni e di autorizzare, quindi, anche per il corrente anno scolastico, il funzionamento della suddetta prima classe.

L'autorizzazione di cui trattasi è stata infatti concessa con decreto ministeriale debitamente motivato, del 31 ottobre 1989.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

PETROCELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

con la legge n. 816 del 27 dicembre 1985, articoli 24 e 25, come risulta dagli atti parlamentari, la volontà del legislatore era quella di estendere l'accesso alla visione dei provvedimenti anche istruttori, sia degli amministratori che dei cittadini;

la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in data 15 gennaio 1986, ha emanato una circolare interpretativa in merito al rilascio di copie degli atti delle amministrazioni locali, ignorando la legge surrichiamata;

su richiesta della II Commissione della Camera dei deputati, in data 21 maggio 1986, il ministro dell'interno, con apposita circolare, intese chiarire opportunamente che gli articoli 24 e 25 della legge 816/85 non avevano abrogato il diritto ad ottenere copia degli atti, bensì introdotto la possibilità, per i consiglieri, « di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato », senza particolari formalità;

il mancato coordinamento fra le vecchie e nuove norme, l'assimilazione (a fini fiscali) fra cittadini e consiglieri nei confronti dell'amministrazione locale, la strana richiesta sempre da parte del Ministero, di « regolamentare » l'accesso alle deliberazioni sia per i cittadini che per i consiglieri hanno facilitato il non rilascio delle copie degli atti;

sono ormai sempre maggiori i casi in cui alcuni sindaci, per una concezione privatistica degli enti locali e per discriminare le minoranze, come avviene da anni nei comuni di Frosolone e di S. Maria del Molise (Isernia), si trincerano infatti dietro la mancanza di un regolamento, per cui ogni richiesta viene puntualmente disattesa in nome anche della surrichiamata circolare ministeriale, la quale, pur dichiarando di voler uniformare le modalità di accesso, in pratica ha creato le condizioni per una differenziazione di fatto;

la suddetta circolare ministeriale è contraria allo spirito e alla lettera della legge n. 816 del 1984 e delle altre leggi in vigore, nella parte in cui afferma che (per il rilascio delle copie degli atti, anche ai Consiglieri), « al fine di assicurare il buon funzionamento degli uffici comunali, spetti al Sindaco ed alla Giunta il compito di rilasciare l'autorizzazione scritta per l'esercizio del diritto in parola, autorizzazione che, con giusti motivi, può essere negata. In linea generale, sembra che il rifiuto, debba ritenersi giustificato ogni qualvolta l'autorizzazione sarebbe tale da turbare l'ordinamento dell'archivio o il funzionamento della segreteria del comune o quando risulti con certezza che il rilascio delle copie viene richiesto per scopi diversi da quelli per i quali dovrebbe essere legittimamente consentita »;

l'azione dei prefetti non ha sortito effetti positivi per cui sono centinaia le richieste non soddisfatte che puntualmente finiscono sul tavolo del Procuratore della Repubblica con conseguenza che il giudice ordinario finisce per svolgere un ruolo di supplenza nell'interpretazione delle leggi, sulla definizione dei poteri del sindaco e nella salvaguardia dei rapporti tra maggioranza e minoranza, senza parlare delle conseguenze negative sul funzionamento delle amministrazioni locali —;

se non valuta necessario emanare con urgenza una circolare interpretativa

rispondente alla legislazione vigente e agli interessi di una democratica gestione delle amministrazioni locali;

se non siano stati riscontrati in via amministrativa nei comportamenti dei sindaci e dei segretari comunali abusi di potere e omissione di atti di ufficio;

se non valuta necessario dare disposizioni ai prefetti per verificare, sentite le organizzazioni degli enti locali, l'utilità o meno di regolamentare il rilascio delle copie anche per i consiglieri. (4-02265)

RISPOSTA. — *Con circolare n. 1 del 18 gennaio 1986, la direzione generale dell'amministrazione civile — nel totale rispetto delle autonome scelte dell'ente locale — ha sottoposto all'attenzione delle amministrazioni locali l'opportunità di adottare un regolamento per disciplinare le modalità di esercizio del diritto — riconosciuto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, al privato cittadino e, quindi, al consigliere comunale — di avere copia delle deliberazioni e dei regolamenti comunali. Il suggerimento nasceva dalla intuibile necessità di contemperare il rispetto di tale diritto con l'esigenza di funzionalità degli uffici.*

Le stesse ragioni di funzionalità hanno indotto questa amministrazione a ritenere che non poteva che rimanere affidato al sindaco ed alla giunta il compito di rilasciare l'autorizzazione per il rilascio delle copie. Ciò in quanto, analogamente a quanto avviene per ogni attività amministrativa, i relativi adempimenti burocratici, perché abbiano corso in modo efficace ed imparziale, necessitano di apposita regolamentazione.

Preme, comunque, sottolineare come i prefetti, pur non disponendo di specifica competenza, né tantomeno di poteri di intervento sostitutivi o sanzionatori, non abbiano trascurato di interporre i propri uffici presso gli amministratori in funzione di tutela delle prerogative dei consiglieri comunali e di costante richiamo al corretto e scrupoloso rispetto della normativa che consacra il diritto ad aver copia degli atti.

Il Ministro dell'interno: Gava.

PICCOLI, FRONZA CREPAZ e AZZOLINI. — *Al presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere il loro giudizio politico circa l'impostazione provocatoria del servizio dedicato all'Alto Adige ed in particolare alla città di Bolzano dalla rubrica del TG3 SAMARCANDA il 4 maggio e cioè a due giorni dalle elezioni del 7 maggio per il rinnovo di quel consiglio comunale. Gli interroganti sentono il dovere di protestare a nome di tutti coloro che, appartenenti ai diversi gruppi linguistici, stanno operando con senso di responsabilità per una prospettiva di maggiore serenità di rapporti e di cooperazione in Alto Adige. Infatti, la superficialità e la parzialità del servizio, la scelta delle interviste fatta salva la libertà degli intervistati, la natura e il taglio delle domande dei conduttori della trasmissione sono apparsi in contraddizione sia con lo spirito della politica per l'Alto Adige espressa dal Parlamento e realizzata dal Governo, sia con la reale situazione nella zona. Essa merita ogni attenzione e piena solidarietà ché i suoi singolari problemi — che certo esistono — vengano trattati con obiettività e con serietà professionale da parte di chicchessia e specie dal servizio pubblico radio-televisivo. Consapevoli che la campagna elettorale in corso a Bolzano ha mobilitato le forze democratiche su di un fronte di ripresa che ha portato anche all'approvazione — da parte DC, SVP e PSI — di un programma di legislatura provinciale che è un chiaro ed importante impegno per la gestione dell'autonomia provinciale a vantaggio di tutte le popolazioni, gli interroganti sottolineano che questa iniziativa, così come è stata imposta appare particolarmente grave perché, inevitabilmente, influisce sull'orientamento degli elettori. (4-13785)

RISPOSTA. — *Il problema posto concerne il contenuto programmatico delle trasmissioni, materia questa che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha, come è noto, sottratto alla sfera di competenza dell'autorità governativa, per conferirla a quella della Com-*

missione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi d'indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo. Trattasi quindi di una innovazione — ormai ben nota a tutte le parti politiche — acquisita al nostro ordinamento ed il Governo, pertanto, non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato lamentato nella interrogazione in parola, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI, la quale ha riferito di trovarsi nella impossibilità di fornire ragguagli precisi al riguardo, data la genericità delle affermazioni contenute nell'atto parlamentare di cui trattasi.

La concessionaria ha comunicato in proposito che la rubrica Samarcanda, dedicata all'Alto Adige ed articolata in servizi registrati (girati a Bolzano per documentare la situazione preelettorale) e nella messa in onda di opinioni espresse da alcuni ospiti in studio, è stata realizzata interamente (ideazione ed organizzazione comprese) dal TG3 in forma completamente autonoma e senza alcun collegamento con la locale redazione dei servizi giornalistici.

Gli ospiti erano stati esplicitamente scelti in modo da escludere i candidati e dare, invece, voce a personalità che, per la loro rappresentatività locale, dessero garanzie di offrire un dibattito sereno e non inficiato da strumentalizzazioni elettorali. La concessionaria ha, altresì, espresso il parere che la trasmissione è stata condotta correttamente e che ha messo in luce una certa attenuazione degli elementi di pole-

mica nonché il raggiungimento di un clima più disteso tra i gruppi etnici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì.

PIRO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che ancora oggi, e nonostante le tantissime vane promesse nonché le avvenute scadenze massime, gli uffici delle imposte dirette non hanno nemmeno iniziato le procedure per effettuare i rimborsi IRPEF sulle liquidazioni delle indennità di fine rapporto lavorativo, di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482. Eppure, come è noto, tale legge, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale, riguardante il regime tributario delle suddette indennità, è agganciata a quella più decisiva del 27 giugno 1986, n. 178, che, all'articolo 7, stabilisce come alla liquidazione dell'IRPEF, richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo 4, dovevasi così provvedere:

nel 1986 per le indennità percepite negli anni 1980 e retro;

nel 1987 per le indennità percepite nell'anno 1981;

nel 1988 per le indennità percepite negli anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

Nonostante assicurazioni e circolari gli uffici ancora non provvedano —:

che cosa intenda fare il Governo per far cessare questo abuso a danno di contribuenti onesti e tartassati. (4-11404)

RISPOSTA. — Con legge n. 482 del 26 settembre 1985 è stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riliquidazione, su istanza di parte, delle indennità percepite prima dell'entrata in vigore di detta nuova normativa. All'articolo 7 della citata legge fu stabilito che la riliquidazione doveva avvenire nel 1986 per le somme percepite fino al 1980, nel 1987 per le indennità del 1981 e nel 1988 per quelle degli anni seguenti.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 veniva inoltre fissato, non essendo possibile assicurare la presentazione dell'istanza completa di tutti i documenti entro il 28 febbraio 1986, un ulteriore termine (30 settembre 1986) per l'invio della sola documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro, necessaria per la riliquidazione e non allegata all'istanza stessa.

Ciò posto dal lato formale occorre poi rilevare che per la riliquidazione sulla base della nuova norma e al fine di consentire l'effettuazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, si sono rese necessarie varie fasi di lavoro, sia amministrative che tecniche, consistenti:

nella predisposizione di un apposito modello di istanza e definizione delle informazioni da acquisire meccanicamente (formazione delle specifiche tecniche);

nella definizione di tutte le fasi procedurali previste per l'affidamento della commessa di acquisizione dei dati delle istanze al Consorzio nazionale esattori (lettera di preincarico, parere di congruità dei prezzi da parte dell'ufficio tecnico erariale (UTE), stipula della commessa e visto di approvazione delle Corti dei conti).

Da tali esigenze procedurali è dunque emersa la impossibilità materiale di rispettare i termini previsti del dal citato articolo 7 della legge n. 482; infatti l'iter per il perfezionamento della commessa con il Consorzio nazionale esattori si è concluso nel gennaio 1987 e quindi solo da tale data è iniziato il ritiro delle istanze presso le intendenze di finanza e la conseguente attività di perforazione.

Contestualmente il centro informativo della Direzione generale imposte dirette, tramite la società affidataria SOGEI, ha provveduto alla predisposizione della procedura automatizzata di riliquidazione articolata in due fasi:

una prima fase caratterizzata dallo svolgimento di adempimenti previsti presso le intendenze di finanza (controllo formale delle istanze e verifica delle situazioni pendenti, ordinamento delle istanze, allegazione alle stesse di tutta la documentazione perve-

nuta entro il 30 settembre 1986 e invio agli uffici imposte competenti alla riliquidazione);

una seconda fase per la riliquidazione dell'imposta e per gli eventuali provvedimenti di rimborso da parte degli uffici imposte e dei centri di servizio di Roma e di Milano.

In ordine alla prima fase è stato rilevato da parte del centro informativo della Direzione generale imposte dirette che l'aggregazione della documentazione inviata entro il 30 settembre 1986 agli originali delle istanze è stata particolarmente difficoltosa. Dai dati, da ultimo, comunicati dalle intendenze di finanza, risulta che a fronte di 1.082.155 istanze presentate sono state inviate agli uffici ed ai competenti centri di servizio, per l'espletamento delle operazioni di riliquidazione dell'imposta, oltre un milione di istanze. In ordine alla seconda fase con circolare n. 25 dell'8 ottobre 1988 della Direzione generale delle imposte dirette sono state date istruzioni di servizio per gli uffici imposte e per i centri di servizio per consentire l'avvio della liquidazione.

Al riguardo va opportunamente evidenziato che il centro informativo ha dovuto effettuare la sperimentazione ed il collaudo della predetta procedura presso taluni uffici periferici, soprattutto nella considerazione che il nuovo sistema impositivo ha previsto, anche per il regime transitorio in esame, la rilevanza di talune condizioni che il vecchio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenzionali e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e le altre indennità e somme; valutazione particolare delle eccedenze di indennità maturate fino al 31 maggio 1982 a favore di talune categorie di lavoratori subordinati).

In tale sede è stato rilevato che numerose istanze (oltre l'80 per cento) non sono state corredate di documentazione con conseguenti difficoltà per la riliquidazione e per l'effettuazione degli eventuali rimborsi spettanti. Per consentire in ogni caso la riliquidazione delle istanze, con decreto del Ministro delle finanze dell'8 ottobre 1988 è

stata prevista la possibilità per gli uffici di richiedere in via automatica la documentazione che gli interessati devono produrre entro 90 giorni. Ciò implica una ulteriore necessità di tempi tecnici ma rende liquidabili istanze che altrimenti non potrebbero avere seguito.

Per quanto riguarda la procedura per la esecuzione dei rimborsi dovuti a seguito di riliquidazione, l'articolo 4 della su citata legge n. 482 ha stabilito che sono applicabili le disposizioni previste, per i rimborsi IRPEF automatizzati, dell'articolo 42bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1988 necessario per la emissione degli ordinativi collettivi di pagamento da parte dell'amministrazione e dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia.

A partire dal 28 dicembre 1988 è stata attivata la procedura che consente agli uffici di trasmettere al sistema le informazioni necessarie per la liquidazione automatica degli eventuali rimborsi. Alla data attuale, infatti, sono stati predisposti tre ordinativi collettivi di pagamento riguardanti n. 91.493 soggetti per un totale di lire 85.471.682.000, per i quali sono stati emessi i vaglia cambiari della Banca d'Italia.

È, altresì, disposto entro novembre, un ulteriore aordinativo collettivo di pagamento che riguarderà circa cento mila soggetti, per un totale di circa 80 miliardi (portando così a oltre 165 miliardi i rimborsi). Giova precisare, infine, che, poiché la procedura autorizzata consente di conoscere mediante interrogazione lo stato di lavorazione delle istanze, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette per avere notizie sui rimborsi, ed al fine anche di eventuali aggiornamenti dell'indirizzo la cui richiesta, secondo le vigenti procedure, può essere inoltrata agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze: Formica.

PIRO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 504/5 del maggio 1988 ha pro-

nunciato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 1981, n. 391;

con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha pronunciato l'illegittimità di una precisa norma di legge che riguarda soltanto il personale della scuola, legge operante dal 1981, a danno del personale cessato dal servizio dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979;

le adempienze per una regolarizzazione del danno erano e sono di competenza, come atto prioritario, del ministro della pubblica istruzione, a cui competono le operazioni dell'inquadramento del personale dipendente, nella fattispecie l'inquadramento nei livelli contributivi dal 1° giugno 1981 per gli interessati alla sentenza;

il ministro del tesoro, durante il trascorso perioso di oltre un anno — la sentenza è stata pubblicata il 5 maggio — ha tempestivamente quantificato la spesa in lire 528 miliardi, ma poi nessun'altra iniziativa ha assunto in merito, per liquidare il dovuto —:

se non ritengono di dover riconoscere al più presto i diritti della categoria in oggetto. (4-16155)

RISPOSTA. — Il Ministro del tesoro — al cui esame la questione era stata sottoposta in relazione alla esigenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria — ha autorizzato negli scorsi mesi questa amministrazione dare corso alle operazioni preordinate all'emissione dei ruoli di variazione, relativi alla riliquidazione di cui trattasi.

A seguito dell'anzidetta autorizzazione; questo ministero, con circolare n. 329 del 30 settembre 1989, ha invitato i competenti, dipendenti uffici ad aggiornare, con la massima sollecitudine le procedure automatizzate, ai fini dell'attribuzione a favore degli interessati, dei benefici conseguenti all'applicazione della sentenza cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

nella seduta del 17 settembre 1988 il commissario di Governo presso la regione Puglia ha chiesto chiarimenti al consiglio regionale in ordine alla nomina regionale del presidente dell'ERSAP (protocollo n. 16258);

siffatta decisione veniva riportata dalla stampa il giorno successivo con pesanti illazioni, sulla irregolarità della votazione;

appresa la notizia dai giornali, il consiglio regionale ha chiesto subito che gli fosse inoltrata la decisione divulgata prima ancora di essere portata a conoscenza della parte interessata;

si e, così, potuto constatare che la decisione del commissario di Governo di chiedere chiarimenti, scaturiva da un esposto anonimo inoltrato alla commissione di controllo, con cui si faceva riferimento ad un falso commesso in consiglio regionale il quale ultimo, avrebbe attribuito all'eletto un numero di voti superiore a quello realmente conseguito;

la decisione di chiarimenti era nell'aria, tanto che tutti l'attendevano per via di indubbie pressioni esercitate sul commissario;

l'esposto con la dichiarazione di falso non poteva essere oggetto di attenzione da parte del commissario di Governo che ha il potere di controllare la legittimità dell'atto lasciando all'amministrazione giudiziaria il compito di accertare la falsità di un atto pubblico;

sino ad oggi non pare che il commissario di Governo abbia trasmesso la notizia di reato alla procura della Repubblica coprendo una illecità o, quantomeno, non denunziandola —:

poiché il commissario del Governo non garantisce più la imparzialità e la indispensabile tutela degli atti, se si ritenga di dover trasferire altrove il com-

missario di Governo presso la regione Puglia anche al fine di evitare l'apertura di un grosso contenzioso tra l'ente e l'organo di Governo. (4-08823)

RISPOSTA. — *Da informazioni pervenute allo scrivente risulta che la richiesta di chiarimenti circa le motivazioni che sono state alla base dell'adozione, da parte del consiglio regionale della Puglia, della delibera concernente l'elezione del presidente e dei nuovi membri dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (del n. 897 del 28 luglio 1988) è stata operata dalla commissione di controllo sugli atti della regione Puglia e non a seguito di una iniziativa individuale del commissario di Governo.*

L'iniziativa della commissione di controllo è stata adottata oltre che per una consolidata prassi anche perché erano pervenuti esposti che paventavano illegittimità nell'operato dell'organo legislativo regionale. Il consiglio regionale con due successive deliberazioni respingeva detta richiesta di chiarimenti e annullava la predetta delibera per rinuncia del designato all'assunzione dell'incarico conferito di presidente dell'ente regionale di sviluppo agricolo.

La commissione di controllo nella seduta del 26 gennaio 1989, con determinazione n. 274, non riscontrava vizi di legittimità in ordine alle deliberazioni regionali anzidette (n. 897 del 28 luglio 1988 e n. 948 del 21 dicembre 1988), tenuto conto anche delle dichiarazioni di rinuncia da parte dell'eletto alla carica di presidente del predetto ente di sviluppo agricolo. Non risultano allo stato dei fatti che siano state esercitate pressioni indebite nei confronti del commissario del Governo, il quale risulta che abbia agito in seno all'organo di controllo anzidetto.

Infine, le notizie riportate dalla stampa appaiono discostarsi dalle dinamiche dei fatti esposti, come risulta anche dagli estratti delle deliberazioni del consiglio regionale in parola.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

in data 1 ottobre 1988 il Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese — via S. G. Vianney, 2 Lecce — ha bandito la seguente gara:

« **PROCEDURA RISTRETTA** Avviso di Gara. Il consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali all'impresa con sede in Lecce, via S. G. Vianney, 2, informa le imprese interessate che verrà bandito un appalto concorso, per l'affidamento in concessione, per un periodo di cinque (5) anni del servizio di manutenzione, gestione, controllo del collettore fognante e dell'impianto di depurazione delle acque tecnologiche dell'agglomerato industriale di Lecce, sito in località «Ciccio Prete» di Lecce;

le imprese interessate dovranno inviare all'indirizzo dell'ente, a mezzo del servizio postale con raccomandata r.r., entro il 13 ottobre 1988 i seguenti documenti: 1) Certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori per categoria XII/A importo illimitato; 2) Fotocopia autenticata dei bilanci della Società e/o delle ditte individuali, degli ultimi tre anni, dal quale dovrà risultare che i dati affari non dovrà essere inferiore, nei tre anni a lire 50.000.000.000; 3) Certificato di idoneità tecnica rilasciato dall'ente appaltante, dal quale risulti che la ditta ha gestito, un impianto di depurazione di Area industriale delle dimensioni superiore a 100.000 abitanti equivalenti per un periodo non inferiore a tre (3) anni; di impianti di depurazione con digestione anaerobica; di impianti con trattamento chimico fisico e di un impianto di trattamento di pozzo nero; 4) L'aspirante concorrente dovrà indicare gli enti pubblici con i quali ha sottoscritto contratti, la durata degli stessi, la dimensione degli impianti gestiti e le loro caratteristiche, il tipo di contratto, se è in appalto e/o in concessione. Il concorrente dovrà inoltre

indicare la struttura della propria organizzazione finalizzata alla gestione degli impianti di depurazione; 5) Dichiarazione indicante l'organico medio della ditta, le qualifiche del personale, indicando distintamente quale parte di questo organico è impegnata nella gestione degli impianti di depurazione; 6) Saranno ammesse a concorrere le ditte singole con le caratteristiche indicate ai punti precedenti, oltre ad associazioni temporanee all'uopo costruite, nelle quali la Società capo gruppo abbia i requisiti di cui ai punti 1/2/3/4/5, mentre le imprese associate abbiano pure la iscrizione alla categoria XII/A; 7) Le richieste non vincolano la amministrazione; 8) Il presente bando è affisso all'Albo Pretorio dell'ente e pubblicato su un quotidiano avente diffusione regionale, per estratto »;

è difficile, se non impossibile, che una ditta del Sud abbia i requisiti richiesti ai punti 2) e 3);

ritualmente si ripete che: « il Mezzogiorno va incentivato », ma, nei fatti, si opera in modo da porre in essere pesanti discriminazioni soprattutto nei riguardi dell'imprenditoria minore, che, invece, è proprio quella che andrebbe incentivata e sostenuta —:

se, invece di accettare passivamente tagli nella predisposizione della legge finanziaria di ben 12 mila miliardi nel Mezzogiorno d'Italia, non intendono porre in essere procedure che realmente aiutino l'imprenditoria meridionale, — soprattutto in rapporto all'imprenditoria minore;

se, nel caso specifico, non intendono intervenire presso il Consorzio per lo Sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese di Lecce per invitarlo a procedere alla stesura di un nuovo avviso di gara, al fine di consentire una più larga partecipazione di ditte locali. (4-09113)

RISPOSTA. — *Per quanto risulta all'assessorato industria, commercio e artigianato della regione Puglia il consorzio ASI di Lecce ha già provveduto a riproporre un nuovo bando di gara relativo al servizio*

di estione del depuratore dell'agglomerato di Lecce.

Il nuovo bando contiene requisiti di partecipazione a gara meno restrittivi, che dovrebbero consentire anche a ditte meridionali di concorrere per l'affidamento in concessione dei lavori di cui trattasi.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quali sono i parametri esatti in base ai quali vengono istituite le rivendite di tabacchi e i passaggi dell'istruttoria delle pratiche;

se risponde al vero che dette rivendite vengono concesse ad una parte delle categorie protette;

in particolare, i motivi per i quali in Leverano (LE) è stato recentemente indetto un concorso per la via Fermi, considerato che attualmente esiste già una rivendita a circa 350 metri dalla via Fermi stessa e che la zona non è certo totalmente abitata da prevedere la necessità di un'altra rivendita;

se il ministro non intenda predisporre un sopralluogo al fine di verificare le circostanze esposte. L'interrogante chiede di essere presente al momento fissato per il sopralluogo.

i motivi per i quali è stata archiviata la domanda di istituzione di una rivendita di tabacchi in Leverano alla via Ancona presentata nel lontano 1984;

perché non è stato bandito ancora il concorso per detta via Ancona, pur essendo stata reiterata la domanda.

(4-10392)

POLI BORTONE. — *Ai Ministro delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

con protocollo n. 1654 l'amministrazione dei monopoli, attraverso l'ispetto-

rato compartimentale in Bari ha bandito un concorso per l'assegnazione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio da istituirsi nel comune di Leverano;

la ubicazione della zona è così delimitata « Locali posti sul tratto di via Enrico Fermi che parte dal punto di intersezione di detta via con via Ciro Menotti sino a giungere ai locali destinati al bar pasticceria Free Time »;

tale tratto è fin troppo ben definito, dal momento che si tratta di soli metri 50 compreso l'ufficio dei vigili urbani ed il municipio;

appare chiara la volontà di privilegiare determinate persone a danno di altre che pure avrebbero titolo alla licenza —;

se non intendano immediatamente intervenire, ciascuno per la sua parte, per appurare la legittimità dell'avviso di concorso in questione e, ove ravvisassero responsabilità, per porre in essere tutti gli atti conseguenti per ristabilire criteri di equità nei riguardi di tutti i cittadini.

(4-10977)

RISPOSTA. — *La normativa vigente (legge 22 dicembre 1987, n. 1293, regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, legge 23 luglio 1980, n. 384, legge 29 gennaio 1986, n. 25) relativa alla assegnazione di nuove rivendite di generi di monopolio prevede che queste siano assegnate con asta pubblica o con concorso per titoli riservato a particolari categorie di persone (invalidi e vedove di guerra, decorati al valor militare, profughi) a seconda che la rivendita si trovi in un comune che abbia o meno una popolazione superiore a 30 mila abitanti.*

La suaccennata normativa, integrata dalle disposizioni amministrative, prevede che per i comuni con popolazione tra i 10 e 30 mila abitanti, quale è quella esistente nel comune di Leverano cui l'interrogante si riferisce, sia rispettata una distanza minima tra le rivendite dei generi di monopolio di 300 metri; inoltre, la produttività

degli esercizi più vicini non deve essere inferiore a nove milioni (annui) di lire, produttività ottenuta dividendo per quattro la somma dei redditi annui percepiti dalle tre rivendite limitrofe.

In considerazione del fatto che le anzidette distanze rispetto alla zona di via Fermi sono di 375, 410 e 400 metri, e che la produttività degli esercizi più vicini è rispondente ai requisiti sopra accennati, l'ispettore pro-tempore competente ha nella propria discrezionalità ritenuto che la zona in questione fosse idonea ad ospitare una nuova rivendita. Pertanto nella zona in questione è stato bandito il relativo concorso per l'assegnazione di una rivendita.

Per quanto attiene la proposta di una nuova rivendita in via Ancona, presentata nel 1984, si fa presente che l'ispettore compartimentale competente, conformandosi al parere espresso dalla apposita commissione provinciale, ritenne di archiviare la relativa pratica motivando tale decisione con la considerazione che la zona richiesta non era da ritenere idonea ad ospitare una nuova rivendita, stante lo scarso sviluppo demografico e commerciale del posto. Ritenuto tutto quanto sopra esposto, avvertesi che non risulta attualmente possibile valutare concretamente la proposta di istituzione di una nuova rivendita nella via Ancona.

Il Ministro delle finanze: Formica.

POLI BORTONE. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:

quanto è costato il cortometraggio prodotto dall'Istituto Luce dal titolo « Il Duce le volle sportive »;

a quanto ammonta il compenso dato alla sceneggiatrice Rossella Isidori Frasca, autrice di un libro dallo stesso titolo;

in che percentuale, nella durata complessiva del cortometraggio, sono proiettate immagini strettamente attinenti allo sport femminile;

se, per detto cortometraggio, l'Istituto Luce ha beneficiato, ed in che misura, di contributi, e da parte di chi;

alla visione di quale pubblico è destinato il cortometraggio;

se non ritenga, considerati i fini istituzionali dell'Istituto Luce, di dover controllare che le proiezioni, anche nel commento, siano conformi allo scopo puramente documentario e non debbano, come invece accade, indulgere a macroscopici falsi di marca estremamente ideologizzata. (4-10627)

RISPOSTA. — La pellicola in questione fa parte del pacchetto di documentari contenuti nel programma (1985) inviato dall'Istituto Luce ed approvato da questo ministero ai fini della concessione ed erogazione del contributo straordinario annuo di lire due miliardi fissato dalla legge 10 maggio 1983, n. 182 a favore della istituzione medesima a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

Si informa inoltre che:

il costo preventivato risultante dal materiale descrittivo del film cortometraggio di cui trattasi è di lire 155 milioni;

il compenso globale (sceneggiatura e consulenza storica) per la sceneggiatrice Isidori Fresca ammonta a lire 5.200.000;

la percentuale di immagini attinenti allo sport femminile è 17 primi e 15 secondi (su 55 primi, di film girato).

Per quel che concerne il fine del documentario, esso appare destinato ad uso cinematografico e televisivo e, sotto quest'ultimo aspetto, alla sua diffusione video educativo per la scuola. Si rileva ancora che tra i fini istituzionali dell'Istituto Luce vi è quello di produrre e diffondere materiale di documentazione e, più in generale, audiovisivi anche avvalendosi di materiale di repertorio custodito nel suo archivio fotocinematografico.

L'istituto, in tale tipo di produzioni, esercita un ruolo di attenta vigilanza, affinché tutto rientri nell'ambito della legislazione attualmente in vigore nel nostro paese, fermo restando il diritto riconosciuto agli autori di esprimere liberamente le proprie opinioni in un quadro di libertà e

pluralismo che comporta naturalmente anche una possibile diversa interpretazione di fatti e di eventi.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Rebulla.

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel maggio 1982 il signor Pellegrino Primaldo, residente in S. Cesario di Lecce alla via N. Sauro 22, ha presentato domanda per il rilascio di una autorizzazione per rivendita di tabacchi;

da circa tre anni è stato effettuato il sopralluogo ed è stato espresso parere favorevole, inoltrato all'ispettorato dei monopoli di Bari;

mai, i monopoli hanno ritenuto di dover dare una risposta al cittadino Pellegrino che, pagando le tasse, ha quantomeno il diritto-dovere di essere considerato dagli uffici periferici dello Stato —

se non ritenga di dover dare ogni informazione circa l'iter della domanda in questione. (4-11824)

RISPOSTA. — *Il signor Pellegrino Primaldo nel 1982 ha presentato, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di stato di Bari, domanda per l'istituzione di una rivendita di generi di monopolio da ubicare in San Cesario di Lecce, in via Dante n. 88. L'amministrazione ha provveduto al tempestivo avvio dell'istruttoria di detta istanza previa richiesta dei prescritti pareri da parte della guardia di finanza e della federazione dei tabaccai. Stante la discordanza fra i pareri espressi — favorevole quello della guardia di finanza e contrario quello dell'associazione di categoria — in conformità alla circolare del gabinetto del ministro n. 04-60570 del 20 gennaio 1971 — la domanda in questione è stata sottoposta all'esame dell'apposita commissione costituita dal vice ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato, che la presiede, da un funzionario della camera di commercio*

della provincia interessata e da un rappresentante designato della federazione dei tabaccai.

In tale sede, rilevandosi che il locale proposto era ubicato al di sotto della distanza minima tassativamente prescritta dalla vigente normativa in metri 200 dalla più vicina analoga rivendita, è stato espresso definitivo parere non favorevole all'impianto del nuovo punto vendita, determinandosi in tal modo l'inevitabile archiviazione della relativa pratica.

Tanto necessariamente precisato, non può farsi a meno di rilevare la legittimità dell'operato dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Bari nella trattazione del caso di specie, non essendo imputabile all'amministrazione finanziaria nessuna negligenza od omissione nel corso dell'iter procedurale dell'istanza del signor Pellegrino. Peraltro la natura delle istanze del genere è quella di semplice segnalazione idonea ad attivare i competenti organi al fine di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per l'apertura del punto di vendita nella zona proposta e non comporta, nell'ipotesi di mancato accoglimento, particolari ulteriori adempimenti da parte dell'amministrazione dei monopoli. Nell'ipotesi, invece, in cui venisse oggettivamente riconosciuta l'opportunità d'istituire una nuova rivendita di generi di monopolio, dovrà procedersi alla sua assegnazione — previo pubblico avviso — a mezzo di asta pubblica o concorso per titoli riservato a particolari categorie di cittadini, rispettivamente nei casi di comuni al di sopra o al di sotto dei 30 mila abitanti, non essendo in nessun caso consentita una diretta assegnazione al richiedente o segnalante.

Il Ministro delle finanze: Formica.

PORTATADINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi non è stata data pratica applicazione alle norme legislative di cui all'articolo 7 della legge 482 d 26 settembre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1985, concernente rimborsi di imposta applicata in

misura maggiore del dovuto sulle liquidazioni delle indennità di fine rapporto dei dipendenti statali. (4-06111)

RISPOSTA. — Con legge n. 482 del 26 settembre 1985, è stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riliquidazione, su istanza di parte, delle indennità percepite prima dell'entrata in vigore di detta nuova normativa. All'articolo 7 della citata legge fu stabilito che la riliquidazione doveva avvenire nel 1986 per le somme percepite fino al 1980, nel 1987 per le indennità del 1981 e nel 1988 per quelle degli anni seguenti.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 veniva inoltre fissato, non essendo possibile assicurare la presentazione dell'istanza completa di tutti i documenti entro il 28 febbraio 1986, un ulteriore termine (30 settembre 1986) per l'invio della sola documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro, necessaria per la riliquidazione e non allegata all'istanza stessa. Ciò posto dal lato formale occorre poi rilevare che per la riliquidazione sulla base della nuova norma e al fine di consentire l'effettuazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, si sono rese necessarie varie fasi di lavoro, sia amministrative che tecniche, consistenti:

nella predisposizione di un apposito modello di istanza e definizione delle informazioni da acquisire meccanicamente (formazione delle specifiche tecniche);

nella definizione di tutte le fasi procedurali previste per l'affidamento della commessa di acquisizione dei dati delle istanze al consorzio nazionale esattori (lettera di preincarico, parere di congruità dei prezzi da parte dell'ufficio tecnico erariale, stipula della commessa e visto di approvazione della Corte dei conti).

Da tali esigenze procedurali è dunque emersa l'impossibilità materiale di rispettare i termini previsti dal citato articolo 7 della legge n. 482; infatti l'iter per il perfezionamento della commessa con il consorzio nazionale esattori si è concluso nel gennaio

1987 e quindi solo da tale data è iniziato il ritiro delle istanze presso le intendenze di finanza e la conseguente attività di perforazione. Contestualmente il centro informativo della direzione generale imposte dirette, tramite la società affidataria SOGEI, ha provveduto alla predisposizione della procedura automatizzata di riliquidazione articolata in due fasi:

una prima fase caratterizzata dallo svolgimento di adempimenti previsti presso le intendenze di finanza (controllo formale delle istanze e verifica delle situazioni pendenti, ordinamento delle istanze, allegazione alle stesse di tutta la documentazione pervenuta entro il 30 settembre 1986 e invio agli uffici imposte competenti alla riliquidazione);

una seconda fase per la riliquidazione dell'imposta e per gli eventuali provvedimenti di rimborso da parte degli uffici imposte e dei centri di servizio di Roma e di Milano.

In ordine alla prima fase è stato rilevato da parte del centro informativo della direzione generale imposte dirette che l'aggregazione della documentazione, inviata entro il 30 settembre 1986, agli originali delle istanze è stata particolarmente difficoltosa. Dai dati, da ultimo, comunicati dalle intendenze di finanza, risulta che a fronte di 1.082.155 istanze presentate sono state inviate agli uffici ed ai competenti centri di servizio, per l'espletamento delle operazioni di riliquidazione dell'imposta, oltre un milione di istanze.

In ordine alla seconda fase con circolare n. 25 dell'8 ottobre 1988 della direzione generale delle imposte dirette sono state date istruzioni di servizio per gli uffici imposte e per i centri di servizio per consentire l'avvio della liquidazione. Al riguardo va opportunamente evidenziato che il centro informativo ha dovuto effettuare la sperimentazione ed il collaudo della predetta procedura presso taluni uffici periferici, soprattutto nella considerazione che il nuovo sistema impositivo ha previsto, anche per il regime transitorio in esame, la rilevanza di talune condizioni che il vec-

chio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenzionali e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e le altre indennità e somme; valutazione particolare delle eccedenze di indennità maturate fino al 31 maggio 1982, a favore di talune categorie di lavoratori subordinati). In tale sede è stato rilevato che numerose istanze (oltre l'80 per cento) non sono state corredate di documentazione con conseguenti difficoltà per la riliquidazione e per l'effettuazione degli eventuali rimborsi spettanti.

Per consentire in ogni caso la riliquidazione delle istanze, con decreto del ministro delle finanze 8 ottobre 1988, è stata prevista la possibilità per gli uffici di richiedere in via automatica la documentazione che gli interessati devono produrre entro 90 giorni. Ciò implica una ulteriore necessità di tempi tecnici ma rende liquidabili istanze che altrimenti non potrebbero avere seguito.

Per quanto riguarda la procedura per la esecuzione dei rimborsi dovuti a seguito di riliquidazione, l'articolo 4 della succitata legge n. 482, ha stabilito che sono applicabili le disposizioni previste, per i rimborsi IRPEF automatizzati, dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1988, necessario per l'emissione degli ordinativi collettivi di pagamento da parte dell'amministrazione e dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia.

A partire dal 28 dicembre 1988, è stata attivata la procedura che consente agli uffici di trasmettere al sistema le informazioni necessarie per la liquidazione automatica degli eventuali rimborsi. Alla data attuale, infatti, sono stati predisposti tre ordinativi collettivi di pagamento riguardanti 91.493 soggetti per un totale di lire 85.471.682.000, per i quali sono stati emessi i vaglia cambiari della Banca d'Italia. È, altresì, disposto entro novembre un ulteriore ordinativo collettivo di pagamento che riguarderà circa centomila soggetti, per un totale di circa 80 miliardi

(portando così a oltre 165 miliardi i rimborsi).

Giova precisare, infine, che, poiché la procedura automatizzata consente di conoscere mediante interrogazione lo stato di lavorazione delle istanze, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette per avere notizie sui rimborsi, ed al fine anche di eventuali aggiornamenti dell'indirizzo la cui richiesta, secondo le vigenti procedure, può essere inoltrata agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze: Formica.

PROCACCI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere — premesso che:

da tre settimane l'interrogante sta cercando di ottenere, richiedendolo telefonicamente, il testo della circolare del Ministero in indirizzo n. 011729/95328 del 3 giugno 1987;

a tutt'oggi a nulla sono valsi i tentativi delle persone che hanno trascorso intere mattinate telefonando agli uffici del Ministero; sono state ottenute soltanto risposte del tipo: « la persona che se ne occupava è andata in pensione... » —:

se il ministro interrogato non intenda far pervenire all'interrogante il testo della circolare suddetta;

quali misure intenda prendere per rendere più agevole il rapporto dei cittadini con il suo Dicastero e per facilitare l'accesso di chicchessia alle informazioni. (4-16206)

RISPOSTA. — L'inconveniente lamentato non può essere attribuito all'inoltro della richiesta di invio della circolare di questo Ministero, n. 011729/95328 del 3 giugno 1987, ad uffici diversi da quello che ne ha curato la predisposizione.

La richiesta viene ora soddisfatta con l'invio in allegato della circolare in questione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

RABINO — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

quali provvedimenti di estrema urgenza si intendano porre in atto a seguito della annunciata modifica dell'articolo 2, paragrafo 3, punto i), del regolamento CEE n. 355/79, per la quale non è più obbligatorio indicare la menzione « vino da tavola » sulle etichette di bottiglie di vino dove figurì la menzione « vino tipico », così come nel caso dei *vins da Pays* francesi, dei *Landwein* tedeschi e delle categorie simili degli altri Stati della Comunità. Infatti l'obbligo sino ad ora vigente di apporre la denominazione « vino da tavola » sulla etichetta di un « vino tipico » è stato il deterrente negativo che non ha ancora indotto l'Italia ad istituire la citata categoria dei « vini tipici » più volte richiesta ed auspicata in passate interrogazioni. E infatti dal 1974 che esiste la possibilità di istituire detta importantissima categoria vinicola che tutti gli altri Stati della Comunità hanno del resto già definito ed hanno organizzato, soprattutto la Francia per una futura esplosione commerciale anche in riferimento alla apertura delle barriere comunitarie dal 1° gennaio 1993;

se non ritenga opportuno istituire anche in Italia la categoria dei « vini tipici » per decreto ministeriale, senza attendere, data l'urgenza apportata dalla novità citata, il varo ufficiale del piano vitivinicolo nazionale, promuovendo nel contempo uno sforzo di sintesi organizzativa idonea a far recuperare molti anni persi in inutili discussioni. (4-13501)

RABINO e PATRIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti di estrema urgenza si intendono porre in atto a seguito della annunciata modifica dell'articolo 2, paragrafo 3, punto i), del regolamento CEE n. 355/79, per la quale non è più obbligatorio indicare la menzione « vino da tavola » sulle etichette di bottiglie di vino dove figurì la menzione « vino tipico », così come nel caso dei « *vins da pays* » francesi, dei « *Landwein* » tedeschi e delle

categorie simili degli altri Stati della Comunità. Si ricorda infatti che l'obbligo sino ad ora vigente di scrivere « vino da tavola » sulla etichetta di un « vino tipico » è stato il deterrente negativo che non ha ancora indotto l'Italia ad istituire la citata categoria dei « vini tipici » più volte dagli interroganti richiesta ed auspicata con passate interrogazioni.

E infatti dal 1974 che esiste la possibilità di istituire detta importantissima categoria vinicola che tutti gli altri stati della Comunità hanno del resto già definito ed hanno organizzato, soprattutto la Francia, per una futura esplosione commerciale anche in riferimento alla apertura delle barriere comunitarie dal 1° gennaio 1993.

Per chiedere quindi che venga istituita anche in Italia la categoria dei « vini tipici » attraverso un decreto ministeriale con effetto immediato senza attendere, data l'urgenza apportata dalla novità citata, il varo ufficiale del piano vitivinicolo nazionale, auspicando nel contempo uno sforzo di sintesi organizzativa che deve far recuperare molti anni persi in inutili discussioni. (4-13682)

RISPOSTA. — *L'avvenuta ricodificazione del regolamento CEE n. 355 del 1979 e le intervenute modificazioni di designazione del comparto dei vini da tavola, di cui al regolamento n. 2392 del 1989 (Gazzetta ufficiale n. 232 del 9 agosto 1989) confermano che in sede di designazione di un vino da tavola tipico non è più obbligatorio indicare la menzione vino da tavola. Collateralmente questo ministero con decreto 11 luglio 1989 ha posto le basi normative per l'istituzione dei vini tipici dell'Italia, similmente a quanto già effettuato dalla Germania (Landwein) e dalla Francia (Vin de pays). Tale nuovo assetto regolamentare dovrà in prospettiva riassorbire progressivamente numerose utilizzazioni di nomi geografici con cui sono stati designati i vini da tavola italiani, allo scopo di addivenire ad una opportuna razionalizzazione di utilizzo dei termini geografici medesimi, tenuto conto anche delle esigenze di immagine delle varie categorie normative*

italiane (DOCG, DOC, vini tipici, vini da tavola).

La stessa normativa in parola dovrà altresì garantire una più incisiva possibilità di protezione in sede internazionale dei nostri nomi geografici, tutti inseriti in specifiche liste positive, nonché assicurare al settore una migliore armonizzazione di qualificazioni produttive in grado di riflettere effettivamente il livello regolamentare raggiunto dalle designazioni vinicole. Tali obiettivi sono ampiamente condivisi dalle categorie professionali del settore. Peraltro, questo Ministero, mediante successivi adempimenti, propizierà un adeguato e globale sviluppo delle designazioni dei vini tipici, secondo le proposte che saranno avanzate dallo specifico comparto produttivo attraverso i vari filtri regionali, utilizzando come strategia generale i principi informativi già evidenziati nel piano vitivinicolo nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

RALLO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che il professor Garbari Pietro nato il 7 ottobre 1933 a Valle, in data 28 settembre 1987 ha inoltrato, tramite il provveditorato di Trieste domanda alla Corte dei conti per la ricostruzione della carriera richiedendo che gli fossero riconosciuti per i quindici anni di servizio prestati, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 248 del 1958, i benefici in atto previsti per gli insegnanti delle scuole italiane all'estero, considerando che il decreto è stato registrato presso la Corte dei conti dal 21 aprile 1989 e che in data 17 aprile 1989, partita spesa fissa n. 8932647 è stato inviato alla direzione provinciale del tesoro di Trieste il prospetto del trattamento economico provvisorio spettante, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 369, relativo al contratto scuola per il biennio 1989-1990 senza tenere conto però della nuova anzianità maturata — se non ritenga di intervenire urgentemente per la definizione di questa pratica che si trascina da anni

tenendo conto per la corresponsione degli emolumenti spettanti, l'anzianità maturata nel frattempo. (4-14006)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del tesoro di Trieste ha fatto presente di aver segnalato al centro nazionale di calcolo di Latina, sulla rata di settembre 1989, primo mese utile, i dati relativi alle variazioni dello stipendio, nonché quelli riguardanti le competenze arretrate del professor Garbari, desunti dal citato decreto provveditoriale n. 14551 del 12 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1989, e dalla scheda personale concernente l'aggiornamento provvisorio del trattamento economico per il periodo 1988-1990, trasmessa dalla scuola media statale Fratelli Fonda Savio di Trieste.

Si comunica, altresì, che, nei tempi tecnici necessari, stata data anche applicazione al decreto provveditoriale n. 10586/80 del 28 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1989.

Si soggiunge, infine, che il calcolo dell'anzianità maturata è stato effettuato dagli uffici che hanno emesso i provvedimenti stessi.

Il Ministro del tesoro: Carli.

RALLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

organi di stampa della provincia di Trieste hanno di recente pubblicato la notizia della decisione del provveditorato agli studi di non voler istituire, nel prossimo anno scolastico 1989-1990, la prima classe elementare nella scuola « Filzi » di San Giovanni;

considerando che la circolare del 17 febbraio 1989 — protocollo numero 2506/2 — avente per oggetto « Trasmissione decreto interministeriale sulla formazione delle classi », parla del numero minimo di alunni (10) per l'istituzione di « unità scolastiche » e non di singole classi;

ritenendo che un paese civile e responsabile non ipotizza nemmeno decurtazioni alla pubblica istruzione che — al

contrario — per ragioni facilmente intuitibili, imporrebbero un incremento degli strumenti che sovrintendono alla educazione ed istruzione delle nuove generazioni, futuro della nazione;

nella provincia di Trieste — nella specifica materia scolastica — vigono disposizioni molto diversificate e privilegiate nei confronti della minoranza slovena —:

se non ritenga giusto che anche la maggioranza italiana debba essere tutelata nei suoi diritti, e se non consideri opportuno intervenire urgentemente, per le delicatissime zone di confine, per una efficace revisione in materia scolastica, come giustamente chiedono le famiglie interessate, a « consolidare e rendere ottimali le strutture esistenti » e non a sopprimerle. (4-14637)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Trieste non ha soppresso la prima classe nella scuola elementare Filzi, per l'anno scolastico 1989/1990 ma ne ha autorizzato il funzionamento presso l'edificio della scuola elementare Grego appartenente allo stesso circolo didattico. Il provvedimento è stato disposto, su proposta della direzione didattica, al fine di attuare con maggiore efficacia didattica i moduli sperimentali previsti dalla normativa riguardanti i nuovi programmi della scuola elementare.

Si precisa, infine, che la distanza tra le due scuole è di circa 700 metri, che le scuole stesse sono collegate da una linea d'autobus e che i genitori degli alunni interessati non hanno sollevato alcuna obiezione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

RAUTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

quale parere esprima sui recenti, drammatici avvenimenti in Somalia, dove — ormai da settimane — la situazione è contrassegnata da violenze, sanguinosi disordini, scontri tra etnie e gruppi di po-

tere e, dove, alla cronica guerriglia al Nord del « Movimento nazionale somalo » fa riscontro, adesso, una non meno grave crisi al Sud, con conseguente esodo di profughi che stanno cercando riparo nel Kenia;

quale sia la situazione che si è venuta a determinare nel settore degli aiuti forniti dall'Italia alla Somalia per la cooperazione allo sviluppo di quel Paese; aiuti che, nel corso degli ultimi anni, sono aumentati a circa mille miliardi, in base ad un « meccanismo » piuttosto complesso che oggi va, evidentemente, rivisitato, analizzato e, magari, rivisto a tondo. (4-15282)

RISPOSTA. — L'Italia e i paesi della Comunità europea ispirano la loro posizione nei confronti del Corno d'Africa ai principi del rispetto dei diritti umani e della promozione della riconciliazione nazionale. Nei più recenti contatti con le autorità somale non si è mancato, in numerosi interventi al più alto livello sia a Roma sia a Mogadiscio, di ribadire la necessità di abbandonare l'opzione militare e di favorire una composizione pacifica del grave conflitto interno, che tenga conto delle legittime aspirazioni dei vari gruppi etnici.

Dopo gli avvenimenti dello scorso luglio, da parte italiana si è ancora di più insistito per il puntuale rispetto dei diritti umani. A tale scopo delucidazioni sono state richieste in occasione della visita a Roma del primo ministro somalo Samantar il quale ha tra l'altro illustrato le misure recentemente adottate da Mogadiscio, venendo incontro in parte alle aspettative italiane, in favore di forme di pluripartitismo nel sistema politico somalo, tese a promuovere la riconciliazione interna e la pacificazione nazionale. Anche agli interventi italiani si deve, come riconoscono fonti somale, la liberazione di 1.168 detenuti politici il 21 ottobre. Circa i fatti relativi alla crisi del sud e all'esodo dei profughi in Kenya, sul quale esistono contrastanti versioni, non si dispone ancora di informazioni definitive che sono state comunque sollecitate da parte italiana.

Sul piano della cooperazione italiana allo sviluppo va sottolineato che la Somalia rientra nel gruppo di paesi di prima priorità, una scelta che ha alla base i vincoli storici, politici e culturali tra i due paesi e le gravi condizioni di arretratezza economica e sociale della Somalia. Per la Somalia sono stati, in particolare, definiti due poli di concentrazione dei programmi di sviluppo: il primo, a carattere prevalentemente sociale, localizzato nel nord del paese e l'altro, di tipo economico-produttivo, localizzato nel centro sud.

Gli obiettivi di fondo della cooperazione italiana con la Somalia — quali la promozione del benessere economico e sociale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo sviluppo del dialogo e della collaborazione tra i popoli della regione — richiedono un consolidamento delle iniziative in atto, che potrà essere utilmente messo a punto — con gli eventuali, opportuni aggiustamenti — in sede di riunione della commissione mista italo-somala prevista l'anno prossimo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Agnelli.

RINALDI, RABINO, CAVIGLIASSO, MELELEO e TEALDI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere —

atteso che con legge 26 settembre 1985, n. 242, è stato previsto il rimborso delle imposte pagate in eccesso sulle liquidazioni per fine rapporto di lavoro a cittadini andati in quiescenza;

atteso che le domande di rimborso presentate alle varie Intendenze di finanza sarebbero state raccolte ed accentrate al Ministero delle finanze;

atteso che le procedure di rimborso non potranno essere avviate fintantoché i competenti uffici del Ministero non avranno esaurito il loro iter istruttorio e dato il beneplacito di pagamento alle Intendenze di finanza;

considerato che oltre un milione di cittadini risulterebbero in credito con lo Stato —:

quali particolari procedure ha ritenuto opportuno il Ministero delle finanze avviare per l'esame centralizzato delle domande di rimborso e per quali motivi;

quali sono i tempi previsti per l'inizio delle operazioni di pagamento dei rimborsi ai cittadini aventi diritto.
(4-02943)

RISPOSTA. — Con legge n. 482, del 26 settembre 1985, è stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riliquidazione, su istanza di parte, delle indennità percepite prima dell'entrata in vigore di detta nuova normativa. All'articolo 7 della citata legge fu stabilito che la riliquidazione doveva avvenire nel 1986 per le somme percepite fino al 1980, nel 1987 per le indennità del 1981 e nel 1988 per quelle degli anni seguenti.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 veniva inoltre fissato, non essendo possibile assicurare la presentazione dell'istanza completa di tutti i documenti entro il 28 febbraio 1986, un ulteriore termine (30 settembre 1986) per l'invio della sola documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro, necessaria per la riliquidazione e non allegata all'istanza stessa.

Ciò posto dal lato formale occorre poi rilevare che per la riliquidazione sulla base della nuova norma e al fine di consentire l'effettuazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, si sono rese necessarie varie fasi di lavoro, sia amministrative che tecniche, consistenti:

nella predisposizione di un apposito modello di istanza e definizione delle informazioni da acquisire meccanicamente (formazione delle specifiche tecniche);

nella definizione di tutte le fasi procedurali previste per l'affidamento della commessa di acquisizione dei dati delle istanze al consorzio nazionale esattori (lettera di preincarico, parere di congruità dei prezzi da parte dell'ufficio tecnico erariale, stipula

della commessa e visto di approvazione delle Corti dei conti). Da tali esigenze procedurali è dunque emersa l'impossibilità materiale di rispettare i termini previsti dal citato articolo 7 della legge n. 482; infatti l'iter per il perfezionamento della commessa con il consorzio nazionale esattori si è concluso nel gennaio 1987 e quindi solo da tale data è iniziato il ritiro delle istanze presso le intendenze di finanza e la conseguente attività di perforazione. Contestualmente il centro informativo della direzione generale imposte dirette, tramite la società affidataria SOGEI, ha provveduto alla predisposizione della procedura automatizzata di riliquidazione articolata in due fasi;

una prima fase caratterizzata dallo svolgimento di adempimenti previsti presso le intendenze di finanza (controllo formale delle istanze e verifica delle situazioni pendenti, ordinamento delle istanze, allegazione alle stesse di tutta la documentazione pervenuta entro il 30 settembre 1986, e invio agli uffici imposte competenti alla riliquidazione);

una seconda fase per le riliquidazione dell'imposta e per gli eventuali provvedimenti di rimborso da parte degli uffici imposte e dei centri di servizio di Roma e di Milano.

In ordine alla prima fase è stato rilevato da parte del centro informativo della direzione generale imposte dirette che l'aggregazione della documentazione inviata, entro il 30 settembre 1986, agli originali delle istanze è stata particolarmente difficoltosa. Dai dati da ultimo comunicati dalle intendenze di finanza risulta che a fronte di 1.082.155 istanze presentate sono state inviate agli uffici ed ai competenti centri di servizio, per l'espletamento delle operazioni di riliquidazione dell'imposta, oltre un milione di istanze.

In ordine alla seconda fase con circolare n. 25 dell'8 ottobre 1988 della direzione generale delle imposte dirette sono state date istruzioni di servizio per gli uffici imposte e per i centri di servizio per consentire l'avvio della liquidazione. Al riguardo va opportunamente evidenziato che

il centro informativo ha dovuto effettuare la sperimentazione ed il collaudo della predetta procedura presso taluni uffici periferici, soprattutto nella considerazione che il nuovo sistema impositivo ha previsto, anche per il regime transitorio in esame, la rilevanza di talune condizioni che il vecchio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenzionali e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e le altre indennità e somme; valutazione particolare delle eccedenze di indennità maturate fino al 31 maggio 1982 a favore di talune categorie di lavoratori subordinati). In tale sede è stato rilevato che numerose istanze (oltre l'80 per cento) non sono state corredate di documentazione con conseguenti difficoltà per la riliquidazione e per l'effettuazione degli eventuali rimborsi spettanti.

Per consentire in ogni caso la riliquidazione delle istanze, con decreto del ministro delle finanze 8 ottobre 1988 è stata prevista la possibilità per gli uffici di richiedere, in via automatica la documentazione che gli interessati devono produrre entro 90 giorni. Ciò implica una ulteriore necessità di tempi tecnici ma rende liquidabili istanze che altrimenti non potrebbero avere seguito.

Per quanto riguarda la procedura per la esecuzione dei rimborsi dovuti a seguito di riliquidazione, l'articolo 4 della succitata legge n. 482 ha stabilito che sono applicabili le disposizioni previste, per i rimborsi IRPEF automatizzati, dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1988, necessario per la emissione degli ordinativi collettivi di pagamento da parte dell'amministrazione e dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia.

A partire dal 28 dicembre 1988, è stata attivata la procedura che consente agli uffici di trasmettere al sistema le informazioni necessarie per la liquidazione automatica degli eventuali rimborsi. Alla data attuale, infatti, sono stati predisposti tre ordinativi collettivi di pagamento riguardanti 91.493 soggetti per un totale di lire

85.471.682.000, per i quali sono stati emessi i vaglia cambiari della Banca d'Italia.

È, altresì, disposto entro novembre, un ulteriore ordinativo collettivo di pagamento che riguarderà circa centomila soggetti, per un totale di circa 80 miliardi (portando così a oltre 165 miliardi i rimborsi).

Giova precisare, infine, che, poiché la procedura automatizzata consente di conoscere mediante interrogazione lo stato di lavorazione delle istanze, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette per avere notizie sui rimborsi, ed al fine anche di eventuali aggiornamenti dell'indirizzo la cui richiesta, secondo le vigenti procedure, può essere inoltrata agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze: Formica.

ROCELLI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa prospettano il trasferimento degli uffici della sede dell'ispettorato della seconda zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) da Venezia a Mestre;

già in passato tale tentativo era stato fatto motivandolo con la necessità della ristrutturazione dell'attuale sede, il palazzo Querini-Dubois, che attende però da altri dodici anni;

in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori però si è sempre soprasseduto a tale operazione a causa del disagio che ne sarebbe derivato ai dipendenti, ma soprattutto perché il centro storico di Venezia sarebbe stato ulteriormente impoverito, rendendo ancor più drammatiche le cause dell'esodo dalla città;

se tutti (ma sarebbe più grave per le aziende dello Stato) fuggissero da Venezia, perché scomoda, sarebbero ingiustificate le enormi risorse che sono state profuse per la salvaguardia della città, perché inevitabilmente si ridurrebbe ad una

Pompei di epoca più recente, mentre Venezia si salva anche coniugando la salvaguardia fisica con quella socio-economica —:

se non intende assumere una immediata iniziativa affinché quanto paventato non trovi attuazione e quindi l'ispettorato mantenga la sua sede, o comunque si trovi soluzione idonea nel contesto del centro storico, tanto più che è noto a tutti che Venezia si propone al mondo come sede ideale dei centri di servizio; ciò atteso anche l'imminente passaggio dell'Azienda stessa all'IRI, per cui appare corretto considerare la questione nel piano di riorganizzazione generale che richiederà il nuovo assetto. (4-13318)

RISPOSTA. — Il trasferimento degli uffici dell'ispettorato della seconda zona dalla sede di Venezia, palazzo Querini-Dubois, al centro TLC di Mestre è avvenuto per tappe successive ed è stato pressoché ultimato da oltre due anni. Per particolari esigenze, sono rimasti a Venezia soltanto alcuni settori operativi ubicati in un corpo di fabbrica, adiacente al palazzo Dubois, presso il quale prestano servizio complessivamente 31 dipendenti, di cui 12 residenti in Mestre e paesi limitrofi.

Il trasferimento al centro T.L.C. di Mestre si era reso necessario sia per la prioritaria esigenza organizzativa di disporre di una unica struttura moderna e funzionale in grado di raccogliere tutti gli uffici della seconda zona, in parte dislocati a Venezia, in parte a Mestre, sia a causa della necessità di sgomberare il palazzo Dubois, al fine di consentire la realizzazione di ingenti e delicati lavori di restauro. Detti lavori, consistenti in interventi di consolidamento statico, interessano anche il corpo di fabbrica presso il quale operano, come dianzi si è detto, ancora 31 dipendenti, che, pertanto, dovranno essere trasferiti provvisoriamente negli edifici di Mestre, secondo modalità e tempi concordati con le organizzazioni sindacali locali.

Si ritiene che, una volta completati i lavori di restauro del palazzo Dubois, cosa che dovrebbe avvenire, salvo imprevisti, en-

tro il 1991, il personale che vi risulta applicato potrà farvi ritorno per continuare a prestare la propria attività lavorativa a Venezia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

RONCHI e RUSSO FRANCO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere — premesso che

nel comune di Velletri (Roma) in località Pratonì di Vivaro sono presenti un crossodromo e un aeroporto per deltaplani a motore;

tali impianti privi di concessione edilizia sono abusivi ed in contrasto con la legge regionale del Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984 (« Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani ») e l'articolo 15 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977;

il comune di Velletri ordinava la demolizione del crossodromo ed il ripristino dello stato dei luoghi abusivamente alterati (ordinanza n. 160 del 16 agosto 1984);

il comune di Velletri ingiungeva per due volte la demolizione dell'aerodromo ed il ripristino dello stato dei luoghi alterati (ingiunzioni n. 67 del 17 marzo 1986 e n. 271 del 13 ottobre 1986);

l'Ufficio tecnico comunale, il comando dei vigili urbani e gli agenti della forza pubblica, ciascuno per le proprie competenze, erano stati incaricati dell'esecuzione di ordinanza e ingiunzioni;

copia di queste erano state inviate a: pretore di Velletri, regione Lazio; assessorato all'urbanistica, regione Lazio; ufficio del genio civile; e a tutt'oggi non risulta che gli ordini di demolizione siano stati rispettati —;

quali iniziative intendono prendere i ministri sulla base delle rispettive competenze per accertare i fatti enunciati e per chiarire per quali ragioni le leggi vigenti non risulterebbero applicate. (4-09407)

RISPOSTA. — In località Pratonì del Vivaro e più precisamente sul terreno di proprietà di Scialanca Vittorio, sono stati realizzati dei movimenti di terra e la costruzione di manufatti senza la prescritta concessione edilizia. Il terreno di che trattasi era stato affittato, parte, alla società Motor club Lions e, parte, alla signora Petri Isola, le quali hanno realizzato rispettivamente un crossodromo ed un aeroporto per deltaplani ed aerei leggeri.

Per gli abusi di cui sopra l'amministrazione comunale ha adottato i provvedimenti analiticamente indicati nell'elenco allegato, il quale è in visione presso il Servizio Stenografia dell'Assemblea.

Il Ministro dell'interno: Gava.

RUSSO FRANCO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

secondo numerose testimonianze, alcuni vigili urbani avrebbero picchiato selvaggiamente, la scorsa settimana a Pisa, il venditore ambulante senegalese Abdow Diaw, dopo avergli sequestrato la merce perché privo di licenza;

secondo quanto riportato dal quotidiano *Il Manifesto* il signor Abdow Diaw è stato sollecitato a ritirare la denuncia dopo un fermo di dodici ore in questura per accertamenti —;

se non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative del caso perché i responsabili materiali (vigili urbani, cioè pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni) e quanti hanno coperto un tale atto di barbarie rispondano del loro inaudito comportamento;

quali iniziative intende intraprendere perché tali inammissibili abusi non si ripetano e sia assicurato ai lavoratori di colore il pieno rispetto delle garanzie costituzionali;

se non reputi urgente porre in atto iniziative per tutelare i lavoratori stranieri che, per necessità, sono costretti a svolgere attività commerciali, spesso in condizioni di supersfruttamento al di

fuori delle norme in vigore, non al fine di togliere loro anche le misere fonti di sostentamento cui possono attingere, ma perché venga loro consentito di vivere e lavorare in condizioni di piena dignità.

(4-03194)

RISPOSTA. — *Presso la pretura di Pisa pende un procedimento penale a carico dei vigili urbani Controzzi Roberto e Micheletti Giovanni, in relazione agli ipotizzabili reati di cui agli articoli 581, 61 n. 9 e 624 del codice penale. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile della locale questura che ha riferito con rapporto. Altro rapporto sui fatti oggetto della interrogazione è stato trasmesso dal comandante dei vigili urbani della stessa città. Il Diaw Abdow, nel corso delle dichiarazioni rese in questura, non ha sporto querela per le lesioni subite.*

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori extracomunitari, com'è noto, la legge 30 dicembre 1986 n. 943 ha garantito a quelli che risiedono legalmente in Italia parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La stessa normativa, allo scopo di porre fine all'immigrazione illegale ed allo sfruttamento di clandestini, ha introdotto incisive sanzioni penali per chi compie attività di intermediazione o sfruttamento di manodopera irregolare. Per lo stesso datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro è prevista una severa sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, l'arresto da tre mesi ad un anno.

Si soggiunge che questa amministrazione sensibile al problema, anche recentemente ripropostosi all'attenzione della pubblica opinione nazionale, ha predisposto uno schema di disegno di legge in materia di ingresso degli stranieri. Con esso si tende a fornire una soluzione moderna ed equilibrata alle più urgenti necessità di una dinamica società civile in movimento, nell'intento fra l'altro, di assicurare agli stranieri legalmente residenti in Italia effettiva parità di diritti sociali e di servizi sanitari rispetto ai cittadini e uguali possibilità di

raggiungere comuni obiettivi di civiltà quali l'istruzione e la casa.

Il Ministro dell'interno: Gava.

RUSSO FRANCO e TAMINO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde al vero che:

il Centro elaborazione dati della Direzione centrale automazione e meccanizzazione versa in una condizione drammatica causando numerosi disservizi;

la fatturazione all'utenza telex italiana viene inviata con un ritardo di circa sei o sette mesi e ciò, oltre a rendere un indebito vantaggio all'utenza e un illecito ritardo nell'acquisizione delle entrate da parte del Ministero PT, rende quanto mai precaria la possibilità di inserirsi in eventuali fallimenti cui è soggetta, trattandosi per lo più di società commerciali, parte dell'utenza telex;

il sistema di registrazione delle comunicazioni telex urbane, interurbane ed europee non consente il regolare addebito dell'importo di alcune centinaia di migliaia di comunicazioni, per cui l'amministrazione PT è costretta a rinunciare all'introito di alcuni miliardi;

la registrazione delle comunicazioni telex intercontinentali, stranamente effettuata dalla centrale ITALCABLE, come risulta da decine di reclami, viene operata in maniera abnorme con addebiti, causati da errori di registrazione, di circa un milione e mezzo di scatti di troppo al mese che comportano un illecito maggiore introito di oltre un miliardo.

Se quanto premesso risponde al vero, si chiede di conoscere:

i dati relativi al numero dei minuti che non sono stati addebitati all'utenza, nonché il numero di quelli addebitati illecitamente per il servizio telex intercontinentale;

i provvedimenti che il ministro intenda adottare al fine di eliminare un

disservizio che incide sul disavanzo dell'amministrazione PT;

i provvedimenti che si intendano prendere a carico della società ITALCABLE onde evitare la maggioranza degli addebiti all'utenza e se si sia provveduto ad eliminare il disservizio e a rimborsare quanti siano stati penalizzati;

come si intenda riformare il sistema di emanazione delle fatture telex in maniera da consentire l'invio e la riscossione da parte dell'amministrazione PT entro il mese successivo a quello dell'effettuazione del traffico. (4-05618)

RISPOSTA. — *Il centro nazionale elaborazione dati assicura da anni, con efficienza, lo svolgimento di complesse procedure ad esso affidate quali la gestione del sistema automatizzato dei servizi di bancoposta nonché la produzione e stampa delle note di stipendio relative ai 240 mila dipendenti postelegrafonici. Funzionano, inoltre, con generale soddisfazione del personale e dell'utenza, altre attività minori quali la gestione della matricola del personale, la produzione dei nastri magnetici destinati ai grandi utenti del bancoposta, la gestione del traffico radiotelefonico e radiotelegrafico nonché la fatturazione del servizio telex, oggetto precipuo dell'atto parlamentare cui si risponde.*

In merito a tale servizio occorre preliminarmente precisare che sono stati posti in essere alcuni accorgimenti che hanno reso più veloce la procedura di fatturazione relativa al pagamento delle comunicazioni effettuate dagli utenti. Presso le centrali telex elettroniche, infatti, dallo scorso mese di giugno, è in funzione un programma software che consente la compattazione dei dati di tassazione, precedentemente effettuata dai centri compartimentali elaborazione dati, direttamente presso le centrali.

Nell'ambito delle centrali elettromeccaniche, invece, in attesa di portare a compimento il previsto programma di rinnovamento, è stato introdotto un sistema computerizzato che sostituisce i vecchi perforatori di banda consentendo la registrazione diretta su supporto magnetico e la conte-

nuale correzione di eventuali errori. Tale sistema, introdotto presso le centrali per le quali è prevista una ulteriore attività di almeno due anni, snellisce e rende più affidabile la procedura di fatturazione in quanto elimina il passaggio attraverso la lettura ottica della banda perforata.

Qualche problema si verifica, ancora, per la tariffazione relativa alle comunicazioni effettuate da utenti allacciati a quelle centrali elettromeccaniche di prossima sostituzione e che, pertanto, motivi di convenienza economica hanno scongiurato di dotare del nuovo sistema computerizzato. In questi casi, infatti, la vetustà dei perforatori di banda e dello stesso lettore di banda perforata in esercizio presso il centro nazionale non consente, a volte, di rilevare i dati essenziali per provvedere alla esatta fatturazione delle comunicazioni, né, tantomeno, di conoscere l'entità dei minuti di conversazione non addebitati all'utenza. La rilevazione dei dati, relativi al telex intercontinentale, è stata demandata, per motivi amministrativo-contabili oltre che tecnici, alla società concessionaria Italcable che, secondo gli accordi pattuiti, fornisce i nastri magnetici al centro nazionale elaborazione dati di questa amministrazione per la successiva fatturazione. In proposito occorre far presente che gli errori verificatisi durante la fatturazione sono da imputarsi alla non esatta applicazione del decreto ministeriale 1° luglio 1986 che ha fissato nuovi criteri di tassazione relativamente al traffico telex intercontinentale.

In particolare, nel convertire in numero di scatti la durata di ciascuna conversazione è stato operato un arrotondamento della durata tassabile dell'unità finale di conteggio (scatto) a multipli di 10 secondi anziché di 6 come prescritto dalla normativa: ciò ha provocato, in alcuni casi, l'errato addebito di uno scatto in più per ogni singola conversazione.

Sulla base dei dati forniti dalla concessionaria si è stimato che nel periodo 1° luglio 1986-30 settembre 1987, durante il quale sono state effettuate 15 milioni di conversazioni, ne sono state calcolate erroneamente circa 600 mila; purtroppo gli scatti da fatturare sono forniti dalla società

Italcable su nastri magnetici contenenti i dati contabili già arrotondati e l'amministrazione non è, pertanto, a conoscenza della durata effettiva delle singole comunicazioni. Si è, comunque, provveduto, d'intesa con la concessionaria, ad apportare alla procedura di cui sopra, i dovuti aggiustamenti e sono state, altresì, impartite disposizioni agli organi telegrafici e telefonici, affinché provvedano, dietro richiesta degli utenti interessati, al rimborso di quanto loro indebitamente trattenuto.

Si ritiene, infine, opportuno soggiungere che è in atto un programma di ammodernamento che prevede la completa sostituzione delle centrali elettromeccaniche con quelle in tecnica elettronica entro il 1992; attualmente circa il 65 per cento del traffico telex trae origine da centrali elettroniche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

RUSSO FRANCO e CIPRIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

l'8 aprile nel Palazzo Abaziale di Orbetello si è tenuto un dibattito sul lavoro nero organizzato dal CNA (Confederazione Nazionale Artigianato), dove erano presenti, fra gli altri, il sindaco dell'Argentario, Hubert Corsi, ed il sindaco di Orbetello, Floriana Scialanca;

dal dibattito, che intendeva denunciare le gravi difficoltà in cui versano gli artigiani e i piccoli imprenditori della zona per via di una larga presenza di lavoro nero, è emerso che fra le persone che offrono manodopera a basso costo vi siano alcuni appartenenti alla Guardia di finanza;

il problema del lavoro nero, che investe le zone e i porti dell'Argentario, era già stato precedentemente sollevato dagli interroganti nell'interrogazione n. 4/04307 rivolta ai ministri della marina mercantile e del lavoro (situazione resa nota in particolare dalla Cooperativa di lavoro e

servizi marittimi e nautica da diporto, con varie lettere e denunce) —:

se il ministro è a conoscenza di tale situazione;

quali iniziative intende intraprendere per verificarla e quali provvedimenti, per quanto di propria competenza, intenda prendere per ristabilire legalità e correttezza di rapporti fra le parti sociali.
(4-05754)

RISPOSTA. — *A seguito di accertamenti effettuati dal comando della guardia di finanza competente per territorio, nel corso dei quali sono stati interessati anche i rappresentanti dei comuni citati, non risulta che nel dibattito svoltosi nell'aprile dello scorso anno ad Orbetello (Grosseto) sia stato fatto alcun riferimento a quanto evidenziato nel documento. È invece risultato che, durante il dibattito in questione, la guardia di finanza sarebbe stata chiamata in causa unitamente all'ispettorato del lavoro, con esclusivo riguardo alla sollecitazione di più incisivi interventi atti a scoraggiare l'abusivismo nel settore dell'artigianato.*

Il Ministro delle finanze: Formica.

RUSSO FRANCO e TAMINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che con le interrogazioni parlamentari n. 4-07115 del 15 giugno 1988 e n. 4-08810 del 5 ottobre 1988 si chiedeva se i servizi gestiti dalla società ITALCABLE con la società Washington International Teleport (WIT) e tramite la Travel Matic International' siano gestiti nel rispetto della normativa italiana e non di quella statunitense e se il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia permesso nel rispetto della legge italiana alla società Italcable di svolgere tali attività —:

se, per i servizi svolti con le suddette società il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia formalmente valutato, a norma dell'articolo 2 della Convenzione Italcable-poste e teleco-

municazioni dell'84, che « le attività stesse non risultino di pregiudizio al miglior svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo ... » e quali siano gli organi del Ministero che hanno formulato le suddette valutazioni;

se per tali servizi la società Italcable versa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, oltre al normale canone di concessione, anche le tariffe terminali e di transito stabilite appunto dalla Convenzione per i servizi internazionali di transito e terminali;

quali siano le rispettive disposizioni normative che permettono alla società Italcable il legittimo svolgimento di tali specifici servizi. (4-11854)

RISPOSTA. — *Nel premettere che alle interrogazioni parlamentari n. 4-07115 e n. 4-08810 è stata fornita risposta, pubblicata negli Allegati al Resoconto stenografico, rispettivamente, del 17 febbraio 1989 e 27 febbraio 1989, appare opportuno ribadire che l'articolo 2 della vigente convenzione fra l'amministrazione postelegrafonica e la società Italcable stabilisce l'obbligo per la concessionaria di ottenere la preventiva autorizzazione ministeriale nei casi in cui intenda assumere esercizi industriali e commerciali che non abbiano connessione con l'oggetto della concessione, nonché nei casi in cui intenda entrare in partecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tale esercizio.*

Le attività connesse ai servizi oggetto della concessione — nonché l'esercizio o la partecipazione in attività concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali di utenze, ivi compresi i servizi di trattamento delle informazioni — possono essere liberamente svolte dalla società Italcable, purché tali attività non rechino pregiudizio allo svolgimento dei servizi concessi e non abbiano consistenza prevalente rispetto ad essi. Gli ac-

cordi di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame riguardano attività consentite, trattandosi di traffici internazionali di transito e, pertanto, per lo svolgimento delle medesime non occorre l'autorizzazione di questo ministero. In tale settore l'Italcable, peraltro, opera in un mercato aperto alla concorrenza di tutti i principali gestori internazionali, con l'obiettivo di convogliare nel sistema di telecomunicazioni italiano traffici che, diversamente, sarebbero gestiti da altri paesi senza alcun vantaggio per l'Italia.

Il servizio di telecomunicazioni gestito dalla società Italcable con la società WIT (Washington international teleport) e tramite la TMI (Travel matic international) è, pertanto, in armonia con la normativa italiana in materia, considerato che tale servizio non solo non arreca danno all'amministrazione postelegrafonica ma procura nuove entrate dovute alle percentuali delle tasse terminali e di transito derivanti dal traffico intercontinentale operato dalla concessionaria e dalla stessa regolarmente versate all'amministrazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi in un cantiere della ditta Marrale nel porto di Genova si è verificato l'ennesimo incidente mortale sul lavoro;

tale incidente ha coinvolto un bambino di 14 anni Tiziano Faraci, investito da una scarica elettrica mentre stava per staccare una spina;

il bambino, essendo quattordicenne, non rientrava nei limiti della legge sull'apprendistato;

tale incidente è avvenuto pochi giorni dopo la morte di un operaio del porto di Napoli —:

se risulti a quale titolo Tiziano Faraci lavorava nel cantiere della ditta Mar-

rale di Genova e quali siano le condizioni di sicurezza previste per i lavoratori di quel cantiere;

se ritenga di verificare il rispetto delle norme di assunzione di apprendistato e di sicurezza dei lavoratori nei cantieri navali italiani. (4-15041)

RISPOSTA. — *L'ispettorato provinciale del lavoro di Genova ha comunicato di non avere svolto accertamenti in merito all'infortunio sul lavoro oggetto del documento. Tale organo ispettivo ha riferito, peraltro, che da informazioni assunte presso le locali sedi dell'INAIL, della procura della Repubblica, del commissariato di pubblica sicurezza dello scalo marittimo, della capitaneria di porto e del Consorzio autonomo del porto, nonché presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori, non risulta che nel luglio scorso, né in precedenza, si sia verificato nel porto di Genova, o in zone limitrofe, alcun infortunio mortale sul lavoro in cui sia rimasto coinvolto il minore Tiziano Faracim né si è riscontrata presenza di cantieri della ditta Marrale.*

Si precisa, inoltre, che all'anagrafe del comune di Genova non risulta registrata alcuna persona di nome Tiziano Faraci, e non vi sono notizie della ditta Marrale né presso l'archivio del citato ispettorato né presso il Consorzio autonomo del porto di Genova.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RUTELLI, AGLIETTA, FACCIO e VESCE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nell'ottobre del 1987 la Corte suprema degli Stati Uniti ha rifiutato il ricorso in appello di Leonard Peltier, eminente membro del Movimento indiano d'America (AIM) condannato per omicidio nel 1977;

la vicenda si inserisce nell'ambito del contenzioso, ormai secolare, fra gli

eredi dei primi popoli che abitavano il nord America ed il Governo degli Stati Uniti;

della vicenda si è interessata anche Amnesty International la quale preoccupata da alcune contraddizioni testimoniali presenti nel processo ha più volte dichiarato che « l'interesse della giustizia sarebbe stato meglio servito garantendo a Leonard Peltier un nuovo processo » —:

se non ritenga necessario adottare iniziative, sia nei confronti del Governo USA che nei confronti di quello Canadese (paese nel quale il Peltier si era rifugiato e dal quale fu estradato), affinché possa essere garantito un nuovo processo al Peltier. (4-14905)

RISPOSTA. — *Il cittadino statunitense Leonard Peltier è stato perseguito penalmente per il reato di omicidio, reato perseguibile di per sé al di fuori di appartenenze a movimenti di natura politica, secondo le norme giuridiche interne dell'ordinamento statunitense.*

È norma tradizionale del diritto internazionale di non interferire negli affari interni di altri Stati, se non nelle specifiche fattispecie previste da apposite convenzioni firmate e ratificate dai governi aderenti. Un intervento del Governo italiano potrebbe, pertanto, configurarsi come una indebita ingerenza negli affari interni di quel paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

RUTELLI, AGLIETTA, PANNELLA, FACCIO, VESCE, CALDERISI e CAPANNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'« Africa watch human rights group », un'organizzazione che si batte per il rispetto dei diritti umani nel continente africano ha dichiarato che almeno quattrocento persone sono morte nei sanguinosi scontri avvenuti qualche giorno fa a Mogadiscio (Somalia) tra integralisti musulmani e reparti dell'esercito;

la stessa organizzazione ha reso noto inoltre che vi sarebbero stati più di mille feriti rimasti senza cure in quanto gli stessi non sono ricorsi alle cure degli ospedali per paura di arresti e ritorsioni;

sempre secondo questa organizzazione a difesa dei diritti dell'uomo, due giorni dopo i disordini, quarantasei persone, sospettate di aver partecipato alla rivolta, sono state giustiziate sommariamente;

a scatenare i disordini sarebbe stato l'arresto di alcuni *leaders* della comunità musulmana —

se non ritenga opportuno sospendere gli aiuti allo sviluppo per un paese retto da una delle più feroci dittature ed in cui è permanente la violazione dei più elementari diritti umani. (4-15136)

RISPOSTA. — *In relazione ai disordini del luglio 1989, il Governo italiano ha attirato l'attenzione del governo Somalo, anche al più alto livello, sulla necessità di rispettare nel modo più scrupoloso i diritti umani in Somalia. Alla luce dei dati, anche contrastanti, che venivano indicati per le vittime dei disordini di luglio, si è con fermezza manifestato allo stesso primo ministro Samantar a Roma la necessità di fare piena luce sugli avvenimenti, sia attraverso la rapida conclusione dei lavori dell'apposita commissione di inchiesta sia attraverso un nuovo invito ad Amnesty international di recarsi in Somalia per aggiornare il rapporto già predisposto sul paese. È anche agli interventi italiani che si deve, da ultimo, la liberazione di 1.168 detenuti politici il 21 ottobre.*

Sul piano delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, la politica italiana è diretta innanzitutto a soddisfare i bisogni delle popolazioni. Tra i destinatari degli aiuti italiani la Somalia rientra nel gruppo dei paesi di prima priorità. Alla base di tale scelta vi sono i vincoli storici e culturali che uniscono la Somalia all'Italia e le gravi condizioni di arretratezza economica e sociale del paese. Per la Somalia sono

stati, in particolare, definiti due poli di concentrazione dei programmi di sviluppo: il primo, a carattere prevalentemente sociale, localizzato nel nord del paese e l'altro, di tipo economico-produttivo, localizzato nel centro-sud.

Gli obiettivi di fondo della cooperazione italiana con la Somalia — quali la promozione del benessere economico e sociale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo sviluppo del dialogo e della collaborazione tra i popoli della regione — richiedono un consolidamento delle iniziative in atto, che potrà essere utilmente messo a punto — con gli eventuali, opportuni aggiustamenti — in sede di riunione della commissione mista italo-somala prevista per l'anno prossimo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Agnelli.

SCARLATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se risponda al vero che l'AIMA stia disponendo ma non erogando gli aiuti comunitari per la trasformazione di pomodori a coloro che, colpiti da procedimento penale per truffa ai danni dell'AIMA relativo ad annate precedenti, siano stati assolti per amnistia propria e impropria.* (4-11639)

RISPOSTA. — *L'AIMA ha dato corso, sin dal mese di maggio, all'erogazione degli aiuti comunitari per la trasformazione di pomodori — produzione 1988 — in favore degli industriali conservieri che, colpiti da procedimento penale, per truffa ai danni della stessa azienda, relativo agli anni 1979/1980, sono stati assolti per amnistia.*

Tale erogazione è stata effettuata su preciso parere dell'avvocatura generale dello Stato e senza pregiudizio alcuno per l'eventuale ripetizione di indebito che dovesse risultare dovuta in base agli atti istruttori penali, di cui l'azienda ha già chiesto il rilascio ai competenti uffici giudiziari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

SINESIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che la notizia della soppressione della pretura di Bivona ha causato per protesta la proclamazione dello sciopero da parte degli avvocati e procuratori legali praticanti la detta pretura, per richiamare l'attenzione delle competenti autorità sulle ragioni che sconsigliano la

soppressione del servizio della giustizia in una zona montana interna dell'agrigentino notevolmente distanziata e isolata dai grossi centri a causa della posizione geografica e dell'assoluta inadeguatezza delle strade di comunicazione e dei servizi pubblici di trasporto, per cui la permanenza della pretura di Bivona è essenziale per assicurare la presenza dello Stato nel cuore della Sicilia occidentale percorsa da gravissimi fenomeni delinquenziali e per garantire i diritti fondamentali di tutela alle popolazioni interessate —:

se risponda a verità la notizia della soppressione della pretura di Bivona;

se, in caso affermativo, non ritenga opportuno, alla stregua delle suesposte considerazioni, riesaminare il problema per aderire alle attese di quanti ad esso interessati. (4-14131)

RISPOSTA. — *Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1989 si è disposta la soppressione di alcune sezioni distaccate di preture circondariali comprese nelle tabelle B e C della legge 1° febbraio 1989 n. 30 e la costituzione di nuove sezioni da ricomprendere nella tabella C della predetta legge.*

Per quanto riguarda in particolare Bivona, sezione distaccata della pretura circondariale di Sciacca, si fa presente che la stessa compresa nella tabella B allegata alla legge, è stata aggregata alla sede di Sciacca. La revisione della geografia pretoriale, ormai non più procrastinabile, è stata predisposta tenendo conto dell'indice di lavoro, calcolato sulla domanda di giustizia e non sulla resa, in modo da disattivare, come nel caso in questione, quelle sezioni con indice inferiore a 0.50.

Solo dopo un certo periodo di osservazione del flusso di lavoro si potrà procedere ad una revisione ed eventuale correzione dell'ordinamento territoriale delle preture.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

SOSPIRI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

nel 1985 i legali rappresentanti del consorzio tra cooperative Aternum con sede in Pescara, responsabili di una colossale truffa a danno dei soci, chiesero un rimborso IVA per circa 700 milioni di lire;

nel corso dello stesso anno l'ufficio IVA territorialmente competente, anche a seguito delle numerose polemiche già esplose sul « caso Aternum », dispose una verifica presso il consorzio stesso al fine di accertare la effettiva rispondenza al vero di quanto dichiarato dagli amministratori al fine di ottenere il rimborso di che trattasi;

tale compito fu affidato a quattro verificatori;

stranamente, a circa due mesi dall'inizio della verifica in questione e a circa un mese dal cambio della direzione del citato ufficio, due dei quattro verificatori in precedenza nominati venivano sollevati dall'incarico —:

1) se risponde al vero che i due verificatori confermati nell'incarico stesso sarebbero un socio e l'altro padre di un socio della cooperativa « Redentore », aderente al consorzio Aternum, e, quindi, fin troppo personalmente interessati al caso;

2) quale motivazione ha suggerito alla direzione IVA in riferimento, nel momento in cui decideva di dimezzare il gruppo dei verificatori, di ritirare quelli per così dire « neutrali » e, comunque, non direttamente interessati alla vicenda.

anziché optare, semmai, come ogni logica avrebbe voluto, per una scelta esattamente opposta;

3) se la richiamata direzione IVA, oltre che elogiare l'operato dei verificatori « superstiti » al termine di una indagine disposta dall'Ispettorato compartimentale tasse e II.II. sugli affari, è nell'occasione riuscita a concepire l'opportunità che gli stessi, nel compiere gli accertamenti previsti, non si limitassero a prendere semplicemente visione delle fatture in deposito presso il consorzio, ma effettuassero anche dei controlli incrociati, date le vicende non proprio limpide che avevano già caratterizzato la vita dell'Aternum;

4) in quale data la citata somma di 700 milioni di lire circa è stata comunque liquidata in favore dell'Aternum e in quale data la stessa è stata effettivamente accreditata sul conto del consorzio, nonché in quale bilancio e sotto quale voce figura. (4-02108)

RISPOSTA. — *Il consorzio Aternum è stato sottoposto a verifica da parte dell'ufficio IVA di Pescara nel 1984 su esplicita richiesta dell'ispettorato compartimentale dell'Aquila e con ordine di sospensione del rimborso richiesto, a seguito di notizie di stampa concernenti l'avvenuto arresto di alcuni amministratori per truffa ed altri reati, si precisa che la verifica è stata estesa a tutte le cooperative aderenti al consorzio ed ha riguardato il periodo dal 1979 al 17 giugno 1984. In merito alle modalità di esecuzione della verifica si fa presente che inizialmente in data 16 giugno 1984, l'incarico fu conferito dal direttore reggente dell'ufficio, al capo del secondo reparto (signor Mario Morone), ai due capisettore (dottor Di Fonzo e signor Patacchini) ed a quattro funzionari di settimo livello (signor Romano, Passarelli, Bandini e Dal Degan). Il signor Morone, però, non partecipò alla verifica per ragioni di salute e lo stesso, dopo aver ripreso servizio, rappresentò all'allora direttore reggente la necessità di un urgente rientro di uno dei due capisettore e di almeno due funzionari di settimo livello*

per improrogabili esigenze connesse all'attuazione, già in forte ritardo, del programma dei controlli relativi al 1984.

Il reggente dell'ufficio provvide, con disposizione del 4 agosto 1984, al rientro del dottor Di Fonzo per il periodo dal 6 al 14 agosto e, con disposizione del 14 agosto 1984, al rientro del signor Patacchini, dal 16 agosto al 1° settembre dello stesso anno. Con il cambio della gestione dell'ufficio, avvenuto il 1° settembre 1984, il direttore titolare dispose, con separati provvedimenti del 5 settembre il rientro dei due capisettore in via definitiva, pur conservando gli stessi la direzione della verifica esterna in corso. Successivamente, con ordine del 18 settembre e del 29 settembre, successivi furono fatti rientrare, per sopravvenute esigenze di servizio, i signori Bandini e Del Degan, per cui rimasero a proseguire la verifica soltanto i due funzionari di settimo livello, signori Romano e Passarelli.

A proposito di tale circostanza risulta a questa amministrazione che il titolare dell'ufficio dottor Gilberto Piccone, invitato dall'ispettore in carica a svolgere indagini in ordine ad un esposto anonimo concernente lo svolgimento della verifica nonché la composizione del nucleo di verificatori, abbia in proposito trasmesso un proprio dettagliato rapporto alla procura della Repubblica di Pescara, a cui pure era stata indirizzata la surrichiamata segnalazione anonima. Tanto acclarato, si ritiene utile soffermare l'attenzione sulla natura del consorzio Aternum, che non è una società edilizia finalizzata al conseguimento ed al riparto di utili patrimoniali, bensì un ente che raggruppa cooperative edilizie costituite tra lavoratori nell'intento di curarne gli interessi comuni. Tra questi numerosi soci assegnatari di appartamento di cooperativa edilizia risultano anche i predetti signori Romano e Passarelli, sui quali peraltro grava un acollo di mutuo fondiario pari a circa un terzo del valore degli immobili loro assegnati.

In relazione infine, all'ultimo punto della interrogazione si fa presente che sono stati eseguiti i seguenti rimborsi ai sensi

dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e con le garanzie ivi prescritte:

1) in data 12 giugno 1985, l'importo di lire 795.627.000, in acconto della somma richiesta con la dichiarazione concernente il 1984;

2) in data 4 ottobre 1985, l'importo di lire 573.616.000, a saldo della richiesta relativa alla dichiarazione concernente il 1983;

3) in data 5 ottobre 1985, l'importo di lire 217.396.000, in ulteriore acconto alla richiesta di rimborso della dichiarazione concernente il 1984.

Sulla eccedenza d'imposta richiesta a rimborso con la dichiarazione relativa al 1984, sono stati effettuati acconti per complessive lire 1.013.023.000 sul totale di lire 1.069.936.000, mentre è stato fermato, ai sensi dell'articolo 69 delle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, l'importo di lire 56.913.000 per maggiore imposta accertata con avviso di rettifica n. 803870 del 1985 (anno d'imposta 1981) avverso il quale il consorzio ha presentato tempestivo ricorso. In ultimo si soggiunge che risultano integralmente definite le pendenze sanzionatorie di cui all'articolo 58, quartocomma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con l'avvenuto pagamento della somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria irrogata.

Il Ministro delle finanze: Formica.

SOSPURI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che

in data 28 luglio 1988 l'assessore alla sanità del comune di Spoltore, in provincia di Pescara, ha partecipato alla « conferenza » prevista dall'articolo 3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

in tale sede il predetto amministratore ha dichiarato che « la realizzazione

della discarica sita in località Colle Cese è compatibile con le esigenze ambientali e territoriali » dello stesso comune;

successivamente, però, il medesimo assessore ha affermato di aver espresso tale parere per errore, ritenendo che la discarica in esame fosse quella comunale, localizzata in altra area, e non quella privata relativa al progetto della ditta Rodolfo Di Zio;

a sostegno di tale versione sta il fatto che il consiglio comunale di Spoltore aveva in precedenza reiteratamente ed unanimemente opposto il suo netto diniego alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio in questione nella citata località Colle Cese;

identica posizione è stata anche recentemente ribadita nel corso di una riunione dei capigruppo consiliari —:

1) se, a suo giudizio, il richiamato assessore era legittimato a rappresentare l'ente locale nell'ambito della « conferenza » regionale, pur non avendo in tal senso ricevuto dal sindaco una delega specifica e non essendo in prima persona titolare di delega piena che, come è noto, appartiene unicamente al sindaco stesso o, in caso di assenza o impedimento, al vice sindaco e, in ultima ipotesi, all'assessore anziano;

2) se non ritenga che tale considerazione sia ulteriormente rafforzata dal fatto che si trattasse dell'assessore alla sanità, mentre il parere e le valutazioni che la « conferenza » regionale doveva esprimere, secondo le previsioni di legge, afferivano, appunto, alla « compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali »;

3) se non reputi che nel caso descritto sarebbe comunque palesemente stato violato lo spirito della legge 29 ottobre 1987, n. 441, anche ove l'amministratore in riferimento, magari non cadendo in errore, avesse tuttavia rappresentato il proprio parere favorevole, ma personale, e non quello contrario sempre espresso dal consiglio comunale;

4) se, alla luce di quanto esposto, non concordi con l'opinione secondo cui la delibera regionale di approvazione del progetto Di Zio — vistata dal commissario del Governo in data antecedente a quella in cui sono state rese note le notizie relative ai rilievi sin qui sollevati — sia da annullare, in quanto di fatto carente di un essenziale e legittimo « passaggio » della fase istruttoria. (4-09089)

RISPOSTA. — *L'amministrazione comunale di Spoltore ha prodotto ricorso alla sezione di Pescara del tribunale amministrativo regionale per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale n. 4924 in data 1° settembre 1988, con la quale è stata autorizzata la ditta Di Zio SpA di Spoltore a realizzare una discarica privata di prima categoria per rifiuti solidi urbani. L'atto in questione è stato impugnato in quanto ritenuto affetto da invalidità per illegittimità derivata ed eccesso di potere.*

La prima causa di invalidità troverebbe la sua ragion d'essere nel fatto che alla conferenza, che ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 441 del 1987 doveva necessariamente esprimersi prima che la giunta regionale potesse deliberare in merito, ha partecipato un rappresentante dell'ente locale interessato, non legittimato. A tale riunione, infatti, intervenne, in rappresentanza del comune di Spoltore, l'assessore alla sanità D'Agostino, che espresse parere favorevole in merito al progetto.

Nel ricorso il comune sostiene che il predetto amministratore non era legittimato ad esprimere la volontà dell'ente in quanto la nomina dei rappresentanti del comune in organismi esterni, qual è la conferenza in esame, non rientrerebbe nella competenza del sindaco (articolo 151 testo unico delle leggi comunali e provinciali n. 148 del 1915), né in quella della giunta municipale (articolo 139 stesso testo unico), ma è da ritenere compresa nella competenza residuale del consiglio comunale prevista dall'articolo 131, ultimo comma dello stesso testo unico. Pertanto l'amministrazione ha ritenuto che l'assessore abbia partecipato alla conferenza sine titolo.

Il comune di Spoltore sostiene inoltre che la deliberazione della giunta regionale risulta viziata da eccesso di potere per carenza di motivazione, non essendo stati manifestati i motivi per i quali non è stato recepito integralmente il parere espresso in seno alla conferenza, né la ragione per cui è stata approvata la realizzazione della discarica in oggetto in zona agricola anziché in quella destinata ai servizi.

Tutto ciò premesso, a prescindere dall'esito del procedimento giurisdizionale, appare opportuno precisare che il problema della sussistenza o meno di vizi nell'approvazione del progetto di discarica in argomento può ritenersi in parte superato, in primo luogo, perché il consiglio regionale — successivamente all'adozione del provvedimento impugnato — ha votato una risoluzione con la quale ha chiesto che la realizzazione della discarica di Spoltore, in assenza del consenso del comune interessato, non venga iniziata. Secondariamente, perché è stata approvata la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, in base alla quale i soggetti privati titolari di provvedimenti che autorizzano la realizzazione di discariche, deliberati dalla giunta regionale anche anteriormente alla data del 15 ottobre 1988, devono, prima di realizzare gli impianti, acquisire dal comune interessato un atto di impegno alla stipula della relativa concessione. In assenza di tale provvedimento, l'autorizzazione regionale si considera decaduta.

Il Ministro dell'interno: Gava.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

la Cassa di Risparmio di Piacenza si è fusa con la Cassa di Risparmio di Vigevano dopo le note vicende che hanno portato sul banco degli imputati molti degli amministratori di quest'ultima;

l'area di Vigevano della Cassa è diretta dal dottor Gardella che con folgorante carriera si è assicurato questa prestigiosa posizione e che, d'accordo con il

Presidente Mazzocchi (DC), con il vice Merenda (PSDI), con il dottor Balbiano (DC) e l'avvocato Cuminetti (DC), concede fidi piuttosto allegri nonostante il parere negativo espresso dagli organi intermedi della cassa incaricati di istruire le varie pratiche;

tra questi fidi vi sono quelli concessi alla *All leasing* di Torino al centro di un *crack* di oltre 130 miliardi;

la disinvoltura con la quale il Comitato esecutivo elargisce denaro senza adeguate garanzie provoca gravi preoccupazioni e pone pesanti interrogativi sulla gestione della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano —:

quali iniziative intenda porre in essere per far luce sui metodi di gestione dell'attuale dirigenza della Cassa.

(4-09732)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia quale organo di vigilanza creditizia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. Non rientra, pertanto, tra i compiti dell'organo di vigilanza interferire in ordine a questioni, attinenti al merito del credito, che restano affidate all'autonoma valutazione dei responsabili organi aziendali.*

La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare sulla questione la menzionata cassa la quale ha riferito di aver concesso i fidi di cui trattasi alla società All leasing Italia SpA di Torino, secondo l'iter previsto per tali pratiche.

Si soggiunge, infine, che, con decreto del ministro dell'industria del 12 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1989, la predetta società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, MENNITTI, MATTEOLI, PARLATO e

MANNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

gli amministratori della Cassa di Risparmio di Asti che si sono succeduti nelle varie cariche dagli anni 1970 ad oggi risultano imputati per una serie di reati che vanno dalla truffa, alla concussione, al peculato, al falso in bilancio, alla bancarotta fraudolenta;

il Tribunale di Milano ha disposto una serie di sequestri di somme di denaro per decine di miliardi, e di beni immobili che costituiscono i corpi di reato frutto delle azioni criminose sopra ricordate;

alla luce di tutto questo sorgono pesanti interrogativi sulla stessa solvibilità dell'istituto di credito verso la clientela —:

se non ritiene doveroso fare quanto in suo potere, intervenendo presso l'organo di controllo, affinché la CRAT venga posta immediatamente in regime commissariale.

(4-11942)

RISPOSTA. — *Nell'ambito dei procedimenti instauratisi, l'organo di vigilanza creditizia ha sempre prestato la propria collaborazione all'autorità giudiziaria nelle forme previste dall'ordinamento giuridico. Per quanto concerne in particolare i provvedimenti di sequestro disposti dalla magistratura penale nel corso, di un procedimento tuttora in fase di istruttoria formale, la Banca d'Italia ha comunicato che nello svolgimento della vertenza giudiziaria sono state emesse nel 1986 e nel 1987 due distinte ordinanze di sequestro. Eventuali riflessi, che potrebbero derivare all'istituto di credito di Asti dall'adozione dei citati provvedimenti cautelari, dovranno comunque essere valutati a conclusione del procedimento in corso.*

Per quanto riguarda infine gli aspetti patrimoniali connessi alla vicenda in esame si soggiunge che, in relazione alle assicurazioni fornite dal predetto istituto in ordine all'avvenuto assorbimento delle perdite a suo tempo verificatesi in sede di recupero dei crediti, nonché all'avvenuta assunzione delle occorrenti misure volte a fronteggiare

le esposizioni residue, la Banca d'Italia non ha ritenuto, allo stato, sussistenti le condizioni per l'adozione dei provvedimenti richiamati dall'interrogante.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

la Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, insieme alla Banca di Piacenza, alla Cassa di risparmio di La Spezia e alla Banca Emiliana hanno costituito una società di trattamento informazioni denominata STI, il cui scopo è la lavorazione degli assegni e degli effetti bancari (perforazioni, ecc.);

a norma dell'articolo 3 del contratto nazionale collettivo di lavoro dei dipendenti di banche, le banche medesime possono costituirsi in società purché mantengano per i dipendenti delle stesse il trattamento medio contrattuale valevole per i bancari;

secondo tale normativa vigente le banche possono affidare lavoro esternamente purché non sia propriamente e strettamente bancario;

tale società fu giustificata e spacciata come operazione che, fra le altre finalità, si poneva come obiettivo un aumento dell'occupazione in provincia di Piacenza, pur iniziando l'attività con quattro dipendenti ed avendone ancor oggi a libro paga soltanto nove;

detta società non è mai riuscita, in realtà, ad assolvere ai compiti ed al lavoro di cui era ed è gravata, che in parte si è riversato ad un'altra società denominata NIKROS, la quale dovrebbe occuparsi di informatica e che, prima di questa iniezione di lavoro, pare non navigasse in ottime acque;

alla NIKROS risulta lavorino e pare continuo molto i figli giovanissimi del vi-

cedirettore della Cassa di risparmio di Piacenza il quale ricopre altresì la carica di presidente della STI;

ufficialmente la NIKROS venderebbe alla Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano solo programmi informatici, mentre in realtà un commesso della Cassa di risparmio si reca ogni giorno per cinque volte con borse capaci piene nei laboratori della NIKROS non portando, evidentemente, solo materiale informatico —:

se risulta al ministro la notizia secondo cui nel periodo iniziale di attività della società a partecipazione della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano (STI), nel maggio 1988, i dipendenti della stessa lavorarono, in palese violazione dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale dei bancari, con contratto di commercio;

se non ritenga che la lavorazione di assegni ed effetti bancari sia lavoro di tipo strettamente bancario e quindi non delegabile ad una società esterna stando all'attuale normativa vigente che vieta questo tipo di funzione. Ad avviso dell'interrogante la costituzione di tale società, sotto il profilo tecnico bancario, inutile ed immorale, considerato che tra i dipendenti si trovano il figlio del direttore generale della Cassa e ben due dirigenti, uno dei quali, l'ingegner Bosoni, era un semplice dipendente bancario che dopo essersi licenziato è stato riciclato come dirigente in tale società. Tutto ciò configura un danno per i sette rimanenti dipendenti della STI che percepiscono uno stipendio mediamente inferiore a quello bancario ma non hanno le stesse opportunità di carriera contrariamente a quanto avverrebbe se tale servizio fosse assolto ancora interamente ed integralmente dalla Cassa di risparmio;

se non ritenga che l'affidamento di Parte del lavoro alla società privata NIKROS:

a) metta in seria discussione il segreto bancario;

b) sia in contrasto con la normativa vigente secondo cui non è possibile un rapporto di questo tipo fra banche e società private, il che giustifica peraltro il disagio che si viene a creare ogni volta che si parla di detta società all'interno della Cassa;

se non ritengano di assumere iniziative per accertare se ciò non consenta alla STI di scavalcare l'articolo 3 del contratto nazionale di lavoro che perde in tal modo senso e finzione;

se questi passaggi non impediscano la trasparenza ed i controlli degli eventuali organi competenti;

se la Banca d'Italia ha posto in essere controlli su questi passaggi attraverso un'indagine dettagliata ormai improcrastinabile ed auspicata da diversi dipendenti. (4-11970)

RISPOSTA. — *La vigente normativa in materia di partecipazioni bancarie consente, tra l'altro, alle aziende di credito di acquisire interessenze in società che gestiscono servizi strumentali all'attività bancaria. Nel corso degli anni, invero, le istituzioni creditizie hanno adottato — in base ad autonome valutazioni dei competenti organi aziendali — soluzioni organizzative finalizzate ad incrementare l'efficienza e l'economicità dell'attività bancaria attraverso la costituzione di società cui affidare la gestione di settori aventi rilevanza meramente interna quali, ad esempio, la gestione del patrimonio immobiliare, l'elaborazione automatica dei dati, il trasporto documenti.*

In merito, poi, all'eventuale violazione del segreto bancario, in conseguenza della gestione di servizi bancari affidata alle menzionate società, la Banca d'Italia ha precisato che il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza assume rilevanza esclusivamente civilistica qualora si verificassero danni nei confronti della clientela. L'obbligo di riservatezza trova, infatti, fondamento nell'accordo, di natura contrattuale, che impone alla banca di impedire la

divulgazione delle notizie fornite dalla clientela che su tale dovere di segretezza fa affidamento.

Per quanto concerne, in particolare, il caso segnalato, l'organo di vigilanza ha comunicato che, in data 1° dicembre 1987, la Cassa di risparmio di La Spezia, la Cassa di risparmio di Parma, la Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, la Banca emiliana e la Banca di Piacenza hanno costituito una società in comune denominata STI — Società per il trattamento delle informazioni, con sede in Piacenza, ai fini dello studio, della realizzazione e della prestazione di servizi tecnici relativi alla lavorazione di documenti cartacei e supporti elettronici delle aziende di credito, dei loro clienti e di terzi, nonché delle attività connesse.

Sugli specifici aspetti dell'operatività della menzionata società di servizi la Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, appositamente interessata, ha riferito quanto segue.

L'attività della società STI SpA, nell'ambito della lavorazione di documenti cartacei e di supporti elettronici delle aziende di credito, è rigorosamente coperta da segreto d'ufficio, come previsto dall'articolo 4 dello statuto sociale; inoltre, in attuazione all'articolo 5 dello statuto, la suddetta società è impegnata a fornire all'organo di vigilanza ogni notizia richiesta circa le procedure tecnico-amministrative utilizzate ed a mettere a disposizione le informazioni, utili ai fini di vigilanza, relative alla contabilità delle istituzioni creditizie socie.

La società STI SpA, in data 19 agosto 1988, ha stipulato con le organizzazioni sindacali un verbale di accordo, in armonia con l'articolo 3 del vigente contratto di lavoro nazionale 19 marzo 1987 per il personale inquadrato nelle categorie quadri e gerarchicamente inferiori del ramo credito, con relativo contratto integrativo aziendale, che garantisce un trattamento economico pari a quello medio dei dipendenti bancari. Tale accordo ha decorrenza, ai fini normativi ed economici, dalla data di costituzione della società stessa.

La Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano ha infine soggiunto che, per quanto concerne il data entry, la società STI SpA non ha alcun rapporto di lavoro con la NIKROS la quale, invece, da circa dieci anni fornisce alla predetta cassa di risparmio servizi limitati all'ambito dell'analisi e della programmazione di software applicativo.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che da tempo ogni deputato è letteralmente sommerso da inviti ed avvisi di conferenze, dibattiti, convegni e tavole rotonde sponsorizzati da noti istituti di credito, con l'immane partecipazione dell'onorevole ragionier Giovanni Gorla —:

se ritenga che sia compito delle banche l'organizzazione ed il sovvenzionamento di *tournee* propagandistiche a favore dell'onorevole Gorla, ed in caso affermativo quali vie debbano seguire gli altri parlamentari per ottenere da parte degli istituti di credito analoghe condizioni. (4-12304)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge all'organo di vigilanza creditizia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di carattere generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie.*

In tale ambito non compete alla Banca d'Italia esprimere valutazioni in ordine ad iniziative come quelle segnalate, atteso che le stesse sono rimesse all'autonoma determinazione dei competenti organi degli enti creditizi.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 luglio 1989 si è svolto ad Alessandria un convegno sul tema: « Sa-

lute e lavoro nella società che cambia », sponsorizzato dalla locale Cassa di risparmio;

l'invito al convegno contiene una introduzione dell'onorevole Gorla che si sforza di riempire di contenuti il vago tema del convegno, riuscendo solo a far apparire il tutto come una mera operazione di immagine per i soli promotori del convegno stesso —:

se non ritengano che iniziative siffatte si risolvano in sprechi di denaro incompatibili con le caratteristiche e le finalità di istituti di credito quali le casse di risparmio. (4-14620)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza creditizia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie.*

Di conseguenza, gli organi di vigilanza si astengono dall'intervenire in ordine alle questioni segnalate, atteso che le stesse trattano aspetti dell'attività che rientrano nell'autonoma valutazione dei responsabili organi aziendali.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STEFANINI, ANGELONI, PACETTI, DIGNANI GRIMALDI, MENZIETTI e TESTA ENRICO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è in discussione nelle Marche un progetto di fusione tra le Casse di Risparmio di Ancona e Macerata, nel quadro di un processo di concentrazione necessario anche in vista del 1992;

i consigli e le assemblee delle due Casse nelle premesse motivanti le delibere di fusione, hanno esplicitamente dichiarato che « la fusione stessa deve essere foriera di più ampie concentrazioni con altre Casse della regione »;

il processo di fusione prescinde dalla puntuale individuazione delle responsabi-

lità che vanno accertate con rigore in ogni sede in ordine alla negativa gestione della Cassa di Risparmio di Ancona;

il Comitato interministeriale del Credito e del Risparmio a fronte delle deliberazioni assunte il 7 novembre 1967 dagli organi amministrativi delle due casse con il pieno consenso della Banca d'Italia, non ha ancora espresso il previsto parere;

i due istituti, in particolare quello di Ancona, si trovano ad operare, in mancanza delle decisioni ministeriali, in condizioni sempre più precarie, con negativi riflessi su operatori economici, risparmiatori e lavoratori dei due istituti;

è insostenibile ogni ulteriore ritardo causato da contrasti tra le forze politiche del pentapartito sul come lottizzare presidenze e vice-presidenze, contrasti che non hanno alcuna considerazione per gli organi istituzionali degli Istituti e per la comunità marchigiana —:

1) perché il CICR sta ritardando in modo così evidente incomprensibile l'emissione del parere richiestogli;

2) se si intende riunire immediatamente il CICR per recuperare il tempo Perduto;

3) se, in alternativa, si ritenga opportuno attivare le procedure d'urgenza previste affinché la deliberata fusione sia approvata e possa finalmente realizzarsi.

(4-08374)

RISPOSTA. — *L' intervento della Banca d'Italia, in materia di concentrazioni aziendali, si concretizza nella verifica della compatibilità delle scelte liberamente effettuate dalle aziende di credito interessate con le finalità di carattere generale volte ad assicurare la stabilità e l'efficienza al sistema creditizio nel suo insieme, tenendo conto, altresì, sia delle presumibili conseguenze sulle situazioni di concorrenza nelle aree di mercato di eventuale comune insediamento delle aziende interessate, sia del grado di complementarietà delle reti delle loro dipendenze. In tale quadro, detto intervento*

tende, inoltre, ad accertare l'idoneità patrimoniale e tecnica delle banche partecipanti alla fusione. In particolare, le operazioni di fusione di casse di risparmio, al termine dell'istruttoria della Banca d'Italia, sono sottoposte alle decisioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'articolo 47 della legge bancaria.

Per quanto concerne, poi, l'ipotesi di fusione tra la Cassa di risparmio di Ancona e la Cassa di risparmio della provincia di Macerata, la Banca d'Italia ha riferito che i consigli di amministrazione degli anzidetti istituti, nelle riunioni svoltesi entrambe in data 7 novembre 1987, hanno adottato le delibere esecutive, recanti le modalità di attuazione della fusione tra le due aziende, da realizzarsi mediante costituzione di nuova azienda, mentre le restanti casse di risparmio marchigiane hanno manifestato la loro indisponibilità ad unirsi al processo di integrazione aziendale in corso tra le due consorelle.

Il progetto di fusione è stato formalmente inoltrato alla Banca d'Italia che, al termine dell'istruttoria, ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del comitato del credito, il quale, nella riunione del 15 marzo 1988, ha deliberato di rinviare l'esame della prospettata ipotesi di fusione, tenuto conto dei nuovi accertamenti ispettivi disposti dall'organo di vigilanza a carico della Cassa di risparmio di Ancona, al fine di acquisire aggiornati elementi sulla complessiva situazione aziendale.

Nelle more dell'esame del progetto di fusione da parte del comitato, la cassa di Macerata decideva di ritirare la propria disponibilità a procedere alla fusione, per cui, perdurando le condizioni di difficoltà aziendale e non essendosi realizzate le iniziative di fusione con altra cassa della regione e di ricapitalizzazione, è stato predisposto un nuovo progetto di fusione che prevede l'incorporazione della suddetta cassa di Ancona nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno. Tale progetto è volto a superare validamente la crisi aziendale nella quale si trova la cassa di Ancona e ad evitare gli effetti traumatici di eventuali provvedimenti di carattere straordinario. Su

tale operazione il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente, nella seduta del 23 giugno 1989, mentre con decreto presidenziale, firmato in data 10 luglio 1989, è stata perfezionata la fusione. Con successivo decreto del 29 settembre ultimo scorso, è stato disposto che la predetta incorporazione abbia effetto a decorrere dal 1° ottobre 1989, e sono state, inoltre, approvate alcune modifiche allo statuto.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STRADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

c'è la decisione della direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado di trasformare, a decorrere dal 1° settembre 1989, la scuola media statale « G. Galilei » di Romanengo, Cremona, in sezione staccata di quella di Soncino;

unanimemente contrari si sono dichiarati i sindaci dei comuni di Salvirola, Casaletto di Sopra, Ricergo e Ticengo nella riunione del 26 aprile 1989, e il consiglio comunale di Romanengo, espressosi nella riunione straordinaria del 12 luglio 1989;

c'è la decisione del TAR del Lazio di non accogliere la richiesta di sospensiva della decisione ministeriale di cui sopra;

è confermata dai comuni interessati la ferma contrarietà all'aggregazione alla scuola media statale di Soncino, paese cui la comunità di Romanengo, viene affermato, non è legata da alcun rapporto sociale, economico, culturale o di altra natura;

in alternativa a questa indicazione il comune di Romanengo chiede di ottenere, fin dal prossimo anno scolastico 1989-1990, l'aggregazione alla scuola media statale di Offanengo, paese che dista appena due chilometri e cui è legato da variegati e antichi rapporti di vicinanza —:

se non ritenga di dover aderire a quest'ultima richiesta che, senza nulla to-

gliere alla decisione di razionalizzare il sistema scolastico, viene incontro ad una pressante domanda delle comunità locali ed evita il protrarsi di un polemico contenzioso. (4-14982)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1989-1990 la trasformazione della scuola media G. Galilei di Romanengo in sezione staccata della scuola media di Soncino si è resa necessaria trattandosi di scuola funzionante con un numero di classi (sette) di molto inferiore ai parametri previsti dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1988. In merito all'aggregazione di detta scuola alla scuola media di Soncino, funzionante con 12 classi ed appartenente al medesimo distretto anche il consiglio scolastico provinciale aveva espresso parere favorevole.*

Si desidera infine, precisare, che la trasformazione in sezione staccata non crea alcun pregiudizio agli allievi, i quali continuano a frequentare nel comune di residenza e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

TASSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

risulta all'interrogante che il direttore reggente dell'Ufficio del registro di Pavullo nel Frignano dottor Enrico Molino promuove accertamenti sui contratti registrati soggetti a valutazione rettificando i valori dichiarati dai contribuenti, in una percentuale che si avvicinerrebbe al 100 per cento (cento per cento);

tanto zelo nel tutelare la pretesa tributaria dello Stato sfocia in un numero elevatissimo di procedure contenziose, che i cittadini devono intraprendere spendendo, anche in caso di vittoria, tempo e denaro;

moltissime pronunce delle Commissioni tributarie risultano favorevoli ai cittadini;

questo stato di cose avrebbe addirittura indotto taluni cittadini a verificare, prima di stipulare atti, che il notaio non avesse sede in quel di Pavullo nel Frignano (Modena), affinché gli atti stessi non dovessero venir registrati presso quell'Ufficio del registro;

ove i metodi operativi del dottor Enrico Molino, nella sua qualità di direttore reggente dell'Ufficio del registro di Pavullo nel Frignano (Modena), risultassero ingiustamente persecutori nei confronti dei contribuenti, alla luce degli esiti delle procedure contenziose instaurate a seguito degli atti del sunnominato funzionario, dovrebbe ritenersi quest'ultimo inadatto a ricoprire un sì importante ufficio, non potendosi giustificare in alcun modo che si attui la pretesa tributaria dello Stato vessando i cittadini mediante l'applicazione delle norme in senso sistematicamente punitivo, o peggio distorto —:

1) se siano documentalmente verificabili, alla luce di dati statistici, il numero e la percentuale degli accertamenti e delle rettifiche dei valori operati dall'Ufficio del registro di Pavullo nel Frignano (Modena), rispetto agli atti soggetti a valutazione ivi registrati, da quando l'Ufficio in parola è retto dal dottor Enrico Molino;

2) se siano documentalmente verificabili, alla luce di dati statistici, il numero e la percentuale dei procedimenti contenziosi nei quali l'amministrazione dello Stato è risultata soccombente rispetto al numero degli accertamenti rettificativi per i quali è stato proposto ricorso alla Commissione tributaria da parte dei contribuenti, da quando l'Ufficio del registro di Pavullo è retto dal dottor Enrico Molino;

3) se i dati richiesti risultino conformi alle medie nazionali;

4) se e con quali strumenti si intende procedere all'accertamento dei fatti lamentati;

5) se e quali provvedimenti potranno essere assunti nel caso che venga accertato che fatti posti all'attenzione del Ministro siano lesivi sia degli interessi dei cittadini che dell'interesse dello Stato, una volta accertato che nella fattispecie siano state effettivamente applicate norme di legge con modalità interpretative e applicative distorte, ovvero nel corso degli accertamenti. (4-04590)

RISPOSTA. — Non sembra a questa amministrazione che un eccessivo zelo fiscale possa imputarsi al direttore reggente dell'ufficio del registro di Pavullo nel Frignano tale da indurre il medesimo a promuovere accertamenti di maggior valore in una percentuale prossima al 100 per cento rispetto alle dichiarazioni rese dai contribuenti negli atti soggetti a tassazione. Infatti, da indagini svolte nel periodo marzo 1981-gennaio 1986, durante il quale il dottor Molino ha retto l'ufficio in questione, è emerso che a fronte di 4.841 atti soggetti a giudizio di valutazione, solo il 25,90 per cento di essi risulta essere stato rettificato dall'ufficio.

Conseguentemente non sembra possa condividersi anche l'altro rilievo relativo al numero di procedure contenziose venutesi ad instaurare a causa delle presunte eccessive valutazioni, tenuto conto che la percentuale di ricorsi pendenti presso le commissioni tributarie avverso gli avvisi di accertamento di maggior valore emessi dall'ufficio in questione risulta pari all'8,45 per cento.

Per quanto attiene all'ulteriore affermazione, secondo la quale taluni cittadini onde evitare l'intervento dell'ufficio del registro in questione sono indotti ad accertarsi — preventivamente alla stipula dell'atto di compravendita — che il notaio non abbia sede nella città di Pavullo nel Frignano, occorre sottolineare l'irrilevanza di tali comportamenti tenuto conto che la valutazione del bene oggetto della compravendita deve comunque essere richiesta all'ufficio del registro nel cui ambito di competenza territoriale si trova il bene medesimo.

Relativamente a quanto ancora segnalato circa le pronunzie delle commissioni tributarie, si è potuto accertare che su 44 accertamenti di maggior valore effettuati dall'ufficio in parola ed impugnati dai contribuenti, il 50 per cento delle pronunzie medesime — emesse in via definitiva — è stato favorevole all'ufficio, il 40 per cento ha apportato riduzioni ai valori accertati ed appena il 10 per cento ha visto confermare il valore dichiarato dai contribuenti. In particolare può rilevarsi che, con riferimento ai suddetti accertamenti presi a campione, il valore accertato dall'ufficio è stato ridotto mediamente del 21,45 per cento laddove il valore dichiarato dai contribuenti risulta essere stato aumentato dalle commissioni tributarie in media del 74,69 per cento.

Il Ministro delle finanze: Formica.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere in base a quali indicazioni la unità sanitaria locale 2 di Piacenza abbia potuto instaurare un procedimento disciplinare contro la dottoressa Tansini Daniela, medico assistente presso il servizio CMBASA (con funzioni, quindi, amministrative per i controlli fiscali, la disamina delle richieste di cure termali, per la istruttoria delle pratiche per invalidità, certificazioni varie per le prestazioni mediche ospedaliere), per preteso omesso intervento d'esame cardiologico, secondo una richiesta (con « cortese sollecitudine » del medico curante) di una paziente presentatasi il 6 maggio 1988 verso le ore 8,30 e non esaminata fino alle ore dieci dal medico addetto a quel servizio, perché « aveva finito l'orario di lavoro ». Per sapere se presso l'Ospedale di Piacenza le urgenze e le scelte dei medici che debbano intervenire quando manchi qualTesto l'lega addetto a servizi specialistici siano stabiliti dalle infermiere. Per sapere come mai la richiesta del dottor Rocca capo servizio che fu interessato a posteriori della vicenda, di

mettere sotto procedimento l'addetto al servizio, che aveva omesso il controllo « sollecitato » come sopra perché aveva finito l'orario di lavoro possa essere pretermessa puramente e semplicemente e sotto inchiesta debba andare chi coerentemente con la propria esperienza e specialità e funzioni declini una prestazione perché al di fuori e al di sopra della sua specifica competenza. Per sapere come mai presso la predetta unità sanitaria locale si tenda ad escludere che un medico come la dottoressa Tansini, posto in quel modo sotto inchiesta, si faccia difendere anche in sede disciplinare da un avvocato libero professionista. Per sapere come mai, posto che il controllo poi effettuato dal dottor Altavilla volontariamente, ancorché al di fuori delle sue specifiche e formali mansioni, abbia evidenziato la inesistenza di alcunché di urgente nel caso, non abbia indotto la Commissione di disciplina a controllare come lo stesso medico curante mai avesse parlato di caso urgente ma solo avesse richiesto l'esame « con cortese sollecitudine ». Per sapere se presso l'ospedale di Piacenza ove vengono ricoverati feriti da incidente stradale e nemmeno vengono inviati al reparto rianimazione in tempo sì che poi trovano la morte senza avere avuto le cure necessarie, ci siano medici e funzionari che perdono il tempo a cercare le classiche « farfalle sotto l'arco di Tito », più piacentinamente sotto le arcate del Gotico, continuando pervicacemente a perseguire un medico che correttamente ha fatto presente in maniera formale e tempestiva di non sentirsi professionalmente in grado di disporre esami per cui non ha avuto la specifica abilitazione.

Per sapere come mai nel corso della « istruttoria » nonostante precisa indicazione della dottoressa Tansini non siano stati sentiti i medici indicati dalla stessa (dottoressa Cortesi e Poggi) che avrebbero potuto ben chiarire la situazione, ma soprattutto perché il « rinvio a giudizio » sia stato disposto sulla base di una pretesa « urgenza » che nessuno aveva accertato né dichiarato e che, soprattutto, pro-

prio gli esami fatti avevano assolutamente escluso, tant'è che la paziente non accettò dopo l'esame nemmeno l'offerta di un trasporto alla clinica specializzata (o alla sua abitazione ove poi di fatto si recò con i propri mezzi). Per sapere se in merito siano in atto altre inchieste o indagini di polizia, o procedimenti penali. (4-08358)

RISPOSTA. — *Esiste agli atti della unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza un procedimento disciplinare a carico della dottoressa Tansini Daniela per omessa prestazione di esame cardiologico. L'episodio che ha fatto scaturire il procedimento disciplinare di cui sopra corrisponde a quello descritto e l'omissione d'intervento professionale sulla paziente, affetta al momento da crisi dolorose, è stato giudicato rilevante agli effetti disciplinari, nulla rilevando che si trattava di un malessere transitorio, come in seguito è stato accertato.*

Riguardo l'aspetto della esclusione del difensore di parte si è precisato che in base alla normativa vigente non vi è nessuna previsione di ingresso nel procedimento disciplinare de quo di tali figure professionali, bastando all'uopo la contestazione degli addebiti alla parte interessata. Inoltre, per quanto riguarda l'audizione di testi a favore della dottoressa summenzionata, è stato precisato che le dichiarazioni dei predetti sono conservate agli atti della commissione disciplinare la cui attività è stata sospesa, per il caso in specie, a seguito di presentazione di un esposto alla magistratura da parte della dottoressa Tansini, in ordine del quale è stata dichiarata, da parte del giudice competente, l'impromuovibilità dalla relativa azione penale per insussistenza del fatto.

Il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali: Maccanico.

TASSI, BAGHINO, PELLEGATTA, MARTINAT, MITOLO e PARIGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

le valutazioni e le iniziative del Presidente del Consiglio in ordine al fatto

che l'amministrazione provinciale di Bolzano gabella per « gonfalone della Provincia » la bandiera tirolese, senza che, tra l'altro sia mai stata chiesta la doverosa autorizzazione del Presidente del Consiglio e che quindi esista anche semplicemente sotto il profilo giuridico e legale « un gonfalone » della provincia di Bolzano;

le valutazioni sul fatto che nell'aula di quel Consiglio provinciale insieme al tricolore della Repubblica sia sempre esposta la bandiera « europea » (il cui uso è regolato specificatamente da precise norme) e — così di fatto — la bandiera tirolese, assolutamente illegale in quella sede. (4-09722)

RISPOSTA. — *L'uso del vessillo a bande verticali dai colori bianco e rosso con al centro lo stemma della provincia stessa corrisponde ad una soluzione di fatto adottata dal consiglio provinciale, in ossequio ad una secolare tradizione che non si è interrotta anche dopo la spartizione dal Tirolo stesso e l'annessione della parte meridionale all'Italia. Non risulta fondata invece, l'affermazione degli interroganti circa l'esposizione continuata della bandiera europea insieme al Tricolore italiano. Ciò, in verità, è avvenuto in alcuni casi, ad esempio in occasione della visita del Presidente della Repubblica nel settembre 1988, in assenza di una precisa regolamentazione della materia.*

Per quanto riguarda l'aspetto del riconoscimento del vessillo il Governo sta promuovendo le opportune iniziative dirette a porre attuazione al disposto dell'articolo 3 dello statuto di autonomia della provincia di Bolzano.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che la società artigiana « GIS di GIORGIO

SGARBI Ç C. S.N.C », corrente in Carpi (MO) attende una rimessa di lire 20.745.000 ad opera del Medio credito centrale, tramite la Banca commerciale italiana, per una fornitura di merce effettuata a cliente tunisino in data 22 giugno 1987, a fronte di lettera di credito della *Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie Tunis* scaduta il 14 luglio 1987, che risulterebbe regolarmente onorata dalla Banca tunisina;

se siano a conoscenza del fatto che funzionari del Medio credito centrale si permettono di ironizzare sui ritardi nell'effettuazione delle rimesse da parte del Medio Credito, trovando motivo di ilarità nel fatto che siano numerosissimi gli imprenditori in attesa di ottenere il pagamento dei rispettivi crediti;

se i ministri interrogati siano in grado di appurare i motivi dei lamentati ritardi;

se i ministri interrogati siano in condizione di appurare chi risulti beneficiario degli interessi scaturenti dalla giacenza delle somme in oggetto;

se i ministri interrogati intendano disporre accertamenti sui fatti lamentati;

se i ministri interrogati, ove fosse accertata la veridicità di quanto esposto, ritengano di assumere provvedimenti a tutela delle ragioni delle imprese interessate;

quali provvedimenti i ministri interrogati intendano assumere nell'ambito delle rispettive competenze. (4-10770)

RISPOSTA. — *L'operazione bancaria, relativa alla fornitura di merce effettuata dalla società GIS, è stata regolata in data 12 gennaio 1989 soltanto dopo nove giorni dalle istruzioni di pagamento fornite dalla Banca centrale di Tunisia pervenute il 3 gennaio 1989. Il menzionato Mediocredito ha, altresì, precisato che il tempo trascorso per il buon esito della operazione stessa è unicamente dovuto al fatto che la Banca di Tunisia, per il regolamento della fornitura di cui trattasi, si è avvalsa di un credito di*

aiuto concesso dal Centrale ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il cui utilizzo in favore delle imprese è stato effettuato su istruzioni del mutuatario tunisino che, nel caso in esame, sono pervenute, come surriferito, soltanto in data 3 gennaio 1989.

Peraltro, il Mediocredito centrale ha assicurato di aver sempre provveduto ad eseguire tempestivamente le istruzioni di pagamento del mutuatario fornite nei termini concordati tra le parti mediante apposita convenzione finanziaria e, ove necessario, ha sollecitato il mutuatario estero a fornire le istruzioni di pagamento, informando le competenti autorità diplomatiche italiane sulle difficoltà incontrate per l'erogazione di tali crediti.

Per quanto concerne, poi, gli interessi scaturenti dalla giacenza delle somme in argomento, si precisa che i crediti di aiuto sono concessi a valere sulle disponibilità di un fondo rotativo acceso presso la tesoreria centrale dello Stato mentre gli interessi sulle disponibilità giacenti presso le aziende di credito, prima del loro utilizzo in favore delle imprese, sono riaccreditati al fondo rotativo stesso.

Il Ministro del tesoro: Carli.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che nella pagina di Fidenza, riportata da La Gazzetta di Parma nell'editoriale del 17 febbraio 1989, pagina 18, viene riferito di una incredibile situazione esistente in Parma ove operano, contemporaneamente insediati un dottor Cicciò nella locale sezione del CORECO (per l'esattezza quale presidente dell'importante organo di controllo), dottor Cicciò, « il figlio » nel collegio giudicante della sezione distaccata del TAR; che tale situazione è ad avviso dell'interrogante illegittima per evidente conflitto di interesse e porta per la maggior parte dei casi il Cicciò figlio ad esprimere giudizio sull'operato del Cicciò padre, anche se collegialmente espresso e che tale*

procedura, sempre ad avviso dell'interrogante, non consente di offrire al cittadino le doverose garanzie di obiettività;

se siano in corso da parte dei competenti organi della magistratura e dei ministeri opportune ed urgenti iniziative per fare immediatamente cessare tale critica ed illegittima situazione, il cui perdurare pregiudica la credibilità della giustizia; se parimenti risulta agli interrogati che siano in corso accertamenti e provvedimenti da parte degli organi competenti a carico del magistrato che tale situazione ha per lungo tempo vissuto senza peraltro avanzare eccezioni di incompatibilità manifesta e se, in merito, siano in atto inchieste di carattere amministrativo, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti penali. (4-12083)

RISPOSTA. — *Le informazioni in possesso dello scrivente escludono situazioni di incompatibilità circa la posizione del dottor Giacomo Ciccio quale componente del CO-RECO di Parma in relazione al rapporto di parentela in linea diretta dello stesso con un magistrato della sezione staccata di Parma del Tribunale amministrativo regionale (TAR). Secondo quanto risulta allo scrivente, la normativa vigente non prevede ipotesi di incompatibilità in caso di copertura degli incarichi di membro del CO-RECO e di componente del TAR nella stessa regione da parte di persone legate da vincoli di parentela.*

Il Consiglio di Stato, in occasione di un parere reso sull'argomento, ha precisato che l'articolo 28 della legge 27 aprile 1982, n. 186 dispone espressamente che ai magistrati amministrativi si applichino le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

L'incompatibilità di sede per i magistrati per parentela o affinità con professionisti è disciplinata dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario — approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 — il quale fa divieto ai magistrati giudicanti e requisiti di appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al

secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

Non risultano indagini di carattere amministrativo e indagini di polizia giudiziaria in corso o già esperite afferenti il caso sopra descritto.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per gli affari regionali e i problemi istituzionali. — Per sapere — premesso che*

da una recente relazione del Collegio sindacale risulta che l'Istituto autonomo per le Case popolari di Parma ha speso la spropositata somma di lire 800.000.000 (lire ottocentomilioni) per esecuzione di lavori di ordinaria amministrazione, in tutti gli enti simili svolti dal personale dipendente, affidati invece a imprese e studi professionali, tutti della medesima area politica del presidente dell'Istituto geometra Enrico Rizzardi;

tale affidamento contrasta con tutte le norme di legge e di buona amministrazione, fa carico all'ente di un notevole maggiore onere e costituisce un espediente per aggirare il blocco delle spese ed il controllo delle assunzioni, previsti dalle leggi finanziarie, nonché per favorire determinati amici politici;

il predetto risultato perverso sembra aver avuto il suo fondamento dagli errori e dalle omissioni del direttore generale ingegner Alberto Manfredi, che non ha provveduto alla stesura del piano delle assunzioni regolare, quando già la regione aveva dichiarato il consenso di massima per le possibili assunzioni in deroga;

nella spesa sopra citata sono compresi i seguenti progetti: studio ragionier Sementa, per circa lire 130.000.000; studio ragionier Drommi, per circa lire 200.000.000; S.A.S. Revicont, per circa lire 75.000.000; studio Bieffe (geometra Bergamaschi), per circa lire 180.000.000;

nel caso dello studio Bieffe, l'Istituto ha commissionato la misurazione planimetrica anche di alloggi i cui dati erano già reperibili presso gli uffici, come risulta dalla dichiarazione in data 28 aprile 1987 dell'allora Coordinatore del servizio tecnico, e sembra che detto studio abbia subappaltato parte del lavoro a geometri non iscritti all'albo e neanche associati allo studio stesso, come invece era richiesto dalla convenzione del 29 aprile 1987 stipulata con l'Istituto;

non è stata data ancora risposta alle interrogazioni nn. 4-11432, 4-11733 e 4-11739 sulla stessa materia —:

quali provvedimenti abbia preso la regione Emilia-Romagna, alla quale compete la sorveglianza sull'Istituto, in relazione ai fatti risultanti, dei quali è certamente a conoscenza;

se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria o della Corte dei conti, istruttorie o procedimenti penali;

quali iniziative comunque si ritenga di prendere per vedere ristabilita la legittimità nell'amministrazione dello IACP di Parma e per gli eventuali recuperi dai responsabili delle somme eventualmente spese abusivamente in più. (4-12245)

RISPOSTA. — La questione degli affidamenti di lavori a studi professionali da parte delle IACP di Parma è di esclusiva ed autonoma competenza dell'ente in questione. Lo stesso assessorato regionale tuttavia, non ha mancato di manifestare nel merito allo stesso IACP perplessità, indirizzi ed inviti per definire e completare in tutti i suoi elementi l'apparato amministrativo e tecnico dell'istituto.

Inoltre la regione Emilia-Romagna, competente per vigilanza sull'ente, ha comunicato che non risultano inchieste amministrative o di altro tipo in atto.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

TORCHIO, GEI, GELPI, BIANCHINI e BORTOLANI. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica. — Per sapere premesso che:*

in numerosi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali è in vigore il sistema elettorale maggioritario che assegna i quattro quinti della rappresentanza consiliare alla lista che abbia conseguito il numero maggiore di consensi e un quinto dei seggi alla lista di minoranza, si sono e si stanno verificando dimissioni di un numero rilevante di consiglieri che, per svariati motivi, non partecipano più alla vita amministrativa locale;

in molti casi si sono verificate situazioni di obiettiva impossibilità di partecipazione alle sedute da parte di altri consiglieri, vuoi per il decesso degli interessati, vuoi per gravi motivi di salute, vuoi ancora per trasferimenti dell'attività lavorativa o del nucleo familiare o della residenza in località lontane;

un numero svariato di consigli comunali ha provveduto a dichiarare la decadenza dei predetti amministratori in applicazione della norma di legge;

i comitati regionali di controllo, pur nell'ambito della stessa regione, come avvenuto in Lombardia, si comportano in maniera disomogenea. Riconoscendo in alcune realtà provinciali la possibilità di surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti appartenenti a quelle liste che non abbiano contribuito ad esprimere la totalità dei rappresentanti inseriti nella lista con quel candidato o quei candidati della stessa lista che, al momento delle ultime elezioni comunali, fossero risultati primo

o ai primi posti nella graduatoria dei non eletti, ovvero negando tale possibilità con il risultato che, in casi ormai sufficientemente diffusi, interi gruppi consiliari espressi dal libero consenso dei cittadini risultano menomati o addirittura esclusi dalla vita e dalle scelte locali con ciò impoverendo o annullando il confronto democratico e pluralistico nei consessi amministrativi —:

quali iniziative intendano adottare, di ordine legislativo o con circolari ministeriali o con altri provvedimenti perché sia assicurata uniformità di decisioni su tutto il territorio nazionale nel rispetto di un principio democratico che dovrebbe garantire la possibilità di surrogare i consiglieri dimissionari, deceduti o dichiarati decaduti nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. (4-12776)

RISPOSTA. — Questo ministero propende per un'interpretazione restrittiva della normativa in esame e ritiene, quindi, inammissibile la sostituzione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. Tale convincimento si fonda principalmente sulla considerazione che, in caso contrario, tenute presenti le modalità con cui avviene la surrogazione, potrebbe risultare compromessa la fisionomia politica del consiglio comunale rispetto alla volontà manifestata dal corpo elettorale.

Occorre rilevare, tuttavia, che la questione si è riproposta a seguito di una decisione del Consiglio di Stato (n. 396 del 20 giugno 1987) che, in contrasto con la precedente costante giurisprudenza, ha ammesso la surrogazione dei consiglieri anche nei piccoli comuni. Sulla base di tale decisione, molti dei comuni interessati hanno proceduto alla surroga dei consiglieri dimissionari, con deliberazioni vistate dall'organo regionale di controllo. Considerato l'esistente contrasto di opinioni sull'applicazione dell'istituto de quo ed attesa l'esigenza di consolidare una interpretazione uniforme, questo ministero ha ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio di

Stato. Allorché esso verrà acquisito si potrà procedere all'emanazione di una circolare esplicativa.

Si soggiunge, comunque, che il supremo consesso, con la più recente pronuncia emessa dalla V sezione in data 8 novembre 1988, ha mutato l'indirizzo precedentemente enunciato nella richiamata sentenza del 1987, espressamente riaffermando l'impossibilità che si proceda a surrogazione nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, stante che l'ipotesi contraria avrebbe come conseguenza la distorsione della volontà espressa dalle urne.

Il Ministro dell'interno: Gava.

TORCHIO e ZANIBONI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il direttore centrale del personale con telex n. 973306 del 26 giugno 1986, sulla base del parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni nella seduta del 24 giugno 1986, ha soppresso i posti di vice direttore provinciale livello « E » amministrativo (primo dirigente) nelle direzioni provinciali poste e telecomunicazioni di Cremona e Mantova, rette da funzionari di livello « D » amministrativo (dirigente superiore);

la decisione assunta priva le predette sedi di una figura importante e necessaria per il buon funzionamento del servizio postale che mostra nei territori delle province di Cremona e Mantova una efficienza di gran lunga superiore alla media nazionale;

per argomentare le predette soppressioni si è collocata la direzione provinciale di Mantova tra quelle della regione Sardegna il che presuppone almeno qualche carenza nelle mozioni di geografia del nostro Paese;

il TAR del Lazio, con sentenza n. 1458/88, ha accolto il ricorso prodotto con esposti da parte dei responsabili delle predette direzioni provinciali avverso la

soppressione dei predetti posti di vice direttore provinciale livello « E » amministrativo (primo dirigente) —:

se non ritiene opportuno, alla luce delle motivazioni addotte nella sentenza, recedere dall'impugnativa presso il Consiglio di Stato e ripristinare la situazione antecedente alla data 26 giugno 1986 fuggendo i timori e restituendo serenità al personale delle direzioni provinciali poste e telecomunicazioni di Cremona e Mantova. (4-13212)

RISPOSTA. — *La decisione di sopprimere il posto di vicedirettore provinciale presso le direzioni provinciali di Cremona e di Mantova rientra in un piano generale adottato da questa amministrazione, finalizzato a dare un assetto più funzionale alla struttura organizzativa dei propri uffici, sia a livello centrale che periferico. Infatti il piano, adottato in base all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, recante modificazioni delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, prevede, contestualmente, la soppressione di alcuni posti dirigenziali e l'istituzione di altri, nell'intento di soddisfare l'esigenza di pervenire ad un miglioramento globale di tutti i servizi postali, nonché per affrontare adeguatamente l'attivazione e la gestione di nuovi servizi (servizio postacelere interno e servizio postacelere urbano).*

Per esigenze organiche, l'attuazione del piano in parola ha comportato la soppressione di alcuni posti dirigenziali. Per quanto riguarda gli uffici periferici, ai fini della determinazione dei posti da sopprimere, è stato seguito il criterio di far cadere la scelta sulle direzioni provinciali con minor numero di dipendenti, ubicate, ove possibile, nell'ambito dello stesso compartimento. Nella Sardegna le uniche due direzioni provinciali aventi il vicedirettore provinciale erano Cagliari e Sassari con un numero di dipendenti superiore a quelli di

sione del posto è caduta su quest'ultima città: il che non comporta alcun riferimento geografico con la Sardegna.

Per quanto concerne, infine, i ricorsi giurisdizionali proposti dagli ex titolari dei suddetti posti soppressi di vicedirettori provinciali di Cremona e di Mantova, si significa che questa amministrazione, convinta di aver adottato un provvedimento giusto e legittimo teso a rendere più efficienti i servizi resi alla collettività, ha ritenuto di dover interporre appello ai Consiglio di Stato a difesa del proprio operato, per cui ogni ulteriore decisione al riguardo è subordinata all'esito del giudizio davanti al suddetto organo giurisdizionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì.

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per conoscere:

in occasione delle prossime elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo ed in attuazione della precedente normativa del 24 gennaio 1979, n. 18 e della legge 9 aprile 1984, n. 61, quali disposizioni s'intendano assumere affinché i cittadini italiani, tutti i cittadini italiani, possano esercitare il loro diritto di voto, essendo tutti elettori, senza alcuna distinzione e senza alcuna discriminazione che violerebbe gli articoli 48 e 3 della nostra Costituzione. Si fa osservare in particolare che non vi può essere un impedimento all'esercizio del voto per ragioni di residenza all'estero, tanto è vero che è proprio la stessa normativa elettorale, ci si riferisce alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, che prevede, dall'articolo 25 in poi, al titolo VI, uno specifico regol 2° per gli elettori residenti all'estero « nel territorio dei paesi membri della comunità Europea ». E proprio da questa normativa che si sottolinea e si evidenzia la validità del dettato costituzionale e cioè che non vi sono limiti posti agli elettori dai confini dello Stato nazionale, ma da qui parte il discorso della attuazione completa della stessa Costitu-

zione per tutti i cittadini italiani elettori all'estero, al di là del territorio della comunità Europea, e cioè per tutto il mondo.

L'interrogante intende altresì rilevare che dopo le elezioni europee del 1979 e del 1984 vi è stata un'altra legge dello Stato, la legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla « istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) » che ha fissato le elezioni in ogni continente dando la possibilità a tutti i cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il voto, se pur per degli organismi specifici degli emigrati; riconoscendo comunque ancora una volta nell'ossequio alla nostra Costituzione che tutti coloro che sono cittadini italiani sono elettori;

se per le considerazioni sopra esposte, su un piano giuridico costituzionale e ovviamente nel quadro dei più ampi diritti civili e politici, e affinché le prossime elezioni per il Parlamento Europeo non siano rese illegittime da un grave vizio di incostituzionalità, se si intenda svolgere un immediato intervento affinché si estendano le disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18 « per gli elettori residenti nei territori dei paesi extracomunitari ed extraeuropei ».

L'interrogante, per evidenziare la grave anomalia denunciata, fa presente che nella stessa situazione e condizione degli italiani residenti nelle Americhe o in Australia o in Africa, si trovano gli italiani residenti in Svizzera o nei Paesi europei fuori dalla CEE, cioè tutti esclusi perché allo stato mancano le disposizioni particolari elettorali, tra cui gli accordi internazionali, la struttura e la previsione delle Circoscrizioni e dei seggi, che peraltro sono già stati conclusi e organizzati con la citata legge 8 maggio 1985, n. 205.

L'interrogante chiede immediata risposta per i provvedimenti richiesti considerata l'imminenza delle nuove elezioni europee;

se il Ministro dell'interno ha provveduto attraverso i comuni ad inviare le cartoline per le elezioni europee ai nostri connazionali elettori residenti nei Paesi extracomunitari ed extraeuropei, così come vuole il dettato costituzionale e la legge. (4-12602)

RISPOSTA. — *L'attuale normativa, come è noto, non prevede che i cittadini italiani residenti all'estero possano votare in loco per le elezioni italiane. Per quanto concerne invece le elezioni per il Parlamento europeo, a seguito dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata a Bruxelles nella stessa data, sono state emanate due leggi (legge 24 gennaio 1979 n. 18, modificata dalla legge 9 aprile 1984 n. 61) che hanno introdotto a favore dei cittadini italiani residenti negli altri paesi della Comunità la possibilità di esprimere il voto in loco limitatamente alla suddetta consultazione. È stato in molte occasioni e da più parti riconosciuto che la votazione sul posto che si organizza negli Stati membri della CEE per la elezione del Parlamento europeo, trova fondamento e attuabilità relativamente agevole per i vincoli comunitari che legano i vari paesi.*

L'estensione delle disposizioni delle due leggi citate, intesa a consentire che anche i cittadini italiani residenti in paesi extracomunitari ed extraeuropei possano esprimere il loro voto in loco in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, implicherebbe una modifica dell'attuale normativa. L'esame di altri sistemi di votazione, che non prevedano il rientro in Italia degli elettori, iniziato nella passata legislatura, fu subordinato alla istituzione e realizzazione della anagrafe dei cittadini italiani all'estero, prevista dalla legge 27 ottobre 1988. Con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 26 settembre di quest'anno è stato approvato il relativo regolamento di esecuzione che permette di passare alla fase operativa. Il tempo tecnico necessario stimato per il raggiungimento della piena funzionalità dell'anagrafe è di due anni.

Per quanto concerne il voto dei nostri connazionali residenti in Svizzera, anche se le locali autorità hanno fatto cadere il divieto della partecipazione in territorio elvetico degli stranieri a procedimenti elettorali di altri paesi, quanto meno per corrispondenza, ai cittadini italiani non è stato possibile prendere parte alle elezioni per il Parlamento europeo a causa dei motivi sopra citati.

Il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, ha provveduto a fornire tempestivamente gli stampati e a diramare le opportune istruzioni ai comuni, che hanno spedito, nei termini della legge, la cartolina di avviso agli elettori residenti nei paesi extracomunitari ed extraeuropei.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

TREMAGLIA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

all'assemblea annuale degli azionisti della SIP, svoltasi qualche giorno fa a Torino, il presidente Michele Giannotta e l'amministratore delegato Paolo Benzoni hanno fra l'altro sollecitato la ristrutturazione delle tariffe per eliminare « la sperequazione tra le urbane e le interurbane » ricordando che le tariffe urbane « sono in alcuni casi pari al 50 per cento di quelle in vigore in alcuni paesi europei »;

per ammissione degli stessi, si sa che gli investimenti della società sono destinati a crescere vertiginosamente nel prossimo quadriennio, con una previsione di spesa di 30.450 miliardi di lire e con obiettivo finale di consentire all'Italia di « ridurre sensibilmente il gap esistente con i paesi guida dell'Europa », puntando nell'immediato — ma dichiarazioni simili furono fatte anche mesi or sono con grande rilievo di stampa e televisione — soprattutto a ridurre i tempi di smalti-

mento delle domande (riparazione guasti, nuove utenze eccetera), e per offrire nuovi servizi —:

se nei programmi dei vertici della SIP sia prevista anche l'eliminazione della sperequazione esistente tra interurbane e internazionali con quelle di altri paesi, avendo l'Italia le tariffe più alte del mondo con il primato assoluto per i prezzi delle telefonate e *telex* internazionali, e il secondo posto per le telefonate interurbane, come risulta da una indagine comparata condotta in nove paesi industrializzati dalla *National utility Services* che serve 750 mila utenti a livello mondiale ed opera in 80 paesi;

se è compatibile con i suddetti programmi e dichiarazioni la vicenda della pratica telefonica romana n. 7329360. Detto numero fu attribuito ad un trasferimento di utenza il 23 dicembre 1987, dalla agenzia Roma nord della SIP. Dopo un anno di inutili solleciti con risposte contraddittorie da parte degli uffici competenti della Società, il disgraziato utente apprendeva che la sua domanda aveva cambiato numero e aveva adesso il 1089987, per cui il 2 gennaio 1989 poteva recarsi a firmare il contratto; nella stessa occasione veniva munito di apparecchio telefonico e del numero dello stesso. Il 18 gennaio 1989, l'interessato riceveva l'avviso della Direzione dell'agenzia che « ricevuta la richiesta di impianto telefonico il 2 dicembre 1988, entro il 2 aprile 1989 si sarebbe potuta verificare l'attivazione dell'impianto ». Passata tale data, gli uffici commerciali della SIP non avevano più competenza e quindi notizie della pratica stessa ormai dipendente dal centro lavori (telefono 65461 sempre occupato), per cui il disperato utente poteva rivolgersi anche al capo tecnico (telefono 65466581) le cui assicurazioni non hanno avuto alcun esito. Un ultimo sollecito dell'utente riceveva risposta che dovevano farsi ricerche della pratica;

infine, per sapere se la vicenda più sopra descritta si concili con il rispetto che si deve ai cittadini e i loro diritti,

l'efficienza di un pubblico servizio e se ha attinenza con il conclamato riammodernamento dello stesso, si spera entro tempi degni di un paese civile e industrializzato e, addirittura con i nuovi che si vorrebbero offrire fra i quali, tutti si augurano, vi sia finalmente un numero di telefono SIP ausiliario o speciale che dia risposte precise e chiare all'utenza.

(4-13230)

RISPOSTA. — *La struttura delle tariffe telefoniche in Italia, finora sorretta da un criterio di mutualità che reca sensibili vantaggi alla cosiddetta fascia sociale, provoca, effettivamente, distorsioni e sperequazioni fra le tariffe urbane ed extraurbane nonché fra le tariffe interurbane ed internazionali vigenti in Italia e quelle praticate da altri paesi. Il traffico teleselettivo internazionale, in particolare risulta negativamente influenzato negli ultimi anni dall'applicazione del sovrapprezzo stabilito a favore della cassa conguaglio e dell'aliquota IVA pari al 19 per cento, notevolmente superiore a quella applicata da altri paesi.*

Al fine di contenere tale squilibrio, in occasione dell'aumento del valore dell'impulso previsto negli ultimi due provvedimenti tariffari nazionali, si è operato in modo di lasciare inalterate le tariffe sull'utenza. Anche il provvedimento tariffario internazionale entrato in vigore il 1° aprile 1985, scaturente fra l'altro dall'approvazione da parte del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico dei nuovi elementi di costo e dall'accertamento del controvalore del franco-oro, ha mantenuto invariato il carico globale sull'utente. Analoga è stata la linea di condotta in occasione dell'adeguamento del controvalore del franco-oro a far data dal 1° luglio 1986 e pertanto le tariffe teleselettive in TSU per il traffico telefonico con i paesi europei e del bacino del Mediterraneo sono rimaste inalterate. Nello stesso modo si è proceduto per le tariffe in TSU del regime extraeuropeo anch'esse gravate dal sovrapprezzo.

Gli accertamenti condotti negli ultimi mesi presso le varie amministrazioni hanno mostrato un leggero avvicinamento tra le tariffe in TSU adottate in Italia e quelle

generalmente più basse applicate dai paesi corrispondenti, avvicinamento non ancora sufficiente a soddisfare le esigenze di armonizzazione raccomandate dal comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico e dalla conferenza europea per le poste e le telecomunicazioni. Si assicura, tuttavia, che il problema è già da tempo all'attenzione degli organi competenti: ed invero, il disegno di legge contenente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni prevede, tra l'altro, che questo ministero, conformemente a quanto evidenziato nel Piano nazionale delle telecomunicazioni 1988-1997, possa proporre al CIP, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un piano di ristrutturazione delle tariffe telefoniche finalizzato ad ottenere una stretta correlazione tra tariffe e costo delle relative prestazioni nonché a migliorare la qualità del servizio telefonico che consenta all'Italia di presentarsi all'appuntamento del 1992 in linea con gli altri paesi europei.

Circa l'asserito mancato rispetto dei diritti dell'utenza si significa che l'attuale regolamento relativo al servizio telefonico prevede specifiche responsabilità a carico del gestore del servizio, i cui obblighi sono stati rafforzati con la previsione di sanzioni a carico della società concessionaria per eventuali ritardi nella esecuzione di nuovi impianti, traslochi e riparazioni dei guasti: infatti, per l'effettuazione dei citati servizi sono stati previsti termini precisi di intervento, superando i quali insorge l'obbligo, per la concessionaria, di corrispondere agli utenti un indennizzo.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attivazione di nuovi impianti, mentre nel vecchio regolamento non era precisato alcun termine, con il nuovo testo la concessionaria è tenuta a comunicare, entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta, la data entro cui verrà attivato l'impianto stesso che, comunque, dovrà essere realizzato, salvo eccezioni per motivate indisponibilità tecniche, non oltre il novantesimo giorno dal ricevimento della richiesta. Il trasloco dell'utenza deve avvenire entro giorni 30 dalla richiesta o, comunque, nel caso di motivata indisponibilità delle risorse tecniche,

entro 30 giorni deve essere indicata la data entro cui la società si impegna ad effettuare il trasloco medesimo. Tale richiesta ha precedenza sulla domanda di nuovo impianto con penale a carico della SIP in caso di mancato rispetto del termine garantito.

Occorre, peraltro, sottolineare che i tempi tecnici fissati dall'attuale regolamento per il soddisfacimento delle domande di cui sopra, giustificano la previsione di uno slittamento dei termini stessi nel caso di « motivata indisponibilità delle risorse tecniche ». Tale è il caso della pratica di trasloco telefonico segnalato nell'atto parlamentare in esame alla quale non fu possibile dare esito positivo nel dicembre 1987 in quanto la rete telefonica primaria risultava ormai satura.

La domanda in questione che, con le procedure di gestione attivate con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di servizio (1° dicembre 1988), aveva assunto un numero di identificazione diverso da quello attribuito in origine, è stata evasa il 28 aprile scorso e l'impianto attivato con il numero 3498572 di Roma.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

VESCE, RUTELLI, AGLIETTA e FACCIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

con delibera del 4 maggio 1989 il comitato esecutivo dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ha assunto centoventi persone provenienti dalle categorie previste dalla legge n. 482 sul collocamento speciale;

non essendo stata insediata la commissione del personale, ripristinata con il rinnovo del regolamento del personale, queste assunzioni sono state stabilite, come in passato, in maniera unilaterale dall'azienda senza che venissero prefissati i criteri di assunzione né che venisse definita preventivamente la collocazione professionale di questa categoria di lavoratori che sono stati, sino ad oggi, mal

utilizzati ed emarginati come hanno avuto modo, più volte, di denunciare le organizzazioni sindacali di categoria;

inoltre è stata decisa l'assunzione di un nuovo dirigente per la creazione di una terza segreteria di presidenza che, secondo quanto denuncia la federazione autonoma italiana poligrafici e cartai, servirebbe solo ad aumentare a dismisura i vertici dell'azienda —:

se non si ritenga necessario aprire un'inchiesta per verificare i criteri adottati nella scelta dei nuovi assunti in base alla legge n. 482 onde smascherare eventuali manovre clientelari e più in generale quali siano i criteri di sviluppo dell'Istituto poligrafico per cui si è resa necessaria la costituzione di una ulteriore segreteria di presidenza. (4-14140)

RISPOSTA. — Il provvedimento di assunzione di 120 persone presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è stato adottato dal comitato esecutivo dell'istituto, in data 5 maggio 1989, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tali assunzioni sono state effettuate su base programmatica, atteso che, a seguito delle variazioni di organico, il personale dell'istituto, alla data del 30 aprile 1989, era ridotto a 6.079 unità, inferiore a quello presente all'inizio del 1984, pari a 6.265, ritenuto insufficiente. Per soddisfare le esigenze più immediate sono state, altresì, assunte 45 unità provenienti da concorsi giunti a completamento dell'iter previsto o per sostituzioni, nonché altri 53 elementi risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito di precedenti bandi concorsuali e sette elementi assegnatari di borse di studio.

Per quanto concerne l'istituzione della commissione del personale, prevista dall'articolo 15 del nuovo regolamento del personale, si fa presente che il menzionato istituto, in data 4 aprile corrente anno, ha invitato le organizzazioni sindacali ad effettuare le proprie designazioni, sollecitando, ulteriormente, in data 8 maggio e 13 giugno le relative risposte.

Va, peraltro, precisato che i motivi della mancata costituzione della commissione

sono stati riportati nella relazione sottoposta al comitato esecutivo e approvata anche dal consigliere rappresentante del personale presente nel comitato esecutivo.

Si soggiunge, infine, che il comitato esecutivo ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, nella seduta del 4 maggio 1989, non hanno deliberato l'assunzione di alcun nuovo dirigente per l'istituzione di una terza segreteria dell'istituto stesso.

Il Ministro del tesoro: Carli.

VESCE, RUTELLI, FACCIO, AGLIETTA, TEODORI, CALDERISI e PANNELLA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere — premesso che:

la CEE per diminuire in futuro l'import di legname da paesi terzi, fenomeno che ha favorito la distruzione delle foreste tropicali, ha emanato un apposito regolamento, il 1609/89, avente valore di legge per gli Stati membri, allo scopo di incentivare il rimboschimento;

gli agricoltori italiani che intendono procedere alla forestazione dei loro terreni usufruendo dei premi comunitari non possono accedere attualmente ai finanziamenti poiché da parte del Ministero competente non si è ancora provveduto ad emanare il decreto ministeriale necessario per l'attivazione del regolamento comunitario;

i lavori di rimboschimento vengono eseguiti, di norma, nei mesi di ottobre e novembre e i fondi stanziati dalla CEE non sono stati ripartiti agli Stati, ma sono a disposizione di chi, nella Comunità, arriva a chiederli per primo;

tale provvedimento, che ha costituito indubbiamente una importante iniziativa da parte della CEE, rappresenta una concreta opportunità per un diverso utilizzo produttivo di alcune superfici agricole e di conseguenza la creazione di numerosi fattori ecologici positivi —:

se non ritenga indispensabile ed urgente emanare il decreto ministeriale ne-

cessario affinché gli agricoltori italiani possano usufruire in tempo utile dei fondi, concessi dalla CEE, per poter procedere ai lavori di rimboschimento;

se non creda, oltretutto, che questo sarebbe, dopo le tante chiacchiere fatte sul problema della distruzione delle foreste tropicali e sulla necessità dell'incremento delle superfici forestali, un primo segnale concreto e necessario da parte delle autorità preposte. (4-15722)

RISPOSTA. — Il regolamento CEE n. 1609 del 29 maggio 1989, in quanto tale è, come noto, direttamente applicabile negli Stati membri.

Lo stesso regolamento, che modifica in materia di imboscamento delle superfici agricole il precedente regolamento n. 797 del 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, fa parte di un pacchetto di altri sei regolamenti (dal n. 1610 al n. 1615, parimenti del 29 maggio scorso), che nell'insieme inquadrano e definiscono la nuova strategia e l'azione della Comunità nel settore forestale, aventi per obiettivo ultimo il potenziamento e la valorizzazione delle risorse forestali europee.

Peraltro, sempre nella stessa data, il Consiglio CEE ha adottato anche una decisione che istituisce un Comitato permanente forestale per garantire una maggiore e più stretta collaborazione degli Stati membri.

Il complesso delle norme, di cui ai ricordati regolamenti comunitari, dovrebbero garantire l'efficacia d'azione rispettando i principi di unità e di solidarietà di intervento tra i diversi settori del legno. Essi peraltro si caratterizzano anche come complementari rispetto ai provvedimenti di carattere nazionale, aspetto questo debitamente considerato nel Piano forestale nazionale approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 7 marzo 1988).

Le regioni, opportunamente interessate al riguardo da questo ministero, si stanno adoperando per la predisposizione dei programmi regionali di intervento, che potranno risultare ulteriormente stimolanti proprio per effetto delle misure di cui al

predetto pacchetto di azioni forestali, per le quali le regioni stesse hanno già acquisito le disponibilità di mettere in atto i provvedimenti di competenza.

La migliore utilizzazione delle provvidenze comunitarie previste, da parte delle regioni, consentirà di assecondare una significativa evoluzione, della politica forestale nell'ottica del Piano forestale nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

VITI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso

che recentemente è stato disposto l'ampliamento del sistema di recapito nella città di Matera — dove, peraltro, necessiterebbero altri uffici periferici — venendo incontro, così, alle sempre crescenti esigenze dell'utenza;

che, però, restano ancora insoluti numerosi altri problemi fra i quali quelli relativi al servizio dei conti correnti postali, da sempre decentrato a Bari, all'ampliamento degli uffici di smistamento, al potenziamento degli sportelli di accettazione e consegna corrispondenza, vaglia, telegrammi, alla realizzazione di un « Centro arrivi e partenze », e all'ammodernamento di tutti i « servizi », questioni le cui soluzioni presumono la disponibilità di nuovi, capaci e idonei ambienti;

che l'attuale sede della direzione provinciale, che ospita anche alcune delle predette strutture, costruito negli anni '30, risulta ormai inadeguato alle necessità logistiche e funzionali delle poste e telecomunicazioni —:

quali provvedimenti intenda adottare perché il progetto della costruzione di una nuova sede per gli uffici direzionali di poste centrali a Matera — già da tempo finanziato — possa essere finalmente realizzato e, di conseguenza possano essere risolti i problemi dianzi accennati. E appena il caso di ricordare che per l'opera di cui trattasi è già disponibile il suolo e che ora si attendono le decisioni finali del Ministero. (4-11234)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione ha predisposto da tempo un piano di interventi atti ad eliminare le disfunzioni esistenti nella gestione dei servizi postali a Matera, derivanti anche da carenze infrastrutturali. A seguito dei contatti avuti con la locale amministrazione comunale per il reperimento dell'area su cui costruire l'edificio per il centro operativo e del movimento postale, la stessa ha messo a disposizione un suolo non ritenuto idoneo allo scopo dai competenti organi di questa amministrazione, sia perché esso è posto all'estrema periferia della città, a distanza notevole dal centro urbano e dagli altri insediamenti postali, sia perché è privo di ogni struttura urbanistica ed è ubicato in una zona in cui vengono convogliate le acque di scolo. Il comune di Matera, messo tempestivamente al corrente di ciò, a tutt'oggi non ha fatto pervenire alcuna ulteriore indicazione al riguardo.*

Per quanto concerne il servizio dei conti correnti, si fa presente che nel piano organico di automazione dei servizi di bancoposta era prevista — inizialmente — una struttura organizzativa articolata su 16 centri compartimentali, con competenza territoriale corrispondente a quella del compartimento di appartenenza. La successiva creazione di tre nuove direzioni compartimentali, Umbria, Molise e Basilicata, ha posto la questione di prevedere l'istituzione di centri in queste ultime sedi.

Si è proceduto, pertanto, ad un esame del volume di traffico, del numero degli uffici delle poste e delle telecomunicazioni, dei costi per la creazione delle nuove strutture in termini di apparecchiature, di linee di collegamento e di impiego di personale, quantificando i costi di gestione. L'analisi di tali elementi, correlata ai presumibili risultati di gestione, ha evidenziato un onere finanziario non giustificato da effettive esigenze di servizio. Pertanto, si è giunti alla determinazione di lasciare, per il momento, immutata l'attuale organizzazione, che prevede l'affidamento delle province comprese nelle aree delle regioni Umbria, Molise e Basilicata rispettivamente ai centri di Ancona, Pescara e Bari.

Per quanto attiene, invece, la realizzazione della nuova sede della direzione provinciale, si fa presente che è stata prescelta un'area sita in via Dante Alighieri, destinata a verde pubblico dal piano regolatore generale. Pertanto, è stato già dato incarico al competente organo periferico di avviare le procedure necessarie per la formazione della commissione mista di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, che dovrà deliberare in merito alla variante di destinazione dell'area in parola, al fine di poter richiedere, successivamente, il prescritto riscontro urbanistico al Ministero dei lavori pubblici.

Infine, in ordine alla richiesta di istituire nuovi uffici postali a Matera, si fa presente che sono state avviate indagini per stabilire se sussistano le condizioni volute dal decreto ministeriale ULA/4101/D/737 del 10 dicembre 1984, che ha disciplinato la materia relativa all'istituzione di nuovi uffici postali.

Si ritiene, tuttavia, opportuno precisare in proposito che le determinazioni dell'amministrazione sono anche subordinate all'osservanza del generale indirizzo di contenimento della spesa pubblica, stabilito dalle leggi finanziarie di questi ultimi anni, ed in particolare per quanto riguarda la materia specifica, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammi.

ZOLLA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso

che la signora Clelia Cabibbo, nata a Catania il 18 dicembre 1947, è stata assunta presso l'ENPAS di Catania il 4 dicembre 1975 e, dopo la soppressione degli enti assistenziali, è stata assegnata alle dipendenze della unità sanitaria locale n. 38 di Giarre (CT), ove è rimasta fino al giugno 1987 quando è stata trasferita alla unità sanitaria locale n. 55 di Verbania (NO);

che la Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Liquidazione enti Soppressi, settore XII ex ENPAS, non ha provveduto ad erogare alla signora Cabibbo la rivalu-

tazione monetaria e gli interessi sul conguaglio del lavoro straordinario 1° semestre 1976 (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 494/87) spettante al personale dell'ENPAS, in quanto — sembra — la unità sanitaria locale n. 38 di Giarre ha « dimenticato » di comunicare a chi di dovere il nominativo di quella dipendente;

che, giustamente, la unità sanitaria locale n. 55 di Verbania, presso cui l'interessata in atto presta servizio, non si fa carico delle aspettative economiche pregresse all'assunzione in servizio della signora Cabibbo, mentre la unità sanitaria locale n. 38 di Giarre disconosce la responsabilità dell'atto omissivo perpetrato nei confronti della sua ex dipendente;

che tale palleggiamento di responsabilità ha nuociuto e continua a nuocere ai legittimi interessi della signora Clelia Cabibbo —:

se non ritenga di intervenire perché dagli enti competenti venga riconosciuta ora per allora l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 494/87 in favore della più volte citata signora Cabibbo, sanando in tal modo l'ingiustizia commessa nei suoi confronti. (4-12395)

RISPOSTA. — *Da accertamenti esperiti presso l'ENPAS di Catania — nella cui sede la signora Clelia Cabibbo, all'epoca, prestava servizio — è emerso che l'interessata non ha effettuato ore di straordinario nel primo semestre 1976. La signora Cabibbo era, infatti, legata all'ente da un semplice rapporto interinale, a carattere non continuativo, per un numero complessivo di 40 ore settimanali e percepiva compenso retributivo soltanto per le suddette ore.*

Per tale motivo, alla dipendente in parola nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per prestazioni di lavoro straordinario nel periodo surriferito.

Il Ministro del tesoro: Carli.